



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 16 giugno 2020 - n. XI/1089

Mozione concernente il piano di sanità territoriale post COVID-19 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 giugno 2020 - n. XI/1090

Mozione concernente la richiesta al governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca i mancati gettiti regionali conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale nonché la copertura delle spese sostenute da Regione Lombardia durante l'emergenza pandemica in corso 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 giugno 2020 - n. XI/1091

Mozione concernente le misure di compensazione per fronteggiare le minori entrate da parte dello Stato 5

Deliberazione Consiglio regionale 16 giugno 2020 - n. XI/1092

Mozione concernente l'esecuzione dei tamponi molecolari e dei test sierologici a seguito delle d.g.r. 3131/2020 e 3132/2020. 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 113 del 30 giugno 2020

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3286 al n. 3312) 7

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3313 al n. 3327) 8

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3292

Approvazione dello schema di disciplinare tra la Regione Lombardia e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali, ai sensi dell'art. 51, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 10

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3298

L.r. 31/2008, art. 133 - Determinazioni in ordine ai diritti esclusivi di pesca in Regione Lombardia 42

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3300

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione della Misura «È di nuovo sport» - Anno 2020, ai sensi della dgr 3199 del 3 giugno 2020. 52

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3301

Determinazioni sulle misure di incentivazione a favore delle imprese in attuazione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui all'articolo 78 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», CONVERTITO con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 89

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3304

Ciack #InLombardia - Lombardia riparte. Approvazione dei criteri del bando per la selezione di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della lombardia in ottica di marketing territoriale 93

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3306

Emergenza sanitaria COVID-19: applicazione temporanea e sperimentale di un regime di prenotazione obbligatoria per alcuni treni del contratto di servizio con Trenord s.r.l. per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale 96

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3310

Fondo Comuni di Confine - Determinazioni conseguenti alla delibera del comitato paritetico per la gestione dell'intesa n. 5 del 14 maggio 2020: ambito Alto Garda e Valle Camonica 97

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3119

Approvazione dello schema d'intesa con Città Metropolitana e Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego 112

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3322

La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emissive degli impianti 125

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Delibera Giunta regionale 30 giugno 2020 - n. XI/3327

Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando «R-Esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l.r. 25/2016 145

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

Decreto direttore generale 1 luglio 2020 - n. 7748

Approvazione del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» per il sostegno a sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - L.r. 25/2016 - Anno 2020». 155

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 30 giugno 2020 - n. 7654

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.04.01 «Filiera Corte». Proroga termini presentazione della domanda di aiuto 181

Decreto dirigente struttura 26 giugno 2020 - n. 7518

L.r. 31/2008 art.134 interpretazione e integrazione decreto 5076/2020 - Disciplinare di concessione del bacino di pesca n° 5 Verbano Ceresio Lario 182

D.G. Sport e giovani

Decreto dirigente unità organizzativa 29 giugno 2020 - n. 7631

Approvazione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innestate artificialmente (bando innevamento 2020) 183

D.G. Sviluppo economico

Decreto direttore generale 24 giugno 2020 - n. 7416

Nuove modalità di invio telematico delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti di cui agli artt. 85, 88 e 96 della l.r. 6/2010 230

Decreto dirigente unità organizzativa 26 giugno 2020 - n. 7517

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Decadenza del contributo in conto capitale di € 165.000,00 concesso all'impresa CTP S.R.L. e contestuale economia di € 165.000,00 - Progetto ID 756462 CUP E72B18001460006 - A valere sul bando AL VIA agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia di € 45.207,00. 236

Decreto dirigente struttura 29 giugno 2020 - n. 7581

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Epicatex s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 754903 - CUP E42B18001540006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 242

Decreto dirigente struttura 29 giugno 2020 - n. 7583

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1 - Bando Start Up di Impresa NELL'AREA INTERNA Alto Lago di Como e Valli del Lario - Approvazione esito istruttoria fase 2, concessione dell'importo di € 14.524,61 all'impresa Vino e Compagnia Bella di Enrico Gianola (ex aspirante imprenditore) e contestuale assunzione dell'impegno di spesa 245

Decreto dirigente struttura 29 giugno 2020 n. 7584

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa New Olef s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 569533 - CUP E52B18001220006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 249

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente struttura 26 giugno 2020 - n. 7538

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per Aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Genepark - Sviluppo E validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 - CUP E47H16001570009), con capofila Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso ai partner Consiglio Nazionale delle Ricerche, Neuro-Zone s.r.l. e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «C. Besta 252

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 giugno 2020 - n. XI/1089

Mozione concernente il piano di sanità territoriale post COVID-19

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 355 concernente il Piano di sanità territoriale post COVID-19, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- la gestione di una pandemia quale quella determinata dall'infezione da SARS-CoV-2 prevede che si rafforzino le misure preventive, si avvii la sorveglianza attiva, adoperandosi per individuare precocemente i casi, così da isolarli, seguendo adeguate procedure gestionali e di contenimento, rintracciando accuratamente i contatti stretti per prevenire un'ulteriore diffusione;
- nel fronteggiare tale emergenza - con una stima degli esperti che vede nella nostra Regione i soggetti affetti da COVID-19 cinque/dieci volte più numerosi di quanto non si possa evincere dai dati ufficiali (alla data odierna sono 89.442 i casi positivi da inizio pandemia) - la sanità territoriale lombarda è persa fin da subito in difficoltà e non nelle condizioni di attivare adeguati servizi per i cittadini, lasciati soli a gestire l'infezione al proprio domicilio, spesso senza neppure essere contattati dalle strutture sanitarie, mentre i Pronto soccorso non hanno potuto reggere l'urto di migliaia di accessi di pazienti con infezione da SARS-CoV-2, facendo sì che il contagio dilagasse negli stessi presidi;
- le stesse Unità speciali per la continuità assistenziale (USCA), volute da disposizioni nazionali per una gestione domiciliare dei pazienti COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, cruciali per una presa in carico tempestiva, assistendo i casi lievi prima che si aggravino e arginando al tempo stesso il contagio, diminuendone la letalità, non sono tuttora attivate in numero adeguato: previste una ogni 50mila abitanti, se ne contano, al mese di maggio, 44 su 200; di contro regioni con un numero di cittadini notevolmente inferiore come l'Emilia-Romagna e il Veneto presentano sul proprio territorio rispettivamente 81 squadre e 48;

ricordato che

- la Lombardia, a differenza di altre regioni, ha deciso di non puntare su test sierologici e tamponi rinofaringei come strategia per arrestare i contagi e ancora oggi perdura la bassa capacità di eseguire tamponi e l'incapacità di incrementare le potenzialità giornaliere;
- per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Regione Lombardia ha provveduto a sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, prestazioni di cui si sta programmando un graduale aumento con la richiesta trasmessa alle Direzioni di ASST, AREU, IRCCS pubblici e privati e ATS di formulare proposte di pianificazione (comunicazione Protocollo G1.2020.0017764 del 21 aprile 2020);

atteso che

nell'attuale fase di convivenza con il virus, con la ripresa di attività e spostamenti, è quanto mai necessario, al fine di monitorare la curva epidemica, attivare una completa sorveglianza sanitaria in tutta la Regione, ampliando il monitoraggio e la verifica della diffusione del contagio nella popolazione, così come definire le strutture ospedaliere dedicate espressamente alla cura dei casi di COVID-19;

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

a istituire immediatamente una struttura di programmazione sanitaria che provveda al coordinamento dell'assistenza territoriale e dei servizi sociali dei comuni e garantisca:

- il tracciamento epidemiologico tramite test sierologici e relativi tamponi rinofaringei, incrementando al tempo stesso esponenzialmente la capacità di esecuzione e di analisi dei tamponi molecolari;
- la piena realizzazione, entro la fine di luglio, del numero di Unità speciali per la continuità assistenziale (USCA), così da arrivare, come previsto dalla normativa nazionale, a istituire una ogni 50 mila abitanti, disponendo il piano di assunzioni per il personale infermieristico così da avere una diffusione capillare delle cure tale da intercettare tempestivamente eventuali nuovi focolai epidemici;
- fin dall'assestamento di bilancio, le risorse dovute a copertura di prestazioni già somministrate e di futura erogazione per l'ADI e l'ADI COVID, disponendo la pianificazione dei tamponi e la dotazione di dispositivi di protezione, affinché possano erogare attività assistenziali in piena sicurezza;
- l'individuazione puntuale di strutture sanitarie da dedicare espressamente alla cura dei casi COVID-19, con particolare riferimento alle province in cui è presente un unico presidio di secondo livello;
- la predisposizione di un piano per incrementare le attività di ricovero e ambulatoriali sospese per far fronte all'emergenza epidemiologica così da rispondere alla domanda di cura sanitaria della popolazione;
- la messa in rete di una piattaforma informatica di telemedicina e la fornitura per i medici di famiglia di tutte le dotazioni strumentali per svolgere la loro preziosa attività di diagnosi;
- la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per i cittadini over 65, le categorie fragili e gli insegnanti, così da ridurre i fattori confondenti per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi, provvedendo all'immediato approvvigionamento;
- il sostegno sanitario per la corretta evoluzione delle ricadute psico-comportamentali indotte da stress correlato all'emergenza
- ad agire nei confronti del Governo affinché vengano stanziati almeno 15 milioni di euro per incrementare le borse di studio per i medici di medicina generale (MMG).».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta
Il segretario dell'assemblea consiliare
Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 giugno 2020 - n. XI/1090

Mozione concernente la richiesta al governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca i mancati gettiti regionali conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale nonché la copertura delle spese sostenute da Regione Lombardia durante l'emergenza pandemica in corso

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	10
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 358 concernente la richiesta al Governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca i mancati gettiti regionali conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale nonché la copertura delle spese sostenute da Regione Lombardia durante l'emergenza pandemica in corso, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- la deliberazione del Consiglio regionale del 21 aprile 2020, n. XI/1022, di approvazione della risoluzione n. 34 concernente «Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, nell'ambito dei settori di intervento di Regione Lombardia»;

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

- il comma 3, dell'articolo 2, della legge 328/2000, per il quale sono prioritarie le prestazioni sociali a favore di soggetti bisognosi che si trovano in condizioni di povertà o di limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - il comma 4, dell'articolo 22, della legge 328/2000, per il quale i livelli essenziali delle prestazioni vanno garantiti, come indicato per ogni ambito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali;
 - il comma 3, dell'articolo 46, della legge 289/2002, per il quale i livelli essenziali delle prestazioni sono definiti nei limiti della risorse ripartibili dal Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria;
 - il comma 1259, dell'articolo 1, della legge 296/2006, per il quale i livelli essenziali delle prestazioni del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro presso le famiglie, sono stabiliti al fine di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese;
 - il d.p.c.m. 18 marzo 2020 con cui il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemologica COVID-19;
 - il comma 1, dell'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19), in cui viene specificato che "al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto";
 - il comma 8, dell'articolo 122, del decreto-legge 18/2020, in cui viene specificato che "in relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione";
 - il comma 9, dell'articolo 122, del decreto-legge 18/2020, in cui viene specificato che «Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
- premessi che
- in Lombardia, secondo le ultime previsioni delle associazioni di categoria, si prospetta una perdita di 80 miliardi di euro nel biennio 2020-2021, stima che, secondo gli scenari più pessimistici, potrebbe superare i 180 miliardi e che potrebbe peggiorare se non si ricorresse a strumenti di mitigazione;
 - l'epidemia causata dal COVID-19 ha condizionato la previsione macroeconomica del DEF 2020, costruita in base all'ipotesi che le misure di chiusura dei settori produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attuate a partire dal mese di maggio e che l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021;
 - le previsioni di diminuzione del valore del PIL tendenziale secondo il DEF è pari a -8 per cento;
 - i dati previsionali della Commissione europea, indicano invece per l'Italia un calo del prodotto interno lordo del 9,5 per cento nel 2020, seguito da un rimbalzo del 6,5 per cento per il 2021;
 - l'emergenza epidemologica da COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza per le Regioni e Province autonome che mettono a rischio gli equilibri di bilancio, il finanziamento sia dei livelli essenziali delle prestazioni che delle funzioni proprie regionali;
 - le Regioni e le Province autonome hanno stimato un fabbisogno finanziario di circa 5 miliardi, derivanti da minori entrate per le Regioni a statuto ordinario per circa 2 miliardi e di 3,17 miliardi per Regioni a Statuto speciale e Province autonome;
- preso atto che
- ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione gli enti territoriali non possono finanziare spesa corrente con debito e sono tenuti al rispetto dell'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 9 della legge 243/2012;
 - durante l'emergenza pandemica l'ammontare delle spese sostenute da Regione Lombardia per l'acquisto dei dispositivi di protezione e per gli altri strumenti di individuazione e contrasto al COVID-19 ammontano a oltre 25 milioni di euro a settimana;
- constatato che
- le Regioni e le Province autonome sono l'unico comparto della pubblica amministrazione che, oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio previsti per tutti gli enti territoriali, contribuisce in modo reale agli obiettivi di finanza pubblica con un avanzo pari a 837,8 milioni di euro per le Regioni a statuto ordinario e con 3,17 miliardi di euro di accantonamenti sulle partecipazioni ai tributi erariali per le Regioni a Statuto speciale;
- valutato che
- il Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni ha manifestato l'intenzione di utilizzare le risorse derivanti dal maggior indebitamento per realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche «che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale» e che durante il graduale rientro del rapporto debito/PIL «misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti»;
 - ai sensi del comma 7, dell'articolo 122, del decreto-legge 18/2020, sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato;
- considerato che
- le Regioni e le Province autonome si troveranno in assenza di adeguate misure di compensazione, di fronte alla scelta di ridurre la spesa corrente, compresi i livelli essenziali delle prestazioni anziché potenziare le proprie risorse contro la situazione emergenziale; dovranno poi attivare, di conseguenza, una politica fiscale di tagli lineare che rischiano di vedere fortemente limitate le azioni di politiche attive attualmente in essere per il sostegno dell'economia lombarda;
 - allo stato attuale da parte del Commissario Arcuri non vi è stata alcuna comunicazione circa il trasferimento dei contributi relative alle spese sostenute e rendicontate da Regione Lombardia dal 22 marzo al 6 aprile;
 - a oggi non vi è alcuna certezza, vista l'assenza di ogni tipo di comunicazione da parte del Commissario Arcuri rispetto alla copertura dell'impegno finanziario sostenuto da Regione Lombardia dal 6 aprile per il fabbisogno regionale delle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 122, del decreto-legge 18/2020;
- impegna la Giunta regionale
- a richiedere con la massima urgenza al Governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca:
- i mancati gettiti regionali con un'adeguata ripartizione di fondi per tutti gli enti regionali, alla luce delle recenti manovre di indebitamento varate dal Consiglio dei Ministri, stante i vincoli finanziari attualmente in vigore per la componente delle spese per la parte corrente del bilancio regionale;

- risorse adeguate affinché venga rispettato l'articolo 46 della legge 289/2002 con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema territoriale dei servizi socio-educativi individuati dall'articolo 1, comma 1259, della legge 296/2006;
- la copertura delle spese sostenute da Regione Lombardia durante l'emergenza pandemica in corso, ponendo fine all'attuale situazione d'incertezza nella definizione della fonte di finanziamento.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 giugno 2020 - n. XI/1091

Mozione concernente le misure di compensazione per fronteggiare le minori entrate da parte dello Stato

Presidenza del Presidente Fermi
 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	11
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 356 concernente le misure di compensazione per fronteggiare le minori entrate da parte dello Stato, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 premesso che

- l'articolo 119 della Costituzione stabilisce che le Regioni sono tenute a rispettare l'equilibrio di bilancio e devono ottemperare agli obiettivi di finanza pubblica, stabiliti dalle manovre finanziarie;
- tali vincoli impediscono alle Regioni di finanziare la spesa corrente mediante lo strumento del debito;
- le Regioni e le Province autonome sono l'unico comparto della Pubblica amministrazione che, oltre a dover rispettare gli equilibri di bilancio, contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica con un avanzo (oltre al pareggio) pari a 837,8 milioni per le Regioni a Statuto ordinario e con 3,17 miliardi di accantonamenti sulle partecipazioni ai tributi erariali per le Regioni a Statuto speciale;

considerato che

- nella spesa corrente di Regione Lombardia rientra il finanziamento di servizi di primaria importanza per il corretto funzionamento di una molteplicità di ambiti di competenza regionale;
- fra questi interventi è possibile citare, a titolo esemplificativo: il fondo sociale regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, nonché degli interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori e disabili (36.720.000 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per il diritto dovere di istruzione e formazione (12.188.000,00 euro), interventi per l'implementazione della fruizione dei servizi prima infanzia (7.616.000 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario (11.020.000,00 euro), oneri riconosciuti alle amministrazioni locali per il rilascio dei titoli di viaggio validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale (10.224.000,00 euro), attività formative svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Milano (10.200.000,00 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per azioni dirette della regione in materia di diritto allo studio universitario (7.241.000,00 euro), trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili-risorse autonome (5.130.687 euro), trasferimenti alle istituzioni sociali private per la gestione dei servizi relativi al diritto allo studio universitario (4.883.624 euro), contributo finalizzato alle attività ed ai servizi di inclusione scolastica per i disabili sensoriali (2.856.000 euro), oneri riconosciuti alle aziende per il rilascio dei titoli di viaggio validi su tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale (3.014.589 euro), misure premiali sui canoni di locazione per gli inquilini dei servizi abitativi pubblici (2.792.153 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per le spese di fun-

zionamento e di personale dei centri per l'impiego-quota regionale (2.720.000 euro), trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per disabili (1.360.000 euro), azioni e interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari (1.020.000 euro), assegni di studio individuali a studenti meritevoli delle scuole superiori (1.005.040 euro), contributo ordinario per il finanziamento delle spese di funzionamento «scuola audiofonetica di Brescia» (680.000 euro), contributi agli enti per gli oneri o per la copertura anche parziale delle maggiori percorrenze effettuate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, derivanti da eventi o provvedimenti straordinari (544.000 euro), manutenzione ordinaria per attività antincendio boschivo (340.513 euro);

considerato, altresì, che

- le scelte del Governo nazionale relative all'emergenza coronavirus porteranno a minori entrate stimate nell'ordine di 5,170 miliardi per le Regioni e le Province autonome;
- in tale contesto le Regioni e le Province autonome, in assenza di adeguate misure di compensazione, si troveranno di fronte alla necessità di ridurre la spesa corrente, compresi i livelli essenziali delle prestazioni;
- per quanto attiene Regione Lombardia, le minori entrate correnti dovrebbero essere pari a circa 318 milioni di euro;
- Regione Lombardia, nell'eventualità in cui lo Stato non provveda, o provveda solo parzialmente, al ristoro delle minori entrate correnti, ha disposto il blocco immediato della disponibilità di spesa corrente per 212 milioni di euro, garantendo la copertura della differenza (106 milioni di euro) con l'utilizzo degli avanzi di esercizi precedenti;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché vengano poste in essere da parte dello Stato adeguate misure di compensazione a fronte delle minori entrate, al fine di evitare il blocco dei servizi finanziati mediante la spesa corrente e di mantenere inalterati i livelli essenziali delle prestazioni.».

Il presidente: Alessandro Fermi
 Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
 Il segretario dell'assemblea consiliare:
 Silvana Magnabosco

D.c.r. 16 giugno 2020 - n. XI/1092

Mozione concernente l'esecuzione dei tamponi molecolari e dei test sierologici a seguito delle d.g.r. 3131/2020 e 3132/2020

Presidenza del Presidente Fermi
 IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	75
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo unificato delle Mozioni n. 354 e n. 361 concernente l'esecuzione dei tamponi molecolari e dei test sierologici a seguito delle d.g.r. 3131/2020 e 3132/2020, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
 viste

la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 3131 (COVID-19: indicazioni in merito ai test sierologici) e la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 3132 (Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-Covid2);

impegna la Giunta regionale e l'Assessore competente

- a poter realizzare, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, uno studio epidemiologico sulla popolazione over 65enni della Lombardia tramite test sierologici ed eventuali tamponi molecolari in caso di positività;
- ad accertare ulteriormente, tramite le ATS - compatibilmente con le capacità organizzative delle stesse - e tramite i medici di medicina generale, che tutti i conviventi di persone che sono state segnalate come positive al COVID siano

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

- stati - nell'ambito del SSR - sottoposti a test sierologico e, se positivi, a successivo tampone nasofaringeo;
- a prevedere che l'esecuzione dei tamponi nasofaringei per il test molecolare diagnostico per Sars-CoV-2, per coloro che risultino positivi ai test sierologici eseguiti in regime privatistico nell'ambito dell'offerta extra servizio sanitario regionale di cui alla lettera B dell'allegato alla DGR 3131/2020, ad esclusione dell'utilizzo nell'ambito della medicina del lavoro, debba essere garantita dal medesimo ente che esegue il test sierologico a titolo gratuito, e quindi senza alcun costo a carico del cittadino, e che il costo debba essere posto a carico del servizio sanitario regionale secondo la tariffa stabilita dalla d.g.r. 3132/2020;
 - a indicare una tariffa standard per i laboratori privati autorizzati per l'esecuzione dei test sierologici al fine di evitare possibili speculazioni;
 - ad agevolare il percorso di screening epidemiologico tramite test sierologico per le aziende semplificando le procedure che oggi sono disomogenee da ATS ad ATS, dando priorità alle aree più colpite.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 113 del 30 giugno 2020
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3286 al n. 3312)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore l'assessore Caparini)

3286 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4, L.R. 23/2013) - 13° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

3287 - IMPUGNATIVA AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO DELLA SENTENZA N. 920/2020, RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO - SEZ. 17, RIGUARDANTE RICORSO PRESENTATO AVVERSO INGIUNZIONE ING. 16-638067524617 TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 20200279)

3288 - PROPOSIZIONE DI CONTRORICORSO NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 799/2020, CHE HA RESPINTO L'APPELLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 1532/2019, CONCERNENTE LA CONDANNA ALLE SPESE PER LA BONIFICA DI UN'AREA INQUINATA, SITA NEL COMUNE DI RHO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. 20200292)

3289 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVERSO LA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2020 N. 5 RECANTE «DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE IN LOMBARDIA E DETERMINAZIONE DEL CANONE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA), COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 11 QUATER DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 2018, N. 135 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE (Relatore il Presidente Fontana)

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

3290 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT NEL MESE DI AGOSTO 2020 (GRAN TRITICO LOMBARDO)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore il Presidente Fontana)

AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE

3291 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E A.L.E.R. DI VARESE, COMO, MONZA BRIANZA E BUSTO ARSIZIO PER LA MANUTENZIONE NELL'ANNUALITÀ 2020 DELLE AREE DELOCALIZZATE A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA «MALPENSA 2000» NEI COMUNI DI LONATE POZZOLO, FERNO E SOMMA LOMBARDO

AM54 - TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

3292 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 51, DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2019, N. 157, PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2023

AM57 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

3293 - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/91 RELATIVA AL FONDO INFRASTRUTTURE SOCIALI PER LA LOMBARDIA (FRISL) - AGGIORNAMENTO 2019

3294 - APPROVAZIONE RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 31/96 RELATIVA AL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI RILEVANZA REGIONALE (FIP) - AGGIORNAMENTO 2019

DIREZIONE GENERALE E ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO (Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)

E152 - POLITICHE EUROPEE

3295 - ADESIONE AL PROGETTO EUROPEO «UPSKILLING PATHWAYS: TAILORED PROVISION». APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) - APPLICANT DI PROGETTO - E REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Piani)

J151 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

3296 - PROTOCOLLO CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO E L'UNIONE LOMBARDA DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1754 DEL 17 GIUGNO 2019 - DIFFERIMENTO TERMINI

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA (Relatore l'assessore Galli)

L1 - DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

3297 - PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE PER LA CULTURA 2020, PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA L.R. 7 OTTOBRE 2016 N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M155 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

3298 - L.R. 31/2008, ART. 133 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA IN REGIONE LOMBARDIA

M156 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

3299 - CONCESSIONE DI DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 6 DELLA L.R. 31/2008 PER IL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELLA VALTELLINA DI MORBEGNO, MODIFICAZIONE DELLA D.G.R. IX/574/2010

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI (Relatore l'assessore Cambiagli)

N152 - SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

3300 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA «È DI NUOVO SPORT» - ANNO 2020, AI SENSI DELLA D.G.R. 3199 DEL 3 GIUGNO 2020

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO (Relatore l'assessore Mattinzoli)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

3301 - DETERMINAZIONI SULLE MISURE DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19», CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

(Relatore l'assessore Magoni)

P151 - PROMOZIONE DELL'ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

3302 - PIANO ANNUALE DELLA PROMOZIONE TURISTICA E DELL'ATTIVITÀ, PREVISTO DALL'ART. 16 DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2015, N. 27

3303 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE S.C.P.A E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2020/2022 (AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2731/2019)

P150 - MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

3304 - CIAK #INLOMBARDIA - LOMBARDIA RIPARTE. APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI AUDIOVISIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA LOMBARDIA IN OTTICA DI MARKETING TERRITORIALE

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S150 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

3305 - SVILUPPO DEI SISTEMI DI BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA INTEROPERABILI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN REGIONE LOMBARDIA - RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

3306 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19: APPLICAZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DI UN REGIME DI PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER ALCUNI TRENI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CONTRE-NORD S.R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE

S153 - FERROVIE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

3307 - ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 169 COMMA 3 E 165 COMMA 5, DEL D.LGS. N. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SULLE VARIANTI V3 E V7 DEL PROGETTO ESECUTIVO «LINEA AC/AV TORINO-VENEZIA, TRATTA MILANO-VERONA: LOTTO FUNZIONALE BRESCIA-VERONA»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

3308 - ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO ALL'ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO «METANODOTTO PESSANO - CALOZIOCORTE DN 300 (12") MOP 24 BAR, VARIANTI DN 300 (12") - DP 24 BAR E RIFACIMENTI CORRELATI - COMUNI DI AGRATE BRIANZA, CAMBIAGO, CAVENAGO, BERNAREGGIO, CARNATE, USMATE VELATE, OSNAGO, VIMERCATE». PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A. [ISTRUTTORIA REGIONALE VES.015 - PROCEDURA M.A.T.T.M. 4749]

T156 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

3309 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ATTRAVERSO BANDO DI FINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI PROCESSI DI BONIFICA E DI RIGENERAZIONE DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE, PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

(Relatore l'assessore Sertori)

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

3310 - FONDO COMUNI DI CONFINE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA N. 5 DEL 14 MAGGIO 2020: AMBITO ALTO GARDA E VALLE CAMONICA

3311 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI «ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE LOMBARDIA - AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 9 DEL 28 GENNAIO 2015

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z155 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

3312 - COMUNE DI VERDELLINO (BG) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3313 al n. 3327)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

3313 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO LOMBARDO»

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)

3314 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «ASSETTAMENTO AL BILANCIO 2020 - 2022 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI» E DEL RELATIVO DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

3315 - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINLOMBARDA S.P.A.

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)

3316 - DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2020 - DA INVIARE AL CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

3317 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 24° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
(Relatore il Presidente Fontana)

3318 - IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2020

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

3319 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'INTESA CON CITTÀ METROPOLITANA E PROVINCE LOMBARDE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE AGGIUNTIVO PER I CENTRI PER L'IMPIEGO

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

AM56 - GESTIONE FINANZIARIA

3320 - PRELIEVO DAL «FONDO SPESE IMPREVISTE»

DIREZIONE GENERALE R RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITÀ EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Relatore il Vice Presidente Sala)

R150 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

3321 - 2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. AZIONE I.1.B.1.3 MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL FUTURO DI CUI ALLA D.G.R. XI/3015/2020 E SMI: INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA LINEA 2 DEL BANDO APPROVATO CON DECRETI N. 3953 E 4189/2020

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l'assessore Gallera)

G164 - PREVENZIONE

3322 - LA CREMAZIONE IN LOMBARDIA. AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER L'EVOLUZIONE DELLA RETE DEGLI IMPIANTI ELABORATE IN ESITO ALL'ANALISI DEI DATI RACCOLTI IN CONFORMITÀ

ALLA D.G.R. X/3770 DEL 3 LUGLIO 2015 E INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED EMISSIVE DEGLI IMPIANTI

3323 - ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA IN FUNZIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19 DI CUI ALLA D.G.R. 3114 DEL 7 MAGGIO 2020

G169 - POLO OSPEDALIERO

3324 - COVID-19: ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALL'ESECUZIONE DI TEST SIEROLOGICI IN AMBITO EXTRA-OSPEDALIERO

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

3325 - RICOGNIZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA DELL'EPIDEMIA COVID-19. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. N. XI/3114 DEL 7 MAGGIO 2020 «DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA IN FUNZIONE DELL'EPIDEMIA COVID-19»

G176 - CONTROLLO STRATEGICO

3326 - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE D97

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI

3327 - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO «R-ESISTIAMO INSIEME IN LOMBARDIA» A SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE GESTISCONO SALE CINEMATOGRAFICHE, SALE DA SPETTACOLO E MUSEI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3292
Approvazione dello schema di disciplinare tra la Regione Lombardia e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali, ai sensi dell'art. 51, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che all'art. 17, comma 10 stabilisce che: «A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.» nonché il comma 14 del medesimo articolo che prorogava sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere tra l'Amministrazione Finanziaria dello Stato e l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI);
- il decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, con il quale veniva approvato il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, che all'art. 45, comma 4, prevede che i servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica sono affidati con apposita convenzione all'ACI quale ente pubblico ai sensi della l. 20 marzo 1975, n. 70, sino all'espletamento delle procedure di gara;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale all'art. 15 è prevista la cooperazione inter-istituzionale tra enti pubblici ed espressamente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi tra esse, in settori di comune interesse e per finalità pubbliche, ivi compresa la realizzazione di economie nei processi gestionali finalizzati alla implementazione di nuovi servizi o all'erogazione degli stessi in favore della collettività;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 5, comma 6, esclude dall'ambito di applicazione del medesimo d.lgs. 50/2016, la cooperazione tra Amministrazioni che svolgono le attività - oggetto della cooperazione stessa al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico. La cooperazione tra le Parti, inoltre, avendo come unico fine quello di capitalizzare le competenze e le funzioni delle Parti nell'ottica della complementarietà dei ruoli e delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed essendo inoltre determinata unicamente da motivazioni di interesse pubblico, ed essendo, altresì, limitata al perimetro di azione di soggetti pubblici che non svolgono attività commerciali, non è dunque contraria alle norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica e tutela della concorrenza, e non è quindi elusiva delle norme poste a garanzia del libero mercato, della trasparenza e della sana concorrenza;

Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (31 maggio 2017, AG 14/2017/AP) ha avuto modo di precisare che «Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici». In estrema sintesi, gli accordi tra PA, quando riguardano attività per le quali sarebbe in astratto possibile un affidamento mediante appalto pubblico di servizi, sono legittimi a condizione che le attività negli accordi previste siano riconducibili a un interesse pubblico comune. In sostanza, le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, e ciò fanno non già al fine di porre in essere uno scambio di prestazioni di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. Il quale coordinamento può anche implicare la regolamentazione di profili di carattere economico, ma esclusivamente come necessario riflesso delle attività amministrative che in esso sono interessate;

Richiamato che, nel periodo anteriore al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia, lo Stato si avvaleva dell'ACI per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche, in base alla convenzione stipulata il 26 novembre 1986, approvata con decreto ministeriale in pari data e successivamente più volte prorogata in forza di disposizioni di legge;

Premesso che Regione Lombardia in forza della normativa richiamata si è avvalsa di ACI, da ultimo con delibera 27 marzo 2017, n. 6397 avente ad oggetto: schema di accordo di cooperazione tra la Regione Lombardia e l'automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il periodo dal 1 aprile 2017 al 31 marzo 2020 e che con d.g.r. 30 marzo 2020 n. 3013 la scadenza dell'accordo di cooperazione è stato prorogato al 30 giugno 2020;

Considerato che con il citato accordo di cooperazione le attività sono state esercitate da ACI nella veste di «pubbliche autorità», ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in assenza di determinazione di compensi a copertura dei costi e ciò in quanto Regione per le attività che sono state effettuate ha liquidato le spese a mero titolo di rimborso di quelle effettivamente sostenute da ACI, senza che si configurasse corrispettivo idoneo a generare un margine di guadagno e, quindi, di remunerazione;

Richiamato altresì l'art. 51, commi 1 e 2bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 che stabilisce che: «Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo». E il comma 2-ter. «L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.»;

Precisata la finalità di tale norma che presuppone nell'interscambio delle informazioni e la cooperazione fra le Regioni, un nuovo scenario di integrazione dati all'interno del Pubblico Registro Automobilistico (archivio di riferimento ai sensi della Legge 53/83 per l'individuazione del proprietario del veicolo) che deve acquisire tutte le informazioni utili per assumere il ruolo di integrazione e coordinamento degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, per essere un sistema di orchestrazione delle varie base dati regionali e così determinare la corretta localizzazione dei veicoli (ogni veicolo viene assegnato univocamente ad una ed una sola Regione). E' solo tramite la costituzione di un archivio integrato nel settore della fiscalità dell'auto che si potrà favorire un forte sviluppo di azioni di contrasto all'evasione fiscale;

Valutato che le attività oggetto di cooperazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, hanno come base legale il già citato art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 e che la forma dell'atto regolatorio dei reciproci impegni è propriamente definito disciplinare dal citato comma 2-ter dell'art. 51;

Considerato altresì,

- che le attività non rientrano nella applicazione del codice dei contratti pubblici, poiché sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) dall'art. 5 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che la cooperazione tra l'ACI e la Regione non costituisce

ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 attività commerciale, ma esercizio di attività di pubblica autorità e pertanto la movimentazione finanziaria da parte della Regione/Provincia Autonoma per il ristoro dei costi sostenuti da ACI non è soggetto all'applicazione dell'IVA;

Considerato che è interesse di Regione Lombardia:

- avere un archivio sistematicamente e costantemente aggiornato rispetto ai dati dei soggetti passivi della tassa auto, arricchito della complessità dei rapporti, della condivisione dei dati e di tutti quegli altri elementi tali da connotare una particolare «integrazione» tra le numerose componenti relative alla fiscalità dell'auto;
- gestire le attività di controllo, con particolare riferimento alle esenzioni, con tempestività e adeguatezza;
- gestire le avvisature e gli atti accertativi della tassa auto nel complessità della polverizzazione dei dati, delle tipologie contrattuali e del mutevole contesto normativo, con tempestività e correttezza;
- porsi quale soggetto propulsivo di una rete tra soggetti pubblici nazionali e locali e privati (compagnie di assicurazioni, leasing, noleggio) in una logica di globale azione di sistema della varie e diverse fasi della fiscalità dell'auto, che componga e metta in rete, in una matrice organizzativa dei diversi soggetti istituzionali, e senza sovrapposizioni di funzioni e ruoli, gli elementi tecnologici e amministrativi finalizzandoli al miglioramento generale delle attività e dei rapporti con i contribuenti/cittadini;

Valutato che il nuovo disciplinare è fondato su una pluralità di elementi quali:

- il perseguimento di obiettivi comuni di interesse pubblico fra Regione ed ACI in termini di assistenza e informazione al cittadino relativamente a tutte le attività che lo riguardano, afferenti alla tassa automobilistica svolte in modo efficace e qualitativamente apprezzabile;
- la necessità di assicurare la gestione delle tasse automobilistiche in presenza di condizioni economicamente convenienti dal momento che l'ACI non avendo connotazione imprenditoriale non ha necessità di produrre utili di impresa;
- la circostanza che l'ACI, quale ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70/1975, persegue per scopi statutari l'attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, e tributaria diretta a facilitare l'uso dei veicoli, nonché assicura istituzionalmente anche la gestione dell'archivio veicoli del P.R.A., ai sensi del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, disponendo dei dati sottostanti che costituiscono il presupposto della tassa auto;

Considerato che:

- la collaborazione e la sinergia tra Pubbliche Amministrazioni, consente un migliore e pieno utilizzo delle risorse stesse, con rilevanti vantaggi economici a carico della collettività in quanto Regione Lombardia e ACI intendono condividere attività, competenze, organizzazione e risorse tecnologiche, per realizzare un insieme di autonomi progetti rispondenti all'obiettivo di contribuire alla rapida digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
- la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, in qualunque forma venga attuata, ha il suo presupposto nei principi di economicità, efficienza ed efficacia di buona amministrazione e di rispondenza alle finalità e agli interessi pubblici (art. 97 della Costituzione);
- la cooperazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso, dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22-aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;

- è da escludere che, per le attività interessate dalla cooperazione, non solo la Regione, ma anche l'ACI svolgano alcuna attività sul mercato aperto, tanto da determinare turbative del mercato sulla libera prestazione dei servizi o sulla concorrenza;
- le attività di cui all'allegato Schema di Disciplinare sono svolte dalle Parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;
- che l'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA, ha ritenuto che l'attività svolta dall'ACI a favore delle Regioni/Province autonome, possa ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo che oggettivo e, conseguentemente, le somme percepite da ACI non sono da assoggettare a tale tributo;

Atteso che, con l'approssimarsi della scadenza dell'accordo in essere, come prorogato con d.g.r. 30 marzo 2020 n. 3013, l'ACI, con specifica nota pervenuta in data 23 giugno 2020, prot. n. A1.2020.0207691, ha presentato ai competenti uffici regionali lo schema della proposta di disciplinare ai sensi del più volte citato art. 51 con annessa relazione esplicativa e stima dei differenziali dei relativi costi a rimborso;

Valutata la proposta sottoposta agli uffici regionali da parte dell'ACI, per il periodo 1° luglio 2020-31 marzo 2023, che prevede la gestione integrata della tassa automobilistica mantenendo la compatibilità dei servizi con l'archivio nazionale e gli archivi regionali laddove costituiti e prevede e prospetta ulteriori, nuove ed evolute funzionalità meglio dettagliate nell'allegato schema di accordo;

Evidenziato, pertanto, che per la nuova architettura dell'archivio integrato della fiscalità dell'auto ex art. 51 di 124/19 intorno ad alcune aree tematiche verranno costituiti tavoli tecnici formati da soggetti competenti in materia di tasse auto ed informativi. Tavoli tecnici presso i quali riveste particolare importanza la rappresentanza delle Regioni, in quanto titolari del tributo, nonché responsabili delle relative politiche tributarie, con particolare riguardo al ruolo della Lombardia in quanto destinataria di oltre 1/6 del gettito nazionale;

Ritenuto, inoltre, in ragione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 157/2019, di sperimentare una forma di efficientamento delle attività sul territorio, finalizzata ad accelerare i tempi di risposta alle istanze dei contribuenti entro i termini definiti dalla Regione, ai sensi della l. 241/90, e, pertanto, di destinare una quota, pari al 10% del rimborso delle spese sostenute da ACI, per le attività di assistenza al contribuente, al raggiungimento dell'obiettivo. Il progetto esecutivo di tale sperimentazione è approvato con il primo piano di lavoro annuale e in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo la predetta quota del 10% sarà destinata a nuove attività di sviluppo da condividere tra le parti;

Rilevato in particolare che Regione Lombardia è determinata a dare corso a quanto previsto dall'art. 96 del Nuovo Codice della Strada in materia di radiazione dei veicoli, favorendo in tal modo la corretta manutenzione e pulizia degli archivi nonché economizzando sulle successive campagne di recupero in precontenzioso e contenzioso, in modo da generare future entrate per i casi di richiesta di reinscrizione dei veicoli, a ciò avvalendosi delle competenze di ACI in quanto tenutaria del Pubblico Registro Automobilistico;

Atteso che la descrizione analitica delle attività oggetto dell'accordo e la relativa disciplina è contenuta nello schema allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamata altresì la d.g.r. 12 settembre 2016 n. 5571 avente ad oggetto «Determinazioni conseguenti all'affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate regionali al nuovo concessionario»;

Considerato che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, di euro 19.933.899,00 ripartiti in euro 3.322.316,50 per l'esercizio 2020, in euro 6.644.633,00 annui per gli esercizi 2021 e 2022 e in euro 3.322.316,50 per l'anno 2023 subordinandone la relativa spesa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. La spesa come sopra preventivata trova copertura sul capitolo 7919 del bilancio di previsione 2020 e pluriennale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, i sottoindicati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

- lo Schema di Disciplinare di validità triennale in materia di tasse automobilistiche regionali tra Automobile Club d'Italia (ACI) e la Regione Lombardia, con decorrenza dal 1° luglio 2020 e scadenza al 30 giugno 2023 e di autorizzare il dirigente competente in materia tributaria ad apportarvi - ove necessario - modifiche non sostanziali o derivanti da sopravvenuti obblighi di legge,
- l'Allegato A al Disciplinare contenente le diverse attività/ fasi di gestione e la correlata determinazione dei ruoli e del soggetto in capo al quale è attribuita convenzionalmente la responsabilità finale,
- l'Allegato B al Disciplinare relativo alla stima costi differenziali annuali, nel quale, tra l'altro, si esplicita che al termine del primo semestre di ciascun anno di durata del disciplinare, si effettuerà un monitoraggio dell'andamento dei costi a consumo, con particolare riferimento ai costi dell'assistenza telefonica all'utenza. Il dirigente regionale responsabile viene autorizzato a determinare soluzioni standardizzate di assistenza che efficientino la spesa e il servizio e ad impegnare, ove necessario, l'eventuale maggiore spesa sulla base di tale monitoraggio e della relativa proiezione a fine anno, la liquidazione si effettuerà a conguaglio e a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute,
- l'Allegato C al Disciplinare riguardante lo Schema di «Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679»;

2. di stabilire, in ragione delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 157/2019, di sperimentare una forma di efficientamento delle attività sul territorio, finalizzata ad accelerare i tempi di risposta alle istanze dei contribuenti entro i termini definiti dalla Regione ai sensi della L 241/90, e, pertanto, di destinare una quota, pari al 10% del rimborso delle spese sostenute da ACI, per le attività di assistenza al contribuente, al raggiungimento dell'obiettivo, in caso di mancato raggiungimento la predetta quota del 10% sarà destinata a nuove attività di sviluppo da condividere tra le parti;

3. di precisare che la proposta allegata contiene oneri finanziari indicati in premessa per un importo complessivo, derivante dal presente provvedimento, di euro 19.933.899,00 ripartiti in euro 3.322.316,50 per l'esercizio 2020, in euro 6.644.633,00 annui per gli esercizi 2021 e 2022 e in euro 3.322.316,50 per l'anno 2023 subordinandone la relativa spesa all'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. La spesa come sopra preventivata trova copertura sul capitolo 7919 del bilancio di previsione 2020 e pluriennale;

4. di dare atto che entro il mese di novembre di ciascun anno verrà concordato tra le parti, nel quadro cornice del Disciplinare allegato, un piano di attività per l'anno successivo. Con tale piano si potrà concordare l'attivazione di nuove attività e ruoli, rispetto a quelli elencati nell'allegato a), nel pieno rispetto dei principi di efficienza e sempre che Regione Lombardia verifichi la convenienza economica e le ragioni di efficacia. L'eventuale conseguente maggior impegno di spesa sarà assunto entro i limiti dello stanziamento di bilancio del capitolo 7919 di ciascun esercizio finanziario;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini



DISCIPLINARE

Predisposto ai sensi dell'articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

1. **INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA**
2. **PREMESSE**
3. **CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE**
4. **DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI**
5. **ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA**
6. **DEFINIZIONE DEI RUOLI**
7. **VALIDITA' DEL DISCIPLINARE**
8. **PIANI DI LAVORO**
9. **RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE**
10. **FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**
11. **PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO**
12. **DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI**
13. **ALLEGATI**

1. INTRODUZIONE E BASE NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Disciplinare tecnico/economico (d'ora in poi Disciplinare), cioè il documento che definisce l'ambito della cooperazione tra la Regione Lombardia (di seguito per brevità Regione) e l'Automobile Club d'Italia, quale gestore del pubblico registro automobilistico (di seguito per brevità ACI), anche per il tramite delle loro società *in house*, in attuazione di quanto disposto dall'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, di seguito riportato:

“Art. 51 - Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”

2. PREMESSE

La cooperazione in materia di gestione della tassa automobilistica tra la Regione Lombardia e l'ACI, quale gestore del Pubblico Registro Automobilistico e conseguentemente dell'Archivio Integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L. 157/2019, è regolata dal presente Disciplinare, dopo aver premesso:

- a) che la legge n. 449/97, “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, all'art. 17, comma 10, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che l'art. 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, autorizza le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ad affidare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche con apposito disciplinare ad ACI;
- c) che l'art. 51, commi 1 e 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: “Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture,

razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo”.

3. CICLO DI VITA DEL TRIBUTO - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Ai sensi dell'articolo 51, comma 2-ter L. 157/2019 è richiesta ad ACI la cooperazione per la gestione dell'archivio Regionale delle tasse automobilistiche composto dai seguenti procedimenti/attività:

- I) la costituzione;
- II) l'aggiornamento e la bonifica;
- III) il controllo di qualità della base dati;
- IV) Il calcolo della tassa automobilistica dovuta;
- V) il controllo merito per l'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo;
- VI) la generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo;
- VII) la gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso;
- VIII) l'analisi dei dati;
- IX) la sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi;
- X) la gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato

La gestione dell'archivio così come sopra descritta può avvenire anche attraverso sviluppo ed utilizzo di software applicativo dell'Amministrazione o in riuso.

I procedimenti necessari per assicurare la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche e la gestione degli eventi tributari correlati alla vita del veicolo, vengono eseguiti con procedure completamente digitalizzate e, se necessario, con il supporto di servizi non informatici. In modo trasversale sono attivate le procedure per la trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione e l'assistenza ai contribuenti, erogata tramite canali on-line, Uffici della Pubblica Amministrazione, oppure tramite gli operatori economici del settore automobilistico, autorizzati alla prestazione di servizi di consulenza ai sensi della Legge 264/1991 e, ove previste, dalle norme e dalle direttive stabilite dalla

Regione.

4. DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI

I. Costituzione dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'attività consiste nella generazione del ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 (infra Archivio Integrato).

Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzione ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery.

II. Aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche

L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione, dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA.

L'attività consiste altresì nella verifica e conseguente correzione massiva delle posizioni con anomalie individuate sull'archivio delle tasse automobilistiche attraverso forniture di dati elaborate ad hoc dal sistema informativo del PRA, previa verifica della corrispondenza con i dati dell'archivio regionale e dell'archivio Integrato. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio dei dati devono essere concordate con il soggetto attivo di imposta.

III. Controllo di qualità

I dati di cui a commi precedenti sono sottoposti a preventivi e periodici controlli di qualità sulla base dei dati contenuti nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA.

Il controllo di qualità è effettuato sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa

automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.

IV. Calcolo del dovuto.

Il calcolo del dovuto e la generazione dell'Identificativo Unico di Versamento (IUV) è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche (ruolo tributario) utilizzando la piattaforma pagoPA, secondo il modello1, il modello3, ed il modello4 (come da specifiche AGID/pagoPA S.p.A.), per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato, in modo puntuale, sulla singola targa, o cumulativo, su un insieme di targhe, e per la successiva riconciliazione; per riconciliazione si intende l'operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica, all'amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento. Il calcolo del dovuto è effettuato nel rispetto delle predette procedure anche per i pagamenti effettuati previa domiciliazione bancaria.

V. Controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato all'individuazione dei casi di evasione totale o parziale della tassa automobilistica e di versamento non dovuto o eccessivo. Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. All'atto del pagamento della tassa automobilistica, grazie ad un controllo di merito preventivo, viene calcolato l'importo dovuto utilizzando i dati presenti sull'archivio regionale e quelli certificati sul Pubblico Registro Automobilistico; inoltre, ciascun evento di aggiornamento dei dati di un veicolo comporta in automatico l'attivazione del controllo di merito.

- a. Sub procedimento del controllo di merito, è quello relativo alle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada e ss. modificazioni, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali.

VI. Generazione delle liste delle posizioni fiscali per il recupero bonario o coattivo o per l'iscrizione a ruolo.

In base degli esiti del controllo di merito di cui al precedente numero 5) vengono estratte dall'archivio delle tasse automobilistiche le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria. Sulla base delle liste prodotte, dopo i controlli di qualità, si procede con le attività di recupero nei confronti del soggetto passivo di imposta secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

VII. Gestione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso.

Per garantire, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai procedimenti riguardanti lo stato fiscale del veicolo ai titolari o loro incaricati, sono attivate procedure:

- a) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di rimborso per pagamenti non dovuti o eccedenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- b) per la ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione previste dalle norme statali e regionali come ad esempio per i diversamente abili ed i veicoli storici. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- c) per la ricezione, istruzione e accoglimento delle sospensioni di imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- d) per la ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche;
- e) per la gestione delle richieste di informazioni e assistenza sulle pratiche di cui ai precedenti punti a-d il soggetto passivo di imposta o suo delegato, deve poter accedere in modo diretto, semplificato, multicanale e controllato alle informazioni concernenti la propria richiesta ed essere informato dell'esito dei provvedimenti assunti nei propri confronti, anche mediante le strutture territoriali e centrali dell'ACI, degli Automobile Club federati e dell'Amministrazione titolare del tributo.

VIII. Analisi dei dati.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

IX. Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi degli operatori agli archivi.

Le procedure per l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.

X. La gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazioni e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.

E' garantita la gestione dell'accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Inoltre è consentito, al soggetto passivo di imposta o suo incaricato, l'accesso ai dati concernenti la propria posizione fiscale, anche attraverso il rilascio della Visura Fiscale, su tutte le piattaforme digitali della Regione Lombardia, di ACI o più in generale della Pubblica Amministrazione, o mediante accesso fisico agli Uffici Pubblici preposti o tramite gli studi di consulenza automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91. Gli Uffici Pubblici preposti garantiscono assistenza normativa e procedurale in ogni fase del procedimento.

5. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI STUDI DI CONSULENZA

Agli Studi di Consulenza che, mediante un PSP, incassano la tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo e che siano stati abilitati, a termini di legge, ad accedere al ruolo regionale/provinciale per erogare l'attività di assistenza ai sensi della legge 264/91 e delle eventuali norme e disposizioni dell'Amministrazione titolare del tributo, è garantita l'assistenza tecnica, specialistica e normativa.

In ottemperanza alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ai soggetti di cui al comma precedente, sono forniti software di corredo per la dematerializzazione e la digitalizzazione delle pratiche amministrative.

6. DEFINIZIONE DEI RUOLI

La Regione e l'ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.

Le attività svolte per la gestione della Tassa Automobilistica sono di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali. Ai fini del regolare ed ordinato svolgimento delle attività viene prodotto dalle parti l'allegato A al presente Disciplinare consistente in una tabella che, in relazione alle diverse fasi di gestione, individua il soggetto in capo al quale è attribuita la competenza delle attività da svolgere. La tabella può essere oggetto di modificazioni a richiesta della parte interessata.

La Regione per alcune attività provvederà a fornire documenti e direttive ad ACI, nonché eventuali deleghe di funzioni.

Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

La cooperazione, per volontà delle parti, potrà essere estesa, conformemente alle finalità di cui all'articolo 51 commi 1 e 2 bis, ad altri aspetti gestionali riguardanti la fiscalità dell'auto, con particolare riferimento all'Imposta Provinciale di Trascrizione ed all'aliquota di competenza provinciale sull'RC Auto. In tal caso le due Amministrazioni potranno definire obiettivi e procedimenti in sede di redazione del piano di lavoro di cui al successivo articolo 8. Gli eventuali costi incrementali sostenuti da una delle due Amministrazioni saranno regolati annualmente.

7. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente Disciplinare ha validità triennale e decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.

È facoltà delle Parti interrompere unilateralmente la cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

Con la cessazione della cooperazione ciascuna delle Parti interromperà immediatamente qualsiasi utilizzo dei servizi dell'altra Parte.

La cooperazione si interrompe anche nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le Parti.

8. PIANI DI LAVORO

ACI e Regione definiscono entro il 30 novembre dell'anno precedente il piano di lavoro annuale.

Il primo piano di lavoro è definito entro 40 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente disciplinare.

In assenza di piano di lavoro si procederà comunque alla erogazione dei servizi secondo la pianificazione operata dal gestore dell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2bis della L 157/2019.

9. RIMBORSO DEI COSTI DIFFERENZIALI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE

Attesa la natura di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, svolta in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 2019, n. 157, ciascuna delle parti opera nell'ambito di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui al presente disciplinare destinando le occorrenti risorse umane e strumentali ritenute necessarie alla realizzazione delle azioni per il raggiungimento delle finalità comuni.

In base alla ripartizione della attività di cui all'allegato A, la Regione Lombardia riconosce all'ACI il rimborso dei costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte a suo favore nei termini previsti dal presente disciplinare. I suddetti costi sono preventivamente stimati e approvati e una volta sostenuti sono rendicontati alla Regione ai fini della loro liquidazione.

Possono essere previste anticipazioni sulla base di quanto preventivato, salvo conguaglio in sede di rendicontazione.

Per le modalità di valorizzazione dei costi connessi alla cooperazione, rendicontazione, conguaglio e liquidazione, si rinvia all'allegato B.

Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.

La Regione Lombardia e l'ACI anche in ossequio alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 51 della Legge 157/2019, intendono sperimentare una forma di efficientamento delle attività sul territorio, finalizzata ad accelerare i tempi di risposta alle istanze dei contribuenti entro i termini definiti dalla Regione ai sensi della L 241/90, destinando una quota pari al 10% del rimborso delle spese sostenute per le attività di assistenza al contribuente pari a 105.861 € (vedi allegato B procedura 3). Il progetto esecutivo è approvato in concomitanza con l'approvazione del primo piano di lavoro di cui al precedente articolo 8. In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo la

predetta quota del 10% sarà destinata a nuove attività di sviluppo da condividere tra le parti.

10. FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Allo scopo di garantire agli Utenti servizi efficienti ed efficaci, le Parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

11. PROPRIETÀ DEI MEZZI: PROGRAMMI E LICENZE D'USO

Al fine di porre in essere i procedimenti previsti dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.

Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.

La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Il Sistema Informativo del Pubblico Registro Automobilistico è in grado di garantire alla Regione una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito

delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale e che inoltre l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery.

12. DISCIPLINA DELLA PRIVACY E ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della Tassa Automobilistica è la Regione Lombardia.

ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato C.

13. ALLEGATI

Il presente Disciplinare Tecnico comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- Allegato A - Tabella dei servizi e ruoli/Responsabilità e descrizione tecnica delle procedure;
- Allegato B - Stima dei costi differenziali annui;
- Allegato C - Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 28 GDPR 679/2016.

Per la Regione Lombardia

Firma digitale

Per l'ACI

Firma digitale

Riferimento Art. 3 Disciplinare	Processi	Descrizione attività	Output	Attori coinvolti	RESPONSABILITA'/TITOLARITA'		
					Congiunta	Regione Provincia Autonoma	ACI
1) Costituzione archivio delle tasse automobilistiche (infra archivio tributario)	<p>COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - Generazione del ruolo tributario costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità attiva della Regione/Provincia Autonoma (soggetto attivo di imposta) e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis L. 157/2019 (infra Archivio Integrato). Con la costituzione dell'archivio sono implementate le strutture hardware e software atte a garantire la continuità dei servizi di incasso e controllo e assistenza, attraverso il calcolo del dovuto on line.</p>	<p>Per ogni veicolo sono acquisiti ai ruoli i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione dei periodi di imposta (decorrenza e scadenza dell'obbligazione tributaria), al calcolo del dovuto e della sanzioni ed interessi se dovuti e delle cause di sospensione, interruzione o esenzione ed ogni altro dato utile ai fini dell'attività di riscossione e recupero della tassa automobilistica. Sono altresì acquisiti i dati relativi alle cd. minivolture ai fini della messa in esenzione dei veicoli da parte dei rivenditori autorizzati, ove previsto dalla normativa Regionale.</p>	Base Dati Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche	Regione/ACI/Aci Informatica			X
		<p>E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Business Continuity (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce o va in blocco operativo per qualsiasi causa.</p>	Sistema Informativo regionale con Business Continuity (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	ACI/Aci Informatica			X
		<p>E' implementata la infrastruttura tecnologica per garantire le funzioni di Disaster Recovery (circolare 1/2019 AGID). L'infrastruttura entra in funzione quando l'archivio regionale delle tasse automobilistiche subisce un deterioramento totale o parziale della base dati, al punto da renderla non più utilizzabile, per qualsiasi causa.</p>	Sistema Informativo regionale con Disaster Recovery (Replica Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche)	ACI/Aci Informatica			X
2) Aggiornamento e bonifica archivio tributario	<p>AGGIORNAMENTO E BONIFICA ORDINARIA - L'Attività consiste nell'aggiornamento e bonifica periodica e continuativa dell'archivio delle tasse automobilistiche sulla base dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati messi a disposizione dalla Regione/Provincia Autonoma, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o conseguenti alla acquisizione di dati da altra PPAA.</p> <p>AGGIORNAMENTO E BONIFICA STRAORDINARIA - L'attività consiste nella verifica e conseguente correzione massiva o puntuale occasionale delle posizioni tributarie dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche a fronte delle quali siano state riscontrate anomalie dalla Regione, dall'ACI, su segnalazione di un operatore professionale o del titolare della posizione tributaria, da altra Amministrazione comunque destinataria delle informazioni o autorizzata ad accedere alle stesse.</p>	<p>I dati concernenti ogni veicolo presente sull'Archivio delle Tasse Automobilistiche, vengono costantemente aggiornati e verificati: con gli archivi disponibili, con gli atti di data certa prodotti dalla parte conformemente alle norme vigenti, ai dati presenti sull'ANPR ove disponibili. La base dati concernente il singolo veicolo è aggiornata solo previa verifica della fonte certificata di provenienza (nel rispetto delle competenze sulla titolarità del dato) e di conformità e coerenza del dato con le caratteristiche del veicolo e la sua storia tributaria. In particolare viene periodicamente effettuato il riscontro di coerenza tra l'Archivio delle Tasse Automobilistiche della Regione ed il PRA, in merito a radiazioni, fermi amministrativi, perdite di possesso a vario titolo (furto, dichiarazione sostitutiva ecc.), variazioni di targa, variazioni di proprietà, variazioni di residenza dei proprietari, variazioni di utilizzo e variazioni di residenza degli utilizzatori (acquirente con patto di riservato dominio, locatario e usufruttuario) e con l'Archivio Integrato con riferimento ai veicoli in Noleggio Lungo Termine.</p>	<p>Aggiornamento o bonifica della posizione tributaria. Si ha aggiornamento quando la modifica della posizione tributaria è contestuale o tempestiva rispetto all'evento; si ha bonifica quando l'evento è precedente e l'aggiornamento interviene a sanare un disallineamento dei dati presenti in archivio.</p>	Regione /ACI/ACI Informatica/Aria e altre PPAA e privati fornitori di dati.			X
		<p>L'intervento è effettuato massivamente o puntualmente, previa individuazione dell'anomalia e delle posizioni interessate, attraverso il recupero delle informazioni corrette da una fonte dati certificata (tale è anche l'atto di data certa) o dall'archivio integrato art. 51, comma 2 bis L. 157/2019. Le specifiche delle elaborazioni e dei flussi per lo scambio massivo dei dati da bonificare sono concordate tra gli attori. Le bonifiche puntuali possono essere effettuate anche in sede di istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni del soggetto passivo di imposta.</p>	Posizione tributaria bonificata.	Regione /Aria Spa/ ACI / ACI Informatica			X

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

3) Controllo di qualità dell'archivio tributario	CONTROLLO DI QUALITA' ORDINARIO Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della qualità dei dati presenti nell'Archivio delle Tasse Automobilistiche mediante il periodico controllo delle posizioni tributarie sulla base dei dati contenuti nelle fonti dati certificate disponibili ed in particolare nell'archivio integrato di cui all'articolo 51, comma 2bis L. 157/2019 o della documentazione prodotta dalla parte o disponibile alla PA. Il controllo è effettuato sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.	Con il Piano Annuale dei Controlli di Qualità sono individuate le fattispecie da sottoporre a controllo, la percentuale di posizioni da controllare e la frequenza dei controlli. L'esito del controllo può essere positivo o negativo. In caso di esito negativo vengono attivate le azioni correttive che consistono principalmente nella bonifica straordinaria.	Verbale del controllo di qualità	Regione /Aria Spa/ ACI/ACI Informatica	X		
	CONTROLLO DI QUALITA' SULLE ISTANZE, DOMANDE E CONTESTAZIONI DEFINITE DAI SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI. Il controllo di qualità garantisce il costante monitoraggio della correttezza dei processi di definizione delle Istanze, domande e contestazioni di parte che determinano una bonifica dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche. I controlli periodici o straordinari sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità.	Il controllo è avviato a valle del processo di ricezione, istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte. I controlli sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità con il quale sono individuate le fattispecie e definiti tempi e quantitativi da controllare. L'esito del controllo può essere Positivo o Negativo. In caso di esito negativo sono attivate le azioni correttive previste dal Piano: correzione della singola pratica, verifica massiva di tutte le pratiche appartenenti alla medesima fattispecie e relativa correzione, formazione. I controlli di qualità sono svolti come monitoraggio ex post del processo, sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.	Il controllo è avviato a valle del processo di ricezione, istruzione e definizione delle istanze, domande e contestazioni di parte. I controlli sono effettuati sulla base del Piano Annuale dei Controlli di Qualità con il quale sono individuate le fattispecie e definiti tempi e quantitativi da controllare. L'esito del controllo può essere Positivo o Negativo. In caso di esito negativo sono attivate le azioni correttive previste dal Piano: correzione della singola pratica, verifica massiva di tutte le pratiche appartenenti alla medesima fattispecie e relativa correzione, formazione. I controlli di qualità sono svolti come monitoraggio ex post del processo, sulla singola posizione quando interviene una modificazione dello stato fiscale su richiesta di parte o d'ufficio o in sede di riscossione, o per effetto di un rimborso, una esenzione o riduzione, una sospensione della tassa automobilistica o per effetto dell'assunzione di un provvedimento in autotutela da parte del soggetto attivo di imposta o suo delegato, dell'accoglimento totale o parziale di un ricorso amministrativo e giudiziario avverso una richiesta di pagamento bonaria o coattiva.	Verbale del controllo di qualità - Azione correttiva - Posizione sanata	Regione /ACI/ACI Informatica	X	
	CALCOLO DEL DOVUTO. Calcolo dell'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica e degli eventuali interessi e sanzioni, per la riscossione previa emissione del titolo di pagamento, sulla base dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche.	Il calcolo del dovuto è effettuato sui dati dell'archivio delle tasse automobilistiche Regionale (a seguito della richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA) o sull'archivio nazionale (nel caso in cui la posizione sia assente sull'archivio delle tasse automobilistiche regionale). Tale modalità di pagamento è gestita in cooperazione con ACI/ACI Informatica. ACI attraverso la procedura di aggiornamento e bonifica ordinaria provvede agli allineamenti necessari per la riscossione della tassa automobilistica per consentire il puntuale pagamento. Il calcolo viene effettuato per ogni singola posizione tributaria, quale operazione propedeutica al pagamento della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato. Il calcolo del dovuto utilizza le stesse regole di determinazione dell'an e del quantum del controllo di merito.	Importo della tassa automobilistica determinato al momento della richiesta di pagamento	ACI/ACI Informatica			X
	LOCALIZZAZIONE DEL VEICOLO. Individuazione tramite l'applicativo AGID ACI PagoBollo del soggetto attivo di imposta.	Con la richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA viene effettuato il calcolo del dovuto con l'ausilio di pagoBollo che controlla e determina la corretta imputazione del pagamento al soggetto attivo di imposta (funzione di localizzazione - servizio integrato in pagoBollo/pagopa messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI). (vedi anche punto precedente)	Con la richiesta di pagamento inoltrata dal PSP accreditato sulla piattaforma pagoPA viene effettuato il calcolo del dovuto con l'ausilio di pagoBollo che controlla e determina la corretta imputazione del pagamento al soggetto attivo di imposta (funzione di localizzazione - servizio integrato in pagoBollo/pagopa messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI). (vedi anche punto precedente)	Individuazione Regione beneficiaria del tributo (soggetto attivo di imposta)	ACI/ ACI Informatica		

4) Calcolo della tassa automobilistica dovuta	<p>EMISSIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNICO DI PAGAMENTO (IUV). Emissione da parte del sistema di incasso sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo del codice identificativo unico del pagamento.</p>	<p>Lo IUV è il codice identificativo unico del versamento generato dal sistema di calcolo del dovuto quando dal PSP viene trasmessa tramite la piattaforma pagoPA la richiesta di pagamento spontaneo (T4) della tassa automobilistica.</p> <p>Lo IUV è generato anche quando viene determinato l'importo dovuto dall'Amministrazione per la generazione degli avvisi di pagamento bonario o coattivo (T3). Allo IUV viene abbinato sempre il conto corrente sul quale il PSP riversa l'importo della tassa automobilistica incassato. ACI come Ente Erogatore può generare lo IUV o, in alternativa, includere nella transazione lo IUV generato dal sistema informativo Regionale (riferimento SANP AGID Maggio 2019). Servizio integrato in pagoBollo/pagoPA messo a disposizione di tutte le regioni da Agid-ACI.</p>	<p>IUV ACI (su uno o più conti bancari, per distinguere riscossione ordinaria o derivante da precontenzioso/contenzioso)</p>	<p>ACI/ACI Informatica</p>				X
	<p>RICONCILIAZIONE. Abbinamento del pagamento con la posizione tributaria.</p>	<p>Operazione di abbinamento fra il riversamento effettuato dal PSP (accreditatisi per la riscossione presso AGID), che ha incassato la tassa automobilistica all'Amministrazione titolare del tributo e la singola posizione tributaria interessata al versamento.</p>	<p>Rendicontazione</p>	<p>ACI / ACI Informatica</p>				X
	<p>PAGAMENTO MASSIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per più veicoli indicati dal versante.</p>	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe segnalate dal versante e non necessariamente unite da vincoli di proprietà, destinazione, uso ecc..</p>	<p>Flusso di pagamenti</p>	<p>ACI / ACI Informatica</p>				X
	<p>PAGAMENTO CUMULATIVO. Processo che consente il versamento contestuale della tassa automobilistica per un insieme di veicoli identificati da una norma di legge.</p>	<p>Pagamento sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo su un insieme di targhe unite da un vincolo e da norme stabilite dal legislatore Regionale o Nazionale (ad esempio la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successivamente la legge 11 dicembre 2016 n.23 hanno introdotto la facoltà di eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche per le imprese concedenti i veicoli in locazione finanziaria e successivamente per le aziende con flotte di auto e camion. Le Regioni e le Province Autonome per l'attuazione delle suddette disposizioni devono preventivamente stabilire le eventuali diverse modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente il pagamento della tassa automobilistica regionale).</p>	<p>Flusso di pagamenti</p>	<p>Regione/ACI / ACI Informatica</p>				X
	<p>DOMICILIAZIONE BANCARIA. Processo per il versamento della tassa automobilistica previa domiciliazione bancaria è autorizzazione al prelievo alla Amministrazione titolare del tributo.</p>	<p>Creazione del Front end per la raccolta dei dati. Raccolta e certificazione dei dati. Attività di controllo: Predisposizione flussi in scadenza - Predisposizioni flussi addebiti per tesoriere - il Tesoriere riscontra i dati per il prelevamento dal conto corrente del contribuente. Aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche per il calcolo del dovuto se previste riduzioni o agevolazioni. Prelievo automatico delle somme dovute dal conto corrente del contribuente. Generazione versamento e aggiornamento archivio delle tasse automobilistiche. Mandato di autorizzazione all'addebito Monitoraggio e controllo posizioni domiciliate Archivio regionale aggiornato</p>	<p>Incasso della Tassa Automobilistica con SDD</p>	<p>Regione / Aria spa/ ACI / ACI Informatica/Tesoriere/Contribuente</p>			X	
5) Controllo merito	<p>CONTROLLO DI MERITO. Processo finalizzato alla individuazione delle situazioni di inadempimento totale o parziale o di diritto al rimborso della tassa automobilistica.</p>	<p>Il controllo di merito consiste nella individuazione ed estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie irregolari per insufficiente, tardivo o omesso pagamento e nella individuazione dei pagamenti non dovuti o eccessivi ed è finalizzato al recupero o al rimborso d'imposta, sulla base della normativa e delle direttive statali e regionali vigenti al momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Il controllo di merito è attivato sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.</p>	<p>Posizioni tributarie insufficienti, tardive od omesse. Posizioni tributarie da rimborsare.</p>	<p>Regione /ACI/ ACi Informatica</p>		X		

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

	RADIAZIONE D'UFFICIO. Processo di attuazione dell'articolo 96 del codice della Strada.	Al sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, l'attività consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza alle norme vigenti ed alle direttive regionali. La Radiazione d'ufficio è attuata sulla base del piano di lavoro di cui all'articolo 8 del Disciplinare.	Elenco delle posizioni da radiare e a cui inviare l'informativa relativa all'avvio della procedura	Regione/aria spa/ ACI / ACI Informatica	X			
6) Generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari e recupero bonario o coattivo o iscrizione a ruolo	GENERAZIONE ED ESTRAZIONE DELLE POSIZIONI TRIBUTARIE. Processo per l'estrazione dall'archivio delle tasse automobilistiche delle posizioni tributarie che risultano insufficienti, tardive o non dovute rispetto alla normativa vigente nell'anno di riferimento.	Sulla base degli esiti del controllo di merito vengono generate le posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica per l'annualità sottoposta a controllo. Le posizioni generate sono verificate anche sulla base dei dati contenuti nell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e nell'archivio integrato di cui all'art. 51 comma 2 bis L. 157/2019 (es versamenti effettuati per errore su altre regioni). Sono inoltre eliminate le posizioni di importo inferiore al minimo recuperabile (sulla base delle disposizioni nazionali e regionali/provinciali) ed ogni altra posizione non recuperabile sulla base di leggi e direttive nazionali e regionali/provinciali o per incongruenza o assenza dei dati (in questo caso si attiva il processo di Aggiornamento e Bonifica Straordinari).	Posizione fiscale recuperabile	Regione/ ACI/ACI Informatica			X	
	RECUPERO BONARIO. Processo finalizzato al recupero stragiudiziale delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente mediante l'invio di una nota informativa ordinaria al contribuente. Il processo non è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite in autotutela dall'Amministrazione.	Produzione e recapito comunicazione. Prima della spedizione dell'"Avviso bonario" e/o dell'"Atto di accertamento" è verificato ed approvato il modello di comunicazione selezionato su un campione significativo di posizioni irregolari, denominato "Prova di Stampa". Il destinatario può richiedere la modifica (annullamento totale o parziale o ricalcolo) della pretesa tributaria utilizzando i canali di accesso all'assistenza ed alle informazioni messi a disposizione. Il provvedimento di modifica o ricalcolo è adottato in autotutela sulla base delle disposizioni vigenti e comunicato alla parte.	Avviso Bonario - Provvedimento in autotutela	Regione/Aria		X		
	RATEIZZAZIONE. Processo finalizzato alla gestione rateale del debito per tasse automobilistiche verso l'Amministrazione titolare del tributo.	Su richiesta dell'utente l'adempimento dell'obbligazione tributaria viene frazionato. Viene così determinato l'importo del singolo rateo. (l'interfaccia Web è curata da Aria SPA). Dopo la riscossione del rateo si procede all'aggiornamento della posizione tributaria in archivio anche con l'acquisizione del piano rateale. Comunicazione alla regione delle rate pagate per permettere il ricalcolo della rata finale.	Piano rateale e aggiornamento posizione	Contribuente/Regione/Aria spa - ACI/ACI Informatica	X			
	RECUPERO COATTIVO. Processo finalizzato al recupero previo accertamento e/o iscrizione a ruolo e mediante procedura formale, delle tasse automobilistiche che risultano non versate o versate in modo insufficiente. Il processo è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. Le segnalazioni dei contribuenti sono gestite secondo le procedure previste dalla legge.	Il recupero coattivo è effettuato con l'iscrizione a ruolo. La gestione dei ruoli è affidata per legge ai concessionari autorizzati individuati dalla Regione con proprio atto conforme alle disposizioni normative. Durante la riscossione delle cartelle esattoriali sono garantiti ai contribuenti l'accesso alla propria posizione fiscale e l'assistenza. La fase di iscrizione a ruolo può essere preceduta dall'accertamento. In tali casi la procedura prevede l'estrazione delle posizioni non sanate nella fase di recupero bonario, la generazione di una comunicazione da notificare e la gestione delle successive attività di assistenza al contribuente al quale anche in questa fase è garantito l'accesso alla propria posizione fiscale.	Ingiunzione/iscrizione a Ruolo	Regione/Aria Spa/Concessionario/ACI Informatica/ACI			X	
	CONTROLLO DI QUALITA'. Processo interno finalizzato a verificare la correttezza delle procedure di estrazione dei dati dall'archivio delle tasse automobilistiche.	Controlli di qualità sul flusso dati (ante spedizione) degli atti di recupero (avviso bonario e atti di accertamento) o delle posizioni da iscrivere a ruolo. All'esito del controllo si procede con la fase di trasmissione della comunicazione o con l'adozione delle azioni correttive necessarie (come bonifica dei dati o rettifica della posizione con annullamento totale o parziale della pretesa tributaria)	Verbale esito controllo/Azioni correttive	Regione/Aria Spa/ACI/ACI Informatica	X			
			L'istanza di Rimborso è trasmessa all'Ufficio competente. Dopo la presa in carico da parte della PA è istruita e definita sulla base dei dati presenti nell'archivio delle tasse automobilistiche e la documentazione presentata dall'Istante. Con la definizione viene aggiornato l'archivio delle tasse automobilistiche.	Provvedimento di rimborso o di ricusazione	Contribuente/Regione/Aria/ACI/ACI Informatica	X		

7) gestione e definizione delle istanze, domande e contestazioni dei contribuenti	PRESENTAZIONE, RICEZIONE, ISTRUZIONE E DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI PARTE. Processo finalizzato alla definizione delle istanze di Rimborsio, delle Domande di Esenzione e Sospensione, delle Contestazioni avverso le richieste di recupero bonario o coattivo.	Ricezione, istruzione e definizione delle domande di esenzione totale o parziale previste dalle norme statali e regionali per i veicoli storici (ultraventennali). L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche.	Provvedimento di esenzione o di ricsuazione motivata	Regione /ACI		X	
		Ricezione, istruzione e definizione delle sospensioni d'imposta per i veicoli affidati per la rivendita agli operatori autorizzati, ove prevista dalla normativa regionale.			NON PREVISTO		
		Ricezione, istruzione e definizione delle esenzioni disabili e. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta dalla parte e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Per le domande presentate dai diversamente abili sono adottate tutte le misure di tutela del dato necessarie per garantirne la riservatezza in ottemperanza alla normativa vigente	Provvedimento di esenzione o di ricsuazione motivata.	Regione e aria spa/acI /ACI Informatica /		X	
		Ricezione, istruzione e definizione delle contestazioni e dei ricorsi amministrativi avverso le attività di recupero bonario e coattivo. L'attività è svolta sulla base della documentazione prodotta direttamente dalla parte con le modalità stabilite dalla Regione e dei dati contenuti nell'archivio delle tasse automobilistiche e si conclude con l'adozione del provvedimento e l'aggiornamento dell'archivio delle tasse automobilistiche. Le memorie difensive presentate dai contribuenti avverso gli atti di recupero vengono presentate presso gli sportelli abilitati all'assistenza e gli altri canali on line messi a disposizione: mail, PEC o mediante compilazione di un format. Per l'assistenza in tale fase vedi attività successiva.	Provvedimento di annullamento o accoglimento totale o parziale.	ACI/ACI Informatica/Regione			X
8) Analisi dei dati	ESTRAZIONE ED ANALISI DEI DATI. Processo finalizzato alla estrazione ed analisi dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche ed il loro eventuale incrocio con dati presenti su altre banche dati disponibili, per lo studio dei fenomeni fiscali, il controllo di gestione, il supporto alle decisioni strategiche, ecc..	Le procedure per l'estrazione e l'analisi degli indicatori di gestione del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione/Provincia Autonoma, utilizzano i dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e delle altre banche dati pertinenti disponibili. I report prodotti sono accompagnati dalla relativa analisi per fornire indicazioni e supporto alle decisioni strategiche della politica regionale e di ACI per le finalità di cui all'art. 51 L 157/2019. Se il dato non è disponibile o processabile dal datamart l'elaborazione è effettuata sulla base di uno specifico sviluppo software.	Report dati statistico (Datamart o altre fonti). Forniture analitiche dati.	Regione / ACI / ACI Informatica			X
9) Sicurezza dei dati ed il controllo degli accessi	CONTROLLO DEGLI ACCESSI. Processo finalizzato al controllo degli accessi dei soggetti abilitati.	Gestione e controllo delle abilitazioni per l'accesso sull'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati secondo il profilo abilitato. Registrazione e controllo degli accessi. Le procedure sono attuate nel rispetto del GDPR 679/2016, secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalle Parti. Sono implementate procedure per il blocco degli accessi in caso di violazione di norme, uso diverso dei dati o abuso.	Nomina responsabile o sub responsabile. Individuazione responsabile trattamento dei dati. Provvedimenti per l'autorizzazione agli accessi agli archivi con diverse profilazioni. Provvedimenti di blocco degli accessi.	Regione/Aria Spa / ACI / ACI Informatica			X
	SICUREZZA DEI DATI. Processo finalizzato alla difesa da attacchi esterni o interni dei dati presenti sull'archivio delle tasse automobilistiche e sulle banche dati correlate.	Sono adottate tutte le procedure ritenute idonee ai sensi del GDPR 679/2016 per garantire la sicurezza dei dati sia dalle violazioni esterne, sia dall'uso improprio dei soggetti abilitati all'accesso sia in consultazione che in modifica.	Regolamento interno.	Regione - ACI ACI Informatica per la business continuity e disaster recovery		X	

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

10) Gestione dell'accesso agli atti (trasparenza) e delle richieste di informazione e modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta o di un suo incaricato.	ACCESSO ALL'ASSISTENZA (TRASPARENZA)	Gestione delle richieste di accesso agli atti, in conformità alla normativa vigente, e di consultazione e modifica della posizione fiscale del veicolo. Il soggetto passivo di imposta accede, anche mediante web, telefono e posta elettronica, alle informazioni concernenti la propria posizione tributaria, e ne può richiedere la modifica o l'aggiornamento sulla base di documenti, certificazioni, atti o attestazioni aventi valore giuridico, mediante le strutture Regionali/Provinciali dell'Amministrazione titolare del tributo, le strutture di ACI e, ove autorizzati gli Studi di Consulenza Automobilistica.	Bonifica puntuale d'archivio. Informativa utente.	Regione/ACI	X		
	VISURA FISCALE	Generazione e rilascio della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso.	Visura fiscale	Regione /ACI			X
Altre attività previste nel disciplinare	Processi	Descrizione attività	Output	Attori coinvolti	RESPONSABILITA'/TITOLARITA'		
					Congiunta	Regione / Provincia Autonoma	ACI
Gestione Studi di Consulenza (rif. art. 3, ultimo comma)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE	Sospensioni e revoco, Controlli ispettivi, Gestione procedure di remunerazione, Accreditamento studi di consulenza, Trattamento dei dati	Abilitazioni, contabilizzazione bonifiche, accreditamento, esiti delle verifiche e report	Regione /ACI	X		
Attività di Recupero IPT (articolo 6, ultimo comma)	PROCESSO FINALIZZATO AL RECUPERO DELL'IPT EVASA OD ELUSA. Processo finalizzato alla individuazione e recupero di sacche di evasione fiscale mediante l'analisi dei dati e l'incrocio delle banche dati disponibili.	Formazione di ruoli IPT nell'archivio - predisposizione e notifica atti di contestazione - aggiornamento ruolo -Contabilizzazione incassi	Regolarizzazione delle posizioni e recupero gettito da elusione ipt	Regione/ACI/Province	X		
Cooperazione Applicativa fra il Sistema Informativo Regionale (ARIA) e il Sistema Informativo del Gestore del pubblico registro automobilistico. (rif. art. 8 Piani Operativi)	SCAMBIO DATI AUTOMATIZZATO	Sviluppo di WebServices per l'accesso all'archivio tributario e lo scambio di informazioni per i seguenti servizi: estrazione targhe, estrazione rilievi, estrazione bolli, gestione rimborsi sul Portale della Regione, gestione sconto benzina, gestione ecoincentivi, integrazione controlli su strada, gestione fallimenti, ecc.	Esposizione di servizi agli utenti e agli operatori	ARIA spa/Acinformatica	X		
	PRESENTAZIONE ISTANZE ON LINE	Presentazione istanze on line	Esposizione di servizi agli utenti e agli operatori	ARIA spa/Acinformatica	X		

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

4) Gestione degli accessi (trasparenza) e delle richieste di modifica (assistenza) allo stato fiscale dei veicoli di propria pertinenza da parte del soggetto passivo di imposta suo incaricato. (Assistenza front office e CATA).

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,03	170.000	4.344		4.344
Attività di gestione	a/p	0,42	69.664	29.373		29.373
Attività di gestione amministrativa	a/p	0,94	69.664	65.217		65.217
Attività UUTT	a/p	6,21	64.074	398.179		398.179
Attività AC	a/p	2,00	50.000	100.000		100.000
Assistenza CATA (+ assistenza domiciliazione)	consumo			1.427.078	1.427.078	
Attività di gestione informatica	corpo			54.645	54.645	
Missioni e formazione	quota	25%		8.009	8.009	
Totale				2.086.846	1.489.733	597.113

Le parti si impegnano al termine del primo semestre di ciascun anno di durata del disciplinare, ad effettuare un monitoraggio dell'andamento dei costi a consumo, con particolare riferimento ai costi dell'assistenza telefonica all'utenza. Il dirigente regionale, ove necessario, impgherà l'eventuale maggiore spesa sulla base di tale monitoraggio e della relativa proiezione a fine anno, la liquidazione si effettuerà a conguaglio e a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. Per il primo anno di durata il monitoraggio verrà effettuato entro il mese di ottobre



**ALLEGATO C – AL DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE LOMBARDIA E
DALL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
REGIONALI**

Predisposto ai sensi dell’articolo 51, comma 2 ter del D.L. 124/2019
convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157

**Schema di “Accordo tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”**

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lombardia e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dal Disciplinare in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Disciplinare in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2020-2022, (di seguito Disciplinare) tra la Regione Lombardia (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Lombardia, codice fiscale _____, rappresentata dal Dott. _____, domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di _____ della Regione Lombardia, autorizzato alla stipula del presente Disciplinare ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Disciplinare;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Disciplinare oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR,

eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.

- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per "Violazione di Dati personali" (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "Amministratore di Sistema" si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per "Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)" si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal, con DGR n. del

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nel Disciplinare e relativi allegati, ai quali si rimanda.

2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dal Disciplinare.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svogimento delle attività di competenza previste dall'Disciplinare, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui al Disciplinare (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svogimento delle attività di cui trattati.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito del Disciplinare, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.
- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per

conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:

- a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lombardia e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;
 - assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;

- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni previste nel Disciplinare implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Lombardia ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Disciplinare. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Lombardia - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Disciplinare, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso il Disciplinare, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

.....

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

**D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3298
L.r. 31/2008, art. 133 - Determinazioni in ordine ai diritti esclusivi di pesca in Regione Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il R.D. 1604/1931 «Approvazione del Testo Unico delle Leggi sulla pesca», che ha attribuito carattere di certezza ai diritti esclusivi di pesca, il cui possesso sia stato riconosciuto su istanza dei titolari entro un termine definito e ha stabilito la decadenza dai diritti stessi in caso di non uso, cattivo uso e inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca;

Visto il d.p.r. 616/77 e in particolare l'Art. 100, che stabilisce che i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale;

Vista la l.r. n. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione», che in merito ai diritti esclusivi di pesca dispone che:

- all'art. 133 comma 2 il diritto esclusivo di pesca è esercitato nell'interesse della comunità;
- all'art. 133 commi 3 e 4 il titolare del diritto esclusivo di pesca deve realizzare un programma di opere ittiogeniche da lui stesso proposto, preventivamente approvato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; in assenza di proposte, il titolare è tenuto a realizzare un programma elaborato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; la mancata esecuzione del programma può essere motivo di esproprio da parte della Regione ai sensi del comma 5;
- all'art. 133 comma 7, la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio;
- all'art. 148 comma 1, al titolare del diritto esclusivo di pesca spettano, nelle acque di propria competenza, gli obblighi di vigilanza;

Visto il regolamento regionale n. 2/2018, in particolare l'art. 1, comma 2) che individua sul territorio regionale 14 Bacini di Pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche omogenee;

Visto l'art. 134 comma 2, della l.r. n. 31/08 che prevede che nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi, con esclusione dei diritti esclusivi di pesca di natura privatistica;

Vista la d.g.r. n.3030 del 6 aprile 2020 che:

- approva il procedimento per l'affidamento in concessione dei Bacini di Pesca per quanto riguarda la pesca dilettantistica ricreativa, a seguito del quale le acque saranno affidate in concessione per la durata minima di 5 anni rinnovabili per altri 5;
- stabilisce che tutte le disposizioni per la gestione dei Bacini sono definite in disciplinari specifici, cui il concessionario dovrà attenersi;

Considerato che i diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche si configurano come diritti reali di godimento con carattere di perpetuità ed esclusività e che nell'ambito di tali diritti l'attività di pesca è svolta in via esclusiva dal titolare o da altre persone autorizzate dallo stesso;

Dato atto che il riordino delle Province a seguito della l.r. 56/2014 ha comportato il trasferimento in capo a Regione Lombardia delle competenze in materia di pesca, tra le quali rientrano le verifiche sulla corretta realizzazione delle opere ittiogeniche e sullo svolgimento della vigilanza da parte dei titolari di diritti esclusivi di pesca;

Considerato che in talune circostanze, tra le quali la difficoltà a realizzare le opere ittiogeniche di cui all'art. 133 commi 3 e 4 della l.r. 31/2008, il titolare del diritto esclusivo potrebbe avere interesse a cedere gratuitamente la gestione del diritto stesso a Regione Lombardia;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 133, comma 7 della l.r. 31/2008 sopra richiamato, la finalità di assicurare una corretta fruizione dei corpi idrici a scopi alienotici può essere conseguita tramite apposite convenzioni tra la Regione e i titolari dei diritti esclusivi, al fine di liberalizzarne l'esercizio della pesca, in particolare modo di quella professionale;

Valutato che in virtù di dette convenzioni, le acque ad esse inerenti possono essere inserite tra quelle da affidarsi in concessione, per quanto riguarda la pesca dilettantistica ricreativa, secondo le procedure di cui alla citata d.g.r. n. 3030 del 6 aprile 2020;

Dato atto che eventuali integrazioni contrattuali possono essere direttamente sottoscritte con il concessionario qualora l'ipotesi sia stata prevista negli atti di gara, il concessionario acconsenta e purché non siano di portata tale da alterare la natura della concessione;

Considerato che con l'eventuale acquisizione in gestione delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca fra quelle da affidare in concessione si conseguirebbero i seguenti vantaggi:

- migliorare la gestione della fauna ittica tramite l'uniforme applicazione di regolamenti, strategie gestionali, opere ittiogeniche, vigilanza;
- ampliare le acque disponibili per l'esercizio della pesca;
- aumentare le acque oggetto di concessione, suscitando maggior interesse alla partecipazione ai bandi di affidamento;
- consentire la pesca dilettantistica all'interno di un bacino di pesca con il pagamento di un unico permesso;
- liberalizzare, in tali acque, l'esercizio della pesca professionale, laddove previsto;

Atteso che la citata d.g.r. 3030/2020 prevede una procedura di affidamento in gestione dei tratti d'acqua compresi nei Bacini di Pesca, che favorisce pluralità di affidatari e tutela dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza;

Dato atto che, nelle more dell'affidamento in gestione dei tratti afferenti i diritti esclusivi acquisiti ai sensi dell'art. 133 co. 7 l.r. 31/2008, spetta a Regione Lombardia realizzare il programma di opere ittiogeniche ad esse inerenti, nonché finanziare l'attività di vigilanza ittica svolta dagli enti competenti;

Considerato che i dirigenti AFCP, sulla base della conoscenza delle condizioni di uso e gestione dei diritti esclusivi nei rispettivi territori di competenza, possono verificare l'eventuale interesse dei titolari a concedere la gestione dei diritti esclusivi di pesca in loro possesso;

Ritenuto di definire i seguenti criteri generali per le convenzioni atte ad acquisire da parte di Regione la disponibilità delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca:

- cessione in gestione a tempo determinato dell'intero diritto esclusivo di pesca alla Regione senza alcun onere economico;
- la cessione riguarda sia la pesca dilettantistica, che la pesca professionale;
- il cedente acconsente che Regione si avvalga di soggetti terzi per la gestione delle acque, nell'ambito della concessione del Bacino di pesca in cui rientra il diritto esclusivo;
- la durata della convenzione è di minimo 5 anni e massimo di 10 anni, rinnovabile espressamente per un massimo di 10 anni, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversa durata, in coerenza con la scadenza di concessioni di gestione dei bacini in essere;

Ritenuto inoltre di stabilire che, ai fini della gestione delle acque oggetto di convenzione:

- in caso di affidamento in gestione a soggetti terzi, e per la sola pesca dilettantistica, valgano le disposizioni dei disciplinari di concessione stabiliti per il Bacino di riferimento;
- non sussistano restrizioni all'esercizio della pesca professionale;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, per l'acquisizione in gestione a titolo gratuito, da parte di Regione Lombardia, delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica;
- di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all'allegato B parte integrante del presente atto, per l'acquisizione in gestione a titolo gratuito, da parte di Regione Lombardia, delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale;
- di stabilire che, accertate condizioni favorevoli alla sottoscrizione delle convenzioni nei rispettivi territori di competenza, i dirigenti delle Strutture AFCP stipulino le relative convenzioni secondo gli schemi di cui alla presente deliberazione;

- di stabilire che in ogni Bacino di Pesca il dirigente Responsabile del procedimento di affidamento in concessione, disciplinato dalla d.g.r. 3030/2020, inserisca le acque oggetto delle suddette convenzioni di cui al presente atto tra quelle da affidarsi in concessione, con i relativi oneri riguardanti le attività ittiogeniche e la vigilanza;
- di stabilire che i dirigenti delle Strutture AFCP competenti propongano al concessionario di inserire nella concessione le acque la cui disponibilità sia acquisita successivamente all'affidamento in gestione del Bacino di Pesca, integrando opportunamente il contratto, previo accordo con il concessionario stesso;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di definire i seguenti criteri generali per le convenzioni ex art. 133 co .7 l.r. 31/2008, atte ad acquisire da parte di Regione la disponibilità delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca:

- cessione in gestione a tempo determinato dell'intero diritto esclusivo di pesca alla Regione senza alcun onere economico;
- La cessione riguarda sia la pesca dilettantistica, che la pesca professionale;
- il cedente acconsente che Regione si avvalga di soggetti terzi per la gestione delle acque, nell'ambito della concessione del Bacino di pesca in cui rientra il diritto esclusivo;
- la durata della convenzione è di minimo 5 anni e massimo di 10 anni, rinnovabile espressamente per un massimo di 10 anni, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversa durata, in coerenza con la scadenza di concessioni di gestione dei bacini in essere;
- di stabilire che, ai fini della gestione delle acque oggetto di convenzione:
- in caso di affidamento in gestione a soggetti terzi, e per la sola pesca dilettantistica, valgano le disposizioni dei disciplinari di concessione stabiliti per il Bacino di riferimento;
- non sussistano restrizioni all'esercizio della pesca professionale;

2. di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, per l'acquisizione in gestione a titolo gratuito, da parte di Regione Lombardia, delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica;

3. di approvare lo schema tipo di convenzione, di cui all'allegato B parte integrante del presente atto, per l'acquisizione in gestione a titolo gratuito, da parte di Regione Lombardia, delle acque gravate da diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale;

4. di stabilire che, accertate condizioni favorevoli alla sottoscrizione delle convenzioni nei rispettivi territori di competenza, i dirigenti delle Strutture AFCP stipolino le relative convenzioni secondo gli schemi di cui alla presente deliberazione;

5. di stabilire che in ogni Bacino di Pesca il dirigente Responsabile del procedimento di affidamento in concessione disciplinato dalla d.g.r. 3030/2020 inserisca le acque oggetto delle convenzioni di cui al presente atto tra quelle da affidarsi in concessione, con i relativi oneri riguardanti le attività ittiogeniche e la vigilanza;

6. di stabilire che i dirigenti delle Strutture AFCP competenti propongano al concessionario di inserire nella concessione le acque la cui disponibilità sia acquisita successivamente all'affidamento in gestione del Bacino di Pesca, integrando opportunamente il contratto, previo accordo con il concessionario stesso;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A**Schema tipo di convenzione per la cessione in gestione a tempo determinato e a titolo gratuito dei diritti esclusivi privati di pesca****Convenzione per la gestione del diritto esclusivo di pesca n° ...
di proprietà di – Periodo**

Premesso:

- che il (id. proprietario/i), residente/domiciliato, è titolare del diritto esclusivo di pesca(numero o nome del diritto esclusivo) localizzato nel territorio provinciale di, nel/i comune/i di, nelle acque del (fiume, lago, canale), così definito (confini del diritto), così come risulta dagli atti depositati presso la Struttura AFCP
- che il (id. proprietario/i) a norma di quanto previsto dalla Legge n. 312 del 24 marzo 1921 e del Regio Decreto n. 1604 del 08.10.1931, può liberamente disporre delle predette porzioni di acque al solo scopo di gestire l'attività di pesca;
- che la fauna presente all'interno del diritto esclusivo di pesca non rientra fra le disponibilità del titolare del diritto esclusivo appartenendo la stessa allo Stato;
- che Regione Lombardia è il soggetto a cui spetta la gestione e la tutela della fauna ittica e degli habitat lacustri e fluviali, nonché l'attività di regolamentazione, controllo e coordinamento della pesca, ai sensi della l.r. n° 31 del 05.12.2008 nonché della l.r. 25 marzo 2016 n. 7;
- che il (id. proprietario/i) è gravato annualmente, a norma dell'art. 133, comma 3, della l.r. n° 31 del 05.12.2008, dagli obblighi ittogenici previsti a carico dei titolari dei diritti esclusivi di pesca;
- che il (id. proprietario/i) a norma dell'art. 148, comma 1, della l.r. n° 31 del 05.12.2008 è tenuto, all'interno del proprio diritto esclusivo di pesca, ad assicurare la vigilanza in merito al rispetto della normativa in materia di pesca, attraverso l'impiego di personale debitamente preparato ed in possesso dei requisiti di legge;
- che l'art. 133, comma 7, della l.r. n° 31 del 05.12.2008, stabilisce che la Regione possa stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio;
- che l'art. 134, comma 2 della l.r. n° 31 del 05.12.2008, stabilisce che, nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione possa affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta;

- che il (id. proprietario/i) è disponibile a cedere a titolo gratuito e a tempo determinato a Regione Lombardia, l'intera gestione del diritto esclusivo di pesca (numero o nome del diritto esclusivo), localizzato nel territorio provinciale di, nel/i comune/i di, nelle acque del (fiume, lago, canale), così definito (confini del diritto);
- che Regione Lombardia è disponibile a prendere in gestione i diritti esclusivi di pesca presenti sul proprio territorio, assicurando con mezzi propri o attraverso appositi accordi con soggetti terzi, la vigilanza sull'osservanza della normativa in materia di pesca nonché la realizzazione delle attività ittiogeniche necessarie per il mantenimento degli equilibri faunistici;

- **tra**

- il (id. proprietario/i) (dati anagrafici proprietario/i) di seguito anche cedente

- **e**

- Regione Lombardia nella persona di, in qualità di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura in..... e autorizzato in forza della DGR n. del , di seguito anche cessionario

si conviene e si stipula quanto segue

articolo 1

Il (id. proprietario/i), cede a titolo gratuito e a tempo determinato a Regione Lombardia la gestione integrale del proprio diritto esclusivo di pesca, (numero o nome del diritto esclusivo), localizzato nel territorio provinciale di, nel/i comune/i di, nelle acque del (fiume, lago, canale), così definito (confini del diritto) così come risulta dagli atti depositati presso la Struttura AFCP

articolo 2

Regione Lombardia si impegna ad assolvere per conto del (id. proprietario/i), all'interno del diritto esclusivo di pesca sopra individuato:

- gli obblighi ittiogenici stabiliti ai sensi dell'art. 133, comma 3;
- la necessaria vigilanza secondo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 della l.r. n° 31 del 05.12.2008.

articolo 3

Il (id. proprietario/i) accetta che:

- chiunque sia munito della licenza di pesca e dei necessari permessi, possa esercitare la pesca dilettantistica e professionale (qualora prevista) nelle acque del proprio diritto;

- l'attività di pesca sarà svolta nel rispetto di tutte le regole e prescrizioni che Regione Lombardia ha adottato o adotterà in futuro, nonché della normativa nazionale vigente;
- Regione Lombardia potrà avvalersi della collaborazione di soggetti terzi, di cui all'art 134, comma 2 della l.r. 31/2008 per la gestione della pesca, per la realizzazione delle attività ittogeniche e per garantire la necessaria vigilanza del rispetto della normativa di settore, senza che il cedente abbia nulla a che pretendere.

articolo 4

La presente convenzione ha validità di anni ... (minimo 5, massimo 10) dalla data di sottoscrizione (in alternativa: a partire da gg/mese/anno), ed è rinnovabile espressamente per un massimo di ulteriori 10 anni.

Il mancato rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione darà alle parti il diritto di risolvere la stessa e di ottenere il risarcimento di eventuali danni.

articolo 5

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solamente per iscritto dalle parti di comune accordo e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

articolo 6

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, non risolta in via bonaria tra le parti, è competente in via esclusiva il foro di

articolo 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti e raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità al GDPR 2016/679.

articolo 8

Il presente atto viene sottoscritto in forma digitale e scambiato tra le parti in due esemplari mediante PEC. Trattandosi di scrittura privata non autenticata la presente sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

..... il/...../20....

Il titolare del Diritto Esclusivo di Pesca

..... (id. proprietario/i)

Il Dirigente della Struttura AFCP.....

..... (id. Dirigente)

Allegato B**Schema tipo di convenzione per la cessione in gestione a tempo determinato e a titolo gratuito dei diritti esclusivi demaniali di pesca****CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE DEMANIALI
DELLA PROVINCIA DI AI FINI DELLE PESCA DILETTANTISTICA**

L'anno, il giorno .. del mese di, in (sede della provincia),

tra **Provincia di**, con sede in, Via/viale/piazza n., codice fiscale, rappresentata danella sua qualità di

e **Regione Lombardia** con sede in Milano – P.zza Città di Lombardia – codice fiscale, rappresentata da nella sua qualità di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura in e autorizzato in forza della DGR n. del

RICHIAMATI

- Il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca.
- Il D.P.R. 616/77. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e in particolare l'Art. 100, che stabilisce che i diritti esclusivi di pesca del demanio statale sono trasferiti al demanio dell'amministrazione provinciale.
- L.R. n. 31/2008 - Titolo IX "Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione", che, in merito ai diritti esclusivi di pesca dispone che:
 - all'art. 133 comma 2 il diritto esclusivo di pesca è esercitato nell'interesse della comunità;
 - all'art. 133 commi 3 e 4 il titolare del diritto esclusivo di pesca deve realizzare un programma di opere ittiogeniche, preventivamente approvato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in assenza del quale il titolare è tenuto a realizzare un programma elaborato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio;
 - all'art. 133 comma 7, la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio;
 - l'art. 134 comma 2, della L.R. n. 31/08 che prevede che nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi, con esclusione dei diritti esclusivi di pesca di natura privatistica.

- all'art. 148 comma 1, relativo alla vigilanza, al titolare del diritto esclusivo di pesca spettano, nelle acque di propria competenza, gli obblighi di vigilanza;
- il Regolamento regionale 15 gennaio 2018 - n. 2 - Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione, della l.r. 31/2008 sopra richiamata e in particolare l'art. 1, comma 2) che individua sul territorio regionale 14 Bacini di Pesca, in funzione di caratteristiche ecologiche ed idrologiche omogenee;
- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 e s.m. e i. "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che prevede il trasferimento in capo a Regione Lombardia delle competenze in materia di pesca , tra le quali rientrano le verifiche sulla corretta realizzazione delle opere ittiogeniche e sullo svolgimento della vigilanza da parte dei titolari di diritti esclusivi pesca;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;
- la DGR n.3030 del 6 aprile 2020 che:
 - approva il procedimento per l'affidamento in concessione dei Bacini di Pesca per quanto riguarda la pesca dilettantistico ricreativa, a seguito del quale le acque saranno affidate in concessione per la durata di 5 anni rinnovabili per altri 5;
 - stabilisce che tutte le disposizioni per la gestione dei Bacini sono definite in disciplinari specifici, cui il concessionario dovrà attenersi.

CONSIDERATO CHE

- La Provincia di, di seguito indicata come "Provincia", detiene i diritti esclusivi di pesca, appartenuti al demanio statale e trasferiti in forza del sopraccitato D.P.R. 616/77 al demanio provinciale sui seguenti corsi d'acqua, identificati nella seguente tabella:

Denominazione corpo idrico	Descrizione del tratto interessato	Lunghezza del tratto
...
...

- La Provincia ha manifestato l'interesse a cedere in gestione alla Regione i diritti esclusivi di pesca demaniali sopra elencati, condividendone le finalità.

- Regione Lombardia, di seguito indicata come "Regione" ha manifestato la volontà di gestire le acque sopra indicate ai fini della pesca, con l'obiettivo di garantire un'ampia e omogenea gestione dei bacini di pesca, secondo gli indirizzi indicati negli strumenti normativi sopra citati.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La Provincia concede a titolo gratuito alla Regione la gestione dei diritti esclusivi di pesca del Demanio Idrico Provinciale, così come trasferiti dal DPR 616/77 per anni ... (minimo 5, massimo 10) dalla data di sottoscrizione (in alternativa: a partire da gg/mese/anno), con possibilità di espresso rinnovo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle parti, sui corsi d'acqua, di seguito identificati

Denominazione corpo idrico	Descrizione del tratto interessato	Lunghezza del tratto
...
...

Le parti danno atto che la concessione dei diritti esclusivi di pesca alla Regione è volta a favorire la gestione unitaria nei bacini di pesca, come previsto dalla DGR n. 3030/2020, garantendo un ottimale utilizzo delle acque interne, un efficace sistema di ripopolamento delle stesse e di controllo dell'attività piscatoria.

Art. 2 Proprietà dei diritti

I diritti esclusivi di pesca gravanti sulle acque di cui all'art. 1 restano a tutti gli effetti di proprietà della Provincia, mentre la Regione si impegna ad esercitare tutte le funzioni di gestione ai fini della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva nell'interesse della comunità come bene collettivo comune.

Art. 3 Impegni per la gestione

La Regione si impegna a:

- perseguire nel rispetto degli indirizzi tecnici e delle normative vigenti tutte le azioni necessarie per incrementare e tutelare la fauna ittica autoctona, prevedendo altresì piani di ripopolamento delle specie autoctone e azioni di contenimento delle specie alloctone;
- prevedere opere di miglioramento ambientale volte al ripristino delle idonee condizioni per la conservazione e il naturale incremento delle popolazioni ittiche autoctone;

- esercitare la necessaria attività di controllo al fine di garantire che, nel caso di affidamento della gestione delle acque ai soggetti di cui all'art. 134 della Legge Regionale n. 31/2008, la stessa venga svolta nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai disciplinari di affidamento;
- attivare le procedure di revoca delle concessioni qualora, i concessionari non assolvano agli obblighi gestionali assunti, pregiudicando l'ottimale utilizzo delle acque interne, il sistema di ripopolamento delle stesse e di controllo dell'attività piscatoria.

La Regione si impegna a presentare alla Provincia entro 2 mesi dallo scadere di ciascuna annualità un rapporto sulle attività gestionali svolte nell'anno precedente.

Art. 4 Concessioni per la gestione dei diritti esclusivi di pesca

Le parti convengono che la Regione potrà affidare in concessione la gestione delle acque di cui all'Art.1 ai soggetti previsti dall'Art. 134 della l.r. 31/2008, secondo le procedure indicate nella DGR n.3030/2020, ai fini della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva.

I soggetti affidatari dovranno assolvere a tutte le attività indicate al precedente articolo 3, nonché alle funzioni di vigilanza e ad eventuali altre prescrizioni contenute nel disciplinare di affidamento.

Art. 5 Obblighi e responsabilità

La Provincia si intende sollevata:

- da tutti gli obblighi trasferiti a Regione Lombardia, di cui al precedente art. 3 e da qualsiasi altro onere o obbligo derivante dalla normativa statale e regionale concernente la gestione dei diritti esclusivi di pesca;
- da ogni responsabilità connessa all'esercizio della pesca dilettantistica, ricreativa e sportiva nelle acque del Demanio idrico Provinciale oggetto della presente convenzione. nonché da tutte le spese che dovessero derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi di pesca sia da parte di Regione, sia di terzi direttamente o indirettamente.

Regione, quale concessionaria dei diritti esclusivi di pesca, si impegna in particolare a tenere indenne e a sollevare la Provincia da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante esclusivamente dalla violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione e a risarcire:

- ogni eventuale conseguenza dannosa e/o richiesta, pretesa di danno e/o risarcimento, derivante dall'esercizio della gestione dei diritti esclusivi di pesca, anche se affidati a terzi;
- tutti i costi e/o oneri diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'esercizio della gestione dei diritti esclusivi di pesca.

Tali impegni sussistono anche nel caso in cui i diritti esclusivi di pesca vengano gestiti tramite affidamento ai soggetti previsti dall'art. 134 della Legge Regionale n. 31/2008.

Art. 6 Durata dell'accordo

La presente convenzione ha durata di anni (minimo 5, massimo 10) a partire da .. (gg/mese/anno, o in alternativa dalla data di sottoscrizione delle parti), ed è rinnovabile secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle parti.

Art. 7 Domicilio legale

Per ogni effetto legale di questa convenzione le parti individuano quale foro competente quello di ... ed eleggono il proprio domicilio legale presso le rispettive sedi.

Art. 8 Spese di registrazione

Il costo di registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione, è a carico dell'ente precedente.

Per la Provincia di ...

Per Regione Lombardia ...

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3300
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la realizzazione della Misura «È di nuovo sport» - Anno 2020, ai sensi della dgr 3199 del 3 giugno 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale n. 26/2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:
 - l'art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - l'art. 3, comma 2, lett. e) che prevede il sostegno e la promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
 - l'art. 16 «Clausola valutativa», comma 1, lettera d) ai fini della verifica del numero di iscritti ad associazioni o società sportive;
- la legge n. 241/1990 che all'art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;
- la legge regionale n. 1/2012, che dispone all'art. 8 che, ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 e aggiornato con nota del DEFR con d.g.r. 2342 del 30 ottobre 2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26 novembre 2019 che prevede il sostegno all'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1 «Sostegno al sistema sportivo lombardo»);
- la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale b) «Promozione e sostegno del sistema sportivo», di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti De Minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);

Richiamata la d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura urgente «È di nuovo sport», relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da COVID-19 - anno 2020, con una dotazione finanziaria pari a euro 2.708.645,00 a carico di Regione Lombardia;

Dato atto che la sopracitata d.g.r. 3199/2020 ha stabilito di demandare a successiva deliberazione l'approvazione di un Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e le modalità per l'attuazione della misura congiunta «È di nuovo sport» - anno 2020;

Considerato che a tale scopo sono stati definiti e condivisi il testo di un Accordo di collaborazione e del relativo strumento

attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che in data 23 giugno 2020 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha espresso parere positivo in merito alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, contenente la bozza di Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, destinando all'iniziativa congiunta «È di nuovo sport» - anno 2020, un importo pari a euro 1.000.000,00;

Dato atto che, a seguito delle verifiche con i rispettivi uffici competenti è stato definito l'Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura «È di nuovo sport» - anno 2020, di cui alla d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a euro 1.076.724,00 derivanti da:

- euro 1.000.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione Cariplo;
- euro 76.724,00 quali ulteriori risorse di Regione Lombardia;

Dato atto che:

- l'incremento della dotazione finanziaria sopra quantificata, messo a disposizione da Regione Lombardia e pari a euro 76.724,00, trova copertura sull'esercizio 2020 del capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
- la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura «È di nuovo sport» - anno 2020 è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo;
- le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari a euro 2.785.369.000,00, sono ripartite come segue:
 - euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», di cui 183.546,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 2.180.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
 - euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», di cui 321.823,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 100.000,00 sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
- sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie del Bilancio regionale per la misura in oggetto, le risorse di cui al presente provvedimento potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Stabilito che:

- sarà necessario valutare caso per caso se il contributo richiesto rientri negli aiuti di stato concessi in regime «De Minimis» o se non rilevi in materia di aiuti di stato per assenza della contestuale condizione di attività a carattere economico e di rilevanza non locale;
- per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, gli stessi si configurino, per la parte di cofinanziamento regionale, come regimi di aiuto, e saranno assegnati in applicazione del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «De Minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del

registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la competente UO «Sostegno al sistema sportivo» della Direzione Generale Sport e Giovani procederà pertanto agli obblighi di verifica e di registrazione di cui al d.m. 115/17, con particolare riferimento agli artt. 8, 9, 14 e 15 per le finalità di cui all'art. 17;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale Sport e Giovani l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione, entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

Visti:

- la l.r. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;
- la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare:

- lo schema di Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e il relativo strumento attuativo, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incrementare la dotazione finanziaria destinata alla misura «È di nuovo sport» - anno 2020, di cui alla d.g.r. 3199 del 3 giugno 2020, per un importo pari a euro 1.076.724,00 derivanti da:

- euro 1.000.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione Cariplo;
- euro 76.724,00 quali ulteriori risorse di Regione Lombardia;

3. di dare pertanto atto che:

- la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura «È di nuovo sport» - anno 2020 è pari a complessivi euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 a carico di Fondazione Cariplo;
- le risorse finanziarie messe a disposizione da Regione Lombardia, pari a euro 2.785.369,00, sono ripartite come segue:
 - euro 2.363.546,00 sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», di cui 183.546,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 2.180.000,00 euro sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
 - euro 421.823,00 sul capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», di cui 321.823,00 euro sull'esercizio finanziario 2020 e 100.000,00 sull'esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;
- sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie del Bilancio regionale per la misura in oggetto, le risorse di cui al presente provvedimento potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

4. di prevedere che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, i contributi oggetto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «De Minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De Minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

5. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani la sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1;

6. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sport e Giovani:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

*Allegato 1***ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLLO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO LOMBARDO ATTRAVERSO IL BANDO CONGIUNTO "È di nuovo sport" - Anno 2020**

L'anno 2020, il mese di _____, il giorno _____, la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani, Dott. Simone Rasetti, di seguito denominata "Regione";
la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal _____ di seguito denominata "Fondazione";

di seguito congiuntamente le "Parti",

premesso che

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche;
- b) la Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", all'art. 1 riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive e all'art. 3, comma 2, lett. e) prevede il sostegno e la promozione delle attività dell'associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
- c) il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, prevede il sostegno all'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1);
- d) la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale b) "Promozione e sostegno del sistema sportivo", di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- e) la Regione e la Fondazione hanno avviato nel 2015 una collaborazione per il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva fra i giovani, proponendo quattro edizioni del bando congiunto "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme" (anno 2015, anno 2016, anno 2018 e anno 2019);
- f) l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 ha duramente colpito il sistema sportivo lombardo; gli enti sportivi, infatti, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista ai sensi del DPCM 08/03/2020 hanno comunque dovuto sostenere spese e costi di gestione e subito una significativa riduzione delle entrate;
- g) la DGR 3199 del 3 giugno 2020 ha approvato la misura urgente "E' di nuovo sport", relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2020;
- h) la Fondazione intende destinare le risorse inizialmente stanziati per sostenere percorsi di crescita e inclusione di bambini e di giovani attraverso pratiche sportive, a sostegno degli enti sportivi la cui operatività è stata colpita dalla emergenza sanitaria;
- i) le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, intendono confermare il loro impegno verso lo sport e rinnovare la loro collaborazione attraverso la pubblicazione di un bando congiunto, finalizzato a sostenere la ripresa del sistema sportivo lombardo;
- j) le Parti intendono, in particolare, valorizzare lo sport quale elemento di inclusione e coesione sociale, essenziale nel sostegno alla crescita della persona, e supportare gli enti sportivi lombardi nella gestione dei costi per la ripartenza (si pensi alle operazioni di sanificazione e igienizzazione, nonché a tutte le modifiche organizzative per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative nazionali e regionali);
- k) le Parti intendono, con il presente Accordo, disciplinare le modalità di collaborazione per la realizzazione del predetto bando congiunto;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Sono allegati al presente Accordo:

- sub 1: bando “È di nuovo sport” – Anno 2020;
- sub 2: l'accordo sulla contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU) 2016/769.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

1. Le Parti, attraverso un impegno comune, coerentemente con le finalità di cui alla lettera j) delle premesse, intendono avviare un'iniziativa congiunta volta a sostenere la ripresa del sistema sportivo lombardo.
2. Le Parti hanno identificato, nel bando congiunto, lo strumento funzionale al perseguimento dei fini di cui sopra e hanno formulato, di comune accordo, il testo del bando “È di nuovo sport” – Anno 2020 (di seguito il “Bando”), allegato al presente Accordo, con il quale intendono supportare la sopravvivenza delle organizzazioni sportive attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito “Contributi”).
3. Le Parti, attraverso il Bando, intendono:
 - salvaguardare il diritto allo sport per tutti, anche grazie alla tutela della rappresentatività di tutte le discipline sportive e della capillare presenza delle associazioni e società sportive dilettantistiche sul territorio lombardo;
 - sostenere l'esercizio della pratica sportiva per tutta la cittadinanza, con conseguenti benefici fisici, relazionali e cognitivi, nonché di prevenzione sanitaria;
 - promuovere il valore inclusivo dello sport e la sua capacità di contribuire alla creazione di un tessuto sociale accogliente e collaborativo;
 - valorizzare le associazioni e società sportive dilettantistiche quale parte integrante e fondamentale della comunità, grazie al valore formativo-educativo dell'attività motoria, in special modo per bambini e giovani, e alla connessa capacità di promuovere stili di vita sani e attivi e di contrastare i comportamenti devianti.
4. Il Bando prevede due linee di intervento, di cui una a supporto di Comitati e Delegazioni e una a supporto delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche come meglio specificato all'articolo 3 e all'articolo 5.

Articolo 3 – Destinatari del Bando

1. Nell'ambito del Bando, le Parti intendono sostenere:
 - i Comitati e le Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
 - le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o sezione parallela CIP e con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificatamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
 - b) comunicare reciprocamente ogni notizia rilevante ai fini della realizzazione del presente Accordo;
 - c) pubblicare, nelle modalità che saranno più avanti indicate, il testo del Bando entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - d) eseguire attività di valutazione dei progetti pervenuti nei termini più avanti dettagliati e attribuire un punteggio a ciascuna domanda di contributo secondo i criteri specificati nel Bando predisponendo, per ciascuna linea di intervento, le graduatorie delle domande pervenute;

- e) procedere all'adozione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria e della concessione dei contributi da parte dei rispettivi organi competenti entro il 30 ottobre 2020;
- f) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo articolo 8, fino alla concorrenza massima dello stanziamento messo a disposizione da ciascuna di esse.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

1. Le Parti si impegnano a destinare al Bando uno stanziamento di complessivi euro 3.785.369,00, con assunzione dei seguenti rispettivi impegni:
 - quanto alla Regione, 2.785.369,00 euro;
 - quanto alla Fondazione, 1.000.000,00 euro.
2. La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:
 - Linea 1: euro 100.000 per Comitati/Delegazioni.
 - Linea 2: euro 3.685.369,00 per ASD/SSD di cui:
 - o euro 2.535.369,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto tra le federazioni, sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;
 - o euro 1.000.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS);
 - o euro 150.000,00 per ASD/SSD del mondo paralimpico.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare la propria dotazione finanziaria qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse a Bilancio, senza che ciò comporti analogo impegno per la Fondazione.

Articolo 6 – Presentazione delle domande e assegnazione del contributo

4. Le Parti convengono che il Bando sarà pubblicato sul BURL, sul sito www.regione.lombardia.it sezione Bandi e sul sito www.fondazionecariplo.it.
5. Per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica “Bandi Online” messa a disposizione da Regione Lombardia e di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.
6. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le credenziali per accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato dagli enti, garantire le attività di istruttoria e la verifica della rendicontazione. La Regione assicura altresì la produzione, attraverso la piattaforma e secondo le specifiche che saranno concordate dai referenti incaricati dalla Fondazione per il Bando, di adeguata reportistica per il Consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo.
7. Le Parti stabiliscono che l'istruttoria delle proposte pervenute si articolerà nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione di ammissibilità: verifica della ammissibilità formale degli enti proposti a contributo, coerentemente con quanto stabilito nel bando;
 - b) valutazione di merito: effettuata applicando i criteri dettagliati nel bando:Al termine delle attività di valutazione, meglio descritte nell'articolo successivo, le Parti saranno in grado di determinare le graduatorie per ognuna delle linee del bando.
8. Il contributo potrà essere concesso esclusivamente ai soggetti che soddisfano i requisiti di ammissibilità e i criteri di merito previsti dal Bando.

Articolo 7 – Attività di valutazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo pervenute nell'ambito del Bando sarà svolta dai referenti del Bando incaricati da ciascuna delle Parti e successivamente condivisa con una Commissione paritetica (di seguito “Commissione”) composta da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente competente.

2. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati nelle graduatorie contenenti la proposta di assegnazione dei contributi.
3. Le Parti stabiliscono 3 importi fissi quali contributi concedibili: 6.000,00 euro, 8.000,00 euro e 10.000,00 euro. Il contributo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al 70% delle spese ammissibili. Qualora dalle singole graduatorie dovessero risultare residui inferiori a 6.000,00 euro, il contributo concesso al fine di dare fondo alle risorse disponibili, non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro.
4. L'approvazione delle graduatorie e la conseguente assegnazione dei contributi nei termini e nelle modalità previsti dal Bando saranno rimesse agli organi competenti di ciascuna delle Parti.

Articolo 8 – Liquidazione dei contributi e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione dei contributi assegnati avverrà con le seguenti modalità:
 - l'anticipazione, per un importo almeno pari al 30% del contributo assegnato, sarà erogata a valere sulle risorse stanziata da Regione Lombardia fino a concorrenza della propria dotazione finanziaria per l'anno 2020 e ad esaurimento delle risorse stanziata da Fondazione Cariplo. L'ammontare complessivo delle risorse che saranno destinate a titolo di anticipazione verrà definito in sede di approvazione delle graduatorie, una volta che la Regione Lombardia avrà comunicato l'eventuale disponibilità di risorse aggiuntive, come previsto nel comma 3 dell'Art.5;
 - il saldo sarà erogato a valere sulla disponibilità delle risorse stanziata da Regione Lombardia per l'anno 2021, a fronte della verifica della rendicontazione delle spese sostenute. L'esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato dalla Unità Organizzativa competente di Regione. Gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che dovrà essere validata in ogni caso dai componenti della Commissione paritetica prima della relativa liquidazione.
2. La rendicontazione delle spese sostenute, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla piattaforma Bandi Online, nel rispetto delle regole di rendicontazione stabilite nel Bando. In particolare, le parti concordano quanto segue:
 - a. la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata a partire dal 4 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 3 febbraio 2021, pena la decadenza dal contributo;
 - b. potranno essere rendicontate solo le spese ammissibili ai sensi del Bando, relative a giustificativi di spesa intestati al soggetto beneficiario, con data compresa fra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020. Al momento della presentazione della rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente quietanzate dal soggetto beneficiario;
 - c. Il contributo effettivamente erogabile potrà essere rideterminato a seguito di verifica della rendicontazione, fermo restando che non potrà essere inferiore a 1.000 euro;
 - d. non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti;
 - e. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dai beneficiari per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).
3. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei contributi: per la Fondazione il Direttore pro tempore dell'Area Gestione Erogativa; per la Regione, il Dirigente pro tempore della UO Unità Organizzativa Sostegno al sistema sportivo.

Articolo 9 – Controlli

1. Le Parti verificheranno, anche autonomamente, la conformità delle dichiarazioni rese in sede di adesione. I controlli verranno effettuati a campione e riguarderanno una percentuale non inferiore al 15% delle domande proposte a contributo. Le Parti verificheranno la conformità dei giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. Tali controlli potranno essere svolti su base documentale o, laddove necessario, presso la sede del soggetto beneficiario.
2. Le risultanze delle verifiche saranno portate a conoscenza della Commissione. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai contributi concessi. Eventuali somme dovute dai beneficiari saranno restituite alla Parte che aveva erogato il contributo.

Articolo 10 – Comunicazione

1. Le Parti definiranno congiuntamente un'immagine coordinata per il Bando e le iniziative di comunicazione ad esso riferibili, impegnandosi reciprocamente a garantire adeguata visibilità per entrambe.
2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, purché acquisiscano il consenso dell'altra Parte.

Articolo 11 – Titolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679

1. In relazione alle attività previste dal presente Protocollo e in particolare a quelle che saranno realizzate nell'ambito del Bando, le Parti si definiscono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei dati personali.
2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali. In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell'informativa da sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.
3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il trattamento di dati personali acquisiti nell'ambito del Bando, gli stessi si impegnano a nominare tali soggetti quali "responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune formalità e cautele.
4. Regione Lombardia, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma "Bandi Online" utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma.

Articolo 12 – Durata

1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31 maggio 2021 o comunque sino al completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le procedure previste nel Bando e di quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 13 – Modello 231

1. Le Parti si danno atto che la Fondazione ha approvato, nei termini di cui ai documenti disponibili sul sito internet www.fondazionecriplo.it, un Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il "Modello") atto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti previsti nel D.Lgs 231/01.
2. L'esecuzione del presente Accordo, da parte di ciascuna delle Parti, dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni di cui al Codice Etico e al Modello adottati dalla Fondazione.
3. Eventuali atti, fatti o comportamenti che, nel corso dell'esecuzione del contratto, indurranno a ritenere commesso uno dei reati e/o degli illeciti contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, o risulteranno contrari a quanto previsto nel Modello o nel Codice Etico della Fondazione, dovranno essere segnalati all'Organismo di Vigilanza tramite mail all'indirizzo organismodivigilanza@fondazionecriplo.it oppure tramite raccomandata da trasmettere presso la sede della Fondazione.
4. Resta inteso che eventuali violazioni di quanto contenuto nel Modello o nel Codice Etico saranno ritenute un grave inadempimento contrattuale e autorizzeranno la Fondazione a risolvere il presente contratto; ogni comunicazione a riguardo sarà inviata a mezzo raccomandata a/r o via PEC o con qualunque altro mezzo idoneo ad accertare l'effettiva ricezione da parte del destinatario. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione, da parte del destinatario, della comunicazione. Resta sempre fermo il diritto della Fondazione di agire per ottenere il risarcimento di eventuali danni

Articolo 14 – Covid-19

1. Le Parti sono consapevoli che, in ragione dell'epidemia Co-vid-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020 e sono state adottate misure di contenimento suscettibili di proroghe e integrazioni.
2. Le Parti si danno atto che, in ragione del predetto stato di emergenza e delle conseguenti misure di contenimento, le disposizioni di cui al presente Accordo e le modalità di esecuzione del Bando potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, ogni parte si impegna a comunicare all'altra, tempestivamente e per iscritto, in presenza di comprovati impedimenti connessi allo stato di emergenza e/o derivanti dal rispetto delle misure di contenimento, l'impossibilità, parziale o assoluta, di eseguire le attività di cui al presente Accordo.

Articolo 15 – Disposizioni generali

1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione dell'Accordo con scioglimento concordato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, _____ 2020

Per la Giunta Regionale della Lombardia
Il Direttore Generale della DG Sport e Giovani
Simone Rasetti

Per la Fondazione Cariplo
Il Direttore Generale
Sergio Urbani

*Allegato sub 1***BANDO CONGIUNTO REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO****“È DI NUOVO SPORT” – ANNO 2020**

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- B.1 Caratteristiche del finanziamento
 - B.1.a. Regime di aiuto
- B.2 Domande finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
 - C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda
- C.2 Istruttoria
 - C.2.a. Modalità e tempi del processo
 - C.2.b. Integrazione documentale
 - C.2.c. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.3 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.3.a. Adempimenti post concessione
 - C.3.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Trattamento dati personali
- D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Sintesi tempistiche Bando
- D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI**

Il bando intende sostenere il rilancio dell'attività ordinaria svolta dal Sistema Sportivo Lombardo, la cui operatività è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19, con compromissione dell'importante ruolo territoriale di promozione di iniziative, di diffusione dello sport per tutti i cittadini, di facilitazione dell'inclusione e coesione sociale, oltre che di sostegno alla crescita della persona e all'adozione di stili di vita sani.

In particolare, il bando ha l'obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020, hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate.

Questa situazione di difficoltà sarà altresì aggravata dai costi straordinari relativi legati agli adempimenti necessari per la ripartenza, come ad esempio le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale da garantire, numero massimo dei partecipanti ai corsi sportivi, ecc.

A tal fine verranno attivate due linee di intervento:

Linea 1 per i "Comitati/Delegazioni regionali", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti a:

- Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- Discipline Sportive Associate (DSA);
- Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP);
- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP);
- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
- Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP).

Linea 2 per le "ASD/SSD lombarde", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell'Agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche:

- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente bando sono:

- la Legge Regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" e in particolare i seguenti articoli:
 - o l'art. 1 "Oggetto e finalità", nel quale vengono evidenziate l'importanza della pratica sportiva e della diffusione della cultura sportiva anche in contesti montani;
 - o l'art. 16 "Clausola valutativa", comma 1, lettera d) ai fini della verifica del numero di iscritti ad associazioni o società sportive;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, prevede il sostegno all'attività ordinaria e continuativa svolta dal sistema sportivo lombardo in virtù del ruolo di riferimento territoriale per la diffusione dello sport per tutti i cittadini (R.A. 105.econ.6.1);
- la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 "Linee guida e priorità d'intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)" prevede, tra le priorità di intervento dell'obiettivo generale b) "Promozione e sostegno del sistema sportivo", di sostenere l'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo, anche con riferimento agli sport paralimpici;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi DPCM attuativi;
- il DPCM 26 aprile 2020, che prevede, tra l'altro, misure urgenti di contenimento del contagio applicate all'attività sportiva, e l'emanazione di apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volte a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, ed in particolare delle sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, previo adeguamento alle presenti linee guida;
- il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 febbraio 2020 da sindacati e associazioni datoriali – su invito del presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, delle Politiche sociali, dello Sviluppo economico e della Salute – e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c.d. Fase 2 di progressiva riapertura delle attività;
- la DGR 3199 del 3 giugno 2020 con la quale è stata approvata la misura urgente "E' di nuovo sport", relativa alla concessione di contributi a sostegno dei Comitati/delegazioni regionali e delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) post emergenza epidemiologica da Covid-19 - anno 2020;
- l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il sostegno al sistema sportivo lombardo attraverso il bando congiunto "E' di nuovo sport" – anno 2020 approvato con DGR n. del

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

Linea 1 “Comitati/Delegazioni regionali”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti a:

- Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- Discipline Sportive Associate (DSA);
- Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP);
- Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP);
- Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
- Enti di Promozione Sportiva Paralimpici (EPSP).

Linea 2 “ASD/SSD lombarde”, senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, attestata da Visura dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti caratteristiche:

- a) iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN)¹;
- b) iscrizione al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS)²;
- c) iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP)³.

Nell’ambito del presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di contributo scegliendo obbligatoriamente una delle categorie individuate (FSN, DSA, EPS, FSP, FSNP, DSAP o EPSP), anche in caso di doppia iscrizione.

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:

- a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;
- b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
- c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Qualora lo Statuto non rispetti quanto di sopra delineato non sarà possibile procedere ad adeguamenti statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile.

¹ L’iscrizione al registro deve risultare compiutamente perfezionata alla data di conclusione della fase di presentazione delle domande o, se questa ricade nella finestra del rinnovo dell’affiliazione, dovrà risultare correttamente perfezionata nei termini previsti ai fini dell’iscrizione al registro CONI per la stagione sportiva 2020/2021.

² Vedi nota 1

³ Vedi nota 1

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro le società o associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro del CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 289/2002.

Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda:

- a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione;
- b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l'uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione;
- c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento;
- d) nel caso di applicazione del Reg. UE 1407/2013, svolgano attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del regolamento.

Sono inoltre esclusi dal contributo:

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato;
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti;
- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 407/2013;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili;
- le persone fisiche;
- gli enti o soggetti aventi scopo di lucro.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 euro a carico di Fondazione Cariplo.

La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:

Linea 1: euro 100.000 per Comitati/Delegazioni.

Linea 2: euro 3.685.369,00 per ASD/SSD di cui:

- a) Euro 2.535.369,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto tra le federazioni, sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;
- b) Euro 1.000.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS);

- c) Euro 150.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).

Regione Lombardia si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria qualora dovessero rendersi disponibili risorse a Bilancio.

Il criterio di riparto del budget fra FSN è il seguente: 5% in funzione del numero di associazioni e società sportive affiliate; 20% in funzione del numero complessivo di tesserati; 75% in funzione del numero di tesserati di età inferiore a 18 anni.

In presenza di eventuali economie si procederà con la compensazione tra le diverse linee e il riparto delle eventuali economie nell'ambito di una medesima linea avverrà sulla base di una graduatoria unica, ordinata per punteggio conseguito e, in subordine, per data di presentazione della domanda.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1 CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Le risorse del presente bando sono di natura regionale e privata.

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al massimo al 70% delle spese ammissibili e andrà da un minimo di 6.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

Per i soggetti che dichiarano di svolgere attività economica con rilevanza non locale, le agevolazioni previste sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti «de minimis».

B.1.a. Regime di aiuto

Per i soggetti che svolgono attività economica di rilevanza non locale, la concessione delle agevolazioni finanziarie del bando in oggetto non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- in caso di soggetti per cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, la competente UO "Sostegno al sistema sportivo" della Direzione Generale Sport e Giovani procederà per mezza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) a verificare eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari che non può essere superiore a 200.000,00 euro, in relazione all'attività del soggetto rientrante nella nozione di impresa unica. Qualora l'importo sia superiore dell'aiuto concedibile verrà concesso un contributo nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile (art. 14 comma 4 del D.M. 115/2017);
- alle attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del regolamento 1407/2013 relative alla misura congiunta saranno svolte direttamente da Regione Lombardia.

Qualora nell'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo delle domande di contributo presentate si ravvisi che i contributi concessi si configurano come regimi di aiuto, si adottano le modalità previste dalla presente DGR, in applicazione del regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt.

artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), che si applica fino al 15 settembre 2020.

B.2 DOMANDE FINANZIABILI

Le domande di contributo devono comprendere spese riferite al periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 15 settembre 2020.

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

Per entrambe le linee di intervento, sono considerate ammissibili le spese con giustificativo emesso nel periodo 1° settembre 2019 - 15 settembre 2020.

Tutte le spese dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

SPESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19

- a) spese per ripristino funzionalità degli impianti a seguito di mancato utilizzo prolungato e manutenzione su impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua;
- b) spese di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature;
- c) acquisto di beni per la riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (es: dispositivi di protezione personali, termo-scanner per la rilevazione della temperatura, disinfettanti superfici, gel mani, dispenser sapone, pannelli divisorii in plexiglass, materiale informativo e segnaletica su COVID-19...);
- d) compensi al medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19;
- e) studi professionali e consulenti, con particolare riferimento all'assistenza fiscale e legale connessa al periodo di emergenza sanitaria e agli adempimenti per la ripartenza.

SPESE ORDINARIE

- f) spese per la gestione ordinaria degli impianti e delle strutture sportive (canoni di locazione / canoni concessori; utenze; manutenzione ordinaria);
- g) costi di tesseramento;
- h) tasse di iscrizione alle competizioni;
- i) compensi ai collaboratori sportivi e ad eventuale personale strutturato dell'ente;
- j) acquisto abbigliamento e attrezzature sportive;
- k) noleggio di veicoli e attrezzature;
- l) formazione/aggiornamento istruttori (es. utilizzo DAE, altro);
- m) acquisto e noleggio defibrillatori;
- n) polizze assicurative.

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni ammortizzabili⁴.

Inoltre, non sono ammissibili le erogazioni liberali o donazioni di qualsiasi genere.

I giustificativi relativi alle spese rendicontate devono indicare la quota da imputare al presente bando e non possono essere oggetto di altro contributo da parte di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

⁴ Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l'utilizzo del bene stesso.

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante (o suo delegato/autorizzato alla firma) esclusivamente online sulla piattaforma Bandi Online all'indirizzo www.bandiservizi.it a partire

da mercoledì 15 luglio 2020, ore 10:00 entro e non oltre martedì 15 settembre 2020, ore 16.00.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti in un Manuale per la presentazione della domanda che verrà pubblicato su Bandi On Line entro la data di apertura del bando.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

C.1.a. Documenti necessari per presentare la domanda

Ai fini della partecipazione al bando, il soggetto proponente deve allegare in formato elettronico i documenti segnalati di seguito:

- statuto vigente regolarmente registrato;
- bilancio consuntivo/rendiconto gestionale approvato dell'ultimo esercizio finanziario con nota integrativa e relazione sulla gestione, se presenti;
- visura dell'Agenzia delle Entrate attestante la sede legale e/o operativa in Lombardia;
- modulo in formato elettronico, disponibile nella procedura Bandi On Line, relativo alle spese sostenute e da sostenere (Allegato 13);
- solo in caso di presentazione della domanda firmata da un soggetto delegato, è necessario inserire l'incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (firmato dal legale rappresentante) e copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente all'interno della procedura Bandi On Line, dovrà essere firmata elettronicamente dal Rappresentante legale o suo delegato e caricata nel sistema.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un **massimo di 40 punti per la Linea 1 e 100 punti per la Linea 2**.

Terminata la fase di valutazione delle domande pervenute verrà definita, entro il 30 ottobre 2020, la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

L'assegnazione delle risorse, in caso di parità di punteggio, verrà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda per la protocollazione (data e ora).

C.2 ISTRUTTORIA

C.2.a. Modalità e tempi del processo

L'approvazione della graduatoria avverrà entro il 30 ottobre 2020, con le seguenti modalità:

- assegnazione dei punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti e dei parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.3.b;
- verifica, per le domande proposte a contributo, dell'ammissibilità dei soggetti richiedenti sulla base dei requisiti specificati nel precedente punto A.3;
- controllo delle dichiarazioni rese (dei parametri di valutazione specificati nel successivo punto C.3.b), su un campione pari al 15% delle domande finanziabili.

Il soggetto che a seguito dei controlli dovesse aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero sarà ritenuto non finanziabile.

La procedura di selezione è demandata ad una specifica Commissione Paritetica composta da rappresentanti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, che sarà nominata dopo la chiusura del bando.

Valutazione delle domande

La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito riportati:

Linea 1 "Comitati/Delegazioni regionali delle FSN, DSA/EPSP, CIP (FSP, FSNP, DSAP, EPSP)

Griglia di attribuzione dei punteggi

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 20 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	5	max	20
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un investimento in trasformazione digitale	10		

		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	20		
Criterio 2: stagione agonistica 2019-2020 fino al 15/09/2020 o anno solare 2020 fino al 15/09/2020. Presenza di squadre femminili e/o maschili di categoria giovanile e/o categoria assoluta, di rappresentativa regionale che partecipano a gare/trofei, campionati interregionali, nazionali, europei, mondiali				Fino a 20 punti	
	SOTTOCRITERI		PUNTEGGIO ASSEGNATO		
2	Presenza di squadre di categoria giovanile femminile (anno di nascita 2002 e successivi)	NO	0	max	10
		SI	5		
	Presenza di squadre di categoria giovanile maschile (anno di nascita 2002 e successivi)	NO	0		
		SI	5		
3	Presenza di squadre di categoria assoluta femminile	SI	5	max	10
		NO	0		
	Presenza di squadre di categoria assoluta maschile	SI	5		
		NO	0		
				tot	20
				TOTALE	40

Linea 2 "ASD/SSD lombarde"

Griglia di attribuzione dei punteggi per ASD/SSD iscritte a registro CONI e affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS)

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Luogo di svolgimento dell'attività sportiva	esclusivamente all'aperto	2	max	10
		parzialmente al chiuso	5		
		esclusivamente al chiuso	10		
2	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	4	max	15
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un investimento in trasformazione digitale	8		
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	15		
3	Rapporto fra i costi sostenuti nel periodo emergenza COVID-19 (marzo-giugno 2020) e il numero dei tesserati.	rapporto pro-capite inferiore a 50 euro	2	max	10
		rapporto pro-capite compreso fra 50 euro e 10 euro	5		
		rapporto pro-capite superiore a 100 euro	10		
				tot	35
Criterio 2: Dimensione dell'organizzazione				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		

4	numero complessivo tesserati (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)	da 0 a 99	4	max	9
		da 100 a 249	7		
		oltre 250	9		
5	numero complessivo tesserati minorenni (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)	da 0 a 49	1	max	7
		da 50 a 99	3		
		da 100 a 199	5		
		oltre 200	7		
6	numero tesserati minorenni (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)/totale tesserati	da 0% a 24,99% (su tot tesserati)	1	max	7
		da 25 a 49,99 % (sul tot tesserati)	3		
		da 50% a 74,99% (su tot tesserati)	5		
		da 75% a 100% (su tot tesserati)	7		
7	numero tesserati con disabilità (vanno conteggiati solo i tesserati per la FSN su cui ci si candida)/totale tesserati	da 0% a 5% (su tot tesserati)	2	max	6
		da 5,01% a 15% (su tot tesserati)	4		
		oltre il 15,01% (su tot tesserati)	6		
8	presenza di affiliazioni ulteriori in aggiunta a quella per cui l'ASD/SSD si candida (polisportive)	nessuna ulteriore affiliazione	0	max	6
		da 1 a 3 affiliazioni ulteriori	3		
		oltre 3 affiliazioni ulteriori	6		
				tot	35
Criterio 3: Dimensione socio-educativa				Fino a 18 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
9	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure volte a promuovere l'inclusione delle fasce svantaggiate (es. gratuità o riduzione rette d'iscrizione, fornitura gratuita dell'attrezzatura sportiva, servizi collaterali quali trasporto, visita sportiva offerta ecc.)	no, nessuna misura	0	max	8
		sì, 1 misura	4		

		sì, varie misure	8		
10	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure di inclusione di persone con disabilità promuovendo progetti di sport integrato con normodotati	no	0	max	5
		sì	5		
11	Aver attivato nel biennio 2018-2019 collaborazioni con soggetti terzi per sensibilizzare i propri iscritti rispetto ai seguenti temi: alimentazione corretta, promozione del benessere psico-fisico	no	0	max	5
		sì	5		
				tot	18
Criterio 4: Capacità di lavorare in rete col territorio				Fino a 12 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
12	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con istituti scolastici per la realizzazione di percorsi integrati in grado di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi (no semplice affitto/uso spazi)	NO	0	max	4
		SI	4		
13	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in collaborazione con un ente locale volte a veicolare attraverso lo sport contenuti a carattere sociale/educativo capaci di raggiungere soggetti diversi e ulteriori rispetto ai propri tesserati	NO	0		4
		SI	4		
14	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con enti sociali che si occupano di formazione/inclusione per rafforzare la funzione socioeducativa delle attività (no scuole)	NO	0	max	4
		SI	4		

				tot	12
				TOTALE	100

Griglia di attribuzione dei punteggi per ASD/SSD iscritte a registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP)

Criterio 1: Elementi aggravanti il danno subito da Covid-19				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1	Luogo di svolgimento dell'attività sportiva	esclusivamente all'aperto	2	max	10
		parzialmente al chiuso	5		
		esclusivamente al chiuso	10		
2	Modifiche organizzative/strutturali che si prevede di implementare per la ripresa delle attività	implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori	4	max	15
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate da un investimento in trasformazione digitale	8		
		implementazione di modifiche organizzative/procedurali in ottemperanza ai protocolli di sicurezza obbligatori, accompagnate dall'avvio di investimenti strutturali con spese in conto capitale	15		
3	Rapporto fra i costi sostenuti nel periodo emergenza COVID-19 (marzo-giugno 2020) e il numero dei tesserati. Possono essere imputati i costi di competenza del periodo in oggetto il cui pagamento risulta rinviato/dilazionato.	rapporto pro-capite inferiore a 50 euro	2	max	10
		rapporto pro-capite compreso fra 50 euro e 100 euro	5		
		rapporto pro-capite superiore a 100 euro	10		
				tot	35

Criterio 2: Dimensione dell'organizzazione				Fino a 35 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
4	Numero complessivo tesserati con disabilità (NB: per le FSNP, per le DSAP per EPSP vanno conteggiati solo i tesserati paralimpici e non eventuali tesserati normodotati)	da 0 a 19	4	max	9
		da 20 a 49	7		
		Oltre 50	9		
5	Gestione nell'ambito dell'organizzazione di diversi tipi di disabilità (fisici / intellettivo-relazionali / sensoriali)	NO	2	max	6
		SI	6		
6	Offerta sportiva articolata su più discipline sportive	una sola disciplina sportiva	2	max	7
		da 2 a 3 discipline sportive	4		
		oltre 4 discipline sportive	7		
7	Numero di affiliazioni	una sola affiliazione	2	max	7
		da 5,01% a 15% (su tot tesserati)	4		
		2 affiliazioni	7		
8	Presenza, in aggiunta ai tecnici sportivi, di animatori sportivi (anche volontari) che offrano servizi collaterali ai tesserati (es. trasporti; assistenza in spogliatoio...)	NO	2	max	6
		SI	6		
				tot	35

Criterio 3: Dimensione socio-educativa				Fino a 18 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
9	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure volte a promuovere la partecipazione all'attività sportiva (es. gratuità o riduzione rette d'iscrizione, fornitura gratuita dell'attrezzatura sportiva, servizi collaterali quali trasporto, visita sportiva offerta ecc.)	no, nessuna misura	0	max	8
		sì, 1 misura	4		
		sì, varie misure	8		
10	Aver attivato nel biennio 2018-2019 misure di inclusione promuovendo occasioni di sport integrato con normodotati	NO	0	max	5
		SI	5		
11	Aver attivato nel biennio 2018-2019 collaborazioni con soggetti terzi per favorire il benessere psico-fisico dei propri iscritti e delle loro famiglie (es sportelli informativi, sportelli di sostegno psicologico, attività ludico-ricreative)	NO	0	max	5
		SI	5		
				tot	18
Criterio 4: Capacità di lavorare in rete col territorio				Fino a 12 punti	
	SOTTOCRITERI	RANGE	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
12	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con istituti scolastici per iniziative di sensibilizzazione (sia per l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone con disabilità sia per la promozione	NO	0	max	4
		SI	4		

	dell'attività motoria adattata nelle scuole)				
13	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in collaborazione con un ente locale volte a veicolare attraverso lo sport contenuti a carattere sociale/educativo capaci di raggiungere soggetti diversi e ulteriori rispetto ai propri tesserati	NO	0		4
		SI	4		
14	Aver svolto negli ultimi 2 anni una o più iniziative in partenariato con enti sociali al fine di massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi	NO	0	max	4
		SI	4		
				tot	12
				TOTALE	100

Sono previste tre fasce di merito, in base al punteggio totale raggiunto, di seguito illustrate:

ENTITA' DEL CONTRIBUTO – Linea 1		
	Punteggio	Contributo massimo
FASCIA A	Da 30 a 40 punti	10.000 euro
FASCIA B	Da 16 a 29 punti	8.000 euro
FASCIA C	Fino a 15 punti	6.000 euro

ENTITA' DEL CONTRIBUTO – Linea 2		
	Punteggio	Contributo massimo
FASCIA A	Da 86 a 100 punti	10.000 euro
FASCIA B	Da 66 a 85 punti	8.000 euro
FASCIA C	Fino a 65 punti	6.000 euro

Il contributo concesso - a fondo perduto - non può superare il 70% delle spese indicate nel Modulo in formato elettronico relativo alle spese sostenute e da sostenere presente nella piattaforma Bandi On Line (Allegato 13);

In ogni caso il contributo assegnabile non può essere inferiore a 1.000 euro.

C.2.b. Integrazione documentale

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la facoltà di chiedere ai soggetti chiarimenti e integrazioni necessari, fissando i termini per la risposta, che non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta, sia nella fase di valutazione sia nella fase di rendicontazione.

In caso di richiesta di integrazioni, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

L'assenza della domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da suo delegato autorizzato non può essere sanata tramite richiesta di integrazioni documentali e comporta l'inammissibilità formale della domanda.

C.2.c. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia approveranno con propri provvedimenti la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati e dei soggetti non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei soggetti non ammissibili a contributo (risultanti dall'esito dei controlli effettuati sui soggetti finanziabili).

La graduatoria verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, specificando l'entità del contributo e con comunicazione congiunta di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo gli esiti verranno trasmessi al rappresentante legale del soggetto richiedente.

C.3 MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

La rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti ammessi al contributo, a cura dei soggetti beneficiari, avverrà sulla piattaforma Bandi On Line, nel rispetto delle regole di rendicontazione stabilite nel Bando al successivo par. C.3.a.

C.3.a. Adempimenti post concessione

La procedura di rendicontazione sarà disponibile sulla piattaforma Bandi On Line dal 4 gennaio 2021 e sino al 3 febbraio 2021, pena la decadenza del contributo.

Tutte le spese, riferite al periodo 1° settembre 2019 / 15 settembre 2020, dovranno risultare quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

Non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti.

A tal fine i soggetti beneficiari dovranno obbligatoriamente allegare, nell'applicativo informatico, copia dei documenti fiscalmente validi e quietanzati delle spese effettivamente sostenute (dimensione massima di ciascun file pdf: 3MB).

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dai beneficiari per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni).

Il contributo viene erogato in due momenti, come di seguito descritto:

- **ANTICIPAZIONE**, che sarà erogata previa richiesta da parte del soggetto beneficiario in fase di domanda di contributo; l'ammontare dell'anticipazione sarà definito in sede di approvazione delle graduatorie compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per un importo almeno pari al 30% del contributo assegnato.

Per l'erogazione dell'anticipazione è inoltre necessario provvedere all'accettazione del contributo attraverso la piattaforma Bandi On Line – entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo - come da indicazioni che saranno dettagliate nel Manuale per la presentazione della domanda, e produrre contestualmente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL e la documentazione necessaria per le verifiche antimafia previste dalla normativa.

Nello specifico:

- per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL: dichiarazione di assenza posizioni INPS/INAIL;
- per i soggetti iscritti in CCIAA: dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii..

Qualora a seguito di verifica della rendicontazione presentata il contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato in sede di anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della somma eccedente con le modalità che verranno indicate successivamente all'approvazione della graduatoria.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dal contributo.

L'importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49.
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99.
- **SALDO**: la documentazione di rendicontazione dovrà pervenire entro il 3 febbraio 2021 e il saldo finale verrà erogato a fronte della verifica della rendicontazione.

L'ammontare del contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come ammissibili e nei limiti previsti del contributo assegnato.

Per entrambe le linee, il contributo concesso sarà pari al 70% delle spese ammesse e andrà da un minimo di 6.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Il contributo erogabile, a seguito di verifica della rendicontazione, non potrà in ogni caso, essere inferiore a 1.000,00 euro.

C.3.b. Caratteristiche della fase di rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere presentata sulla piattaforma Bandi Online a partire dal 4 gennaio ore 10.00 entro e non oltre il 3 febbraio 2021 ore 16.00.

Il contributo verrà erogato dietro presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

Non è ammessa l'autocertificazione delle spese, né dei pagamenti.

Ai fini dell'erogazione del contributo saranno considerate ammissibili soltanto le spese:

- rientranti nelle tipologie indicate al punto B.3 e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione;
- comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute);
- intestate unicamente al soggetto beneficiario del contributo e corredate da estratti conto o documenti che consentano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal beneficiario, con modalità che siano tracciabili.

Non saranno accettati in nessun caso:

- i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, lavori, forniture, servizi, etc.);
- qualsiasi forma di auto fatturazione.

L'importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell'IVA, qualora la stessa possa essere recuperata, o al lordo dell'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

La liquidazione del contributo avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario, previa verifica delle spese ammissibili.

Si ricorda che il contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle spese valutate come ammissibili e nel limite del contributo concesso.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni dalla data di liquidazione del contributo;
- segnalare tempestivamente all'indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione sociale, Legale Rappresentante.

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I competenti organi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la decadenza/revoca del contributo concesso in caso di:

- mancata o irregolare presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo C.4.b;
- rilascio di dichiarazioni mendaci;
- sopraggiunte condanne e sanzioni di cui al punto A.3 – lettere a), b) e c) - intercorrenti tra il momento della presentazione della domanda di contributo e l'erogazione dell'agevolazione;
- mancata esibizione, in fase di controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;
- impedimento da parte dei beneficiari al regolare svolgimento delle procedure di controllo;
- mancato raggiungimento del valore previsto per l'erogazione del contributo minimo di cui al precedente punto C.4.b;

- mancato rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti in “de minimis”, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività economica e di rilevanza non locale e limitatamente alla quota di contributo regionale.

La perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo A.3 (variazioni statutarie che comportino la perdita dello scopo di lucro così come definito dal bando, sopravvenute sanzioni/condanne per i soggetti sportivi per le fattispecie previste dal bando, sportivi perdita del requisito di affiliazione o registrazione al CONI/CIP per i soggetti come descritto nel bando) deve essere comunicata entro e non oltre 15 giorni alla casella sport@pec.regione.lombardia.it

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, accedendo all'apposita sezione di Bandi Online. In tal caso si procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

D.3 ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la possibilità di effettuare specifici controlli a campione nell'ambito dell'istruttoria formale, prima della pubblicazione della graduatoria.

Ulteriori controlli sono previsti sulle dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante anche mediante l'utilizzo di banche dati e sulla documentazione presentata da parte del soggetto in tutte le fasi del processo.

Sono inoltre previsti controlli ispettivi eseguiti da funzionari di Regione Lombardia formalmente incaricati presso la sede legale del soggetto beneficiario.

In tale fase il Legale Rappresentante o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro documento attinente la realizzazione dell'attività, pena la revoca del contributo assegnata e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali.

D.4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di misurare l'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura di intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- ✓ Numero di associazioni/società sportive finanziate
- ✓ Numero di tesserati riconducibili alle associazioni/società sportive finanziate

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sostegno al sistema sportivo della Direzione Generale Sport e Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Direttore pro-tempore Area Servizi alla Persona, e – limitatamente all'istruttoria amministrativa della rendicontazione - il Direttore pro-tempore Area Gestione Erogazioni.

D.6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 6.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e sul sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it - Sezione Contributi/Bandi, dove saranno disponibili anche le risposte alle domande frequenti (FAQ).

Per informazione sul Bando è possibile scrivere una mail all'indirizzo dinuovosport@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza tecnica relative a Bandi On Line è possibile contattare il Call Center di Aria Spa al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	È DI NUOVO SPORT
DI COSA SI TRATTA	<p>Il bando ha l'obiettivo di sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche duramente colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID-19 che, nonostante la sospensione dell'attività sportiva prevista dal DPCM 08/03/2020 hanno dovuto sostenere numerose spese di carattere ordinario e, parallelamente, hanno visto ridotte significativamente le proprie entrate. A questo si aggiungono i costi da sostenere per la ripartenza, quali le operazioni di sanificazione e le necessarie modifiche organizzative per ottemperare alle disposizioni fornite dallo Stato in termini di distanziamento sociale da garantire, numero massimo dei partecipanti ai corsi sportivi, ecc.</p> <p>A tal fine verranno attivate due linee di intervento, come dettagliato al successivo punto "Chi può partecipare".</p>
TIPOLOGIA	Contributi a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Linea 1, rivolta ai Comitati e le Delegazioni regionali della Lombardia di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico);</p> <p>Linea 2, rivolta a ASD/SSD iscritte al Registro CONI con affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); iscritte al Registro CONI con affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) o ad Enti di Promozione Sportiva (EPS); iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) con affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) o ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).</p>
RISORSE DISPONIBILI	La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.785.369,00, di cui 2.785.369,00 a carico di Regione Lombardia e 1.000.000,00 euro a carico di Fondazione Cariplo.
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili, da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 10.000 euro.</p> <p><i>Il contributo erogabile non potrà essere inferiore a 1.000 euro.</i></p>
DATA DI APERTURA	Mercoledì 15 luglio 2020, ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	Martedì 15 settembre 2020, ore 16.00
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente on line sul sito Bandi On Line www.bandi.servizirl.it e dovrà essere accompagnata da tutti i documenti previsti dal bando.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di protocollazione elettronica.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa, con graduatoria.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo di Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni sul bando scrivere a: dinuosport@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DIREZIONE GENERALE	Sport e Giovani
UNITA' ORGANIZZATIVA	Sostegno al sistema sportivo
TELEFONO	02/6765.2048
INDIRIZZO	P.zza Città di Lombardia, 1, Milano
CASELLA DI POSTA CERTIFICATA	sport@pec.regione.lombardia.it
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO	dal lunedì al giovedì: 9:30 - 12:30 / 14:30 - 16:30; il venerdì: 9:30 / -12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.9 SINTESI TEMPISTICHE BANDO

FASI	TEMPISTICHE
PRESENTAZIONE DOMANDE	Da mercoledì 15 luglio, ore 10.00 A martedì 15 settembre, ore 16.00
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	Entro venerdì 30 ottobre 2020
ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO	Entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE	Da mercoledì 9 dicembre a martedì 22 dicembre 2020
PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE	Da lunedì 4 gennaio a mercoledì 3 febbraio 2021 tramite piattaforma Bandi On Line
LIQUIDAZIONE SALDO	Entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione

D.10 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI

D.10.a Suddivisione della dotazione finanziaria tra le Federazioni Sportive Nazionale (FSN)

All. 1 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

All. 2 Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul bando

All. 3 Richiesta di accesso agli atti

All. 4 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

All. 5 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

All. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali

All. 7 Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio

All. 8 Informativa sulla clausola antitruffa

All. 9 Informativa sull'adeguata verifica

All. 10 Istruzioni sulla firma elettronica

All. 11 Istruzioni sull'applicazione dell'imposta di bollo

All. 12 Istruzioni sull'Antimafia

All. 13 Modulo in formato elettronico

Allegato 2

Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

Tra

Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via Daniele Manin 23, c.f. n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, nella persona del Direttore Generale, Sergio Urbani, delegato allo scopo (di seguito denominata "Fondazione Cariplo" o "Parte")

e

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, c.f. 80050050154, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Giovani, Simone Rasetti, delegata allo scopo (di seguito denominata "Regione" o "Parte"),

Fondazione Cariplo unitamente a Regione Lombardia sono denominate di seguito "Parti", ovvero "Contitolari".

Premesso che

(a) le Parti hanno stipulato in data _____ un Accordo di collaborazione volto a definire la realizzazione di un bando congiunto, denominato "È di nuovo sport" (di seguito "Bando");

(b) le Parti, con il Bando, intendono supportare economicamente il sistema sportivo lombardo, la cui sostenibilità economica è stata duramente colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19 attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito "Contributi");

(c) nell'esecuzione delle varie attività previste nell'ambito del predetto Bando, le Parti tratteranno dati personali riferibili a soggetti che a vario titolo collaborano all'interno degli enti proponenti;

(d) le Parti hanno definito congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento dei dati che saranno acquisiti nell'ambito del Bando formulando, nei termini del documento allegato sub 1, il testo dell'apposita informativa conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, che sarà resa disponibile insieme al testo del Bando;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO E RELATIVE RESPONSABILITÀ

2.1. Il presente Accordo di contitolarità intende disciplinare le responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione ai trattamenti che saranno realizzati nell'ambito del Bando.

2.2 Le Parti hanno stabilito che per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di rendicontazione verrà utilizzata unicamente la piattaforma informatica "Bandi Online" messa a disposizione da Regione Lombardia, di cui la stessa garantisce la piena funzionalità.

2.3 La Regione assume ogni responsabilità relativamente alla gestione della sicurezza informatica dei dati riportati in piattaforma. Regione Lombardia è responsabile per la finalità di definizione delle regole dei mezzi e misure di sicurezza oltre che per il presidio e monitoraggio dell'iniziativa.

2.4 La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione le credenziali per accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato sulla piattaforma dagli enti proponenti, garantire le attività di istruttoria e verifica rendicontazione. La Regione assicura altresì la produzione della necessaria reportistica.

2.5 La Fondazione sarà responsabile dei dati ricevuti da Regione e si impegna a garantirne un utilizzo conforme alle finalità concordate garantendo adeguato impiego di mezzi e misure di sicurezza.

3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

3.1. L'Interessato, conformemente a quanto specificato nella Informativa, potrà esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa Applicabile nei confronti dei Contitolari mediante i canali di contatti indicati.

3.2. I Contitolari si impegnano ad evadere le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, nel rispetto dei termini indicati dalla Normativa Applicabile.

3.3. I diritti esercitabili dagli Interessati e che devono essere garantiti dai Contitolari sono previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;

3.4. In caso di esercizio dei diritti da parte di un Interessato riguardante uno dei trattamenti ricompresi nel presente Accordo avanzata solo nei confronti di uno dei Contitolari, sarà premura di quest'ultimo comunicare tempestivamente e, in ogni modo, non oltre 5 giorni dal momento del ricevimento della richiesta, all'altro Contitolare detta circostanza, ciò al fine di permettere a quest'ultimo di dare adempimento alle richieste esercitate dall'Interessato limitatamente al perimetro di propria competenza.

3.5. I Contitolari si impegnano, laddove necessario, in caso di richiesta pervenuta da parte degli interessati che esercitano i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del Regolamento UE 2016/679 a collaborare e condividere i termini della risposta nonché il piano delle attività da effettuare necessario per garantire la corretta evasione della richiesta pervenuta, garantendo le eventuali revoche, rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste.

3.6 Il contatto per l'esercizio degli interessati è:

- per Fondazione Cariplo email privacy@fondazionecariplo.it, ovvero mediante posta agli indirizzi di: Fondazione Cariplo in Milano, via Daniele Manin 23;
- per Regione Lombardia posta elettronica certificata sport@pec.regione.lombardia.it.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

4.1. I Contitolari si impegnano a conservare i dati personali degli Interessati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e comunque non superiore a cinque anni.

5. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA

5.1. I Contitolari si impegnano ad implementare e rispettare le Misure tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Regione Lombardia ha definito tutte le misure tecniche e di sicurezza relative all'utilizzo della piattaforma e del rilascio delle credenziali agli utenti che verranno profilati.

6. DATA BREACH

6.1. Qualora si verifichi un Data Breach riguardante i trattamenti di Dati personali oggetto dell'accordo di collaborazione, il Contitolare che verrà a conoscenza di detta circostanza dovrà informare per iscritto l'altra Parte senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento predetto. Al fine di provvedere alla comunicazione della violazione entro le 72 ore come previsto dall'art. 33 e 34 del GDPR.

6.2. La comunicazione di cui al punto precedente dovrà avvenire utilizzando gli indirizzi mail di cui al punto 6 del presente Accordo.

6.3. I Contitolari si obbligano a collaborare reciprocamente al fine di contenere gli effetti della violazione, adottando ogni misura ritenuta necessaria al fine di mitigare i rischi e ricondurre lo stato di protezione dei Dati personali alla situazione precedente al verificarsi dell'evento.

6.4. Ove richiesto da uno dei Contitolari, l'altra Parte si impegna a comunicare le misure di rimedio adottate in via autonoma al fine di mitigare gli effetti dannosi dell'evento lesivo.

7. REGISTRI DEI TRATTAMENTI

7.1. Ciascuna Parte è responsabile della gestione, corretta compilazione e aggiornamento del proprio registro dei trattamenti di cui all'art. 30 del Regolamento UE 2016/679.

8. RUOLI IN AMBITO PRIVACY

8.1. I contatti referenti interni e/o esterni preposti alla tutela della protezione dei dati personali da ciascuna delle Parti sono:

- per Fondazione – Mariachiara De Benedetto – mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it

- per Regione Lombardia – Marco Cassin – marco_cassin@regione.lombardia.it

8.2. I Contitolari si impegnano a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 (dieci) giorni qualsiasi modifica e/o integrazione dei predetti nominativi. 41

9. DURATA

9.1. Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata dell'Accordo stipulato tra le Parti e fino al termine del trattamento dei dati di cui le Parti sono Contitolari.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente Accordo è regolato e sarà interpretato secondo la legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Le Parti, inoltre, si impegnano a comunicare agli Interessati eventuali variazioni e/o emendamenti del presente Accordo.

11.2. Qualsiasi modifica e/o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante per i Contitolari se non prima espressamente approvata per iscritto da tutte le Parti.

11.3 Le Parti si danno atto che, in caso di inadempimento del presente Accordo il Contitolare inadempiente si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni e qualsiasi conseguenza che quest'ultimo dovesse subire per l'eventuale mancata applicazione e/o violazione della normativa di riferimento e della mancata osservanza delle obbligazioni di cui al presente Accordo.

Milano, _____

Fondazione Cariplo

Il Direttore Generale

Sergio Urbani

Regione Lombardia

Il Direttore Generale della DG Sport e Giovani Simone Rasetti

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3301

Deferminazioni sulle misure di incentivazione a favore delle imprese in attuazione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui all'articolo 78 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», CONvertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 9 «Riconoscimento e sostegno delle organizzazioni di commercio equo e solidale» e in particolare l'articolo 9, che stabilisce che la Giunta Regionale approva i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione di finanziamenti e contributi;
- la legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» che, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, prevede l'istituzione da parte di Regione Lombardia di un «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime di tali reati»;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003 n. 21» e in particolare gli artt. 13 e 14 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative;
- la legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione» che al comma 2 dell'art. 148 quater stabilisce che la Regione promuove accordi con i comuni per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell'elenco regionale;

Richiamati:

- la d.g.r. 28 novembre 2017, n. X/7444 «Storevolution» - Sostegno agli investimenti a favore dell'innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali - Definizione dei criteri» che ha definito i criteri per l'attuazione dell'iniziativa e ha individuato Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- il d.d.u.o. 4 giugno 2018 n. 8193 e il d.d.u.o. 27 giugno 2018 n. 9379 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 28 novembre 2017, n. X/7444, hanno rispettivamente approvato e modificato il Bando «Storevolution» per la concessione di investimenti a favore dell'innovazione delle micro, piccole e medie imprese commerciali;

- la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/970 «Criteri per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL)»;
- il d.d.u.o. 2 aprile 2019 n. 4481 «Approvazione del bando per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL)»;
- la d.g.r. 22 luglio 2019, n. XI/1968 che approva, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
- il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» in attuazione della d.g.r. 22 luglio 2019, n. XI/1968;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. 2044 di approvazione dei criteri per l'emanazione del bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo per l'anno 2020;
- il d.d.u.o. 23 settembre 2019, n. 13412 che approvava il suddetto bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo per l'anno 2020;
- la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3100 «Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando 'Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana'»;
- il d.d.u.o. 29 maggio 2020, n. 6401 che approva il suddetto bando «Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana» definendo nell'Allegato 4 i requisiti obbligatori che i Comuni devono prevedere nei bandi a favore delle imprese e le relative verifiche istruttorie;
- la d.g.r. 31 luglio 2015 n. X/3960 che istituisce, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III, azione 3.a.1.1., la «LINEA START E RESTART» e il relativo Fondo per i finanziamenti alle imprese previsto dalla misura stessa, individuando Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo stesso e la d.g.r. 11 aprile 2016 n. X/5033 che, in modifica della suddetta d.g.r. n. 3960/2015, approva la Linea «INTRAPRENDO»;
- il d.d.u.o. 5 luglio 2016, n. 6372 di approvazione del bando «Linea Intraprendo» - prima finestra;
- la d.g.r. 25 luglio 2016, n. X/che approva la partecipazione regionale al progetto europeo «MANUNET III» presentato a valere sul bando «ERA-NET sulle tecnologie per il manifatturiero avanzato» (proposul id 721267) del programma Horizon 2020 e ha autorizzato le Direzioni Generali «Sviluppo Economico» e «Università Ricerca e Open Innovation» per la fase di attuazione;
- la d.g.r. 29 dicembre 2016, n. X/6091, che nell'ambito del Progetto europeo «MANUNET III» ha approvato i criteri del bando «MANUNET 2017 Lombardia»;
- il d.d.u.o. 10 febbraio 2017, n. n. 1411 che approva il Bando «MANUNET 2017 Lombardia» per il finanziamento dei soggetti lombardi partecipanti ai progetti transnazionali presentati nell'ambito della «MANUNET Transnational Call 2017»;
- la d.g.r. 28 novembre 2016 n. X/5892 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa e individuando Finlombarda s.p.a. quale gestore del Fondo;
- il d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- la d.g.r. 17 luglio 2017, n. 6898 «Aree interne lombarde - POR FESR 2014 - 2020 - avvio dell'iniziativa «startup di impresa in Valchiavenna»»;
- il d.d.u.o. 19 febbraio 2018, n. 2146 POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.A.1.1 - Bando «START UP di impresa in Valchiavenna»;
- la d.g.r. 25 marzo 2019, n. XI/1433 di approvazione dell'iniziativa «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli Del Lario, a valere sull'azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020»;
- il d.d.s. 25 luglio 2019, n. 11014 2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.A.1.1. - «Sostegno allo start up di impresa nell'area interna alto lago di Como e valli del Lario» - Approvazione bando;

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

- la d.g.r. 8 aprile 2019, n. XI/1504 di approvazione dell'iniziativa «Start up di impresa nell'Area Interna Appennino Lombardo Alto Oltrepò Pavese» a valere sull'azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.s. 11 luglio 2019, n. 10212 «2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse III Azione 3.A.1.1. - Sostegno allo START UP di impresa nell'area interna appennino lombardo - Alto Oltrepò pavese - Approvazione bando»;
- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. XI/1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III, azione 3.a.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese e dei criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 di approvazione del Bando Archè in attuazione della d.g.r. 7 maggio 2019, n. XI/1595;
- la d.g.r. 31 luglio 2019, n. XI/2047 che approva la misura «Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub»;
- il d.d.u.o. 3 ottobre 2019, n. 14100 che approva il «Bando HUB - Sostegno all'accesso delle PMI all'innovazione e al trasferimento tecnologico attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub»;
- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza covid 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova linea di intervento «Credito Adesso Evolution» e le successive modifiche e integrazioni»;
- l'Avviso per le imprese per la misura Credito Adesso di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 aperto il 23 aprile 2020 e sospeso per esaurimento della dotazione finanziaria il 5 giugno 2020;
- l'Avviso per le imprese per la nuova linea Credito Adesso Evolution aperto il 18 maggio 2020 e sospeso per esaurimento delle risorse disponibili il 12 giugno 2020;
- la d.g.r. 24 febbraio 2020 n. XI/2883 «Criteri per l'attuazione del bando Faber 2020 per la concessione di contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda S.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019 e la successiva dgr di rimodulazione della dotazione»;
- il d.d.s. 28 aprile 2020, n. 5025 con cui è stato approvato il bando FABER 2020, con apertura dello sportello alle ore 10.00 del 19 maggio 2020 e chiusura per esaurimento della dotazione nella medesima giornata;
- la d.g.r. 1 ottobre 2018, n. XI/592 «Azioni in favore delle vittime del reato di usura e di estorsione in attuazione della legge regionale 24 giugno 2015 n. 17 «interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» che ha destinato la somma di € 120.000,00 al «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura», istituito con d.g.r. IX/4200 del 25 ottobre 2012 e gestito da Finlombarda s.p.a. per la riapertura del Bando approvato con Decreto Dirigenziale 1033 del 17 febbraio 2016»;
- il d.d.s. 4 ottobre 2018, n. 14187 che ha riaperto lo sportello del bando per l'assegnazione di contributi a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17/2015, approvato con d.d.s. 1033 del 17 febbraio 2016»;
- la d.g.r. XI/973 dell'11 dicembre 2018 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 - sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019» ed in particolare l'Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del «Fondo»;
- il d.d.u.o. 3 aprile 2019, n. 4645 che approva il «Bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;
- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
- la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. XI/2688 che ha approvato il programma d'azione 2020 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/971 «Contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza e alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale delle micro e piccole imprese commerciali e dell'artigianato - criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Impresa eco-sostenibile e sicura» che approva i criteri e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore»;
- la d.g.r. n. XI/1212 del 4 febbraio 2019 che ha approvato il Programma delle iniziative per il commercio equo e solidale da realizzare nel biennio 2019-2020 disponendo l'emanazione di un bando a sostegno di progetti per il commercio equo e solidale gestito da Unioncamere Lombardia»;
- il d.d.s. 15 marzo 2019, n. 3544 «Approvazione del bando 2019-2020 a sostegno di progetti per il commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e in attuazione della d.g.r. n. XI/1212 del 4 febbraio 2019»;
- la d.g.r. 1 aprile 2019, n. XI/1468 «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in officina 4.0 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa «bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2019» che approva i criteri e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e responsabile del procedimento»;
- la d.g.r. 15 aprile 2019, n. XI/1545, «Valore d'impresa, imprese di valore: contributi per la valorizzazione dei musei, degli archivi storici e del patrimonio storico di impresa - Criteri attuativi» che approva i criteri e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e responsabile del procedimento»;
- la d.g.r. 30 settembre 2019, n. XI/2174, «Imprese storiche verso il futuro. Contributi per l'innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione - Criteri attuativi» che approva i criteri e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e responsabile del procedimento»;
- la d.g.r. 28 ottobre 2019, n. XI/2322 «Voucher per favorire l'accesso agli organismi di conciliazione della crisi da parte delle imprese in situazione di sovraindebitamento - criteri attuativi» che definisce i criteri e assegna l'attuazione della misura a Unioncamere Lombardia con ruolo di responsabile del procedimento»;
- la d.g.r. 2 dicembre 2019, n. XI/2570 avente ad oggetto «Bando per l'innovazione delle filiere di Economia circolare in Lombardia: approvazione dei criteri attuativi - FASE 3» e individua Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore e responsabile del procedimento»;
- la d.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2905 «Contributi per lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi innovativi in officina 4.0 - Criteri per l'attuazione dell'iniziativa Bando per lo sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020» che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa, individuando come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia»;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100.000 conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - Definizione dei criteri» che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa, individuando come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia»;
- la d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3110 avente ad oggetto «Safe Working - lo Riapri Sicuro» - Contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde - Definizione dei criteri della misura» che ha approvato i criteri e riconosciuto Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore dell'iniziativa, individuando

Richiamate altresì:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello

come responsabile del procedimento il Direttore operativo di Unioncamere Lombardia;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti,» le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione,» disposizione in vigore dal 30 aprile 2020;

Dato atto che la legge 17 ottobre 2017, n. 161 aveva modificato l'art. 83 del d.lgs. 159/2011 eliminando proprio dalla lettera e) del comma 3 le parole «le erogazioni» e conseguentemente a tale modifica co nota della prefettura di Milano del 16 gennaio 2018 si specificava quanto segue: «A seguito delle modifiche all'art. 83, comma 3 lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attuate con la legge del 17 ottobre 2017, n. 161, nella nuova formulazione dell'art. 83, comma 3, lett. e) del citato decreto, che in precedenza contemplava espressamente fra i casi in cui non andava richiesta la documentazione antimafia anche le «erogazioni» di valore complessivo non superiore a 150.000 euro, è stato omesso ogni riferimento alle «erogazioni» e [...] dalla nuova dizione del citato articolo si evince, pertanto, che in tema di erogazioni sussiste in capo all'ente pubblico l'obbligo di chiedere l'informazione antimafia per importi superiori a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 91, comma 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011, e la comunicazione antimafia per importi inferiori a 150.000 euro, ai sensi del vigente articolo 67, comma 1 lettera g). Quest'ultimo articolo, prevede, infatti, che la comunicazione antimafia deve essere richiesta per ottenere «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali»;

Considerato che la modifica apportata dall'art. 78 del d.l. 18/2020 avendo di fatto reintrodotta le erogazioni di valore non superiore ai 150 mila euro nel novero dei provvedimenti per i quali la documentazione antimafia non è richiesta, ristabilisce il quadro normativo precedente alle modifiche apportate dalla L. 161/2017, eccetto per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, per i quali ai sensi del comma 3-bis dell'art. 83 del d.lgs. 159/2011 la documentazione antimafia è sempre prevista per un importo superiore a 5.000 euro;

Verificato che le misure di incentivazione della Direzione Generale Sviluppo Economico i cui provvedimenti istitutivi sono stati prima richiamati si riferiscono anche ad aiuti concedibili, concessi o da erogare di entità non superiore ai 150 mila euro e per i quali o non sono state ancora completate le attività di erogazione o quelle di concessione o presentano ancora sportelli aperti su cui si stanno presentando domande di contributo;

Ritenuto necessario uniformare l'applicazione delle nuove disposizioni sul Codice Antimafia per tutte le misure di incentivazione a favore delle imprese di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico per agevolazioni non superiori a 150 mila euro anche se gestite da Finlombarda s.p.a. o da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde o dagli Enti Locali individuati come gestori delle risorse regionali;

Stabilito pertanto che:

- la documentazione antimafia non è richiesta per le misure riportate nel seguente provvedimento che si trovano in fase di verifica della rendicontazione ed erogazione, in fase di concessione e in fase di apertura o comunque di accoglimento delle domande, nonché per le misure di prossima emanazione per le quali non sono ancora stati adottati i criteri, sia se gestite direttamente, sia attraverso Finlombarda S.p.A., sia Unioncamere Lombardia anche attraverso le Camere di Commercio, sia attraverso gli Enti Locali;
- nel caso in cui in uno stesso bando coesistano diverse forme di agevolazione pubblica il valore da considerare ai fini della soglia dei 150 mila euro è dato dalla somma delle diverse agevolazioni onde evitare un artificioso frazionamento del valore dell'aiuto pubblico;
- è facoltà del Dirigente Responsabile del procedimento essere più restrittivo della norma nel caso in cui la misura presenti elevati profili di rischio dal punto di vista delle infiltrazioni criminali anche sulla base di segnalazioni delle Prefetture;

Richiamati:

- la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 «Interventi a sostegno della ripresa economica e per la gestione dell'emergenza da COVID-19 - Agevolazioni alle imprese per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/2731 del 23 dicembre 2019» che ha approvato i criteri per l'assegnazione delle agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 2 della l.r. 9/2020;
- la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI/3216 che, conseguentemente alla decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina per gli Aiuti di Stato contenuto nel d.l. 19 maggio 2020 n. 34 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ha integrato la richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 inquadrandolo la misura nel Regime Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. e stabilito che nelle attività istruttorie relative alle domande presentate sulla misura saranno attivate delle modalità di coinvolgimento delle Prefetture lombarde anche in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011 al fine di mitigare i rischi di infiltrazioni criminali;
- il d.d.u.o 26 giugno 2020, n. 7528 che ha approvato il bando «ReAttivi contro il COVID «Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria COVID19», in attuazione della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020, n. XI/3112 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, necessario escludere dall'applicazione delle nuove disposizioni del Codice Antimafia il bando «ReAttivi contro il Covid «Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria Covid19»;

Dato atto che in ogni caso:

- tra i requisiti delle imprese beneficiarie dovrà essere previsto che le imprese per accedere alle agevolazioni pubbliche devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- il possesso di tale requisito deve essere riportato sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di uniformare l'applicazione delle nuove disposizioni sul Codice Antimafia per tutte le misure di incentivazione a favore delle imprese di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico per agevolazioni non superiori a 150 mila euro anche se gestite da Finlombarda s.p.a. o da Unioncamere Lombardia e dalle Camere di Commercio lombarde o dagli Enti Locali individuati come gestori delle risorse regionali;

2. di stabilire che, a decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 78 del d.l. 18/2020:

- la documentazione antimafia non è richiesta per le misure riportate nel seguente provvedimento che si trovano in fase di verifica della rendicontazione ed erogazione, in fase di concessione e in fase di apertura o comunque di accoglimento delle domande, nonché per le misure di prossima emanazione per le quali non sono ancora stati adottati i criteri, sia se gestite direttamente, sia attraverso Finlombarda S.p.A., sia Unioncamere Lombardia anche attraverso le Camere di Commercio, sia attraverso gli Enti Locali;
- nel caso in cui in uno stesso bando coesistano diverse forme di agevolazione pubblica il valore da considerare ai fini della soglia dei 150 mila euro è dato dalla somma delle diverse agevolazioni onde evitare un artificioso frazionamen-

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

to del valore dell'aiuto pubblico;

- è facoltà del Dirigente Responsabile del procedimento essere più restrittivo della norma nel caso in cui la misura presenti elevati profili di rischio dal punto di vista delle infiltrazioni criminali anche sulla base di segnalazioni delle Prefetture;

3. di escludere dall'applicazione delle nuove disposizioni del Codice Antimafia il bando «ReAttivi contro il Covid «Riconversione e Ampliamento Attività produttive per la produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) per gestire l'emergenza sanitaria COVID19», sulla base della valutazione dei rischi di infiltrazioni criminali;

4. di dare atto che in ogni caso:

- tra i requisiti delle imprese beneficiarie dovrà essere previsto che le imprese per accedere alle agevolazioni pubbliche devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- il possesso di tale requisito deve essere riportato sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. per l'applicazione alle misure su cui è gestore o responsabile del procedimento;

6. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per l'applicazione alle misure su cui è gestore o responsabile del procedimento, nonché curarne l'uniforme applicazione da parte delle Camere di Commercio per le misure sulle quali svolgono attività istruttorie;

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni che hanno fatto e faranno domanda sul Bando Distretti del Commercio ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni nei bandi a favore delle imprese;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3304
Ciak #inLombardia - Lombardia riparte. Approvazione dei criteri del bando per la selezione di progetti audiovisivi finalizzati alla promozione della Lombardia in ottica di marketing territoriale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» in particolare l'articolo 2 comma 1 - lettera C) che prevede che l'ente regionale promuova, qualifichi e valorizzi l'immagine della Lombardia e le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con la d.g.r. 29 maggio 2018 n. 154 e con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, le azioni che mirano a promuovere le potenzialità della Lombardia quale destinazione turistica e la relativa vocazione internazionale, nella prospettiva di favorirne il posizionamento quale «prima meta turistica italiana» anche in chiave di marketing territoriale;

Richiamate:

- la d.c.r. n. 1005 del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015» che prevede azioni di promozione e valorizzazione del territorio;
- la deliberazione recante «Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27» adottata in data 30 giugno 2020 che recepisce le osservazioni della competente Commissione consiliare formulate con nota CRL.2020.0006905 del 18 giugno 2020 in relazione alla realizzazione della seconda edizione del bando «Ciak #inLombardia - Lombardia Riparte»;

Richiamate:

- la Convenzione quadro n. 12106/RCC/2018 tra la Giunta regionale e Explora s.c.p.a. approvata con d.g.r. n. 7748 del 17 gennaio 2018 e prorogata al 31 dicembre 2020 con d.g.r. n. 2690 del 23 dicembre 2019;
- la d.g.r. n. 2731 del 23 dicembre 2019, che ha approvato il programma pluriennale delle attività di Explora s.c.p.a. 2020-2022 nel quale è contemplata la realizzazione di attività di promozione della Lombardia in ottica di marketing territoriale;

Considerato che:

- il video marketing si è rivelato, negli ultimi anni, tra le più efficaci leve di comunicazione, informazione e promozione, *online* e *offline*, conquistando un maggior consenso, rispetto ad altre tipologie di contenuto, in termini di visualizzazioni, condivisioni e interazioni;
- Regione Lombardia considera la comunicazione visiva e multimediale uno strumento particolarmente performante ed efficace per la promozione del territorio, in ottica di marketing territoriale;

Ritenuto di realizzare, con il supporto di Explora s.c.p.a., la seconda edizione del bando «Ciak #inLombardia - Lombardia Riparte» che:

- promuova e rilanci l'immagine e la reputazione della Lombardia, in Italia e all'estero, dopo l'emergenza globale legata alla diffusione del COVID 19;
- promuova il territorio della Lombardia e il suo patrimonio storico culturale anche attraverso la memoria e i ricordi delle tradizioni, delle leggende e delle storie popolari, coinvolgendo i giovani under 35 nella realizzazione di video che saranno oggetto di azioni di comunicazione e promozione;
- incrementi l'attrattività turistica del territorio, anche in chiave di marketing territoriale, valorizzando le esperienze, i momenti e le destinazioni che possono garantire le condizioni di sicurezza oggi necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria legata al COVID 19;

Ritenuto quindi di approvare i criteri attuativi del bando «Ciak #inLombardia - Lombardia Riparte», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia ammontano a complessivi € 16.000,00 a valere sul capitolo 14001 «Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell'attrattività turistica e del marketing territo-

riale della Lombardia» dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della UO Marketing territoriale, Moda e Design della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda si procederà all'assunzione degli atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica in materia di Comunicazione, editoria e Immagine nella seduta del 4 giugno 2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, per i motivi in premessa;

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, i criteri per la predisposizione del bando «Ciak #inLombardia - Lombardia Riparte», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare per la realizzazione dell'iniziativa uno stanziamento di € 16.000,00 a valere sul capitolo 14001 «Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell'attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombardia» dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della UO Marketing territoriale, Moda e Design della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda l'adozione degli atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione dell'iniziativa;

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

ALLEGATO A
CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO “CIAK #INLOMBARDIA – LOMBARDIA RIPARTE”

PREMESSA	<p>Il video marketing si è rivelato, negli ultimi anni, tra le più efficaci leve di comunicazione, informazione e promozione, <i>online</i> e <i>offline</i>. Modelli, format e tecniche di produzione evolvono velocemente, soprattutto sulle piattaforme di social network, rendendo i video sempre più attrattivi, coinvolgenti ed efficaci e in grado di guadagnare il consenso degli utenti in termini di visualizzazioni, condivisioni e interazioni.</p> <p>Regione Lombardia, consapevole che la comunicazione visiva e multimediale sia uno strumento particolarmente efficace per la promozione turistica del territorio, in ottica di marketing territoriale, intende promuovere la seconda edizione del bando denominato “Ciak #InLombardia – Lombardia Riparte”, per la selezione di video in grado di valorizzare la Lombardia e promuoverne l’immagine e la reputazione, in Italia e all’estero, dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid 19.</p>
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere e rilanciare l’immagine e la reputazione della Lombardia in termini di ‘destinazione sicura’, in ottica di marketing territoriale; • Promuovere il territorio della Lombardia e il suo patrimonio storico culturale anche attraverso la memoria e i ricordi delle tradizioni, delle leggende e delle storie popolari, coinvolgendo i giovani under 35 nella realizzazione di video, che saranno oggetto di azioni di comunicazione e promozione; • Incrementare l’attrattività turistica del territorio, valorizzando le esperienze, i momenti dell’anno e le destinazioni in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza.
DESCRIZIONE	<p>La Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda intende coinvolgere i giovani under 35 nella realizzazione di video, della durata massima di 30 secondi, finalizzati a promuovere la Lombardia e rilanciarne l’immagine e la reputazione, in Italia e all’estero, dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid 19.</p> <p>I video pervenuti saranno valutati da un Nucleo di valutazione di cui faranno parte rappresentanti della Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Explora S.c.p.a. nel ruolo di segreteria tecnica, nonché eventuali esperti esterni.</p> <p>I criteri di valutazione saranno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • originalità del progetto; • qualità tecnica dell’elaborato; • efficacia comunicativa. <p>All’esito della valutazione il Nucleo provvederà a redigere la graduatoria. Ai primi classificati è riconosciuto un corrispettivo economico a titolo di prestazione d’opera per complessivi € 16.000,00, così ripartito:</p>

	<p>1° classificato - € 5.000,00 lordi 2° classificato - € 4.000,00 lordi 3° classificato - € 3.000,00 lordi</p> <p>Sono inoltre previsti due riconoscimenti speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lombardia Out of Season – al video che meglio promuove luoghi, destinazioni ed esperienze fuori stagione: € 2.000,00 lordi. • Montagna in Libertà – al video che meglio promuove la montagna come destinazione ideale in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza: € 2.000,00 lordi. <p>Il Nucleo di valutazione si riserva di non assegnare alcun riconoscimento qualora non vi fossero opere meritevoli, come disciplinato nel relativo bando.</p> <p>È previsto un evento conclusivo per dare conto degli esiti dell’iniziativa.</p> <p>Sono ammissibili solo video ambientati in Lombardia. I progetti presentati dovranno tassativamente garantire l’uso di materiale originale ed inedito. I video vincitori saranno acquisiti in proprietà di Regione Lombardia che sarà esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà e di riproduzione. I restanti video rimangono in proprietà degli autori che cedono a Regione Lombardia il solo diritto di riproduzione.</p>
DESTINATARI	Possono partecipare all’iniziativa persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di pubblicazione del bando.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Per la realizzazione dell’iniziativa è previsto nel bilancio regionale uno stanziamento di € 16.000,00 a valere sul capitolo 14001 “Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell’attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombardia” dell’esercizio finanziario 2020.

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

**D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3306
Emergenza sanitaria COVID-19: applicazione temporanea e sperimentale di un regime di prenotazione obbligatoria per alcuni treni del contratto di servizio con Trenord s.r.l. per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6 recante la «Disciplina del settore dei trasporti»;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, successivamente integrato dal Regolamento (UE) 2338/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

Vista la delibera n. X/3390 del 10 aprile 2015 «Affidamento a Trenord srl della gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale per gli anni 2015-2020. Approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati» e dato atto che il Contratto è stato sottoscritto in data 13 aprile 2015 (repertorio n. 18827 del 14 aprile 2015);

Richiamato il regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)» con particolare riguardo alle competenze della Giunta regionale;

Preso atto:

- delle vigenti Condizioni Generali di Trasporto (nel seguito «CGT») di Trenord;
- che le CGT di cui all'art. 31 del r.r. 4/2014 costituiscono l'Allegato 14 del Contratto di servizio, con il quale sono state attuate anche le disposizioni del r.r. 4/2014 con riferimento alle competenze della Giunta regionale;
- che di conseguenza le vigenti CGT sono state approvate dalla citata d.g.r. n. X/3390;

Rilevato che, in base alle disposizioni nazionali legate all'emergenza sanitaria COVID-19, il numero di posti offerti sui treni risulta sensibilmente ridotto, allo scopo di mantenere il necessario distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento, e che di conseguenza alcuni treni non sono prevedibilmente in grado di soddisfare tutta la domanda di trasporto;

Dato atto che Trenord, con nota n. 7480 del 23 giugno 2020 ha evidenziato la possibilità di istituire un regime temporaneo e sperimentale di «prenotazione obbligatoria» su un limitato numero di corse del proprio contratto di servizio, individuando quelle verosimilmente più soggette ad affollamento, in modo da facilitare il mantenimento del distanziamento sociale e regolare gli afflussi di utenti;

Rilevato che l'applicazione del regime temporaneo e sperimentale di prenotazione obbligatoria si configura come modifica delle CGT e richiede pertanto l'approvazione mediante delibera di Giunta;

Ritenuto di dare mandato a Trenord di aggiornare le proprie CGT per introdurre un regime temporaneo e sperimentale di prenotazione obbligatoria sulla base delle seguenti assunzioni:

- i treni soggetti a prenotazione sono individuati in prima applicazione in 8 corse, di cui 4 sulla direttrice Milano-Como Lago e 4 sulla direttrice Milano-Tirano;
- la prenotazione si applica per le sole giornate di sabato e festivi dei mesi di luglio e agosto 2020;
- l'azienda ha facoltà di proporre l'aggiunta di ulteriori treni, per il medesimo periodo, previa preventiva autorizzazione della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- la prenotazione è possibile tramite apposita app, fino a 5 minuti prima dell'orario di partenza del treno in ciascuna stazione, e/o nei normali canali di vendita; qualora la prenotazione non sia ancora disponibile nei canali di vendita, deve essere garantita nelle biglietterie, o direttamente presso il personale di assistenza a terra o a bordo del treno, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- la prenotazione è gratuita e svincolata dall'acquisto del biglietto;
- l'informazione al pubblico relativa alla prenotazione è in

capo all'azienda e deve essere garantita preventivamente, almeno 7 giorni prima della data in cui si effettua la corsa, su tutti i canali di vendita - diretti e indiretti - su cui sono commercializzati i biglietti;

- nessun onere aggiuntivo è dovuto da Regione Lombardia all'azienda per l'eventuale minore redditività del servizio causata dalle limitazioni imposte dal regime di prenotazione;
- il regime di prenotazione decade automaticamente qualora siano soppresse le limitazioni imposte al trasporto pubblico locale riguardanti il distanziamento sociale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile per l'esecuzione della presente deliberazione e degli atti conseguenti;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato a Trenord di aggiornare le proprie CGT in modo da introdurre un regime temporaneo e sperimentale di prenotazione obbligatoria sulla base delle seguenti assunzioni:

- a) i treni soggetti a prenotazione sono individuati in prima applicazione in 8 corse, di cui 4 sulla direttrice Milano-Como Lago e 4 sulla direttrice Milano-Tirano;
- b) la prenotazione si applica per le sole giornate di sabato e festivi dei mesi di luglio e agosto 2020;
- c) l'azienda ha facoltà di proporre l'aggiunta di ulteriori treni, per il medesimo periodo, previa preventiva autorizzazione della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- d) la prenotazione è possibile tramite apposita app, fino a 5 minuti prima dell'orario di partenza del treno in ciascuna stazione, e/o nei normali canali di vendita; qualora la prenotazione non sia ancora disponibile nei canali di vendita, deve essere garantita nelle biglietterie, o direttamente presso il personale di assistenza a terra o a bordo del treno, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
- e) la prenotazione è gratuita e svincolata dall'acquisto del biglietto;
- f) l'informazione al pubblico relativa alla prenotazione è in capo all'azienda e deve essere garantita preventivamente, almeno 7 giorni prima della data in cui si effettua la corsa, su tutti i canali di vendita - diretti e indiretti - su cui sono commercializzati i biglietti;
- g) nessun onere aggiuntivo è dovuto da Regione Lombardia all'azienda per l'eventuale minore redditività del servizio causata dalle limitazioni imposte dal regime di prenotazione;
- h) il regime di prenotazione decade automaticamente qualora siano soppresse le limitazioni imposte al trasporto pubblico locale riguardanti il distanziamento sociale;

2. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile per l'esecuzione della presente deliberazione e degli atti conseguenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3310
Fondo Comuni di Confine - Determinazioni conseguenti alla delibera del comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 5 del 14 maggio 2020: ambito Alto Garda e Valle Camonica

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 23 dicembre 2009 n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n.147 e in particolare l'art. 2, commi 117 e 117 bis, che stabilisce che le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti e di iniziative per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti, assicurando annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro ciascuna;
- l'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritta il 19 settembre 2014, e s.m.i., inerente il Fondo Comuni Confinanti (in seguito anche FCC) e relative modalità di gestione;
- il regolamento per la Gestione dell'Intesa, adottato dal Comitato paritetico in data 11 febbraio 2015, da ultimo modificato con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;

Considerato che:

- il Fondo ha approvato, nel corso del 2015, la ripartizione delle risorse su base provinciale e, successivamente, le Linee Guida e la Road map per l'individuazione dei progetti nell'ambito di proposte di programma provinciale per i territori di confine delle 5 province di Belluno, Brescia, Sondrio, Verona e Vicenza;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa con deliberazione n. 18 del 28 novembre 2016 ha approvato la Proposta relativa al programma dei progetti strategici inerenti l'ambito Alto Garda e uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6113 del 16 gennaio 2017 di approvazione dello schema di Convenzione per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia, sottoscritta con il Fondo Comuni Confinanti il 10 marzo 2017;
- la d.g.r. n. 6606 del 19 maggio 2017 di approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica, sottoscritto il 19 luglio 2017;
- la d.g.r. n. 7345 del 13 novembre 2017 di approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia e soggetti attuatori per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Alto Garda, sottoscritto il 7 dicembre 2017;

Considerato che la proposta di programma dei progetti strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica prevede un finanziamento complessivo di € 33.172.000,00;

Vista la d.g.r. n. 6423 del 3 aprile 2017, con la quale sono state definite le procedure per l'istruttoria regionale degli interventi strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti;

Considerato che:

- a seguito della delibera del comitato paritetico n. 14 del 27 settembre 2018 sono stati sottoscritti, rispettivamente il 20 dicembre 2018 e il 31 luglio 2019, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione del 10 marzo 2017 e il primo atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione del 19 luglio 2017 (d.g.r. 693 del 24 ottobre 2018);
- a seguito della delibera del comitato paritetico n. 3 del 28 gennaio 2019 sono stati sottoscritti, rispettivamente il 30 maggio 2019 e il 26 febbraio 2020, il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 10 marzo 2017 e il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione del 19 luglio 2017 (d.g.r. n. 1311 del 25 febbraio 2019);

Considerato altresì che il Comitato Paritetico, con deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020, ha approvato la modifica alla proposta di Programma dei progetti strategici relativi all'ambito Alto Garda e all'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia, modifica che comporta:

- lo stralcio dalla Convenzione della scheda di progetto n. 5.1VC «Nel segno dell'ospitalità - sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica», il cui contributo FCC di € 1.342.000,00 è ridestinato con:
 - a) l'inserimento della nuova scheda 1.2AV «Allestimento Biblioteca al piano terra nell'ex Asilo Regina Elena con adiacente Sala Polifunzionale» per un importo pari ad € 542.000,00, finanziato interamente dal FCC;
 - b) la modifica della scheda 4.1 BR «Realizzazione in comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica» che passa da un costo complessivo di € 2.900.000,00 ad € 3.700.000,00, il cui incremento è coperto interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti, per la quota di € 800.000,00;
- l'inserimento nella Convenzione della nuova scheda progetto denominata «int. 6 - riqualificazione della sala polivalente di Vesio» in comune di Tremosine, per un importo di € 800.000,00 finanziato interamente dalle risorse messe a disposizione dal Fondo sul bando pubblico - annualità 2012, cui il Comune di Tremosine ha rinunciato per finanziare il progetto strategico;
- la modifica delle seguenti schede:
 - a) 2.1 VS Unione dei Comuni della Valsaviore - Comune di Cevo «Creazione di polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello» finanziata per un importo di € 500.000,00 con le risorse del Fondo Comuni Confinanti e, per la quota di € 1.500.000,00, dalla Provincia di Brescia;
 - b) 2.4 VS Unione dei Comuni della Valsaviore «Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore» finanziata per € 1.000.000,00 con le risorse del FCC per i progetti strategici e per l'importo di € 500.000,00 a valere sulle risorse FCC a favore del Comune di Cevo nell'ambito dell'Avviso pubblico 2017;
 - c) 2.5 VS Unione dei Comuni della Valsaviore «Azioni di sistema per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali» ora denominata «Sostegno ad attività di marketing territoriale» avente un costo complessivo di € 500.000,00, da finanziare interamente con le risorse del FCC;

Considerato che la medesima deliberazione 5/2020 sopraccitata:

- ha approvato il prospetto di raffronto, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, riepilogativo delle variazioni apportate al programma degli interventi strategici relativi agli ambiti Alto Garda e Valle Camonica;
- ha approvato lo schema del terzo atto aggiuntivo alla Convenzione del 10 marzo 2017 di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo delle nuove schede progetto;
- ha confermato gli ulteriori contenuti della convenzione del 10 marzo 2017, integrati dal primo e secondo atto aggiuntivo;

Dato atto che le modifiche al programma di interventi strategici relativi agli ambiti Alto Garda e Valle Camonica producono una variazione del costo complessivo degli interventi ivi previsti da € 81.244.000,00 a € 80.391.000,00 e dell'importo complessivo dei finanziamenti da € 37.172.000,00 a € 37.972.000,00 per l'aggiunta dell'importo di € 800.000,00, così come dettagliato nell'allegata scheda di raffronto;

Dato altresì atto che le modifiche sopraccitate comportano la necessità di variazione anche:

- dell'Accordo di collaborazione del 19 luglio 2017 per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica;
- dell'Accordo di collaborazione del 7 dicembre 2017 per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Alto Garda;

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Considerato che, con nota del 29 novembre 2019, i soggetti attuatori dell'ambito Valle Camonica hanno delegato la Provincia di Brescia alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi al relativo Accordo di collaborazione;

Ritenuto pertanto, a seguito delle determinazioni del Comitato paritetico, di approvare:

- il prospetto di raffronto e le variazioni ivi riepilogate (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- lo schema del terzo atto aggiuntivo alla Convenzione del 10 marzo (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- in merito all'ambito Valle Camonica, lo schema del terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione del 19 luglio 2017 (Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- in merito all'ambito Alto Garda, lo schema del primo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione del 7 dicembre 2017 (Allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

Ritenuto di verificare gli elementi di cui alla nozione di Aiuti di Stato in sede di istruttoria del progetto di fattibilità tecnico-economica di ogni singolo intervento, che ne articolerà con maggior dettaglio le caratteristiche, rinviando pertanto a tale sede l'inquadramento in materia di Aiuti di Stato;

Evidenziato che il presente atto non prevede oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti verranno erogate direttamente dal Fondo stesso ai beneficiari finali;

Visto il d.lgs. 33/2013 e in particolare l'art. 23;

Ritenuto di delegare l'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui agli allegati 2, 3 e 4 in rappresentanza di Regione Lombardia;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al risultato atteso 24.Ter.09.07 «Governance per l'attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)» del vigente PRS approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il prospetto di raffronto (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema del terzo atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Lombardia e Fondo Comuni Confinanti del 10 marzo 2017 per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della Provincia di Brescia (Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare lo schema del terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione del 19 luglio 2017 tra Regione Lombardia e Provincia di Brescia per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Valle Camonica (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare lo schema del primo atto aggiuntivo all'Accordo di collaborazione del 7 dicembre 2017 tra Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per l'attuazione del programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia - Ambito Alto Garda (allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente atto non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

6. di delegare l'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, in rappresentanza di Regione Lombardia;

7. di pubblicare il presente atto sul BURL, ad esclusione degli allegati agli schemi di atti aggiuntivi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1

FONDO COMUNI CONFINANTI – FCC
PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AGLI ATTI
PER L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DI INTERVENTI STRATEGICI 2013-2018
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Ambito Alto Garda e stralcio Valle Camonica

	DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO		RIFERIMENTO ATTO DI ATTUAZIONE (atto convenzionale) O DI FINANZIAMENTO (delibera Comitato paritetico)		SOGGETTO ATTUATORE		COSTO COMPLESSIVO		FONDI COMUNI DI CONFINE		
	ATTUALE	MODIFICATA			ATTUALE	MODIFICATO	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)	
Convenzione "trasversale" per programma progetti strategici ambito Alto Garda – 3° ATTO AGGIUNTIVO											
1		Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio	SCHEDA NUOVA		Comune di Tremosine sul Garda		€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	(1)
subtotali ambito Alto Garda							€ 0,00	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	
differenze fra valori "modificati" e "attuali" (b-a)								€ 800.000,00		€ 800.000,00	
Convenzione "trasversale" per programma progetti strategici stralcio Valle Camonica – 3° ATTO AGGIUNTIVO											
1		1.2 AV Allestimento biblioteca al piano terra nell'ex asilo Regina Elena e collegamento con l'adiacente sala polifunzionale	SCHEDA NUOVA		Comune di Ponte di Legno		€ 0,00	€ 542.000,00	€ 0,00	€ 542.000,00	
2	Creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello		2° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE	N. 2.1 VS SCHEDA DI RACCORDO	Unione dei Comuni della Valsaviore		€ 2.320.000,00	€ 2.000.000,00	€ 750.000,00	€ 500.000,00	
3	Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore		2° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE	N. 2.4 VS SCHEDA DI RACCORDO	Unione dei Comuni della Valsaviore		€ 3.000.000,00	€ 2.975.000,00	€ 750.000,00	€ 1.000.000,00	(2)

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

DESCRIZIONE DELLE SCHEDE DI PROGETTO		RIFERIMENTO ATTO DI ATTUAZIONE (atto convenzionale) O DI FINANZIAMENTO (delibera Comitato paritetico)		SOGGETTO ATTUATORE		COSTO COMPLESSIVO		FONDI COMUNI DI CONFINE	
ATTUALE	MODIFICATA			ATTUALE	MODIFICATO	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)	ATTUALE (a)	MODIFICATO (b)
4	Azioni di sistema per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali	Sostegno ad attività di marketing territoriale	2° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE N. 2.5 VS SCHEDA DI RACCORDO	Unione dei Comuni della Valsavioire		€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
5	Realizzazione in Comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica		2° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE N. 4.1 BR SCHEDA DI RACCORDO	Comune di Breno		€ 2.900.000,00	€ 3.700.000,00	€ 2.900.000,00	€ 3.700.000,00
6	Nel segno dell'ospitalità - sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica	SCHEDA ELIMINATA	2° ATTO AGGIUNTIVO A CONVENZIONE N. 5.1VC SCHEDA DI RACCORDO	Comunità Montana di Valle Camonica		€ 2.150.000,00	€ 0,00	€ 1.342.000,00	€ 0,00
subtotali stralcio Valle Camonica						€ 11.370.000,00	€ 9.717.000,00	€ 6.242.000,00	€ 6.242.000,00
differenze fra valori "modificati" e "attuali" (b-a)							-€ 1.653.000,00		€ 0,00
TOTALI						€ 11.370.000,00	€ 10.517.000,00	€ 6.242.000,00	€ 7.042.000,00
DIFFERENZE FRA VALORI "MODIFICATI" E "ATTUALI" (b-a)							-€ 853.000,00		€ 800.000,00 (1)

Note:

(1) Il progetto di "Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio" è riportato al n. 1; l'importo di € 800.000,00 viene coperto con utilizzo della corrispondente economia di cui alla deliberazione n. 4 del 14 maggio 2020.

(2) per il progetto strategico 2.4VS si deve aggiungere oltre alla quota di finanziamento FCC di € 250.000,00, precedentemente destinata al progetto strategico 2.1 VS per cui il contributo passa da € 750.000,00 ad € 1.000.000,00 anche il cofinanziamento di € 500.000,00 per la quota rinunciata dal Comune di Cevo sull'annualità 2017 FCC.

ALLEGATO 2**FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'Articolo 4, comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta il 10 marzo 2017 avente ad oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda ed ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”

TRA

• Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato da On. Roger De Menech, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti), di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;

• La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 128747720159, rappresentata da Massimo Sertori, che interviene e agisce nella sua qualità di Assessore agli Enti Locali, Montagna e piccoli comuni, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con DGR n. del

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 10 marzo 2017, prot. PAT n. 140075, la Convenzione avente ad oggetto “Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 18 del 28 novembre 2016, con cui sono stati previsti l'approvazione e il finanziamento della suddetta proposta di Programma per un importo complessivo di Euro 33.172.000,00, a fronte di un costo complessivo pari a Euro 61.280.000,00;
- con la deliberazione del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e, con nota prot. n. 13455 del 19 gennaio 2018, prot. PAT n. 37326 del 22 gennaio 2018, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Regione Lombardia;

- in attuazione delle deliberazioni del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa n. 14 del 27 settembre 2018 e n. 3 del 28 gennaio 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 20 dicembre 2018, prot. PAT n. 779142 del 21 dicembre 2018, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, e, in data 30 maggio 2019, prot. PAT n. 347478, il secondo atto aggiuntivo, ove sono rideterminati in Euro 81.244.000,00 il costo complessivo degli interventi strategici e in Euro 37.172.000,00 il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti, nonché viene aggiornata la denominazione della Convenzione;
- il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020, ha approvato di eliminare dalla Convenzione la scheda di progetto n. 5.1 VC "Nel segno dell'ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica", di integrare la stessa Convenzione con le seguenti schede di progetto:
 - n. 6 "Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio";
 - n. 1.2 AV "Allestimento biblioteca al piano terra nell'ex asilo Regina Elena e collegamento con l'adiacente sala polifunzionale";

e di sostituire, in quanto oggetto di modifiche, le schede di progetto di seguito elencate:

- n. 2.1 VS "Creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello";
- n. 2.4 VS "Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviole";
- n. 2.5 VS "Azioni di sistema per l'innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali";
- n. 4.1 BR "Realizzazione in Comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica";

CONSIDERATO che si rende necessario eliminare dalla Convenzione, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, la scheda di progetto n. 5.1 VC, integrare la medesima Convenzione con le schede di progetto n. 6 e n. 1.2 AV, nonché sostituire le schede di progetto n. 2.1 VS, n. 2.4 VS, n. 2.5 VS e n. 4.1 BR, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

TERZO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, le modifiche approvate con deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa e specificate all'art. 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di eliminare dalla Convenzione la scheda di progetto n. 5.1 VC "Nel segno dell'ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica", avente un costo complessivo di Euro 2.150.000,00, di cui Euro 1.342.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di integrare la Convenzione con le schede di progetto riportate di seguito:
 - n. 6 "Riqualificazione della Sala Polivalente di Vesio", avente un costo complessivo di Euro 800.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti derivanti dalla rinuncia del contributo sull'Avviso pubblico 2012, graduatoria A, del preesistente Organismo di Indirizzo (ODI), di cui il Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa ha disposto la rinuncia con deliberazione n. 4 del 14 maggio 2020;
 - n. 1.2 AV "Allestimento biblioteca al piano terra nell'ex asilo Regina Elena e collegamento con l'adiacente sala polifunzionale", avente un costo complessivo di Euro 542.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare e, quindi, sostituire le schede di progetto n. 2.1 VS, n. 2.4 VS, n. 2.5 VS e n. 4.1 BR con le seguenti:
 - n. 2.1 VS "Creazione di un polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello", avente un costo complessivo di Euro 2.000.000,00, di cui Euro 500.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 2.4 VS "Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore", avente un costo complessivo di Euro 2.975.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 500.000,00 che conseguono alla rinuncia del Comune di Cevo alla presentazione di progettualità nell'ambito dell'Avviso pubblico 2017;
 - n. 2.5 VS "Sostegno ad attività di marketing territoriale", avente un costo complessivo di Euro 500.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 4.1 BR "Realizzazione in Comune di Breno di un nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica", avente un costo complessivo di Euro 3.700.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
4. Le schede di progetto indicate ai commi 2 e 3, che vengono allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera "A", ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, per effetto delle modifiche previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono rideterminati in Euro 80.391.000,00 il costo complessivo degli interventi previsti dalla Convenzione e in Euro 37.972.000,00 il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti, di cui Euro 800.000,00 di economie.
6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, in ragione delle modifiche intervenute, la scheda di raccordo viene aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B", e che le schede di progetto, per le quali viene affidata la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap, sono complessivamente nr. 25.
7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, con riferimento ai soli interventi di cui ai commi 2 e 3, il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della Convenzione, per la stipula degli atti di avvio, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
8. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi, vengono riconfermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO PER LA
GESTIONE DELL'INTESA PER IL FONDO COMUNI
CONFINANTI

On. Roger De Menech-

L'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA E
PICCOLI COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA

Massimo Sertori

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DELLA
CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 2017

Provincia di Brescia

Allegato 3

Terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione di cui alla DGR 6606 del 19 maggio 2017, sottoscritto in data 19 luglio 2017, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Soggetti attuatori, per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Ambito Valle Camonica

TRA

- (1) La Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con DGR n. ... del

e

- (2) PROVINCIA DI BRESCIA (Soggetto capofila) con sede legale in Brescia, Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80008750178 - P.IVA 03046380170, in persona del Presidente Samuele Alghisi, in rappresentanza, come soggetto capofila, dei soggetti attuatori dei progetti strategici relativi all'ambito "Valle Camonica" in forza della delega alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi all'Accordo conferita con nota del 29 novembre 2019;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia e gli Enti sottoscrittori hanno sottoscritto in data 19 luglio 2017 l'Accordo di collaborazione, approvato con DGR n. 6606 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto l'attuazione del programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Ambito Valle Camonica, che prevedeva il finanziamento di una quota parte degli interventi previsti nell'ambito delle risorse del Fondo Comuni Confinanti pari ad € 21.592.000,00;
- con DGR n. 693 del 24 ottobre 2018 Regione Lombardia ha approvato il primo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione, in attuazione della delibera del Comitato paritetico n. 14 del 27 settembre 2018, per l'annullamento della scheda "4.4 BR Realizzazione di un centro pedagogico per l'educazione alla sostenibilità" e l'integrazione della convenzione con una nuova scheda "4.4 BR bis Approntamento della nuova sede del Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica", dando atto che rimane invariato l'importo dei finanziamenti del Fondo Comuni Confinanti;
- con DGR n. 1311 del 25 febbraio 2019, Regione Lombardia ha approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione, in attuazione della delibera del Comitato paritetico n. 3 del 28 gennaio 2019, per l'inserimento della una nuova scheda n. 2.2 VS "Progetto di Riconversione Industriale area ex Selca – Sito di bonifica di rilevanza regionale, in località Forno Allione, nel Comune di Berzo Demo";
- il Comitato Paritetico con propria deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020 ha approvato lo schema di un terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR n. 6113 del 16 gennaio 2017, per il recepimento delle seguenti modifiche alla proposta di "Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda ed all'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia":

a) ambito Alto Garda:

- 1) inserimento nuova scheda n. 6 “realizzazione sala polivalente di Vesio, in comune di Tremosine, per un importo complessivo di € 800.000,00, interamente finanziato con il contributo FCC a favore del Comune di Tremosine derivante dalle economie del bando ODI - annualità 2012;

b) ambito Valle Camonica:

- 1) annullamento della scheda di progetto relativa al :
Progetto strategico 5.1VC “Nel segno dell’ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica”, il cui contributo FCC ammonta ad € 1.342.000,00;
- 2) contestuale trasferimento del contributo FCC sopracitato (€ 1.342.000,00) sugli interventi:
 - n. 4.1BR “realizzazione in comune di Breno di nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica” per un contributo FCC pari ad € 800.000,00;
 - nuovo intervento 1.2AV “allestimento biblioteca al piano terra nell’ex asilo Regina Elena e collegamento con l’adiacente sala polifunzionale”, per un contributo FCC pari ad € 542.000,00, integrando così il “Programma di interventi strategici relativi all’ambito Alto Garda e Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”, con una nuova scheda di progetto;
- 3) modifica delle seguenti schede di progetto:
 - Progetto strategico 2.1 VS Unione dei Comuni della Valsaviore - Comune di Cevo “Creazione di polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell’Adamello”;
 - Progetto strategico 2.4 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell’area della Valsaviore”;
 - Progetto strategico 2.5 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “Azioni di sistema per l’innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali” il cui titolo diventerà “sostegno ad attività di marketing territoriale”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario allineare l’Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il partenariato dell’ambito Valle Camonica con la Convenzione fra il Fondo Comuni Confinanti, in qualità di finanziatore, e Regione Lombardia;

TERZO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell’atto aggiuntivo)

1. La Regione Lombardia e la Provincia di Brescia, in qualità di rappresentante capofila dei soggetti attuatori dei progetti strategici per l’ambito “Valle Camonica”, accettano e concordano di apportare all’Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 6606 del 19 maggio 2017, sottoscritto in data 19 luglio 2017, modificato con il primo e il secondo atto aggiuntivo, le modifiche approvate con deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa e specificate nell’art. 2 del presente atto.

Art. 2

(Modifiche all’Accordo di Collaborazione)

1. La Regione Lombardia e la Provincia di Brescia concordano di:
 - a) annullare la scheda del progetto strategico 5.1VC “Nel segno dell’ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica”, con un contributo FCC di € 1.342.000,00;
 - b) trasferire contestualmente il contributo FCC sopracitato (€ 1.342.000,00):

- sulla scheda progetto n. 4.1BR “realizzazione in comune di Breno di nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica” per un contributo FCC pari ad € 800.000,00, passando così da un contributo FCC originario di € 2.900.000,00 ad un contributo complessivo FCC di € 3.700.000,00, a totale copertura del quadro economico complessivo di progetto di 3.700.000,00;
- sul nuovo intervento 1.2AV “allestimento biblioteca al piano terra nell'ex asilo Regina Elena e collegamento con l'adiacente sala polifunzionale”, integrando così il “Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda e Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia”, per un contributo FCC pari ad € 542.000,00. Pertanto il costo complessivo del progetto, pari ad € 542.000,00, viene coperto interamente dal contributo FCC;

c) modificare le schede di progetto di seguito riportate:

- Progetto strategico 2.1 VS Unione dei Comuni della Valsaviore - Comune di Cevo “Creazione di polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell'Adamello” che passa da un importo complessivo di progetto di € 2.320.000,00 (coperto con un contributo FCC di € 750.000,00, con risorse dei Comuni della Valsaviore per € 820.000,00 e con risorse della Provincia di Brescia € 750.000,00) ad un importo complessivo di progetto di € 2.000.000,00 (coperto con un contributo FCC di € 500.000,00 ed un contributo della Provincia di Brescia di € 1.500.000,00);
- Progetto strategico 2.4 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell'area della Valsaviore”, il cui importo complessivo di € 3.000.000,00 (coperto con un contributo FCC progetti strategici di € 750.000,00, con risorse dell'Unione dei comuni della Valsaviore per € 1.500.000,00 e con risorse della Provincia di Brescia per € 750.000,00) passa ad un importo di € 2.975.000,00 la cui copertura finanziaria prevede l'incremento del contributo FCC ad € 1.500.000,00, di cui € 1.000.000,00 per i progetti strategici e € 500.000,00 derivante dalla rinuncia al contributo sull'avviso pubblico - annualità 2017 da parte del Comune di Cevo, ed € 1.475.000,00 da reperire a livello locale come specificato nella relativa scheda progetto;
- Progetto strategico 2.5 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “sostegno ad attività di marketing territoriale” che passa da un importo complessivo di progetto di € 1.000.000,00 (coperto con un contributo FCC progetti strategici di € 500.000,00 e con risorse proprie dell'Unione dei comuni della Valsaviore per € 500.000,00) ad un importo complessivo di progetto di € 500.000,00 coperto interamente dal contributo FCC di € 500.000,00.

2. Le schede progetto modificate, di cui al comma 1, allegate al presente Accordo sotto la lettera “A”, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. La Regione Lombardia e la Provincia di Brescia danno atto che per effetto delle modifiche di cui al comma 1, l'importo del finanziamento a valere sulle progettualità strategiche per l'ambito Valle Camonica, viene rideterminato in € 25.592.000,00 ed il costo complessivo dei progetti in € 66.011.000,00. Si concorda inoltre che per effetto di tale modifica il termine, di cui all'art. 4, comma 2 della Convenzione, di 9 mesi previsto per gli atti di avvio delle singole progettualità decorre dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

4. La Regione Lombardia e la Provincia di Brescia concordano, in virtù di quanto previsto dal comma 1, che la scheda di raccordo allegata all'Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data 19 luglio 2017, venga sostituita con quella allegata al presente atto aggiuntivo, quale parte integrante, sotto la lettera “B”.

5. Gli ulteriori contenuti dell'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 19 luglio 2017, modificato dal primo e dal secondo atto aggiuntivo, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Milano, il _____

ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato 4

Primo atto aggiuntivo all'Accordo di Collaborazione di cui alla DGR n. 7345 del 13 novembre 17, sottoscritto in data 7 dicembre 2017, da Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, per l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Ambito Alto Garda

TRA

- (1) La Regione Lombardia, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore agli Enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con DGR n. ... del
e
- (2) PROVINCIA DI BRESCIA con sede legale in Brescia, Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80008750178 - P.IVA 03046380170, in persona del Presidente Samuele Alghisi;
e
- (3) COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO con sede legale in, via,n....., ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. - P.IVA, in persona del Presidente Davide Pace.

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

PREMESSO CHE

- la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2017 l'Accordo di collaborazione, approvato con DGR n. 7345 del 13 novembre 2017, avente ad oggetto l'attuazione della proposta di programma di interventi strategici nel territorio di confine della Provincia di Brescia – Ambito Alto Garda, che prevedeva il finanziamento di una quota parte degli interventi previsti nell'ambito delle risorse del Fondo Comuni Confinanti per € 11.580.000,00, per un importo complessivo di progetto di € 13.580.000,00;
- il Comitato Paritetico con propria deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020, ha approvato lo schema di un terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di cui alla DGR 6113 del 16 gennaio 2017, per il recepimento delle seguenti modifiche alla proposta di "Programma di interventi strategici relativi all'ambito Alto Garda ed all'ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia":

a) ambito Alto Garda:

- 1) inserimento nuova scheda n. 6 "realizzazione sala polivalente di Vesio, in comune di Tremosine, per un importo complessivo di € 800.000,00, interamente finanziato con il contributo FCC derivante dalle economie del bando ODI annualità 2012;

b) ambito Valle Camonica:

- 1) annullamento della scheda di progetto relativa al:
Progetto strategico 5.1VC "Nel segno dell'ospitalità – sostegno ad interventi di adeguamento delle strutture ricettive nei comuni di confine e contigui (area FCC) della Valle Camonica, il cui contributo FCC ammonta ad € 1.342.000,00;
- 2) contestuale trasferimento del contributo FCC sopraccitato (€ 1.342.000,00) sugli interventi:
 - n. 4.1BR "realizzazione in comune di Breno di nuovo impianto natatorio a servizio della media Valle Camonica" per un contributo FCC, pari ad € 800.000,00;
 - nuovo intervento 1.2AV "allestimento biblioteca al piano terra nell'ex asilo Regina Elena e collegamento con l'adiacente sala polifunzionale", per un contributo FCC pari ad €

542.000,00, integrando così la proposta di “Programma di interventi strategici relativi all’ambito Alto Garda e dell’ambito Valle Camonica nel territorio della provincia di Brescia” con una nuova scheda di progetto;

- 3) modifica delle seguenti schede di progetto:
- Progetto strategico 2.1 VS Unione dei Comuni della Valsaviore - Comune di Cevo “Creazione di polo multifunzione per la valorizzazione ambientale e turistica del Parco dell’Adamello”;
 - Progetto strategico 2.4 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “Interventi a sostegno delle attività imprenditoriali per lo sviluppo occupazionale dell’area della Valsaviore”;
 - Progetto strategico 2.5 VS Unione dei Comuni della Valsaviore “Azioni di sistema per l’innovazione, la promozione dei servizi e il marketing territoriale: interventi a carattere sperimentale per il mantenimento dei servizi nelle aree marginali” il cui titolo diventerà “sostegno ad attività di marketing territoriale”;

CONSIDERATO CHE si rende necessario allineare l’Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e il partenariato dell’ambito Alto Garda con la Convenzione relativa ai rapporti fra il Fondo Comuni Confinanti, in qualità di finanziatore, e Regione Lombardia;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell’atto aggiuntivo)

1. La Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano accettano e concordano di apportare all’Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 7345 del 13 novembre 2017, sottoscritto in data 7 dicembre 2017, le modifiche approvate con deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020 del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa e specificate nell’art. 2 del presente atto.

Art. 2

(Modifiche all’Accordo di Collaborazione)

1. La Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano concordano di inserire la nuova scheda n. 6 “realizzazione sala polivalente di Vesio, in comune di Tremosine”, per un importo complessivo di € 800.000,00, interamente finanziata dalle risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti sul bando ODI - annualità 2012 e di cui il Comune di Tremosine ha espresso la rinuncia per finanziare il progetto strategico.
2. La scheda di cui al comma 1, allegata al presente Accordo sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano concordano che, per effetto delle modifiche di cui al comma 1, l’importo del finanziamento a valere sulle progettualità strategiche per l’ambito Alto Garda viene rideterminato in € 12.380.000,00 ed il costo complessivo dei progetti in € 14.380.000,00. Si concorda inoltre che per effetto di tale modifica il termine di cui all’art. 4, comma 2 della Convenzione di 9 mesi previsto per gli atti di avvio delle singole progettualità decorre dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
4. La Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano concordano, in virtù di quanto previsto dal comma 1, che la scheda di raccordo allegata all’Accordo di Collaborazione, sottoscritto in data 7 dicembre 2017, viene sostituita con quella allegata al presente atto aggiuntivo, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”.
6. I contenuti dell’Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 7 dicembre 2017, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Milano, il _____

ASSESSORE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3119
Approvazione dello schema d'intesa con Città Metropolitana e Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l'impiego

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- il d.lgs. 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- la legge 145/2018 art. 1 co. 258 e il d.l. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019 in particolare all'art. 12 co. 3 bis che stanziando le risorse per il potenziamento dei Centri per l'impiego;
- il Piano di rafforzamento dei Servizi per l'impiego approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2017;
- il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro approvato dall'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019;
- il d.m. del 28 giugno 2019 n. 74 che ha adottato il Piano suddetto e ripartito alle Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione;

Viste inoltre:

- la l.r. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l'impiego in Lombardia, che assegna alle Province la competenza sui centri per l'impiego;
- la d.g.r. 854 del 26 novembre 2018 «Attuazione della l.r. 9/2018: indirizzi per la gestione dei CPI in Lombardia»;

Richiamate:

- la d.g.r. 1268 del 18 febbraio 2019 «Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego in Lombardia: convenzioni con ANPAL e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
- la d.g.r. 2389 dell'11 novembre 2019 «Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego»;

Vista la deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2585 del 2 dicembre 2019 Allegato B è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del comparto e della dirigenza per il triennio 2019-2021 che prevede, tra l'altro, *«il reclutamento nella forma del concorso unico, in esecuzione all'Intesa da sottoscrivere con le Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego approvato con d.g.r. 2389 del 11 novembre 2019, di 1172 unità a tempo indeterminato e 206 unità a tempo determinato da assumersi direttamente dalle Province e Città Metropolitana di Milano, di cui n. 7 unità a tempo indeterminato, di Categoria C - Profilo Amministrativo, da assumersi direttamente da Regione Lombardia, in relazione all'esercizio delle funzioni inerenti il mercato del lavoro...»*;

Considerato che:

- il Piano di Rafforzamento del dicembre 2017 ha previsto per la Lombardia 206 unità di personale aggiuntivo con contratti a tempo determinato per un massimo di 3 anni, in attuazione delle Convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con ANPAL ivi compresi i relativi Piani di attuazione di cui:
 - 135 unità di personale a valere su Fondi POC SPAO per Euro 14.175.000 a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 - Autorità di Gestione ANPAL;
 - 71 unità di personale a valere su Fondi PON Inclusione per euro 8.167.123,75 a valere sul PON Inclusione - Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Piano straordinario di Potenziamento ha previsto per la Lombardia fino a 1172 unità di personale aggiuntivo a tempo indeterminato in attuazione del citato d.m. 74/2019, sulle annualità 2019, 2020 e 2021, in particolare:
 - per l'annualità 2019: 514 unità a valere su risorse di cui all'art. 1 co. 258 legge di bilancio 2019;
 - per l'annualità 2020: 329 unità a valere su risorse di cui all'art. 12 co. 3 bis del d.l. 4/2019;
 - per l'annualità 2021: 329 unità a valere su risorse di cui all'art. 12 co. 3 bis del d.l. 4/2019;
 - per l'annualità 2021: 206 unità da stabilizzazione della quota del Piano di rafforzamento a valere sull'art 12 co. 3 bis d.l. 4/2019);

Vista la Direttiva 3/2018 del Ministro della Semplificazione e per la Pubblica amministrazione sulla razionalizzazione dei pro-

cessi di selezione che conferma l'orientamento al concorso unico;

Considerati i vantaggi di un'unica procedura selettiva in termini di razionalizzazione della spesa e di coordinamento temporale delle immissioni di personale negli enti e la possibilità di incaricare uno degli enti coinvolti nelle selezioni ad espletarla;

Preso atto dei fabbisogni di personale espressi dalle Province e dalla Città metropolitana nel corso del confronto con Regione Lombardia;

Condiviso il riparto unità di personale per profili professionali e annualità, allegato all'intesa parte integrante del presente provvedimento, con le Province e la Città metropolitana;

Considerato inoltre l'impegno di attuare il rafforzamento secondo le indicazioni delle convenzioni con Anpal e Ministero del Lavoro di cui alla citata d.g.r. 1268/2019 e dei relativi piani attuativi;

Ritenuto di:

- approvare lo schema di intesa e i relativi allegati del presente provvedimento, tra Regione Lombardia e Province e Città metropolitana, avente per oggetto il reclutamento di personale per il rafforzamento e potenziamento dei servizi per l'impiego, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, che designa Regione Lombardia come soggetto incaricato della selezione;
- svolgere il concorso in forma unitaria a seguito dell'Intesa con Province e Città metropolitana, fermo restando che le nuove unità di personale verranno assunte dalle Province e dalla Città metropolitana, escluse 7 unità di personale «Operatore Mercato del Lavoro» cat. C1 a tempo indeterminato a valere sull'annualità 2019 che saranno destinate a Regione Lombardia per l'attuazione del Piano regionale di Potenziamento dei centri per l'impiego;
- dare mandato alla DG Istruzione Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione dell'intesa dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non sostanziali, funzionali alla stipula;
- dare mandato alla struttura competente di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso che potranno prevedere modifiche non significative dell'allocazione dei posti messi a concorso, come da allegati all'intesa, funzionali alla migliore risposta al fabbisogno delle Province e della Città metropolitana;
- dare mandato al dirigente della pubblicazione del presente atto e degli atti successivi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- dare pubblicazione del presente atto sul portale regionale e www.regione.lombardia.it e sul BURL;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di intesa e i relativi allegati del presente provvedimento, tra Regione Lombardia e Province e Città metropolitana, avente per oggetto il reclutamento di personale per il rafforzamento e potenziamento dei servizi per l'impiego, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, che designa Regione Lombardia come soggetto incaricato della selezione;

2. di svolgere il concorso in forma unitaria a seguito dell'Intesa con Province e Città metropolitana, fermo restando che le nuove unità di personale verranno assunte dalle Province e dalla Città metropolitana, escluse 7 unità di personale «Operatore Mercato del Lavoro» cat. C1 a tempo indeterminato a valere sull'annualità 2019 che saranno destinate a Regione Lombardia per l'attuazione del Piano regionale di Potenziamento dei centri per l'impiego;

3. di dare mandato alla DG Istruzione Formazione e Lavoro di procedere alla sottoscrizione dell'intesa dando atto che in fase di sottoscrizione potranno essere apportate modifiche non sostanziali, funzionali alla stipula;

4. di dare mandato alla struttura competente di procedere alla pubblicazione dei bandi di concorso che potranno prevedere modifiche non significative dell'allocazione dei posti messi a concorso, come da allegati all'intesa, funzionali alla migliore risposta al fabbisogno delle Province e della Città metropolitana;

5. di dare mandato al dirigente della pubblicazione del presente atto e degli atti successivi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare del presente atto sul portale regionale e www.regione.lombardia.it e sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A



Regione Lombardia

**INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTA' METROPOLITANA E LE PROVINCE LOMBARDE
PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE AGGIUNTIVO PER I CENTRI PER L'IMPIEGO**

VISTI

- il Dlgs 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive,
- la legge 145/2018 art. 1 co. 258 e il DL 4/2019 convertito dalla legge 26/2019 in particolare all'art.12 co.3 bis che stanziavano le risorse per il potenziamento dei Centri per l'impiego;
- il *Piano di rafforzamento dei Servizi per l'impiego* approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21.12.2017
- il *Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro* approvato dall'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019;
- il DM del 28 giugno 2019 n. 74 che ha adottato il Piano suddetto e ripartito alle Regioni le risorse complessive necessarie a darne attuazione;

VISTE INOLTRE

- la l.r. 9/2018 di modifica della l.r. 22/2006, concernente il riordino dei Centri per l'impiego in Lombardia, che assegna alle Province la competenza sui centri per l'impiego;

RICHIAMATE

- la DGR 1268 del 18/2/2019 "Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego in Lombardia: convenzioni con ANPAL e con il ministero del lavoro e delle politiche sociali
- la DGR 2389 dell'11 novembre 2019 "Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego"

VISTA la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. XI/2585 del 02.12.2019 Allegato B con cui è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale del comparto e della dirigenza per il triennio 2019-2021 che prevede, tra l'altro, *"il reclutamento nella forma del concorso unico, in esecuzione all'Intesa da sottoscrivere con le Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego approvato con DGR 2389 del 11.11.2019, di 1172 unità a tempo indeterminato e 206 unità a tempo determinato da assumersi direttamente dalle Province e Città Metropolitana di Milano, di cui n. 7 unità a tempo indeterminato, di Categoria C – Profilo Amministrativo, da assumersi direttamente da Regione Lombardia, in relazione all'esercizio delle funzioni inerenti il mercato del lavoro..."*.

VISTA la Direttiva 3/2018 del Ministro della Semplificazione e per la Pubblica amministrazione sulla razionalizzazione dei processi di selezione che conferma l'orientamento al concorso unico;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI SI IMPEGNANO A REALIZZARE

QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1. Il presente atto è finalizzato ad attuare il piano di rafforzamento dei Servizi per l'impiego approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 21.12.2017 ed il piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego approvato con Decreto Ministeriale 74/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare mediante l'immissione del personale aggiuntivo di cui all' allegato 2 ed in particolare:
 - a. 206 unità di personale aggiuntivo a tempo determinato, in attuazione delle Convenzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con ANPAL ivi compresi i relativi Piani di attuazione;
 - b. Fino a 1172 unità di personale aggiuntivo a tempo indeterminato in attuazione del citato DM 74/2019.
2. Ciascun Ente provvede all'istituzione dei seguenti profili professionali nella misura di cui all'allegato 2:
 - a. Operatore mercato del lavoro - Cat C1;
 - b. Tecnico informatico - Cat C1;
 - c. Specialista mercato e servizi per il lavoro - Cat D1;
 - d. Specialista informatico statistico - Cat D1.

Articolo 2

Risorse Finanziarie

1. Le assunzioni di cui all'art.1 lett.a) sono finanziate a valere sul piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di:
 - a. Euro 14.175.000 a valere sul POC Asse Occupazione - OT 8 – Autorità di Gestione ANPAL;
 - b. euro 8.167.123,75 a valere sul PON Inclusion – Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Le assunzioni di cui all'art.1 lett.b) sono finanziate a valere sul piano straordinario di potenziamento di cui al citato DM 74/2019 e successive modificazioni.

Articolo 3

Modalità di attuazione

1. Le Parti danno atto che al fine di conseguire concreti obiettivi di razionalizzazione, come raccomandato dalla Direttiva 3/2018 del Ministero della Funzione Pubblica, le procedure concorsuali, come indicato negli allegati suddivisi per profili professionali e annualità, saranno svolte:
 - a. dalle Province per una quota, nei limiti delle previsioni dell'art. 22 co. 15 D.lgs 75/2017, indicati nell'allegato 2, finalizzata alle progressioni di carriera;

- b. da Regione Lombardia, sulla base del proprio regolamento delle assunzioni, per la quota restante mediante concorso pubblico unico sia per le figure a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Regione Lombardia in particolare provvederà ad indire una procedura concorsuale per ciascun profilo di cui all'art.1 co.2.
 3. Le Parti concordano che gli adempimenti di cui agli artt.34 e 34bis del D.Lgs.165/2001, per le procedure di cui al co.1 lett. b) saranno in carico a Regione Lombardia, che le pone in essere anche per conto delle Province e la Città metropolitana sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato.
 4. Le Parti danno atto che il numero totale delle assunzioni potrà essere modificato o rimodulato in funzione delle nuove disposizioni normative o a seguito di provvedimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attuativi del citato DM 74/2019.
 5. Le Parti, al perfezionarsi delle procedure di selezione pubblica di cui al comma 1, procedono all'assunzione delle rispettive unità di personale utilmente collocato in graduatoria, compatibilmente con la normativa riguardante la capacità assunzionale ed i vincoli di spesa a cui gli enti sono assoggettati, nonché, per gli enti in riequilibrio finanziario, con il positivo controllo da parte della Commissione per la stabilità degli enti locali ai sensi dell'art. 155 comma 1 lett. A e art. 243 del d.lgs. 267/00.
 6. I candidati utilmente collocati in graduatoria sceglieranno l'Ente di inquadramento secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili, fatta salva la scelta prioritaria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. Il personale assunto ha l'obbligo di permanenza di cinque anni nella sede di prima destinazione (articolo 14 bis del D.L. 4/2019).
 7. Ciascuna Provincia e la Città metropolitana trasmettono a Regione Lombardia l'elenco delle sedi di ciascun CPI, con l'indicazione delle risorse umane assegnate a ciascuna sede.
 8. Le Province e la Città metropolitana che gestiscono i Centri per l'Impiego mediante Enti strumentali ai sensi dell'art.4 della L.22/2006 possono distaccare il nuovo personale presso tali Enti.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie per il personale aggiuntivo a tempo determinato

1. Per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi di cui all'art.2 co. 1, lett. a) e b):
 - a. La Regione esercita il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate dall'Autorità di gestione tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
 - b. Le province e la Città metropolitana esercitano il ruolo di soggetti attuatori.
2. Le province e la Città metropolitana si impegnano ad esercitare le funzioni di soggetti attuatori delle operazioni, secondo le Convenzioni approvate da Regione Lombardia con ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui alla DGR 1268/2019, allegato 1 parte integrante del presente atto, ed in particolare:
 - a. Inquadrare a tempo determinato le unità di personale selezionate a seguito di procedura pubblica di cui all'art.3 il cui onere è escluso dai limiti di cui all'art. 9 comma 28 della L. 122/2010;
 - b. Svolgere i compiti di datore di lavoro verso tutte le unità di personale di cui all'art.1 co.1 lett.a, anche con le peculiarità previste per il personale distaccato presso gli Enti strumentali secondo la normativa vigente;

- c. Assicurare all'organismo intermedio tutto il supporto necessario per svolgere i compiti e gli impegni assunti nei confronti dell'Amministrazione centrale con Convenzione di cui all'allegato e che qui si intendono richiamati ed in particolare:
- inoltrare all'Organismo intermedio i dati necessari, nei format richiesti, per le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l'apposito applicativo web predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al fine di consentire mediante il circuito finanziario IGRUE i pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente, assicurando la contabilità separata per ciascun programma operativo di attuazione (POC, SPAO e PON Inclusion);
 - Fornire all'Organismo intermedio le informazioni e i documenti necessari per predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo dedicato dell'Autorità di Gestione secondo quanto previsto dal Piano di attuazione approvato, assicurando la contabilità separata per ciascun programma operativo di attuazione (POC SPAO e PON Inclusion);
 - Conservare la documentazione in modo da permettere all'organismo intermedio di eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, informando l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, assicurando la contabilità separata per ciascun programma operativo di attuazione (POC SPAO e PON Inclusion);
 - Assicurare il supporto all'Organismo intermedio per svolgere il monitoraggio triennale, ivi compreso un rapporto annuale, delle operazioni trasmettendo i dati all'Autorità di gestione, assicurando la contabilità separata per ciascun programma operativo di attuazione (POC SPAO e PON Inclusion).
3. Le Parti confermano che le risorse rivenienti da ciascun Programma operativo di attuazione (POC SPAO e PON Inclusion) vengono rendicontate secondo le modalità previste dalle relative Convenzione assicurando la contabilità separata per ciascun programma.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie per il personale aggiuntivo a tempo indeterminato

1. Per le assunzioni di cui all'art.1 co.1 lett.b) finanziate a valere sul piano straordinario di potenziamento, Regione si impegna a sostenere i relativi costi mediante le specifiche risorse stanziare dal DM 74/2019 e successive modificazioni.
2. Le province e la Città metropolitana si impegnano ad aggiornare i dati con le medesime modalità individuate per l'attuazione della convenzione di cui all'art.1 co.793 della L.205/2017.

Articolo 6

Durata

1. La presente Convenzione ha validità fino al completamento delle procedure di assunzione del personale di cui all'art.1 e comunque fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.
2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.

Data _____

Regione Lombardia	_____
Città Metropolitana di Milano	_____
Provincia di Bergamo	_____
Provincia di Brescia	_____
Provincia di Cremona	_____
Provincia di Como	_____
Provincia di Lecco	_____
Provincia di Lodi	_____
Provincia di Mantova	_____
Provincia di Monza Brianza	_____
Provincia di Pavia	_____
Provincia di Sondrio	_____
Provincia di Varese	_____

Allegato 1

Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego

Convenzione POC SPAO e PON INCLUSIONE

DGR 1268/2019

Allegato 2

Riparto unità di personale per profili professionali e annualità

Provincia/CM	POC SPAO		
	Numero massimo unità di personale		
	TOT	Categoria	
C		D	
Bergamo	14	14	0
Brescia	16	16	0
Como	11	11	0
Cremona	7	0	7
Lecco	7	6	1
Lodi	8	7	1
Mantova	8	4	4
Milano	25	16	9
Monza	10	6	4
Pavia	10	10	0
Sondrio	8	5	3
Varese	11	8	3
Totale	135	103	32

Provincia/CM	PON INCLUSIONE		
	Numero massimo unità di personale		
	TOT	Categoria	
C		D	
Bergamo	7	4	3
Brescia	8	4	4
Como	4	4	0
Cremona	4	0	4
Lecco	4	4	0
Lodi	3	2	1
Mantova	5	5	0
Milano	15	9	6
Monza	6	6	0
Pavia	5	5	0
Sondrio	4	4	0
Varese	6	4	2
Totale	71	51	20

	Operatore del mercato del lavoro Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2019		Operatore del mercato del lavoro Cat. C1 Tempo determinato Annualità 2019	Operatore del mercato del lavoro Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2020		Operatore del mercato del lavoro Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2021
	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale
Bergamo	31	8	18	23	5	28
Brescia	51	0	20	36	0	36
Como	20	0	15	10	0	12
Cremona	20	0	0	7	0	8
Lecco	17	4	10	9	0	9
Lodi	20	1	9	5	0	9
Mantova	23	0	9	6	0	10
Milano	53	0	25	62	0	55
Monza	27	0	12	9	0	9
Pavia	30	0	15	17	0	20
Sondrio	20	0	9	7	0	5
Varese	23	0	12	17	0	19
Regione Lombardia	7	0	0	0	0	0
Totale	342	13	154	208	5	220

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

	Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2019		Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D1 Tempo determinato Annualità 2019	Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2020		Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2021
	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale
Bergamo	8	2	3	8	2	10
Brescia	7	0	4	12	0	12
Como	12	0	0	7	0	6
Cremona	10	0	11	4	0	6
Lecco	5	1	1	2	0	3
Lodi	4	1	2	4	0	3
Mantova	7	0	4	12	0	9
Milano	34	0	15	14	0	9
Monza	8	0	4	12	0	11
Pavia	3	0	0	2	0	0
Sondrio	7	0	3	2	0	5
Varese	17	0	5	10	0	9
Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0
Totale	122	4	52	89	2	83

	Tecnico informatico Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2019		Tecnico informatico Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2020		Tecnico informatico Cat. C1 Tempo indeterminato Annualità 2021	
	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera
Bergamo	2	0	0	0	0	0
Brescia	1	0	1	0	1	0
Como	3	0	1	0	0	0
Cremona	0	0	5	0	0	0
Lecco	1	0	1	0	0	0
Lodi	0	0	2	0	0	0
Mantova	1	0	1	0	1	0
Milano	9	0	0	0	9	0
Monza	2	0	3	0	4	0
Pavia	1	0	2	0	1	0
Sondrio	1	0	1	0	0	0
Varese	1	0	0	0	0	0
Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0
Totale	22	0	17	0	16	0

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

	Specialista informatico statistico Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2019		Specialista informatico statistico Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2020		Specialista informatico statistico Cat. D1 Tempo indeterminato Annualità 2021	
	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera	Concorso regionale	Concorso provinciale per progressioni di carriera
Bergamo	1	0	0	0	0	0
Brescia	0	0	1	0	1	0
Como	1	0	0	0	0	0
Cremona	1	0	0	0	2	0
Lecco	1	0	0	0	0	0
Lodi	0	0	1	0	0	0
Mantova	0	0	1	0	0	0
Milano	4	0	0	0	3	0
Monza	2	0	3	0	3	0
Pavia	0	0	1	0	1	0
Sondrio	1	0	0	0	0	0
Varese	0	0	1	0	0	0
Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0
Totale	11	0	8	0	10	0

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3322

La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015 e individuazione delle caratteristiche costruttive ed emmissive degli impianti

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;
- il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali' così come modificato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n.1 «Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali'»;
- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia Sanità»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Vista la d.g.r. 3 luglio 2015 - X/3770 «La cremazione in Lombardia. Approvazione delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti, elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e X/3482 del 24 aprile 2015», che, in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alle d.g.r. VIII/4642 del 4 maggio 2007 e X/3482 del 24 aprile 2015, ha approvato nuove indicazioni finalizzate all'evoluzione della rete degli impianti insistenti sul territorio regionale, sostituendo la predetta d.g.r. VIII/4642 del 2007, già modificata dalla d.g.r. VIII/9052/2009;

Vista che la d.g.r. 3 luglio 2015 - X/3770 ha:

- riconosciuto esistenti ed attivi in Lombardia, al 31 dicembre 2014, n. 12 impianti - siti in Albosaggia (SO), Bergamo, Brescia, Busto Arsizio (VA), Cinisello Balsamo (MI), Como, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese - dotati complessivamente di 23 linee di cremazione (tabella 1 allegato A di cui alla d.g.r. X/3770/2015);
- stabilito che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi comunicano alla D.G. Salute (ora DG Welfare), secondo le modalità già praticate nell'anno 2015 o comunque secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare, il numero di autorizzazioni alla cremazione di cadaveri e di resti da esumazioni ed estumulazioni, presso impianti regionali e extra-regionali;
- stabilito che, entro il 28 febbraio di ogni anno, i Comuni lombardi sede di impianto di cremazione acquisiscano dai rispettivi gestori i dati di attività dell'impianto medesimo, secondo il format già in uso e comunque secondo le indicazioni operative della DG Welfare;
- definito che, per soddisfare il bisogno stimato all'anno 2020, sulla base del tasso di mortalità e della previsione della popolazione residente in Lombardia (fonte: ISTAT), siano ipotizzabili fino a un massimo di 36 linee di cremazione da conseguire attraverso, in ordine di priorità:
 - a) il rinnovo dell'esistente (tabella 1 allegato A) rete degli impianti di cremazione, ovvero attraverso la dismissione delle linee vetuste e la sostituzione con nuove, ed anche mediante un ampliamento degli impianti esistenti con costruzione di nuove linee;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti non ricompresi in tabella 1 allegato A;
- incaricato la DG Welfare di monitorare il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente dai Comuni secondo quanto sopra espresso, per consentire di aggiornare il predetto bisogno stimato;
- incaricato la DG Welfare di verificare preventivamente che la costruzione di nuove linee e nuovi crematori da parte dei Comuni - preferibilmente se in associazione tra loro avvenga secondo i criteri della popolazione residente e del numero di linee di impianto già attive ed efficienti nel territorio provinciale, in una visione che assicuri una distribuzione omogenea in regione;

Stabilito che:

- non sia ammessa la realizzazione di impianti la cui fonte energetica sia elettrica e che non abbiano almeno due linee di cremazione;
- per la combustione delle casse zincate resti individuato il solo impianto di Milano Lambrate salvo prevedere, in seguito alla sua messa in esercizio e alla rilevazione della sua attività, necessità ulteriori della rete;
- la ASL, ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS), territorialmente competente venga coinvolta nell'ambito della conferenza di servizi di cui alla l. 241/90 dalla Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/06 al fine della valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione;
- fissato, anche in relazione alla necessità di limitare e controllare gli impatti sulla salute della popolazione e sull'ambiente generate dalle relative emissioni in atmosfera, che:
 - la realizzazione e il dimensionamento di nuovi impianti e/o linee garantisca efficienza attraverso il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea/anno, ed alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo di più turni lavorativi/gg;
 - gli impianti esistenti assicurino il raggiungimento di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno, e un'alta redditività in funzione di un adeguato bacino di utenza e dell'utilizzo di più turni lavorativi/gg;
 - gli impianti le cui singole linee non raggiungano il valore di 1200 cremazioni/linea di cremazione/anno presentino un piano di adeguamento, senza ritardo, all'Autorità Competente al rilascio delle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/2006;

Visto che la D.G. Welfare - Unità Organizzativa Prevenzione, nel rispetto del mandato conferitole, ha elaborato il documento «La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770/2015», di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, in esito all'analisi dei dati raccolti dai Comuni e dai gestori per il triennio 2016 - 2019 in conformità alla d.g.r. X/3770/2015, e all'attività istruttoria delle istanze di verifica preventiva presentate dai Comuni dalla data di emanazione della citata deliberazione fino al 31 luglio 2019;

Ritenuto che il documento di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento costituisca uno strumento adeguato per il governo del sistema degli impianti di cremazione, nell'ottica dei principi di snellimento e di semplificazione degli atti amministrativi, e che i suoi contenuti aggiornino la situazione relativa alla cremazione in Lombardia, assorbendo le indicazioni contenute peraltro nelle circolari n. 5 e 6 del luglio 2016;

Ritenuto opportuno, ai fini degli obiettivi del presente provvedimento, di approvare il documento «La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770/2015» elaborato dalla D.G. Welfare - UO Prevenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, il quale rileva che:

- in Lombardia, al 28 Febbraio 2020, risultano esistenti 12 impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano operative su 25 previste. come indicato in tabella 1;
- nel periodo 2015 - 2019 hanno ricevuto parere favorevole dall'istanza di verifica preventiva rispettivamente per la sostituzione/incremento di linee o incremento di potenzialità, gli impianti esistenti di Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lodi, Varese, Cremona; per la realizzazione di nuovi impianti i Comuni di Esine (BS) e Quinzano d'Oglio (BS);
- ad oggi, gli impianti presenti in Lombardia non soddisfano il bisogno di cremazioni perché vi sono province, ad esclusione di quelle di Lecco e di Monza-Brianza senza impianto, ove le linee non sono state realizzate o non sono operative e segnatamente:
 - a) Brescia per mancata realizzazione dell'impianto di Esine e di Quinzano d'Oglio;
 - b) Como non attivo dal 4 giugno 2016;
 - c) Pavia che ha attiva solo una linea;
 - d) Milano che in proiezione avrà un incremento della richiesta di cremazioni;

Ritenuto di confermare in capo alla D.G. Welfare il compito di monitorare la materia, analizzando il trend della scelta cremato-

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

ria attraverso i dati trasmessi annualmente, entro il termine del 28 febbraio, dai Comuni e dai gestori degli impianti, fermo restando la necessità di un monitoraggio nel secondo semestre del corrente anno 2020 finalizzato ad una puntuale verifica della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Dato atto che:

- gli impianti di cremazione sono altresì soggetti al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e che tale autorizzazione, laddove ne ricorrano i presupposti, può essere ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) disciplinata dal d.p.r. n. 59/2013 «Regolamento AUA»;
- ad oggi non esistono in Regione Lombardia criteri tecnici uniformi finalizzati ad individuare prescrizioni specifiche, nonché valori limite alle emissioni, al fine di supportare le istruttorie da parte delle Autorità competenti e garantire adeguate livelli di tutela della qualità dell'aria;

Visto il documento «Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori» elaborato dalla D.G. Ambiente e Clima, di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti impiantistici e le prestazioni emissive degli impianti di cremazione collocati sul territorio regionale, quale riferimento per le Autorità competenti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera riferito agli impianti in argomento;

Ritenuto di approvare il documento «Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori», di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

Posto che l'esito positivo della verifica preventiva, per le istanze presentate dai Comuni alla D.G. Welfare e conclusesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul BURL, ha validità di 1 anno, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia pervenuta una motivata richiesta di proroga alla D.G. Welfare, l'esito si intende decaduto;

Ritenuto che la decadenza di cui al punto precedente, trascorsi 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul BURL, si determina anche per gli esiti già formati ai sensi della d.g.r. X/3770/2015 e non perfezionatesi per mancato deposito di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

Ritenuto che al fine di monitorare l'esito positivo della verifica preventiva di cui ai punti precedenti le Province/Città Metropolitane, quali Autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera e AUA, comunicano l'avvenuta presentazione della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 alla DG Ambiente e Clima e questa provvede a darne informazione alla D.G. Welfare;

Ritenuto, altresì, che, sul territorio regionale, sia gli impianti di cremazione nuovi che quelli esistenti sottoposti a rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni - per i quali occorre tenere conto della fattibilità tecnica degli interventi, garantendo un tempo per l'adeguamento degli impianti, indicativamente non inferiore a 4 anni - devono rispettare le caratteristiche impiantistiche e le prestazioni emissive minimali (allegato B, parte integrante del presente provvedimento), ferma restando, in ogni caso, la facoltà delle Autorità competenti di effettuare ulteriori valutazioni sulla base della situazione sito-specifica dell'impianto;

Richiamata l'opportunità che i Comuni nell'esame dei progetti tengano in debita considerazione anche l'impatto dell'intervento sul territorio sotto il profilo paesistico e del decoro, e che di conseguenza individuino le soluzioni più idonee alla mitigazione dello stesso;

Ritenuto altresì che la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e, a partire dall'anno 2021 entro il 31 marzo, provvederà a dare avviso pubblico ove il monitoraggio del trend della scelta crematoria e degli esiti positivi delle verifiche preventive di cui sopra evidenzino la sussistenza di un fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le istanze da parte dei Comuni interessati. Tale avviso è rivolto sia ai Comuni che hanno già presentato domanda negli anni precedenti che ai nuovi.

- Le domande pervenute verranno assoggettate ad un primo vaglio di ammissibilità/processabilità che terrà conto di:

- a) ricomprensione all'interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale;
- b) previsione minima di 1200 cremazioni/anno per linea. Qualora siano previste potenzialità superiori dovrà altresì essere presentata esaustiva attestazione di impegno al raggiungimento degli elementi produttivi minimi capaci di determinare il numero di cremazioni/annue indicate, con dichiarazione delle modalità gestionali e organizzative in fase di esercizio, risorse impegnate per n. turni giornalieri e n. di giornate lavorative/anno;
- c) previsione di almeno 2 linee;
- d) analisi del bacino di riferimento definito sulla base dei dati di popolazione dei residenti e i tassi di mortalità forniti da ISTAT, relativi all'ultimo anno disponibile. La suddetta analisi, che tiene conto di impianti già esistenti o già verificati e/o autorizzati, è parametrata secondo i criteri:
 - zone poste entro i 30 km dal confine del Comune di impianto: 100% della popolazione;
 - zone poste tra i 30 e i 60 km dal confine del Comune di impianto: 50% della popolazione;
 - zone poste oltre i 60 km dal confine del Comune di impianto: 30% della popolazione.

La presentazione di istanze da parte di Comuni associati è criterio preferenziale.

a) Costituirà elemento di valutazione residuale l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze.

Le istanze di verifica preventiva dovranno essere depositate al protocollo regionale dal 1 novembre al 31 dicembre 2020 e, a partire dal 2021, dal 1 aprile al 31 maggio, in relazione all'apposito avviso che sarà elaborato e pubblicato sul BURL;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare del risultato atteso Ter 09.02.195 - Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi; e SOC.1301.134.1 Valutazione delle ricadute sulla salute della popolazione degli inquinanti al fine di contribuire con DDGG e Enti del Sistema regionale nella definizione di azioni strategiche per la lotta all'inquinamento ambientale.

Acquisito in proposito il parere della Direzione Generale Ambiente e Clima;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esplicate che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il documento «La cremazione in Lombardia. Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770 del 3 luglio 2015» elaborato dalla D.G. Welfare - UO Prevenzione, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, il quale rileva che:

- in Lombardia, al 28 Febbraio 2019, risultano esistenti 12 impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano operative su 29 previste. come indicato in tabella 1;
- nel periodo 2015 - 2019 hanno ricevuto parere favorevole all'istanza di verifica preventiva rispettivamente per la sostituzione/incremento di linee o incremento di potenzialità, gli impianti esistenti di Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lodi, Varese, Cremona; per la realizzazione di nuovi impianti i Comuni di Esine (BS) e Quinzano d'Oglio (BS);
- ad oggi, gli impianti presenti in Lombardia non soddisfano il bisogno di cremazioni perché vi sono province, ad esclusione di quelle di Lecco e di Monza-Brianza senza impianto, ove le linee non sono state realizzate o non sono operative e segnatamente:
 - a) Brescia per mancata realizzazione dell'impianto di Esine e di Quinzano d'Oglio;
 - b) Como non attivo dal 4 giugno 2016;
 - c) Pavia che ha attiva solo una linea;
 - d) Milano che in proiezione avrà un incremento della richiesta di cremazioni;

2. di approvare il documento «Caratteristiche impiantistiche ed emissive dei forni crematori» di cui all'allegato B parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti impiantistici e le prestazioni emissive degli impianti

di cremazione collocati sul territorio regionale cui faranno riferimento le Autorità competenti nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

3. di confermare in capo alla D.G. Welfare il compito di monitorare la materia, analizzando il trend della scelta crematoria attraverso i dati trasmessi annualmente, entro il termine del 28 febbraio, dai Comuni e dai gestori degli impianti, fermo restando la necessità di un monitoraggio nel secondo semestre del corrente anno 2020 finalizzato ad una puntuale verifica della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

4. che l'esito positivo della verifica preventiva, per le istanze presentate dai Comuni alla D.G. Welfare e conclusesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul BURL, ha validità di 1 anno, termine entro il quale deve necessariamente essere stata depositata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per il tramite del SUAP, in modalità telematica e ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. Decorso inutilmente tale termine, senza che sia pervenuta una motivata richiesta di proroga alla D.G. Welfare, l'esito si intende decaduto;

5. che la decadenza di cui al punto precedente, trascorsi 3 mesi dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul BURL, si determina anche per gli esiti già formati ai sensi della d.g.r. X/3770/2015 e non perfezionatesi per mancato deposito di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il tramite del SUAP, in modalità telematica, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

6. che al fine di monitorare l'esito positivo della verifica preventiva, di cui ai punti precedenti le Province/Città Metropolitana, quali Autorità competenti in materia di emissioni in atmosfera e AUA, comunicano l'avvenuta presentazione della domanda di AUA, ovvero di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 alla D.G. Ambiente e Clima e questa provvede a darne informazione alla D.G. Welfare;

7. che, sul territorio regionale, sia gli impianti di cremazione nuovi che quelli esistenti sottoposti a rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni - per i quali occorre tenere conto della fattibilità tecnica degli interventi, garantendo un tempo per l'adeguamento degli impianti, indicativamente non inferiore a 4 anni - devono rispettare le caratteristiche impiantistiche e le prestazioni emissive minimali (allegato B, parte integrante del presente provvedimento), ferma restando, in ogni caso, la facoltà delle Autorità competenti di effettuare ulteriori valutazioni sulla base della situazione sito-specifica dell'impianto;

8. l'opportunità che i Comuni nell'esame dei progetti tengano in debita considerazione anche l'impatto dell'intervento sul territorio sotto il profilo paesistico e del decoro, e che di conseguenza individuino le soluzioni più idonee alla mitigazione dello stesso;

9. di stabilire che la D.G. Welfare, entro il 31 ottobre 2020 e a partire dall'anno 2021 entro il 31 marzo, provvederà a dare avviso pubblico ove il monitoraggio del trend della scelta crematoria e degli esiti positivi delle verifiche preventive di cui sopra evidenzino la sussistenza di un fabbisogno regionale, al fine di poter raccogliere le istanze da parte dei Comuni interessati. Tale avviso è rivolto sia ai Comuni che hanno già presentato domanda negli anni precedenti che ai nuovi. Le domande pervenute verranno assoggettate ad un primo vaglio di ammissibilità/processabilità che terrà conto di:

- a) ricomprensione all'interno del perimetro cimiteriale della proposta progettuale;
- b) previsione minima di 1200 cremazioni/anno per linea. Qualora siano previste potenzialità superiori dovrà altresì essere presentata esaustiva attestazione di impegno al raggiungimento degli elementi produttivi minimi capaci di determinare il numero di cremazioni/annue indicate, con dichiarazione delle modalità gestionali e organizzative in fase di esercizio, risorse impegnate per n. turni giornalieri e n. di giornate lavorative/anno;
- c) previsione di almeno 2 linee;
- d) analisi del bacino di riferimento definito sulla base dei dati di popolazione dei residenti e i tassi di mortalità forniti da ISTAT, relativi all'ultimo anno disponibile. La suddetta analisi, che tiene conto di impianti già esistenti o già verificati e/o autorizzati, è parametrata secondo i criteri:
 - zone poste entro i 30 km dal confine del Comune di impianto: 100% della popolazione;
 - zone poste tra i 30 e i 60 km dal confine del Comune di impianto: 50% della popolazione;

- zone poste oltre i 60 km dal confine del Comune di impianto: 30% della popolazione.

La presentazione di istanze da parte di Comuni associati è criterio preferenziale.

Costituirà elemento di valutazione residuale l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze.

Le istanze di verifica preventiva dovranno essere depositate al protocollo regionale dal 1 novembre al 31 dicembre 2020 e, a partire dal 2021, dal 1 aprile al 31 maggio, in relazione all'apposito avviso che sarà elaborato e pubblicato sul BURL;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A
La cremazione in Lombardia
Aggiornamento delle indicazioni per l'evoluzione della rete degli impianti elaborate in esito all'analisi dei dati raccolti in conformità alla d.g.r. X/3770/2015
2016 - 2019
Gli impianti di cremazione

In Lombardia a fine 2019 risultano esistenti 12 impianti di cui 11 attivi per un totale di 23 linee di cremazione a metano operative sulle 29 previste.

Nel periodo 2015 - 2019 hanno ricevuto parere favorevole all'istanza di verifica preventiva rispettivamente per la sostituzione/incremento di linee o incremento di potenzialità, gli impianti esistenti di Bergamo, Busto Arsizio (VA), Lodi, Varese, Cremona; per la realizzazione di nuovi impianti i Comuni di Esine (BS) e Quinzano d'Oglio (BS).

Il quadro della rete con le specifiche circa la loro attuale operatività è in Tabella 1.

La rete descritta ha una capacità di cremazioni in essere pari a 35.400 cremazioni/anno; a nuove linee e impianti realizzati e in esercizio, sarà possibile soddisfare 46.200 cremazioni/anno (di seguito cr/a).

Tabella 1 – Impianti di cremazione in Lombardia (in grassetto gli impianti e le linee da realizzare).

Impianti	Linee e potenzialità	Vetustà	Aggiornamento
Albosaggia (SO)	2 linee a metano (2400 cr/a)	una linea in esercizio dal 2013 una linea avviata 2014	Attivo
Bergamo	2 linee a metano (5000 cr/a)	una linea in esercizio da 2008 una seconda nel 2011	Attivo Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/linea/anno delle linee nel 2016. A regime dall'ottobre 2016
Brescia	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2013	Attivo
Busto Arsizio (VA)	1 linea a metano (1200 cr/a)	in esercizio dal 2012	Attivo Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea a metano della potenzialità di 1200 cremazioni/linea/anno Seconda linea non realizzata
Cinisello Balsamo (MI)	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2009	Attivo
Como	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2007	Non attivo Ultime cremazioni effettuate il 4.6.2016 Il Comune deve individuare il nuovo gestore dell'impianto
Cremona	1 linea a metano (1200 cr/a)	in esercizio dal 2014	Attivo Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea nel 2018 Seconda linea non realizzata
Lodi	1 linea a metano (1200 cr/a)	in esercizio dal 2011	Attivo Verifica preventiva positiva alla realizzazione di una nuova linea a metano della potenzialità di 1200 cremazioni/linea/anno Seconda linea da realizzare
Mantova	2 linee a metano (2400 cr/a)	in esercizio dal 2008	Attivo
Milano - Lambrate	6 linee a metano (7200 cr/a)	messo in esercizio tra il 1998, 2003 e 2018	Attivo Verifica preventiva positiva per la sostituzione di 2 linee elettriche con 3 linee a metano per casse di zinco Lavori da completare.
Pavia	2 linee a metano (2400 cr/a)	una linea in esercizio dal 1996 una linea in esercizio dal 2005	Attiva solo una linea Seconda linea dedicata nel 2018 solo a cremazioni di resti da esumazioni – previsto ammodernamento.
Varese	2 linee a metano (5000 cr/a)	in esercizio dal 2000 sostituzione e potenziamento delle linee nel 2016	Attivo Sostituzione e potenziamento a 2500 cremazioni/linea/anno delle linee nel 2016. A regime dal 2016

Esine (BS)	2 linee a metano (2400 cr/a)	da realizzare	Verifica preventiva positiva alla realizzazione di 2 linee nel 2015 Impianto non realizzato
Quinzano d'Oglio (BS)	2 linee a metano (2400 cr/a)	da realizzare	Verifica preventiva positiva alla realizzazione di 2 linee nel 2016 Impianto non realizzato

Situazione relativa alle cremazioni effettuate in Lombardia

Allo scopo di monitorare la situazione relativa alle cremazioni sul territorio regionale, con le relative comunicazioni per gli anni 2016 - 2019¹, sono state attivate rilevazioni on-line presso:

- i Comuni lombardi, ovvero agli Uffici Anagrafe, per i dati relativi ai decessi avvenuti sul singolo territorio comunale e alle cremazioni autorizzate di cadaveri in impianti regionali ed extra-regionali e di resti da esumazione ed estumulazione,
- i gestori degli impianti esistenti per i dati relativi a tutte le cremazioni effettuate in Lombardia.

La percentuale di adesione dei comuni alla Survey "Comuni/rilevazione dati cremazioni" è stata pari al 80%/anno 2016, al 62%/anno 2017, al 83%/anno 2018, 74% /anno 2019. La percentuale di adesione dei gestori degli impianti di cremazione è nel quadriennio pari al 100%.

Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i dati delle cremazioni autorizzate ad essere effettuate, rispettivamente, in impianti dentro e fuori regione, disaggregati per anno e per ogni provincia.

Tabella 2.1 – Anno 2016. Esiti della Survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Deceduti: Uffici Anagrafe comunali – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 80% Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2016	Albosaggia	Bergamo	Brescia	Busto Arsizio	Cinisello Balsamo	Como	Cremona	Lodi	Mantova	Milano	Pavia	Varese	Autorizzati in Lombardia
Bergamo	9187	117	1466	265	0	71	0	38	259	35	15	126	495	2887
Brescia	10456	259	44	3000	29	3	0	131	12	127	10	1	2	3618
Città Metropolitana	27231	49	67	11	260	967	8	16	405	87	9541	322	80	11813
Como	5479	721	0	1	18	82	414	0	2	0	27	1	431	1697
Cremona	4258	0	0	15	0	3	0	844	128	72	13	2	0	1077
Lecco	2015	367	4	3	1	70	1	0	0	0	14	1	5	466
Lodi	1545	0	0	0	0	0	0	74	428	0	7	54	1	564
Mantova	3847	0	0	48	0	2	0	16	0	1082	1	0	0	1149
Monza Brianza	3132	199	4	5	14	445	5	0	6	0	37	5	0	720
Pavia	6221	0	1	1	1	25	0	8	18	3	90	1240	3	1390
Sondrio	1575	695	0	1	0	2	0	0	1	0	2	1	1	703
Varese	5930	1	3	0	690	23	5	1	0	0	9	1	718	1451
TOTALE LOMBARDIA	80876	2408	1589	3350	1003	1693	433	1128	1259	1406	9766	1754	1736	27535

Tabella 2.2 – Anno 2017. Esiti della Survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Deceduti: Uffici Anagrafe comunali – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 62% Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2017	Albosaggia	Bergamo	Brescia	Busto Arsizio	Cinisello Balsamo	Como	Cremona	Lodi	Mantova	Milano	Pavia	Varese	Autorizzati in Lombardia
Bergamo	5702	75	1750	51	0	22	0	13	34	7	13	2	1	1968
Brescia	9379	251	188	2609	1	1	0	127	2	110	10	4	5	3308

¹ prot. G1.2017.0005197 del 10 febbraio 2017; prot. G1.2018.0002879 del 30 gennaio 2018; prot. G1.2019.00023189 del 25 gennaio 2019, prot. G1.2020.0003395 del 29/01/2020

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Città Metropolitana	27748	18	131	2	248	339	0	19	454	6	11762	141	145	13265
Como	5364	728	6	0	9	73	2	1	1	0	18	1	697	1536
Cremona	3781	0	4	9	1	2	0	559	103	49	4	1	0	732
Lecco	2874	613	109	1	0	93	0	0	2	0	11	0	5	834
Lodi	1824	0	0	0	0	2	0	114	387	0	9	7	0	519
Mantova	3588	0	12	68	0	0	0	21	0	1120	0	0	21	1242
Monza Brianza	6304	244	158	7	13	824	0	2	23	1	67	4	5	1348
Pavia	6060	3	5	1	4	21	0	4	48	2	103	1174	0	1365
Sondrio	1280	613	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	616
Varese	4187	0	3	0	841	3	1	0	4	0	6	0	657	1515
TOTALE LOMBARDIA	78091	2545	2367	2748	1118	1380	3	860	1058	1295	12004	1334	1536	28248

Tabella 2.3 – Anno 2018. Esiti della Survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Deceduti: Uffici Anagrafe comunali – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 83 % Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2018	Albosaggia	Bergamo	Brescia	Busto Arsizio	Cinisello Balsamo	Como ¹	Cremona	Lodi	Mantova	Milano	Pavia	Varese ¹	Autorizzati in Lombardia
Bergamo	10102	48	3425	128	2	8	0	35	128	12	28	1	35	3850
Brescia	15947	298	145	3442	0	2	0	58	1	107	8	0	0	4061
Città Metropolitana	31230	213	403	18	331	789	0	25	456	14	9451	7	267	11972
Como	5207	803	12	3	9	84	0	1	2	0	43	0	676	1633
Cremona	3925	1	8	23	0	4	0	622	66	91	7	0	0	822
Lecco	3340	960	58	1	0	25	0	0	1	0	14	0	3	1062
Lodi	2092	1	2	0	0	3	0	95	372	0	7	0	1	481
Mantova	4152	0	0	63	0	0	0	23	0	1458	1	0	0	1545
Monza Brianza	7313	879	159	4	6	491	0	2	8	0	79	2	12	1642
Pavia	6422	23	5	2	1	22	0	3	87	0	101	757	13	1014
Sondrio	1631	825	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	828
Varese	8675	21	3	0	1181	9	0	1	2	2	13	0	1732	2964
TOTALE LOMBARDIA	100036	4072	4221	3684	1530	1438	0	865	1123	1684	9752	768	2737	31874

Tabella 2.4 – Anno 2019. Esiti della Survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti in Lombardia
(Fonte Deceduti: Uffici Anagrafe comunali – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 74 % Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2019	Albosaggia	Bergamo	Brescia	Busto Arsizio	Cinisello Balsamo	Como	Cremona	Lodi	Mantova	Milano	Pavia	Varese	Autorizzati in Lombardia
Bergamo	10517	59	3984	63	2	11	0	49	96	10	21	1	21	4317
Brescia	10732	336	161	3499	1	2	0	112	0	168	7	0	1	4287
Città Metropolitana	24657	431	393	23	70	601	0	23	348	19	9393	4	147	11452
Como	4601	851	26	2	16	49	0	0	0	45	27	2	646	1664
Cremona	4136	3	15	26	0	0	0	612	18	134	8	0	0	816
Lecco	2890	888	106	0	1	12	0	0	1	3	15	0	7	1033
Lodi	1937	1	1	1	0	0	0	93	441	1	2	0	0	540
Mantova	4041	0	0	65	0	0	0	21	0	1496	0	0	0	1582
Monza Brianza	7129	1751	329	0	6	360	0	1	14	42	73	0	8	2584

Pavia	6097	31	13	5	6	18	0	5	75	2	85	587	4	831
Sondrio	1899	1020	1	2	1	1	0	1	0	0	3	0	1	1030
Varese	7178	47	9	0	782	4	0	1	0	3	6	0	1641	2493
TOTALE LOMBARDIA	85814	5418	5038	3686	885	1058	0	918	993	1923	9640	594	2476	32629

Figura 1 – Impianti di cremazione esistenti nel nord Italia: colore rosso sul territorio lombardo; colore nero fuori Lombardia.




Tabella 3.1 – Anno 2016. Esiti della survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia (Fonte Deceduti: Ufficio Anagrafe comunale – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 80% Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2016	Treccate (NO)	Novara (NO)	Valenza (AL)	Verbania (VB)	Spinea (VE)	Piacenza (PC)	Verona (VR)	Lugano (CH)	Domodossola (VCO)	Altro	Autorizzati fuori Lombardia
Bergamo	9187	361	7	3	0	1	41	1	0	33	40	487
Brescia	10456	8	1	241	0	3	19	1	0	0	24	297
Città Metropolitana	27231	1772	74	77	48	4	14	1	0	78	106	2174
Como	5479	264	3	20	0	0	0	0	172	58	7	524
Cremona	4258	7	0	1	0	0	0	0	0	0	4	12
Lecco	2015	54	2	0	0	0	2	0	0	1	2	61
Lodi	1545	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4
Mantova	3847	0	0	0	0	4	0	14	0	0	10	28
Monza Brianza	3132	225	24	40	0	0	9	1	0	19	9	327
Pavia	6221	110	33	340	0	0	20	1	0	2	24	530
Sondrio	1575	4	0	0	0	0	0	0	8	6	7	25
Varese	5930	153	9	2	40	0	1	0	0	265	11	481
TOTALE LOMBARDI	80876	2954	153	724	88	12	108	19	180	462	246	4950

Tabella 3.2 – Anno 2017. Esiti della survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia (Fonte Deceduti: Ufficio Anagrafe comunale – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 62% Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2017	Treccate (NO)	Novara (NO)	Valenza (AL)	Verbania (VB)	Spinea (VE)	Piacenza (PC)	Verona (VR)	Lugano (CH)	Domodossola (VCO)	Altro1	Altro2	Autorizzati Fuori Lombardia
-----------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------	--------	--------	-----------------------------

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Bergamo	5702	82	1	0	0	2	13	0	0	10	14	1	123
Brescia	9379	4	0	74	0	1	33	3	0	1	16	0	132
Città Metropolitana	27748	1839	25	21	16	3	21	1	1	83	458	12	2480
Como	5364	142	1	72	0	0	1	0	127	46	271	34	694
Cremona	3781	6	0	2	0	0	11	0	0	0	19	0	38
Lecco	2874	48	5	1	0	0	2	0	1	2	37	0	96
Lodi	1824	3	0	1	0	0	21	0	0	0	3	0	28
Mantova	3588	0	0	0	0	0	0	2	0	0	21	1	24
Monza Brianza	6304	384	32	37	0	0	3	0	0	29	403	11	899
Pavia	6060	128	56	425	0	0	104	0	0	3	146	3	865
Sondrio	1280	2	0	0	0	0	0	0	2	23	7	1	35
Varese	4187	65	2	2	29	0	0	0	1	114	29	13	255
TOTALE LOMBARDI	78091	2703	122	635	45	6	209	6	132	311	1424	76	5669

Tabella 3.3 – Anno 2018. Esiti della survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Deceduti: Ufficio Anagrafe comunale – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 83% Comuni; 100% gestori)

Provincia	Deceduti 2018	Trecate (NO)	Novara (NO)	Valenza (AL)	Verbania (VB)	Spinea (VE)	Piacenza (PC)	Verona (VR)	Lugano (CH)	Domodossola (VCO)	Altro1	Altro2	Autorizzati Fuori Lombardia
Bergamo	10102	180	3	1	0	0	32	0	0	21	60	0	297
Brescia	15947	4	0	207	0	1	9	2	0	2	18	1	244
Città Metropolitana	31230	2364	79	88	2	3	47	1	0	144	809	41	3578
Como	5207	46	4	69	0	0	2	0	125	45	393	76	760
Cremona	3925	10	0	2	0	0	51	0	0	0	15	1	79
Lecco	3340	13	0	2	0	0	1	0	0	3	81	1	101
Lodi	2092	5	0	0	0	0	60	0	0	0	22	0	87
Mantova	4152	1	1	1	0	1	0	2	0	0	10	0	16
Monza Brianza	7313	294	11	59	1	0	5	0	0	18	639	18	1045
Pavia	6422	166	43	536	0	0	249	0	0	5	259	20	1278
Sondrio	1631	1	0	2	0	0	0	0	2	21	10	0	36
Varese	8675	146	3	8	44	0	2	0	1	362	82	7	655
TOTALE LOMBARDI	100036	3230	144	975	47	5	458	5	128	621	2398	165	8176

Tabella 3.4 – Anno 2019. Esiti della survey presso i Comuni. Cremazioni autorizzate ed effettuate in impianti fuori Lombardia
(Fonte Deceduti: Ufficio Anagrafe comunale – Fonte Cremazioni: gestori impianti. Adesione: 74% Comuni; 100% gestori)


Provincia	Deceduti 2019	Trecate (NO)	Novara (NO)	Valenza (AL)	Verbania (VB)	Spinea (VE)	Piacenza (PC)	Verona (VR)	Lugano - CH	Domodossola (VCO)	Altro 1	Altro 2	Autorizzati Fuori Lombardia
Bergamo	10517	149	0	3	0	0	27	1	0	18	45	0	243
Brescia	10732	10	0	79	0	2	58	0	0	1	16	2	168
Città Metropolitana	24657	1802	36	97	2	1	30	1	3	172	411	31	2586
Como	4601	58	2	113	3	0	3	0	85	65	107	54	490
Cremona	4136	13	0	1	0	0	94	0	0	0	9	2	119
Lecco	2890	16	1	0	0	0	0	0	0	2	6	0	25
Lodi	1937	3	0	1	0	0	27	0	0	0	10	1	42

Mantova	4041	0	1	0	0	0	0	1	0	0	11	4	17
Monza Brianza	7129	305	5	46	0	1	5	0	0	17	52	1	432
Pavia	6097	192	54	622	3	0	164	0	0	5	427	42	1509
Sondrio	1899	2	0	3	0	1	0	0	5	7	4	1	23
Varese	7178	123	1	15	30	0	2	0	1	356	27	2	557
TOTALE LOMBARDI	85814	2673	100	980	38	5	410	3	94	643	1125	140	6211

In Lombardia nel periodo 2010-2019 la percentuale delle cremazioni autorizzate dai Comuni e realizzata fuori regione è aumentata fino al 2018 (20,4 %) e si è ridotta nel 2019 (16 %).


Grafico 1 - Esiti della Survey presso i Comuni. % cremazioni di cadavere fuori Regione rispetto al totale cremazioni. Periodo 2010-2019. Valori medi regionali

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
cremazioni di cadaveri fuori regione	3,9	7,5	9,6	8,6	9,8	14,9	15,2	16,7	20,4	16,0
cremazioni di cadaveri in regione	96,1	92,5	90,4	91,4	90,2	84,5	84,8	83,3	79,6	84,0



Le province di Pavia e Monza Brianza registrano le più alte percentuali di cremazioni autorizzate ad essere eseguite fuori Regione. Pavia vede crescere costantemente dal 2016 al 2019 il numero di autorizzazioni fuori regione: a parità di numero di autorizzazioni rilasciate 2018 vs 2019 ha visto nel 2019 un incremento delle cremazioni fuori regione. Monza Brianza, a fronte di una crescita delle autorizzazioni totali circa del 60%, è riuscita a contenere quelle fuori regione che sono passate dal 39% nel 2018 al 14% nel 2019. Como e Milano hanno registrato nel 2019 vs 2018 una riduzione del numero di cremazioni fuori regione a parità di autorizzazioni.

Gráfico 2 – Anni 2016-2019. Rapporto autorizzazioni alla cremazione dentro e fuori Lombardia (Fonte: Survey Comuni)



Nel quadriennio, i territori che hanno espresso la scelta crematoria più alta sono rappresentati dalla Città Metropolitana di Milano e dalla provincia di Sondrio; nel 2019 si rilevano percentuali consistenti (superiori al 40%) anche per le province di Bergamo, Brescia, Como, Monza Brianza e Varese.

Tabella 4.1 – Anno 2016. Esiti della Survey presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia. [in azzurro > 45 %]

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	Percentuale Out sul totale cremazioni autorizzate	Percentuale Scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	2887	487	3374	14,4	36,7
Brescia	3618	297	3915	7,6	37,4
Città Metropolitana	11813	2174	13987	15,5	51,4
Como	1697	524	2221	23,6	40,5
Cremona	1077	12	1089	1,1	25,6
Lecco	466	61	527	11,6	26,2
Lodi	564	4	568	0,7	36,8
Mantova	1149	28	1177	2,4	30,6
Monza Brianza	720	327	1047	31,2	33,4
Pavia	1390	530	1920	27,6	30,9
Sondrio	703	25	728	3,4	46,2
Varese	1451	481	1932	24,9	32,6
TOTALE LOMBARDIA	27525	4944	32469	15,2 media regionale	40,2 media regionale

Tabella 4.2 – Anno 2017. Esiti della Survey presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia. [in azzurro > 45 %]

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	Percentuale Out sul totale cremazioni autorizzate	Percentuale Scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	1968	123	2091	5,9	36,7
Brescia	3308	132	3440	3,8	36,7
Città Metropolitana	13265	2480	15745	15,7	56,7
Como	1536	694	2230	31,1	41,6
Cremona	732	38	770	4,9	20,4
Lecco	834	96	930	10,3	32,4
Lodi	519	28	547	5,1	30,0
Mantova	1242	24	1266	1,9	35,3
Monza Brianza	1348	899	2247	40,0	35,6
Pavia	1365	865	2230	38,8	36,8
Sondrio	616	35	651	5,4	50,9
Varese	1515	255	1770	14,4	42,3
TOTALE LOMBARDIA	28248	5669	33917	16,7 media regionale	43,4 media regionale

Tabella 4.3 – Anno 2018. Esiti della Survey presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia. [in azzurro > 45 %]

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	Percentuale Out sul totale cremazioni autorizzate	Percentuale Scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	3.850	297	4.147	7,2	41,0
Brescia	4.061	244	4.305	5,8	27,0
Città Metropolitana	11.972	3.578	15.550	23,0	49,8
Como	1.633	760	2.393	31,7	46,0
Cremona	822	79	901	8,8	23,0
Lecco	1.062	101	1.163	8,9	34,8
Lodi	481	87	568	15,3	27,1
Mantova	1.545	16	1.561	1,0	37,6
Monza Brianza	1.642	1.045	2.687	38,9	36,7
Pavia	1.014	1.278	2.292	55,8	35,7
Sondrio	828	36	864	4,2	53,0
Varese	2.964	655	3.619	18,1	41,7
TOTALE LOMBARDIA	31.874	8.176	40.050	20,4 media regionale	40,0 media regionale

Tabella 4.4 – Anno 2019. Esiti della Survey presso i Comuni. Quote cremazioni autorizzate in e fuori Lombardia. [in azzurro > 45 %]

Provincia	Totale autorizzazioni alla cremazione in Lombardia	Totale autorizzazioni alla cremazione fuori Lombardia	TOTALE autorizzazioni alla cremazione	Percentuale Out sul totale cremazioni autorizzate	Percentuale Scelta crematoria sul totale deceduti
Bergamo	4.317	243	4.560	5,33	43,36
Brescia	4.287	168	4.455	3,77	41,51
Città Metropolitana	11.452	2.586	14.038	18,42	56,93
Como	1.664	490	2.154	22,75	46,82
Cremona	816	119	935	12,73	22,61
Lecco	1.033	25	1.058	2,36	36,61
Lodi	540	42	582	7,22	30,05
Mantova	1.582	17	1.599	1,06	39,57
Monza Brianza	2.584	432	3.016	14,32	42,31
Pavia	831	1.509	2.340	64,49	38,38
Sondrio	1.030	23	1.053	2,18	55,45
Varese	2.493	557	3.050	18,26	42,49
TOTALE LOMBARDIA	32.629	6.211	38.840	15,99 media regionale	45,26 media regionale

Ulteriori analisi sono effettuate con i dati relativi agli impianti di cremazione lombardi, forniti dai gestori (copertura pari al 100% degli impianti). Preliminarmente si osserva che la quota delle cremazioni di cadaveri provenienti da fuori regione, nel quadriennio, oscilla intorno al 10 %, la provincia di Mantova mantiene invece valori particolarmente alti, compresi tra il 64% e il 69%.

Tabella 5.1 – Anno 2016. Esiti della Survey presso i gestori degli impianti di cremazione.

Impianti	Totale cremazioni cadaveri – 2016	di cui provenienti da fuori regione	Cremazioni altro (resti)
Albosaggia	2918	0	788
Bergamo	1479	0	704
Brescia	3344	117	1147
Busto Arsizio	1166	28	616
Cinisello Balsamo	2822	0	647
Como	474	0	87
Cremona	1503	175	1017
Lodi	1551	33	418
Mantova	4975	3442	2298

Milano	11281	215	2577
Pavia	2148	284	1082
Varese	3031	25	1097
TOTALI	36692	4319	12478

Tabella 5.2 – Anno 2017. Esiti della Survey presso i gestori degli impianti di cremazione.

Impianti	Totale cremazioni cadaveri - 2017	di cui provenienti da fuori Regione	Cremazioni altro (resti)
Albosaggia	3051	0	775
Busto Arsizio	1183	22	534
Como	0	0	0
Brescia	3361	245	1138
Lodi	1699	23	352
Milano	10643	168	2864
Mantova	5058	3404	2153
Pavia	1196	110	270
Cinisello Balsamo	2673	12	416
Cremona	1711	135	1009
Bergamo	4250	0	1620
Varese	2999	23	1341
TOTALI	37824	4142	12472

Tabella 5.3 – Anno 2018. Esiti della Survey presso i gestori degli impianti di cremazione.

Impianti	Totale cremazioni cadaveri - 2018	di cui provenienti da fuori Regione	Cremazioni altro (resti)
Albosaggia	4680	0	917
Busto Arsizio	1396	28	203
Como	0	0	0
Brescia	4205	196	1134
Lodi	1415	22	302
Milano	10257	91	2757
Mantova	5143	3316	2092
Pavia	655	3	117
Cinisello Balsamo	1780	34	289
Cremona	1767	167	943
Bergamo	4233	32	2066
Varese	3218	25	1884
TOTALI	38749	3914	12704

Tabella 5.4 – Anno 2019. Esiti della Survey presso i gestori degli impianti di cremazione.

Impianti	Totale cremazioni cadaveri - 2019	di cui provenienti da fuori Regione	Cremazioni altro (resti)
Albosaggia	6736	15	1230
Busto Arsizio	1342	24	789
Como	0	0	0
Brescia	4243	94	1547
Lodi	1472	18	237
Milano	10305	93	1867
Mantova	5834	3727	2080

Pavia	191	19	57
Cinisello Balsamo	1256	16	442
Cremona	1881	194	899
Bergamo	5666	46	2292
Varese	3441	45	1868
TOTALI	42367	4291	13308

Analisi di contesto e scenari in Lombardia e nella Province lombarde

ISTAT pubblica i dati annuali di bilancio demografico: il tasso di mortalità per la Lombardia è riportato nella tabella che segue ed è di riferimento per il calcolo dell'incidenza della scelta crematoria. Per il 2019² il dato della mortalità è stimato sulla base dei primi 11 mesi, ed è pari a 10,0 ‰.

Tabella 7 - Quozienti di mortalità in Regione Lombardia (Fonte: Istat)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9,4	9,9	9	9,2	9,1	9,1	9,4	9,4	9,4	9,2	9,6	9,2	9,1	9,9	9,4	9,9	9,9	10,0*

La scelta crematoria operata dai cittadini lombardi, nel periodo osservato, ha subito un deciso incremento: se nel 2008 la cremazione era scelta dal 21% dei cittadini deceduti, nel 2019 detta percentuale ha raggiunto il valore del 41,9%.

Tabella 8 – Scelta crematoria in Regione Lombardia (Fonti: gestori impianti di cremazione; Istat)

	n. cremazioni di cadavere	n. totale decessi (Istat)	% scelta crematoria
2008	17983	89755	21,0
2009	17929	89567	21,3
2010	19802	90165	23,7
2011	21208	92000	25,0
2012	25721	93757	27,4
2013	26623	91264	29,2
2014	29100	90461	32,2
2015	34816	99380	35,0
2016	36692	94301	38,9
2017	37824	99335	38,1
2018	38749	99542	38,9
2019	42367	101174*	41,9

L'andamento reale della scelta di cremazione rilevato in Lombardia nel periodo 2016-2019 ha confermato, al 2019, la stima rappresentata nella d.g.r. 3770/2015.


Si ritiene, invece, che la proiezione al 2020 (quota di cremazioni/decessi tra il 44 % - andamento lineare - e il 48% - andamento esponenziale) possa non essere confermata a causa dello stato di emergenza COVID-19 e delle restrizioni che hanno interessato anche la materia di attività funebri.

² “La pubblicazione del Report “Bilancio demografico nazionale – Anno 2019”, fissata in calendario il 10 giugno prossimo, sarà rinviata al 13 luglio. Il posticipo della diffusione si rende necessario per completare i processi di acquisizione e integrazione dei dati di base connessi alla produzione del calcolo della popolazione, che hanno subito un rallentamento a seguito dell'emergenza Covid-19” (ISTAT - comunicazione web).

Aggiornando la proiezione fino al 2024, si ipotizza che la cremazione possa costituire il 52,5% e il 63% delle scelte sul totale dei decessi, rispettivamente in base ad un criterio di crescita lineare o esponenziale.

	PROIEZIONI CRESCITA LINEARE	PROIEZIONI CRESCITA ESPONENZIALE
2020	44,29	47,68
2021	46,34	51,12
2022	48,38	54,80
2023	50,42	58,76
2024	52,46	62,99

Grafico 3 – Andamento reale della percentuale di scelta crematoria nel periodo 2008-2019 e previsioni di crescita secondo linee di tendenza esponenziale e lineare



L'analisi su scala provinciale è condotta al fine di ricercare elementi che consentano di individuare i territori nei quali il soddisfacimento delle richieste di cremazione rappresenta una priorità per il quinquennio 2020-2024.

Tabella 9 – Impianti di cremazione in Lombardia disaggregati per Provincia. Valori di potenzialità di cremazioni, in essere ed in ipotesi.

provincia	cremazioni	
	potenzialità in essere	potenzialità in ipotesi
Bergamo	5000	5000
Brescia	2400	7200
Città Metropolitana	9600	9600
Como	0	2400
Cremona	1200	2400
Lecco	0	
Lodi	1200	2400
Mantova	5000	5000
Monza Brianza	0	
Pavia	2400	2400

Sondrio	2400	2400
Varese	6200	7400
Totale	35400	46200

La tabella 9 aggrega per Provincia gli impianti che insistono sullo specifico territorio e calcola la potenzialità crematoria, sia "in essere" che cosiddetta "in ipotesi", ove con quest'ultimo termine si intende descrivere la situazione che si creerebbe con la realizzazione degli impianti da parte dei Comuni che hanno ricevuto parere positivo alla verifica preventiva. Lo scarto, infatti, tra la potenzialità attesa ("in ipotesi") di 46.200 cremazioni/anno e la capacità "in essere" di 35.400 cremazioni/anno risiede nella mancata realizzazione, a seguito delle verifiche preventive concluse positivamente nel corso degli anni precedenti, delle proposte di potenziamento/rifacimento/nuova realizzazione dei Comuni di Esine e di Quinzano d'Oglio, oltre che a situazioni di difficoltà tecnico-organizzative per altri Comuni che ne impediscono la continuità operativa.

Per individuare i territori che sono in grado di soddisfare la domanda e quelli che invece hanno maggiori difficoltà, si considera la potenzialità degli impianti che insistono sul territorio delle singole province, dal 2020 fino al 2023, sia i decessi (ISTAT) sia il numero di cremazioni³ e si verifica la capacità del territorio di assorbire la domanda (tabella 10): il valore percentuale > 100 è indice della capacità della provincia di assorbire la domanda; viceversa, < 100 è indice del gap che in quel territorio deve essere colmato.

Tabella 10 – Capacità percentuale disaggregata per Provincia di risposta al bisogno di cremazioni dal 2020 al 2023 stimata sulla potenzialità - in colore giallo/arancio le situazioni più critiche.

Provincia	2020		2021		2022		2023	
	potenzialità in essere	potenzialità in ipotesi	potenzialità in essere	potenzialità in ipotesi	potenzialità in essere	potenzialità in ipotesi	potenzialità in essere	potenzialità in ipotesi
Bergamo	105%	105%	99%	99%	92%	92%	87%	87%
Brescia	46%	137%	43%	130%	41%	123%	39%	117%
Città Metropolitana	53%	53%	51%	51%	49%	49%	47%	47%
Como	0%	76%	0%	71%	0%	67%	0%	63%
Cremona	136%	271%	139%	278%	143%	285%	147%	293%
Lecco	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Lodi	174%	347%	181%	361%	189%	378%	198%	396%
Mantova	245%	245%	227%	227%	211%	211%	197%	197%
Monza Brianza	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pavia	82%	82%	77%	77%	73%	73%	69%	69%
Sondrio	198%	198%	185%	185%	174%	174%	163%	163%
Varese	138%	165%	128%	152%	118%	141%	110%	132%
LOMBARDIA	73%	95%	69%	90%	65%	85%	62%	81%

L'analisi evidenzia, ad oggi, che alcuni degli impianti presenti in Lombardia non soddisfano il bisogno di cremazioni:

- Brescia per mancata realizzazione dell'impianto di Esine e di Quinzano d'Oglio;
- Como non attivo dal 4 giugno 2016;
- Pavia che ha attiva solo una linea;
- Milano che in proiezione avrà un alto numero di decessi e di cremazioni;
- Lecco e di Monza-Brianza prive di impianti.

³ La stima delle mortalità ISTAT è fatta proiettando i valori già pubblicati. La stima del numero di cremazioni è fatta a partire dai valori percentuali di cremazione calcolati per ciascuna provincia (rif. Tab. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Considerazioni conclusive

In ragione degli scenari prospettati, si evidenzia quanto segue.

- ci sono criticità legate a mancata realizzazione, a seguito delle verifiche preventive concluse positivamente nel corso degli anni precedenti, delle proposte di potenziamento/rifacimento/nuova realizzazione per i Comuni di:
 - o dell'impianto di Esine (- 2400 cr/a)
 - o dell'impianto di Quinzano d'Oglio (- 2400 cr/a)

che penalizzano la provincia di Brescia;

- ci sono situazioni di difficoltà tecnico-organizzative per l'impianto di Como (-2400 cr/a) - non attivo dal 4 giugno 2016 e ancora in attesa di assegnazione al nuovo gestore - che ne hanno impedito e tutt'ora impediscono la continuità operativa;
- Pavia necessita della seconda linea a sostegno della prima in caso di manutenzione;
- ci sono criticità per Milano che in proiezione avrà un alto numero di decessi e di cremazioni;
- c'è bisogno per Monza e Brianza che avrebbe nel 2018 circa 3000 cr/a e non per Lecco che ne avrebbe poco più di 1000 cr/a;
- Lodi (-1200 cr/a) non ha alti valori di cremazioni da realizzare e necessita della seconda linea a sostegno della prima in caso di manutenzione;
- Busto Arsizio (- 1200 cr/a), le cui cremazioni sono assorbite all'interno della provincia di Varese, necessita della seconda linea a sostegno della prima in caso di manutenzione.

ALLEGATO B**CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE ed EMISSIVE dei FORNI CREMATORI****1. premesse**

Fermo restando quanto già contenuto nella normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera, di seguito si riportano le caratteristiche impiantistiche e le prestazioni emissive minimali che gli impianti di cremazione nuovi devono rispettare sul territorio regionale. Per impianto "nuovo" si intende un forno installato o oggetto di sostituzione integrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Tali indicazioni potranno essere prese a riferimento anche nell'ambito dei procedimenti di rinnovo/aggiornamento delle autorizzazioni per gli impianti esistenti, tenendo conto della fattibilità tecnica degli interventi e garantendo un tempo per l'adeguamento degli impianti, indicativamente non inferiore a 4 anni.

Resta intesa, in ogni caso, la facoltà delle Autorità competenti di effettuare ulteriori valutazioni sulla base della situazione sito-specifica dell'impianto.

2. caratteristiche impiantistiche

Nell'impianto devono essere previste le seguenti dotazioni:

- sistema di preriscaldamento dell'aria comburente;
- sistema di ricircolo dei fumi in camera di combustione in maniera tale da ridurre le emissioni di ossidi di azoto;
- camera di post-combustione dimensionata al fine di garantire un tempo di permanenza dei fumi nella camera di almeno 2 secondi a 850°C.; la cremazione può essere avviata solo al raggiungimento della suddetta temperatura in camera di post-combustione;
- sistema di raffreddamento dei fumi installato a valle della zona forni che provvede a raffreddare i fumi da circa 850°C a ca 180°C;
- sistema di controllo della combustione al fine di ottimizzare i rendimenti di combustione; tale sistema, da installare preferibilmente all'uscita della camera di post-combustione, deve garantire la misura e la registrazione dei parametri più significativi della combustione (almeno CO, O₂ e temperatura), ai fini della regolazione automatica della stessa;
- sistemi di abbattimento dei fumi in linea con quanto previsto dalle normative regionali (dgr 3552/2012) o – per tipologie non contemplate nella stessa – con le BAT comunitarie; a livello puramente ricognitivo, la linea di trattamento fumi è generalmente costituita da un ciclone di pre-abbattimento del particolato grossolano, un sistema di iniezione e miscelazione reagenti/fumi, un filtro a maniche;
- nel caso di presenza di camino di emergenza per l'evacuazione diretta in atmosfera dei fumi della camera di combustione in caso di anomalie impiantistiche o emergenze dovute alla combustione incontrollata, questo deve essere dotato di sistema di registrazione automatico del tempo di apertura. Del suo utilizzo, che dovrà comunque essere limitato al solo tempo necessario all'arresto degli impianti in caso di emergenza, dovrà essere data comunicazione entro 24 ore all'Autorità competente e ad ARPA Lombardia. Tutti i dati registrati (frequenza e intervalli di apertura) dovranno

essere archiviati e conservati su idoneo registro cartaceo o in modalità informatica per almeno 5 anni.

- Gli effluenti gassosi devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata a favorire una adeguata dispersione degli inquinanti.

Prestazioni emissive

I valori limite di seguito riportati si intendono riferiti:

- alle condizioni di normale funzionamento (escluse le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento);
- ad una temperatura di 273,15 K e ad una pressione di 101.3 kPa dell'effluente secco;
- ad un tenore di ossigeno di riferimento, dell'11%

Il limite si intende rispettato se, nel corso della verifica, la concentrazione misurata e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione indicato nelle tabelle.

Parametro	Limite	Unità di misura
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO _x , espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	50	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO _x)	50	mg/Nm ³
Cloruro di idrogeno (HCl)	10	mg/Nm ³
Acido fluoridrico (HF)	1	mg/Nm ³

Tabella A – macroinquinanti

Parametro	Limite	Unità di misura
Diossine e furani (PCCD/F come ΣTEq)	0,1	ng/Nmc
Mercurio (Hg)	0,2	mg/Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	0,01	mg/Nm ³
Metalli (As+Cd+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn+Zn)	0,5	mg/Nm ³

Tabella B – microinquinanti

Prescrizioni gestionali

Controlli

I controlli periodici, prescritti dall'Autorità Competente per la verifica del rispetto del limite di legge dovranno avere per le emissioni della linea cremazione, una frequenza almeno annuale, a partire dalla messa in esercizio del forno crematorio. Le sezioni di campionamento dovranno essere predisposte, per quanto tecnicamente possibile, secondo i criteri previsti nella norma tecnica UNI-EN 15259.

La frequenza potrà eventualmente essere aumentata in funzione delle ore previste di funzionamento; a titolo esemplificativo, frequenza semestrale per impianti in funzione – mediamente – per almeno 2000 ore anno.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. Gli impianti dovranno essere costruiti avendo cura di isolare visivamente, per quanto possibile, l'area dedicata ai campionamenti periodici delle emissioni dalle aree di accesso da parte dei parenti dei defunti.

I prelievi e le analisi alle emissioni in atmosfera devono essere eseguiti secondo le metodiche di seguito indicate e dalle loro successive versioni aggiornate:

<i>parametro</i>	<i>Metodo/i</i>
NO_x	UNI EN 14792; UNI 10878
CO	UNI EN 15058

<i>polveri</i>	<i>UNI EN 13284-1; UNI EN 13284-2</i>
<i>COT</i>	<i>UNI EN 12619</i>
<i>HCl</i>	<i>UNI EN 1911; UNI CEN/TS 16429</i>
<i>SOx</i>	<i>UNI EN 14791; UNI 10393; UNI CEN/TS 17021</i>
<i>metalli</i>	<i>UNI 14385-2004</i>
<i>Hg</i>	<i>UNI 13211 - 2003</i>
<i>PCDD - PCDF</i>	<i>EN 1948 /1/2/3- 2006</i>
<i>IPA</i>	<i>ISO 11338-1</i>
<i>Portata/velocità</i>	<i>UNI-EN 16911-All.1/2013</i>
<i>Umidità</i>	<i>UNI EN 14790 - 2017</i>
<i>O2</i>	<i>UNI EN 14789/17</i>

In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". Affinché un metodo alternativo possa essere utilizzato deve essere presentata ad ARPA la relazione di equivalenza.

3. Anomalie e Manutenzione

Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In caso di malfunzionamenti dell'impianto o dei sistemi di abbattimento, tali non garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, si dovrà procedere all'arresto dell'impianto o, qualora ciò non fosse possibile per problemi di sicurezza, alla progressiva riduzione dell'attività fino all'arresto definitivo.

In ogni caso dovrà essere data comunicazione entro le 24 ore successive all'evento alla Provincia/Città Metropolitana, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei sistemi di aspirazione e convogliamento e dei sistemi di abbattimento e trattamento delle emissioni in atmosfera, devono essere definite in una procedura operativa predisposta dall'esercente, secondo le indicazioni del costruttore degli impianti, e opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

4. Indicazioni su materiali in ingresso

Salvo il Comune di Milano, che ha ricevuto parere favorevole all'istanza di verifica preventiva, è vietata la combustione di materiali (cofani, bare) contenenti zinco.

A livello ricognitivo si fa inoltre presente che la riduzione dell'impatto ambientale di un impianto di cremazione può essere ottenuta regolamentando l'introduzione, in camera di combustione, di materiali che possano portare alla formazione di precursori di reazione, (ad es. PVC nei rivestimenti, resine contenenti sostanze azotate, vernici a base di solventi). In questa logica, Regione Lombardia agirà nel rilascio delle "Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli artt. 31, 75 e 77, terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285", come da delega di competenza in materia da parte del Ministero della Salute

(Circolare n. 36158 del 11.12.2015; nota n. 34678 del 13/12/2016 di chiarimenti e di regole tecniche di natura igienico-sanitaria desumibili dai pareri resi dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità).

Sarà buona prassi favorire l'utilizzo di legno a bassa durabilità e materiali in fibre naturali sia per la costruzione di cofani che per i paramenti dedicati. Per ragioni ambientali si dovrebbero, inoltre, limitare la cremazione di cofani verniciati, mentre è preferibile la cremazione di casse in cellulosa con bordi in legno o altri materiali biodegradabili. Per i resti mortali è già legittimato l'utilizzo di contenitori più "leggeri" ed ecologici come bare in cartone, cellulosa, pasta di legno o mais.

D.g.r. 30 giugno 2020 - n. XI/3327
Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando «R-Esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l.r. 25/2016

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che:

- all'art. 1 stabilisce, tra le finalità da perseguire, la diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia, la promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo, la promozione della creatività, dell'innovazione, della imprenditorialità nel settore culturale;
- all'art. 16 promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato;
- promuove all'art. 32 lo spettacolo dal vivo, all'art. 33 le attività cinematografiche e audiovisive, all'art. 34 le sale da spettacolo;

Dato atto che l'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che stabilisce quali strumenti di programmazione regionale:

- a) il programma triennale per la cultura, che il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale;
- b) il programma operativo annuale per la cultura, che la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare;

Richiamata la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;

Dato atto che in occasione della seduta di Giunta odierna è iscritta all'Ordine del giorno per l'approvazione la deliberazione avente ad oggetto «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamati:

- le ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno stabilito la sospensione di qualsiasi attività culturale e la chiusura di musei, cinema e sale da spettacolo e in Lombardia;
- i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°, 8, 9 e 11 marzo, 10 e 26 aprile 2020 che hanno prolungato la sospensione di qualsiasi attività culturale e la chiusura di musei, cinema e sale da spettacolo fino al 17 maggio in Lombardia e sull'intero territorio nazionale;
- le ordinanze del 21, 23 e 23 marzo, 11 e 30 aprile, 3 e 7 maggio 2020 del Presidente di Regione Lombardia relative a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 che hanno adottato misure ancora più restrittive fino al 17 maggio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e stabilisce che gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020;
- l'ordinanza del 17 maggio 2020 del Presidente di Regione Lombardia che integra le misure approvate dal d.p.c.m. del 17 maggio 2020;

Valutato il grave stato di crisi che ha colpito il settore culturale a causa dell'applicazione delle misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone di agire con la massima celerità per sostenere i soggetti che operano nel settore;

Richiamato il Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che prevede tra le priorità di intervento il sostegno al settore museale, cinematografico e dello spettacolo dal vivo;

Considerato che:

- per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favori-

sce la crescita sociale e culturale oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale;

- la chiusura prolungata dei luoghi di spettacolo e dei musei sta causando una crisi che rischia di diventare irreversibile per il settore culturale;
- la gestione delle sale cinematografiche e di spettacolo è quasi esclusivamente affidata a soggetti privati, che, pur in questo momento di sospensione delle attività, si trovano a dover affrontare costi fissi e spese di funzionamento delle strutture quali affitti, utenze, tasse e imposte (particolarmente gravose in quanto calcolate su spazi di medie/grandi volumetrie, necessarie per lo svolgimento delle attività);
- anche considerando il mancato pagamento del personale attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali si stima una perdita di oltre 45 milioni;
- le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia;
- il perdurare della chiusura di questi luoghi e l'incertezza relativa alle tempistiche e alle modalità di riapertura rischiano di provocare il fallimento delle imprese che gestiscono le sale;
- senza un intervento diretto da parte di Regione Lombardia, che ne riconosce l'interesse collettivo e la specificità culturale ed economica, si profila la desertificazione di interi territori, causando un grave danno anche agli operatori culturali che realizzano festival, stagioni e rassegne in quanto verrebbero meno gli spazi dove svolgere tali attività;
- si ritiene inoltre necessario favorire e promuovere il rilancio del sistema museale regionale, fortemente provato dall'emergenza e dalla forzata chiusura, nonché dalla necessità di annullare molte delle iniziative previste, dato che l'offerta museale lombarda è di assoluto rilievo e di elevato livello, con una capillare distribuzione territoriale, espressione diretta delle comunità;

Richiamata la richiesta di variazione compensativa da parte della D.G. Autonomia e Cultura (prot. n. L1.2020.0002935 del 25 giugno 2020);

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere i soggetti che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e musei (linea C) e sono stati colpiti dagli effetti delle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19 attraverso un bando denominato «R-Esistiamo insieme in Lombardia», utilizzando le risorse finanziarie pari a € 1.300.000, che saranno appostate a seguito della variazione compensativa richiesta sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020:

- cap. 12082 euro 900.000,00,
- cap. 12083 euro 400.000,00;

Verificato che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

Richiamate le d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016, n. X/6000 del 19 dicembre 2016 e n. X/6642 del 29 maggio 2017 e il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 relative alla determinazione e strumenti di supporto per semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto pertanto di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e musei (linea C) ai sensi della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del Direttore pro tempore della D.G. Autonomia e Cultura l'adozione del bando a favore dei soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei ai sensi della l.r. 25/2016;

Visto il considerando (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi fra Stati membri;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. X/7551/2017 e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che i contributi che saranno concessi sulla linea C) dedicati al sostegno dei soggetti che gestiscono musei del bando «Resistiamo insieme Lombardia» non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri;

Considerato che:

- sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentate domande da parte di soggetti privati che gestiscono cinema e sale da spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza;
- visto il carattere urgente dell'intervento, si intende semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso il regime di aiuti applicabile sulla base del carattere economico dell'attività, del profilo culturale della programmazione e della rilevanza locale o internazionale dell'utenza;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;

- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Ritenuto necessario stabilire che i contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «Resistiamo insieme Lombardia» si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Stabilito che gli aiuti a favore delle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «Resistiamo insieme Lombardia»:

- non potranno essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- potranno essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con

aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;

- saranno concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Stabilito, altresì, che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019);

Ritenuto opportuno consentire a Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Ritenuto che il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Ritenuto che i contributi a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente pro tempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Acquisito in data 25 giugno 2020 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 - all. C e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8713/2017;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e musei (linea C) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi della l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostenere i soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei e sono stati colpiti dagli effetti delle misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso il bando «R-esistiamo insieme in Lombardia», utilizzando le risorse finanziarie pari a € 1.300.000,00, che saranno appostate a seguito della richiesta di variazione compensativa sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020:

- cap. 12082 euro 900.000,00,
- cap. 12083 euro 400.000,00;

3. di stabilire che tale somma potrà essere incrementata in base alle domande pervenute e in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione e che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

4. di stabilire che i contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l.

34/2020, fatta salva la possibilità per Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

5. di demandare al Direttore Generale pro tempore della D.G. Autonomia e Cultura l'adozione del bando e l'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A

TITOLO	REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016 – ANNO 2020”
FINALITÀ	<p>Per Regione Lombardia il settore culturale svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce la crescita sociale e culturale oltre ad essere un fattore di progresso imprenditoriale e occupazionale. La chiusura prolungata dei luoghi di spettacolo e dei musei sta causando una crisi che rischia di diventare irreversibile per il settore culturale. La gestione delle sale cinematografiche e di spettacolo è quasi esclusivamente affidata a soggetti privati, che, pur in questo momento di sospensione delle attività, si trovano a dover affrontare costi fissi e spese di funzionamento delle strutture quali affitti, utenze, tasse e imposte (particolarmente gravose in quanto calcolate su spazi di medie/grandi volumetrie, necessarie per lo svolgimento delle attività). Anche considerando il mancato pagamento del personale attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali si stima una perdita di oltre 45 milioni.</p> <p>Le sale cinematografiche e di spettacolo sono un segmento molto importante della filiera cinematografica, teatrale, musicale e coreutica e la vetrina privilegiata per la fruizione dei film e degli spettacoli dal vivo, oltreché da sempre, presidi di offerta culturale e di aggregazione sociale e garanzia di sicurezza nel territorio, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli centri urbani della Provincia. Il perdurare della chiusura di questi luoghi e l'incertezza relativa alle tempistiche e alle modalità di riapertura rischiano di provocare il fallimento delle imprese che gestiscono le sale. Senza un intervento diretto da parte di Regione Lombardia, che ne riconosce l'interesse collettivo e la specificità culturale ed economica, si profila la desertificazione di interi territori, causando un grave danno anche agli operatori culturali che realizzano festival, stagioni e rassegne in quanto verrebbero meno gli spazi dove svolgere tali attività. Si ritiene inoltre necessario favorire e promuovere il rilancio del sistema museale regionale, fortemente provato dall'emergenza, considerando che l'offerta museale lombarda è di assoluto rilievo e di elevato livello, con una capillare distribuzione territoriale, espressione diretta delle comunità.</p> <p>I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione del bando “R-esistiamo insieme Lombardia” per il sostegno ai soggetti privati che gestiscono</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - sale cinematografiche (linea A); - sale da spettacolo (linea B); - musei e raccolte museali (linea C).
R.A. DEL PRS XI LGS.	<p>Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea” Risultato atteso 100. Econ. 5.1 “Promozione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura”</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda di indennizzo i seguenti soggetti che gestiscono musei, sale cinematografiche e sale da spettacolo, in coerenza con l’art. 36 l.r. 25/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro (tutte le linee) - imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo (linee a e b) - enti e istituzioni ecclesiastiche che gestiscono una sala cinematografica o una sala da spettacolo (linee a e b) - enti e istituzioni ecclesiastiche titolari o gestori di un museo o una raccolta museale (linea C) - enti e associazioni ai quali partecipino amministrazioni centrali o locali, titolari o gestori di un museo o di una raccolta museale (linea C). <p>Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.</p> <p>Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombarde; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombarde) - enti pubblici - enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) - enti partecipati da Regione Lombardia - università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori (solo per linee A e B) - soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza - soggetti di produzione e/o distribuzione cinematografici - soggetti che ricevono già contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali in ambito culturale - associazioni sportive dilettantistiche

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

	<p>Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando (una sola linea).</p> <p>Ulteriori e specifici requisiti generali e specifici per linea saranno stabiliti nel bando.</p>
SOGGETTI DESTINATARI	I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	E' prevista una dotazione complessiva di € 1.300.000,00.
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>E' prevista una dotazione complessiva di 1.300.000,00, così ripartiti secondo la tipologia di destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LINEA A) e LINEA B) € 900.000,00 destinati alle sale cinematografiche e alle sale da spettacolo; • LINEA C) € 400.000,00 destinati ai musei e alle raccolte museali. <p>La dotazione trova copertura economica sul bilancio 2020 sui seguenti capitoli di bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 900.000,00 sul cap. 12082 • Euro 400.000,00 sul cap. 12083 <p>A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari.</p> <p>Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria e/o all'incremento dei contributi erogati e assegnare i relativi contributi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.</p> <p>Potranno essere effettuate compensazioni tra le somme stanziare su ciascuna linea a seguito dell'istruttoria e valutazione delle domande pervenute.</p>

<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Si prevedono tre Linee di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea A) sale cinematografiche • Linea B) sale da spettacolo • Linea C) musei e raccolte museali <p>L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. Le soglie minime e massime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee A e B): € 3.000 - € 150.000 - Linea C): € 3.000 - € 50.000 <p>Sulla base del punteggio assegnato i soggetti accederanno a fasce di rimborso calcolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la linea A sugli incassi da attività di esercizio cinematografico (ingressi a pagamento) realizzati nell'anno solare 2019; - Per la linea B sugli incassi da attività di sala da spettacolo (ingressi a pagamento) realizzati nell'anno solare 2019 - Per la linea C sui ricavi da attività tipiche (ingressi a pagamento, servizi, mostre ed eventi...) realizzati nell'anno solare 2019. <p>Nel caso in cui la dotazione finanziaria di una delle predette linee non sia esaurita entro i termini previsti dal bando le risorse residue saranno trasferite sulle altre linee, in misura proporzionale al numero delle domande e all'entità dei contributi richiesti.</p> <p>In caso di stanziamento di ulteriori risorse le soglie massime dei contributi e i contributi calcolati sui dati di ricavo da attività tipiche potranno essere elevati.</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>LINEE A) e B)</p> <p>Considerato che sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentate domande da parte di soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche e sale da spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e visto il carattere urgenze dell'intervento, si intende semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande di contributo e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso il regime di aiuti applicabile</p>

<p>sulla base del carattere economico dell'attività, del profilo culturale della programmazione e della rilevanza locale o internazionale dell'utenza.</p> <p>I contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando "R-esistiamo insieme Lombardia" si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;</p> <p>Gli aiuti a favore delle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• non potranno essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;• potranno essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;• saranno concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. <p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019).</p> <p>Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;</p> <p>I contributi a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;</p> <p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:</p> <ul style="list-style-type: none">- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE); <p>Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.</p> <p>Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, potrà inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla</p>
--

	<p>data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021</p> <p>LINEA C) Visto il considerando (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri, si ritiene che i contributi concessi a valere sulla linea C) dedicati al sostegno dei soggetti che gestiscono musei, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. X/7551/2017 e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01) non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>I musei, le sale cinematografiche e le sale da spettacolo e devono essere ubicati sul territorio regionale e i soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo.</p> <p>Il bando sarà rivolto alle sale cinematografiche, alle sale da spettacolo ai musei e raccolte museali, già attive a partire dal 1° gennaio 2019 e che durante il periodo di sospensione delle attività hanno sostenuto costi di gestione e funzionamento della struttura.</p> <p>Per le sale cinematografiche saranno ammissibili le richieste di indennizzo presentate da soggetti operanti nel settore codice ISTAT - ATECO 2007, lett. J - 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica.</p> <p>Per le sale da spettacolo (cinema, teatri, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo) saranno ammissibili le richieste di indennizzo presentate da soggetti operanti nel settore codice ISTAT - ATECO 2007, lett. R - 90.01.01 Attività nel campo della recitazione; 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche; 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; lett. J - 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica.</p> <p>Per i musei saranno ammissibili le richieste di indennizzo presentate da titolari o gestori di raccolte museali o musei istituiti, operativi al momento della presentazione della domanda e che hanno effettuato con esito positivo la registrazione (fasi iscrizione e valorizzazione) nel Sistema Museale Lombardo – SML.</p> <p>Ulteriori e specifici requisiti saranno stabiliti nel bando</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Il contributo sarà calcolato sulla base dei dati di ricavo da attività tipiche, secondo le modalità che saranno definite nel bando.</p>

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Bando valutativo a graduatoria. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria formale delle domande presentate riguarderà la verifica delle condizioni di ammissibilità. L'istruttoria di merito delle domande assegnerà i punteggi secondo i seguenti requisiti. LINEA A Sale cinematografiche Bacino territoriale delle strutture cinematografiche Riconoscimento qualifica d'essai delle strutture cinematografiche da parte del MiBACT Personale retribuito impiegato nelle attività di esercizio della sala LINEA B Sale da spettacolo Bacino territoriale della sala da spettacolo Riconoscimento di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016 da parte del soggetto gestore della sala da spettacolo Personale retribuito impiegato nelle attività di esercizio della sala LINEA C Musei Riconoscimento regionale come museo o raccolta museale Partecipazione a un Sistema Museale Locale o a una Rete regionale di musei o al circuito Abbonamento Musei Lombardia Sostenimento di costi di gestione e di personale in lockdown A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione sarà definita un'unica graduatoria per le linee di intervento A e B e una graduatoria per la linea di intervento C, in base al punteggio ottenuto. Il contributo per le linee a e b sarà calcolato sulla base del punteggio ottenuto e sulla dimensione del volume d'affari del soggetto.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo sarà erogato a seguito dell'ammissibilità della domanda in un'unica soluzione.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

D.d.g. 1 luglio 2020 - n. 7748

Approvazione del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» per il sostegno a sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - L.r. 25/2016 - Anno 2020»

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 che:

- all'art. 1 stabilisce, tra le finalità da perseguire, la diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia, la promozione delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo, la promozione della creatività, dell'innovazione, della imprenditorialità nel settore culturale;
- all'art. 16 promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato;
- promuove all'art. 32 lo spettacolo dal vivo, all'art. 33 le attività cinematografiche e audiovisive, all'art. 34 le sale da spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con particolare riferimento ai risultati attesi 100. Econ. 5.1 «Promozione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura» e 104. Econ.5.2 «Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea»;

Richiamate:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo»;
- la d.g.r. XI/ 3297 del 30 giugno 2020 «Programma operativo annuale per la cultura 2020, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamata la d.g.r. XI/3327 del 30 giugno 2020 «Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l.r. 25/2016 che:

- ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
- ha definito la dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.300.000,00 appostate sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020
 - cap. 5.02.204.12082 € 900.000,00
 - cap. 5.02.204.12083 € 400.000,00
- ha stabilito che tali somme potranno essere incrementate qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria e/o all'incremento dei contributi erogati;
- ha demandato al Direttore pro tempore della Direzione Generale Autonomia e Cultura l'adozione del bando;

Verificato che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

Richiamata altresì la d.g.r. 17 giugno 2019, n. XI/1755, che riporta l'elenco delle raccolte museali e dei musei riconosciuti da Regione Lombardia;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'econo-

mia di uno Stato membro;

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Dato atto che in materia di aiuti di stato la d.g.r. XI/3327 del 30 giugno 2020 ha stabilito che:

- i contributi che saranno assegnati sulla linea C) dedicati al sostegno dei soggetti che gestiscono musei del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. X/7551/2017 e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01);
- i contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, in considerazione del fatto che potranno essere presentate domande da parte di soggetti privati che gestiscono cinema e sale da spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che, visto il carattere urgenze dell'intervento, è necessario semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso il regime di aiuti applicabile sulla base del carattere economico dell'attività, del profilo culturale della programmazione e della rilevanza locale o internazionale dell'utenza;

Stabilito che gli aiuti a favore delle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «R-esistiamo insieme Lombardia»:

- non potranno essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- potranno essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- saranno concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Dato atto che le agevolazioni a favore delle linee A) e B):

- non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- potranno essere concesse alle imprese che sono destina-

tarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015; previa detrazione dell'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto;

Dato atto che al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti;

Stabilito, altresì, che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

Ritenuto opportuno consentire a Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Ritenuto in questo caso di attuare la presente misura nel rispetto del Regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis, le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA, saranno individuati eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che i Dirigenti protempore delle Strutture regionali competenti provvederanno all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Vista la comunicazione del 30 giugno 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r.n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare il bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo e musei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI^a Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dalla d.g.r. XI/3327 del 30 giugno 2020;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

DECRETO

1. di approvare il bando «R-esistiamo insieme in Lombardia» a sostegno di soggetti che gestiscono sale cinematografiche (linea di intervento A), sale da spettacolo (linea di intervento B) e musei (linea di intervento C) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l.r. 25/2016, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che in materia di aiuti di stato, la d.g.r. 30 giugno 2020 n. XI/3327 ha stabilito che i contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando «R-esistiamo insieme Lombardia» si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fatta salva la possibilità per Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, di inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.300.000,00 è appostata sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020

- cap. 5.02.204.12082 € 900.000,00
- cap. 5.02.204.12083 € 400.000,00

e che tali somme potranno essere incrementate qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria e/o all'incremento dei contributi erogati;

4. Di prendere atto che a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013».

Il direttore
Ennio Castiglioni

BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016 – ANNO 2020”

Indice

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

C3.c Valutazione delle domande

C3.d Integrazione documentale

C3.e Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione

C4.a Adempimenti post concessione

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Definizione e glossario

D.9 Riepilogo date e termini temporali

BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016 – ANNO 2020”

A.1 Finalità e obiettivi

Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita imprenditoriale e occupazionale.

Si ritiene inoltre necessario favorire e promuovere il rilancio dei musei del sistema regionale, fortemente provati dall’emergenza, considerando che l’offerta culturale lombarda è di assoluto rilievo e di elevato livello, con una capillare distribuzione territoriale, espressione diretta delle comunità.

Si intendono sostenere i soggetti che svolgono attività culturale e sono stati colpiti dagli effetti delle misure restrittive imposte dall’emergenza Covid.

Regione Lombardia intende, in particolare, sostenere i soggetti culturali privati supportando economicamente queste realtà, che si sono mantenute anche durante il periodo di chiusura, per aiutarle a coprire il danno emergente e a integrare il lucro cessante, per far sì che continuino a esistere negli anni a venire, evitando che l’esito di questa emergenza generi la desertificazione dell’offerta culturale nei nostri territori.

In coerenza con la Delibera Quadro Triennale 2020/2022 e il Piano Operativo Annuale 2020, le priorità di intervento riguarderanno in particolare il sostegno ai seguenti ambiti:

- Sale cinematografiche;
- Sale da spettacolo (teatri, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo);
- Musei e raccolte museali.

A.2 Riferimenti normativi

- Legge regionale n. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”;
- Piano Triennale per la Cultura per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/1011 del 31 marzo 2020);
- D.G.R. 30 giugno 2020 n. XI/3297 “Piano Operativo Annuale per la Cultura 2020, previsto dall’art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- D.G.R. 30 giugno 2020 n. XI/3327 Approvazione dei “Requisiti e criteri per la predisposizione del bando “R-esistiamo insieme Lombardia” per il sostegno a musei, sale cinematografiche e sale da spettacolo a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid-19 - l.r. 25/2016 – anno 2020”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

A.3 Soggetti beneficiari

Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti di diritto privato previsti dall'art. 36 della l.r. 25/2016:

- enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro (tutte le linee)
- imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo (linee A e B)
- enti e istituzioni ecclesiastiche che gestiscono una sala cinematografica o una sala da spettacolo (linee A e B)
- enti e istituzioni ecclesiastiche titolari o gestori di un museo o una raccolta museale (linea C)
- enti e associazioni ai quali partecipino amministrazioni centrali o locali, titolari o gestori di musei (linea C).

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.

Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombarde; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombarde)
- enti pubblici
- enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)
- enti partecipati da Regione Lombardia
- università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori (linee A e B)
- soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza
- soggetti di produzione e/o distribuzione cinematografica
- soggetti che ricevono già contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali
- associazioni sportive dilettantistiche.

Requisiti generali:

- essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperare agli obblighi CCNL e al versamento degli obblighi contributivi;
- essere in regola con la normativa relativa alla SIAE (per le linee A e B).

I soggetti beneficiari dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti specifici:

LINEA A) Sale cinematografiche

- Essere in possesso del codice ISTAT - ATECO 2007, lett. J - 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica;
- Essere gestori di una sala o struttura cinematografica;
- Essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo
- Svolgere direttamente attività di esercizio cinematografico almeno dal 01/01/2019
- Avere avuto nell'anno 2019 ricavi tipici da incassi da attività di esercizio cinematografico (sbigliettamento) almeno pari ad euro 70.000,00

LINEA B) Sale da spettacolo

- Essere gestori di una sala da spettacolo (teatri, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo)
- Essere in possesso del codice ISTAT - ATECO 2007 lett. J - 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica; lett. R - 90.01.01 Attività nel campo della recitazione; 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche; 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;
- Essere in possesso dell'agibilità di pubblico spettacolo;
- Svolgere direttamente l'attività di gestione della sala da spettacolo almeno dal 01/01/2019;
- Avere avuto nell'anno 2019 ricavi tipici da incassi da attività di programmazione di spettacolo presso la sala (sbigliettamento) almeno pari ad euro 70.000,00;
- Avere realizzato nell'anno 2019 un numero minimo di 40 giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo (da intendersi unicamente come: giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche o attività di musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti).

LINEA C) Musei e raccolte museali

- essere titolari o gestori di raccolte museali o musei istituiti e operativi al momento della presentazione della domanda
- aver compilato le fasi di iscrizione e di valorizzazione con esito positivo nel Sistema Museale Lombardo – SML¹;
- aver avuto nell'anno 2019 ricavi tipici da incassi da vendite e prestazioni (biglietteria, servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti editoriali, ...) almeno pari a euro 30.000,00.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda di partecipazione al bando e su una sola linea.

Le sale cinematografiche, le sale da spettacolo, i musei/raccolte museali devono essere ubicati sul territorio regionale e i soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione del contributo.

A.4 Dotazione finanziaria

E' prevista una dotazione complessiva di € **1.300.000,00**, così ripartiti secondo la tipologia di destinatari:

LINEA A) e LINEA B): € 900.000,00 destinati alle sale cinematografiche e alle sale da spettacolo;

¹ In caso di raccolte museali e musei non presenti nel sistema informativo SML-Sistema Museale Lombardo, è necessario procedere – entro i termini di apertura del presente Bando – alle fasi di iscrizione e valorizzazione dell'istituto in detto sistema, seguendo le indicazioni riportate nel sito istituzionale, sezione SML: Riconoscimento regionale degli istituti museali lombardi non statali <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Cultura/Musei-ed-ecomusei/riconoscimento-regionale-istituti-museali/riconoscimento-regionale-istituti-museali>.

LINEA C) € 400.000,00 destinati ai musei/raccolte museali

La dotazione trova copertura economica sul bilancio 2020 sui seguenti capitoli di bilancio:

- Euro 900.000,00 sul cap. 12082
- Euro 400.000,00 sul cap. 12083

A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei beneficiari.

Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria e/o all'incremento dei contributi erogati e assegnare i relativi contributi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Potranno essere effettuate compensazioni tra le somme stanziare su ciascuna linea a seguito dell'istruttoria e valutazione delle domande pervenute.

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

Il presente bando è finanziato con risorse regionali autonome.

L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto in un'unica soluzione, calcolato secondo le modalità individuate nel successivo art. C3.e.

Le soglie minime e massime di contributo sono:

	Soglia minima	Soglia Massima
Linea A-B	€ 3.000,00	€ 150.000,00
Linea C	€ 3.000,00	€ 50.000,00

La soglia massima potrà non essere assegnata.

In caso di stanziamento di ulteriori risorse le soglie massime dei contributi e i contributi calcolati sui dati di ricavo da attività tipiche potranno essere elevati.

Nel caso di domande presentate da imprese collegate, la somma dei contributi assegnati alle stesse non potrà essere superiore alla soglia massima prevista per l'impresa autonoma.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Per le linee A e B, visto il carattere urgente dell'intervento, si intende semplificare la presentazione della documentazione relativa alle domande di contributo e velocizzare le procedure di verifica dell'ammissibilità delle richieste, senza effettuare valutazioni caso per caso circa il regime di aiuti applicabile.

I contributi che saranno assegnati a valere sulle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo del bando "R-esistiamo insieme Lombardia" si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Gli aiuti a favore delle linee A) e B) dedicate al sostegno delle sale cinematografiche e sale da spettacolo:

- non potranno essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- potranno essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- saranno concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019).

I contributi non saranno erogati ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.

Potranno essere concesse alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015; previa detrazione dell'importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto;

Al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento, potrà inquadrare d'ufficio singoli aiuti nel Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021.

Nel caso di applicazione del Regime de minimis, la concessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica (art. 2.2 del regolamento).

Come stabilito dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Il massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando non sarà rivolta alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile.

Come previsto dall'articolo 6 (Controllo) saranno individuati eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti, attraverso la verifica tramite certificazione in RNA.

B.2 Progetti finanziabili

Le richieste devono riguardare sale cinematografiche, sale da spettacolo, musei e raccolte museali sul territorio lombardo che abbiano realizzato attività almeno a partire dal 1° gennaio 2019.

I soggetti richiedenti devono aver sostenuto spese durante il periodo di sospensione delle attività stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia quale misura per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità

Il contributo per i soggetti beneficiari sarà calcolato sulla base dei dati di ricavo da attività tipiche, secondo le modalità definite nel presente bando all'art C3.e.

Saranno ammissibili le richieste che presenteranno:

- incassi da attività di esercizio cinematografico (sbigliettamento) pari o superiore a 70.000,00 euro realizzati nell'anno solare 2019 (linea A)
- incassi da attività di sala da spettacolo (sbigliettamento) pari o superiore a 70.000,00 euro realizzati nell'anno solare 2019 (linea B)
- incassi da vendite e prestazioni (biglietteria, servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti editoriali, ...) almeno pari a euro 30.000,00 realizzati nell'anno solare 2019 (linea C).

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente **obbligatoriamente in forma telematica**, per mezzo della piattaforma Bandi on line <https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi>

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia.

Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione.

Per informazioni sulla CRS consultare: <https://www.crs.regione.lombardia.it>

Le strutture di Spazio Regione operano con modalità di lavoro agile a distanza e sono disponibili a supportare gli utenti, via email o telefono ai contatti indicati per ciascuna sede, per il rilascio del PIN – PUK della CNS.

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l'ora di protocollazione informatica da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 27 bis".

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:

- Modulo di domanda compilato e firmato
- Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:

DOCUMENTAZIONE	LINEA	NOTE	MODELLO SCARICABILE DA BANDI ON LINE
I. Bilancio completo dell'ente (per i soggetti che hanno obblighi di bilancio) o rendicontazione di gestione relativamente all'esercizio 2018	A-B-C	Per gli enti ecclesiastici: rendiconto di gestione della sala cinematografica/di spettacolo/museo-raccolta museale relativamente all'esercizio 2018	NO
II. Bilancio completo dell'ente relativamente all'esercizio 2019 (se approvato) o ultima situazione economica contabile dell'esercizio 2019	A-B-C	Per gli enti ecclesiastici: rendiconto di gestione della sala cinematografica/di spettacolo/museo-raccolta museale relativamente all'esercizio 2019	NO
III. Copia dell'atto comprovante la disponibilità della sala da spettacolo	B	Sono esonerati gli enti ecclesiastici proprietari della sala. Può trattarsi di: rogito notarile, contratto d'affitto, contratto di comodato o di uso altro.	NO
IV. Scheda programmazione anno 2019	B		SI

V. Programma di attività svolte nel 2019	C		NO
VI. VI. Copia del questionario di iscrizione sul Sistema Museale Lombardo – SML con esito positivo (solo per i musei-raccolte museali non precedentemente registrati nel Sistema)	C	Il questionario, una volta compilato, è scaricabile in formato .pdf dalla piattaforma SML-Sistema Museale Lombardo	NO

Attraverso il sistema Bandi On Line il soggetto dovrà altresì indicare:

- a. Per tutte le linee, se sono state sostenute – durante il periodo di sospensione delle attività dovute all'emergenza covid-19 – spese riferite a
 - Canoni di locazione per la sala cinematografica o per la sala da spettacolo (solo linee A e B)
 - Canoni di locazione per uffici e/o magazzini
 - Personale, con eventuale anticipazione della Cassa Integrazione / FIS
 - Utenze
 - Oneri bancari
 - Mutui e finanziamenti
 - Imposte, tasse, tributi
 - Altre spese di gestione (da dettagliare, ad es. le spese per i DPI e la sicurezza)
- b. Per le Linee A e B, l'ammontare degli incassi da attività di esercizio cinematografico (sbigliettamento) o da attività di sala da spettacolo (sbigliettamento) riferiti all'anno 2019 per ciascuna struttura
- c. Per le Linee A e B, le sedi operative delle sale cinematografiche / di spettacolo di cui si ha la disponibilità (numero e ubicazione geografica, incassi da sbigliettamento e ULA unità lavorative annue 2019)
- d. Per la linea A se la sala cinematografica sia stata riconosciuta come struttura d'essai per l'anno 2018
- e. Per la linea B se il soggetto gestore ha ottenuto il riconoscimento di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016 da parte del soggetto gestore della sala da spettacolo
- f. Per la linea C l'ammontare degli incassi da vendite e prestazioni 2019 (biglietteria, servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti editoriali, ...);
- g. Per la linea C la dichiarazione relativa all'appartenenza a un Sistema Museale Locale, a una Rete regionale di Musei o al circuito Abbonamento Musei Lombardia

In fase di presentazione verranno infine richieste al Soggetto richiedente le seguenti dichiarazioni (generate dal sistema informatico in un unico documento) ai sensi del D.P.R. 445/2000:

Per le linee A e B:

- a. Impegno a non trasferire la proprietà o la disponibilità degli immobili ammessi ad agevolazione ed a non distrarli rispetto all'uso ed alla collocazione prima del 31/12/2021
- b. Dichiarazione relativa al non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.
- c. Dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per la linea C:

- dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nei casi applicabili, ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la modalità sopradescritta a partire dal **9 luglio 2020, ore 10.00 data di apertura della procedura informatica** ed entro e non oltre il **23 luglio 2020 ore 16.30** (eventuali ritardi nell'apertura del sistema informativo verranno comunicati sui siti: <https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/bandi>, www.regione.lombardia.it).

Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on line <https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/bandi> come indicato nel presente Bando.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Il contributo regionale sarà assegnato a seguito di procedura di tipo valutativo.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità mediante verifica documentale e procederà ad assegnare ai soggetti ammissibili un contributo.

Il procedimento di valutazione e di assegnazione degli interventi finanziari si concluderà entro 45 giorni decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all'art. C.1, ferma restando la possibilità per Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di contributo si intenderà automaticamente decaduta.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande

Ai fini dell'ammissibilità della Domanda saranno valutati i seguenti elementi:

- a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della completezza della documentazione richiesta;
- b) Rispetto della tipologia dei beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1;

- c) Aver sostenuto – durante il periodo di chiusura imposto dall'emergenza Covid – spese fisse di gestione e funzionamento
- d) Presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente
- e) Per le linee A) e B)
- o Avere avuto nell'anno 2019 ricavi tipici da incassi da attività di esercizio cinematografico (sbigliettamento) o attività di sala da spettacolo (sbigliettamento) almeno pari ad euro 70.000,00
 - o Svolgere attività di esercizio cinematografico/di gestione della sala almeno dal 01/01/2019
 - o Essere in possesso dell'agibilità di pubblico spettacolo
 - o Essere in possesso dei codici ISTAT - ATECO 2007 previsti dall'art. A.3
- f) Per la linea B) Numero minimo di 40 giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo;
- g) Per la linea C), aver avuto nell'anno 2019 incassi da vendite e prestazioni (biglietteria, servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti editoriali, ...) almeno pari a euro 30.000,00 ed aver effettuato con esito positivo l'iscrizione al Sistema Museale Lombardo – SML (solo nel caso di musei-raccolte museali che non sono già presenti nel Sistema).

Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa:

- L'incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle sottoscrizioni ivi richieste;
- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda e della relativa documentazione richiesta;
- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato.

A seguito dell'istruttoria formale, svolta dagli uffici regionali competenti, i progetti potranno risultare:

- Ammessi all'istruttoria di merito
- Non ammessi all'istruttoria di merito

C3.c Valutazione delle domande

I progetti ammessi all'istruttoria di merito saranno valutati dal Nucleo di Valutazione e ad ogni criterio sarà assegnato un punteggio.

Sulla base del punteggio assegnato i soggetti accederanno a fasce di rimborso calcolate sugli incassi da attività tipiche realizzate nell'anno solare 2019

CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA A)	
Riconoscimento qualifica d'essai della/e sala/e da parte del MiBACT – anno 2018 (nel caso di gestore di più strutture cinematografiche si assegnerà il punteggio di 30 punti se almeno una struttura ha ricevuto la qualifica ministeriale)	Si 30 punti
	No 0 punti
Bacino territoriale della/e sala/e (nel caso di gestore di più strutture cinematografiche si	Collocazione della sala nei territori delle province di Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia o Sondrio

assegnerà il punteggio superiore dato dalla collocazione territorio di almeno una struttura)	15 punti
	Collocazione della sala nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Mantova o Varese 10 punti
	Collocazione della sala nei territori delle province di Milano o Monza e Brianza 5 punti
Personale retribuito impiegato nelle attività di esercizio della sala (ULA unità lavorativa annuale)	ULA 0 -2 0 punti
	DA 2,01 A 7 ULA 10 punti
	DA 7,01 A 10 ULA 12 punti
	Oltre 10 ULA 15 punti
TOTALE PUNTEGGIO	60 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA B)	
Soggetto riconosciuto di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2016 da parte del soggetto gestore della sala da spettacolo	Si 30 punti
	No 0 punti
Bacino territoriale della/e sala/e (nel caso di gestore di più sale si assegnerà il punteggio superiore dato dalla collocazione territorio di almeno una sala)	Collocazione della sala nei territori delle province di Como, , Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio o Varese 15 punti
	Collocazione della sala nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona o Mantova 10 punti
	Collocazione della sala nei territori delle province di Milano o Monza e Brianza 5 punti
Personale retribuito impiegato nelle attività di esercizio della sala (ULA unità lavorativa annuale)	ULA 0 0 punti
	DA 2,01 A 7 ULA 10 punti
	DA 7,01 A 10 ULA 12 punti
	Oltre 10 ULA 15 punti
TOTALE PUNTEGGIO	60 PUNTI

CRITERI DI VALUTAZIONE LINEA C - a)	
Raccolta museale o Museo riconosciuto da Regione Lombardia	Si 15 punti
	No 0 punti
Raccolta museale o Museo che partecipa a un Sistema Museale Locale o a una Rete regionale di musei o al circuito Abbonamento Musei Lombardia	Sistema museale locale 5 punti
	Rete regionale di musei 5 punti
	Circuito Abbonamento Musei 5 punti

	No 0 punti
Sostenimento di costi di gestione e di personale durante il lock-down	Canone di locazione (uffici, depositi, sale di servizio) -> Sì fino a 10 punti Spese di personale -> Sì fino a 10 punti Altre spese di gestione -> Sì fino a 10 punti No 0 punti
TOTALE PUNTEGGIO	60 punti

C3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta che dovrà pervenire entro 5 giorni solari dalla richiesta.

C3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito dell'applicazione dei criteri di valutazione sarà definita un'unica graduatoria per le linee di intervento A) e B) e una graduatoria per la linea di intervento C), in base al punteggio ottenuto.

Il contributo per le linee A) e B) sarà calcolato sulla base del punteggio ottenuto e sulla dimensione degli incassi da sbigliettamento del soggetto.

Il contributo sarà composto da una quota fissa, assegnata ai soggetti che hanno ottenuto fino a 30 punti, e una quota variabile assegnata ai soggetti che hanno ottenuto oltre 30 punti, secondo fasce definite sulla base dimensione degli incassi da sbigliettamento.

Il contributo per la linea C) sarà calcolato sulla base del punteggio ottenuto e dell'ammontare degli incassi da vendite e prestazioni (biglietteria, servizi educativi, mostre temporanee ed eventi, prestiti, curatela, cessione diritti, merchandising, prodotti editoriali, ...).

I contributi saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine di graduatoria.

In caso di parità di punteggio varrà l'ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ultimo soggetto classificatosi in posizione utile per accedere al contributo potrà ricevere una somma contributo inferiore a quanto spettante.

Sulla base della graduatoria redatta dal Nucleo di Valutazione, il Direttore Generale con proprio atto stabilirà:

- Le richieste ammesse a contributo e le richieste ammissibili ma non finanziabili;
- L'importo concesso;
- L'eventuale applicazione d'ufficio del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» qualora, in esito alle attività istruttorie, ci siano imprese in difficoltà ex articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019 che non sono quindi ammissibili ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti.

Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria e/o all'incremento dei contributi erogati e assegnare i relativi contributi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

In caso di stanziamento di ulteriori risorse le soglie massime dei contributi e i contributi calcolati sui dati di ricavo da attività tipiche potranno essere elevati.

Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL e sul Portale web di Regione Lombardia.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

Il contributo sarà erogato a seguito dell'ammissibilità della domanda in un'unica soluzione.

Gli uffici regionali procederanno agli atti di impegno e liquidazione delle risorse sul bilancio 2020.

Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle graduatorie.

C4.a Adempimenti post concessione

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà verificato l'assolvimento degli adempimenti previdenziali da parte del Soggetto beneficiario qualora lo stesso operi come "operatore economico" sulla base della dichiarazione rilasciata in sede di domanda.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Per le linee A) e B) il gestore della sala, beneficiario di contributo, si impegna a mantenere l'attività di sala cinematografica o di sala da spettacolo almeno fino al 31 dicembre 2021.

I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando;
- rispettare i requisiti del regime di aiuti applicato;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste dagli uffici regionali.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione a Regione Lombardia.

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto comporta la decadenza dal contributo concesso, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate.

Il contributo concesso decade, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, anche a seguito di controlli o ispezioni, al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti;
- Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto degli impegni di cui all'art. D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";
- Intervenuta rinuncia al contributo.

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente competente di decadenza dal contributo concesso, con restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nel bando in oggetto.

A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa alla domanda di contributo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

Il rispetto dei requisiti previsti dal regime di aiuto di stato, a seconda del regime di aiuti applicato, potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, l'indicatore indicato è il seguente

- Numero di soggetti beneficiari

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, nella fase di 'adesione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

D.G. Autonomia e Cultura - Direttore Generale Dott. Ennio Castiglioni

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1 al presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente bando è pubblicato sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Per informazioni riferite al bando:

Linee A) e B)

- Marianna Cairo tel. 02.6765.2843
- Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it

Linea C)

- Maria Grazia Diani tel. 02.6765.2748
- Daniela Tamai tel. 02.6765.6936

e-mail: legge25musei@regione.lombardia.it

Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI *

TITOLO	BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - L.R. 25/2016 – ANNO 2020”*
DI COSA SI TRATTA	Con il presente bando si intendono sostenere i soggetti privati che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e raccolte museali e musei (linea C) e che hanno sostenuto spese durante il periodo di sospensione delle attività stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle ordinanze del Presidente della Regione Lombardia quale misura per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.
TIPOLOGIA	L’Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto.

<p>CHI PUÒ PARTECIPARE</p>	<p>Potranno presentare domanda di contributo i seguenti soggetti di diritto privato previsti dall'art. 36 della l.r. 25/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro (tutte le linee) - imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo (linee A e B) - enti e istituzioni ecclesiastiche che gestiscono una sala cinematografica o una sala da spettacolo (linee A e B) - enti e istituzioni ecclesiastiche titolari o gestori di un museo - raccolta museale (linea C) - enti e associazioni ai quali partecipino amministrazioni centrali o locali, titolari o gestori di musei – raccolte museali (linea C). <p>Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi imprese.</p> <p>Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enti locali singoli o associati (Province lombarde; Comuni e Città Metropolitane lombarde; Comunità montane lombarde, Unioni di comuni lombarde) - enti pubblici - enti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) - enti partecipati da Regione Lombardia - università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori (linee A e B) - soggetti che svolgono prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza - soggetti di produzione e/o distribuzione cinematografica - soggetti che ricevono già contributi regionali sulla base di iniziative triennali/biennali - associazioni sportive dilettantistiche <p>Ulteriori requisiti sono previsti per ciascuna linea di azione dall'art. A3 del bando.</p>
<p>RISORSE DISPONIBILI</p>	<p>E' prevista una dotazione complessiva di € 1.300.000,00 di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - LINEA A) e LINEA B): € 900.000,00 destinati alle sale cinematografiche e alle sale da spettacolo; - LINEA C) € 400.000,00 destinati ai musei e raccolte museali

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>L'intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. Le soglie minime e massime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee A e B): € 3.000 - € 150.000 - Linea C): € 3.000 - € 50.000 <p>Sulla base del punteggio assegnato i soggetti accederanno a fasce di rimborso calcolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la linea A sugli incassi da attività di esercizio cinematografico (sbigliettamento) realizzati nell'anno solare 2019; - Per la linea B sugli incassi da attività di sala da spettacolo (sbigliettamento) realizzati nell'anno solare 2019 - Per la linea C sui ricavi da attività tipiche (ingressi a pagamento, servizi, mostre ed eventi...) realizzati nell'anno solare 2019
DATA DI APERTURA	09/07/2020 h 10.00
DATA DI CHIUSURA	23/07/2020 h 16.30
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo della piattaforma Bandi on line https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Modulo di domanda compilato e firmato, ➤ Documenti indicati all'art. C1 <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema informatico come indicato nel presente Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa graduatoria
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p><u>Per informazioni riferiti al bando:</u></p> <p>Linee A) e B)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marianna Cairo tel. 02.6765.2843 • Nicoletta Finardi tel. 02.6765.3059 <p>e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it</p>

	Linea C) <ul style="list-style-type: none">• Maria Grazia Diani tel. 02.6765.2748• Daniela Tamai tel. 02.6765.6936 e-mail: legge25musei@regione.lombardia.it <u>Per informazioni sulla procedura informatica:</u> N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it
--	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. Autonomia e Cultura
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande	Dal 9/07/2020 al 23/07/2020
Istruttoria delle domande	Entro 45 giorni dalla chiusura del bando
Erogazione dei contributi	Entro 60 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul Burl del decreto di approvazione delle graduatorie.



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI BANDO “R-ESISTIAMO INSIEME LOMBARDIA” PER IL SOSTEGNO A MUSEI, SALE CINEMATOGRAFICHE E SALE DA SPETTACOLO A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 AI SENSI DELLA L.R. 25/2016 – ANNO 2020

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dati

Regione Lombardia con questo avviso ha la finalità di sostenere i soggetti che svolgono attività culturale e sono stati colpiti dagli effetti delle misure restrittive imposte dall'emergenza Covid.

Regione Lombardia intende, in particolare, sostenere i soggetti culturali privati supportando economicamente queste realtà, che si sono mantenute anche durante il periodo di chiusura, per aiutarle a coprire il danno emergente e a integrare il lucro cessante, per far sì che continuino a esistere negli anni a venire, evitando che l'esito di questa emergenza generi la desertificazione dell'offerta culturale nei nostri territori.

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, lett e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati.

I suoi dati inoltre vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal Titolare, fra cui relativamente alla piattaforma Bandi online, la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6) Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, per i bandi/avvisi finanziati con risorse regionali/autonome, ha deciso di stabilire la durata di conservazione in 5 anni successivi dall'erogazione del saldo per consentire le ulteriori attività amministrative/contabili sui rendiconti;

7) Diritti dell'interessato

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

La richiesta di istanza, per l'esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia.cultura@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione della Direzione Generale competente: Autonomia e Cultura.

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 30 giugno 2020 - n. 7654

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.04.01 «Filiera Corte». Proroga termini presentazione della domanda di aiuto

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO INNOVAZIONE E PROMOZIONE
DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

Visto il decreto del 16 aprile 2020 - n. 4620 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia - Operazione 16.04.01 Filiera Corte - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'operazione 16.04.01 «Filiera corte» facente parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia approvato con d.g.r. n. X/3895 del 24 luglio 2015;

Viste le segnalazioni giunte da parte di aziende del territorio, relative a problemi nel recuperare la documentazione necessaria al completamento delle domande, a causa delle restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria (COVID-19) che interessa tutto il territorio regionale;

Ritenuto necessario prorogare il termine per la presentazione delle domande fino alle ore 16 del giorno 14 luglio 2020, per consentire la più ampia partecipazione degli interessati ed evitare che i problemi determinati dal periodo emergenziale si ripercuotano negativamente sui potenziali beneficiari della misura;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Sviluppo innovazione e promozione delle produzioni, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative - alla Operazione 16.04.01 «FILIERE CORTE» fino alle ore 16.00 del giorno 14 luglio 2020;

2. di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Operazione 16.04.01 «FILIERE CORTE» approvate con decreto del 16 aprile 2020 - n. 4620;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

4. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Lucia Silvestri

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

**D.d.s. 26 giugno 2020 - n. 7518
L.r. 31/2008 art. 134 interpretazione e integrazione decreto
5076/2020 - Disciplinare di concessione del bacino di pesca
n° 5 Verbano Ceresio Lario**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA INSUBRIA

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che al titolo IX reca le disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione e in particolare gli artt. 132 «Funzioni amministrative» e 134 «Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittogeniche e gestioni particolari della pesca»;

Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 «Regolamento di attuazione del titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31» e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

Vista la d.g.r. 6 aprile 2020 n. 3030 «l.r. 31/2008 art. 134. Disciplina per l'affidamento in concessione dei bacini di pesca in Regione Lombardia» che, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca dilettantistica ricreativa e sportiva, assicurando al contempo corrette azioni di tutela dell'ittiofauna e degli habitat acquatici:

- stabilisce direttive di carattere generale cui attenersi nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle suddette concessioni, affinché siano garantiti principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
- dichiara che l'affidamento in concessione deve riguardare la totalità dei corpi idrici ricompresi all'interno di ogni singolo Bacino e che quindi non sono configurabili affidamenti di sub-bacini
- prevede che per ogni bacino sia approvato un disciplinare che definisce requisiti, specifiche tecniche, interventi minimi obbligatori e prescrizioni a carico del concessionario, nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione del bacino stesso;
- demanda al responsabile del procedimento l'approvazione del disciplinare, la gestione del procedimento di ammissibilità e la valutazione delle istanze di cui dettaglia in procedimento, la individuazione dell'affidatario, l'aggiudicazione e la stipula dell'atto di concessione;
- approva l'allegato Allegato A «Disciplina per l'affidamento in concessione dei Bacini di Pesca in Regione Lombardia» in cui detta le regole per la procedura dell'affidamento delle acque e dispone, tra l'altro, in merito alla modalità di presentazione delle offerte

Preso atto del d.d.s. Tutela fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera e innovazione n. 4948 del 25 aprile 2020 avente «d.g.r. 6 aprile 2020 n. 3030 - l.r. 31/2008 disciplina per l'affidamento in concessione dei bacini di pesca in Regione Lombardia - individuazione del responsabile del procedimento» con il quale, ai sensi del punto 3 dell'allegato A alla d.g.r. 3030/2020, è stato nominato quale responsabile per l'affidamento in concessione del Bacino di pesca n 5 il dirigente pro tempore della struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Insubria;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 5076 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto «l.r. 31/2008 art 134 - Approvazione disciplinare di concessione del bacino di pesca n. 5 Verbano Ceresio Lario»

Preso atto che nel succitato decreto sono state espressamente richiamate le disposizioni afferenti il procedimento relativo alla presentazione delle offerte, quali descritte ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato A alla d.g.r. 3030/2020, integrandole con le previsioni di dettaglio di cui al disciplinare approvato;

Riscontrata la presenza, nella parte narrativa del decreto 5076/2020, di un richiamo a «dichiarazione in forma di atto notorio» in luogo di «dichiarazione sostitutiva di atto notorio», come riportato al punto 5 dell'allegato A alla d.g.r. 6 aprile 2020, n 3030;

Acclarato che trattasi di mera imprecisione nella stesura dell'atto e che il decreto 5076/2020 nella parte in cui fa riferimento alla produzione di dichiarazione in forma di atto notorio sia da intendere quale dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio, come da d.g.r. 3030/2020 peraltro espressamente richiamata e fatta propria dal decreto stesso;

Evidenziato che nel medesimo decreto si definisce che «ai fini della ammissibilità delle offerte, le cause di esclusione delle offerte sono unicamente quelle contenute nell'allegato A alla

d.g.r. 3030/2020» e che ritenuta pertanto chiara l'interpretazione dell'atto;

Ritenuta tuttavia, anche al fine di garantire la par condicio degli interessati, l'opportunità di chiarire espressamente la corretta interpretazione delle modalità di presentazione della documentazione amministrativa, utilizzando identica forma, ossia decreto soggetto a pubblicazione sul sito e sul BURL;

Valutata altresì l'opportunità di posticipare di giorni 7 (sette) la scadenza della data per la presentazione dell'istanza di concessione, determinato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto 5076/2020 sul BURL, avvenuta il 6 maggio 2020, stante l'imminenza del termine;

Dato atto pertanto che il nuovo termine di presentazione dell'istanza è fissato al 13 luglio 2020, ferme restando le altre scadenze previste;

Precisato che il presente decreto è d'ufficio e non conclude un procedimento amministrativo;

Atteso che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs n. 33/2013, ma allo stesso sarà data evidenza mediante pubblicazione sul sito di Regione Lombardia e sul BURL al fine di renderne conoscibili i contenuti agli interessati;

Visti ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti della XI legislatura e in particolare la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» di definizione e assegnazione delle Direzioni della Giunta regionale, nella parte in cui è stato conferito a Chiara Bossi l'incarico di dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - UTR Insubria;
- la d.g.r. XI/2190 del 30 settembre 2019 «XI Provvedimento Organizzativo 2019» con il quale sono state riassegnate tutte le strutture dirigenziali delle sedi territoriali preposte al presidio delle attività in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca alle dipendenze gerarchiche e funzionali della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

DECRETA

1. di dichiarare che il decreto 5076 del 29 aprile 2020, nella parte in cui ricorda che ai fini della dimostrazione della capacità tecnico organizzativa di cui al punto 6.2 dell'allegato A alla d.g.r. 3030/2020 l'istante deve produrre dichiarazione «in forma di atto notorio» è da intendersi quale «sostitutiva di atto notorio», conformemente alla DGR 3030/2020 di cui richiama e fa espressamente propri contenuti e procedure;

2. di modificare il termine per la presentazione delle istanze al 13 luglio 2020, prorogandolo di giorni 7 (sette) rispetto al termine di cui al decreto 5076/2020

3. di pubblicare il presente decreto sul sito di Regione Lombardia e sul BURL

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013

Il dirigente
Chiara Bossi

D.G. Sport e giovani

D.d.u.o. 29 giugno 2020 - n. 7631

Approvazione del bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente (bando innevamento 2020)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE
E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, che prevede, alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero, di incentivare interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita al fine di favorire lo sviluppo della pratica degli sport di montagna;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2019, approvata con d.g.r. n. 2342 del 30 ottobre 2019;
- la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio n. 766 del 26 novembre 2019;

Vista la d.c.r. XI/188 del 13 novembre 2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014 n. 26 (art. 3, comma 1), ed in particolare l'Asse 3, Sviluppo e monitoraggio dell'impiantistica sportiva, paragrafo 3.3. Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci, che prevede il sostegno alla gestione e all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci - in particolare da discesa e da fondo - con l'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport della neve;

Vista la d.g.r. n. X/6028 del 19 dicembre 2016 di approvazione del Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, che, in particolare, impegna le Direzioni Generali interessate a continuare lo sviluppo nei diversi settori delle attività di adattamento, declinandolo in dettagli negli strumenti a disposizione di ogni politica settoriale;

Considerato che il Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico della Lombardia, al punto 3.2.4.4 «Turismo e Sport», individua il turismo invernale come un importante settore economico per la Lombardia, con notevoli volumi di prodotto, e considera la presenza di neve come il fattore generante reddito, raccomandando di:

- prestare particolare attenzione alla Linea di Affidabilità della Neve (SRL), in progressivo aumento di quota;
- includere tecniche adatte a mettere in sicurezza e monitorare l'attività sciistica;
- effettuare una valutazione economica dei comprensori sciistici lombardi volta a stimare la convenienza economica della loro rivitalizzazione;
- salvaguardare l'offerta sportiva per il turismo invernale, laddove economicamente sostenibile;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C

262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportanti esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA. 49295 in data 6 ottobre 2017;

Richiamata la d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 «Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto corrente (Bando innevamento 2020 - Bando innevamento 2021)»;

Considerato che la d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020, in particolare:

- ha demandato al Dirigente competente della DG Sport e i Giovani, entro 60 giorni dall'approvazione di suddetta deliberazione, l'approvazione del bando, nel quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
- ha destinato all'attuazione dei contributi da essa previsti una dotazione finanziaria pari a 1.400.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020, 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;

Visto il decreto n. 2819 del 4 marzo 2019 che ha approvato l'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2018, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», così come rettificato dal Decreto n. 6567 del 10 maggio 2019, con il quale viene riformulato e sostituito l'allegato;

Vista la proposta di bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2019/2020 (Bando innevamento 2020), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. X/5500 del 02 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Ritenuto che i contributi, in attuazione della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020, sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della D.G.R. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA. 49295:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che:

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 - non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
 - non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
 - non sono erogati alle imprese che sono state destinate di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

Dato atto che il contributo non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;

Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati esclusivamente le partite IVA delle imprese che si ritengono essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013. Le restanti verifiche verranno svolte d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato ai sensi del d.m. n. 115/2017;
- attestati di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Dato atto che, qualora l'importo dell'aiuto individuale «de minimis» sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Ministeriale 115/2017;

Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che, nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80 % dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrate come aiuti;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto che, ai fini dell'adozione del provvedimento di individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi, si procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto decreto Ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020, all'approvazione del Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2019/2020 (Bando innevamento 2020), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le d.g.r. n. X/5500 del 02 agosto 2016, n. X/6000 del 19 dicembre 2016, n. X/6642 del 29 maggio 2017 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», primo, secondo e terzo provvedimento;

Visti:

- il decreto n. 8528 del 13 luglio 2017 «Approvazione dello strumento di semplificazione denominato 'Fac Simile bando' e rettifica e integrazione dell'Allegato 'D' alla Deliberazione n. 5500 del 2 agosto 2016 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto' e degli allegati 'A, B, C, D, F, G' alla d.g.r. n. X/6642 del 29 maggio 2017 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto - terzo provvedimento»;
- il decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 «Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto»;

Vista la comunicazione del 25 giugno 2020 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce-

denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla citata d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 (entro 60 giorni dall'approvazione della stessa);

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla d.g.r. 28 giugno 2018, n. XI/294 «IV Provvedimento organizzativo 2018»;

Ravvisato di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare il Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - stagione sciistica 2019/2020 (Bando innevamento 2020), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 1.400.000 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020, 1.300.000 euro a valere sul Bilancio 2021;

3. di prevedere che il Bando ed i relativi contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente - mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 e del regime SA.49295, siano attuati nel rispetto del:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione della d.g.r. n. XI/3144 del 18 maggio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI LOMBARDE INNEVATE ARTIFICIALMENTE (BANDO INNEVAMENTO 2020)

Sommario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1. Finalità e obiettivi
- A.2. Riferimenti normativi
- A.3. Soggetti beneficiari
- A.4. Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- B.1. Caratteristiche del finanziamento
 - B.1.a. Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)
 - B.1.b. Linea di finanziamento 2 – De Minimis
 - B.1.c. Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica
- B.2. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

- C.1. Presentazione delle domande
- C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3. Istruttoria
 - C.3.a. Modalità e tempi del processo
 - C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c. Valutazione delle domande
 - C.3.d. Integrazione documentale
 - C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a. Adempimenti post concessione

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3. Proroghe dei termini
- D.4. Ispezioni e controlli
- D.5. Monitoraggio dei risultati
- D.6. Responsabile del procedimento
- D.7. Trattamento dei dati personali
- D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9. Diritto di accesso agli atti
- D.10. Definizioni e glossario
- D.11. Riepilogo date e termini temporali

MODELLO 1

MODELLO 2

MODELLO 3

MODELLO 4

MODELLO 5

MODELLO 6

MODELLO 7

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

Il presente Bando prevede l'assegnazione di contributi per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, nell'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

A.2. Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);
- la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la Comunicazione della citata D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 registrata dalla Commissione Europea con n. SA. 49295 in data 06/10/2017;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione

europea", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";

- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);
- la Legge Regionale 01/10/2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";
- la D.C.R. XI/188 del 13/11/2018 di approvazione delle Linee Guida e priorità di intervento per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1° ottobre 2014 n. 26;
- la D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 "Programma regionale di sviluppo della XI legislatura" che prevede, alla voce: Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO di incentivare, tra l'altro, gli interventi per la riqualificazione degli impianti di risalita;
- la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2019, approvata con DGR n. 2342 del 30/10/2019;
- la risoluzione n. 28, concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio n. 766 del 26/11/2019;
- la D.G.R. n. 5500 del 02/08/2016, n. 6000 del 19/12/2016, n. 6642 del 29/05/2017 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto, primo, secondo e terzo provvedimento";
- il Decreto n. 8528 del 13 luglio 2017 "Approvazione dello strumento di semplificazione denominato 'Fac Simile Bando' e rettifica e integrazione dell'Allegato 'D' alla Deliberazione n. 5500 del 2 agosto 2016 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto' e degli allegati 'A, B, C, D, F, G' alla Deliberazione n. 6642 del 29 maggio 2017 'Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto - terzo provvedimento';
- il Decreto n. 7754 del 30 maggio 2019 "Semplificazione dei bandi: aggiornamenti strumenti a supporto";
- il Decreto n. 2819 del 04 marzo 2019 che ha approvato l'Elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2018, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 26/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna", così come rettificato dal Decreto n. 6567 del 10/05/2019, con il quale viene riformulato e sostituito l'allegato;
- la D.G.R. n. XI/3144 del 18/05/2020 "Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi in conto corrente (Bando innevamento 2020 – Bando innevamento 2021)".

L'articolo 16 (Clausola Valutativa) della Legge Regionale 1/10/2014, n. 26: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica

sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" prevede in particolare che la Giunta regionale informi il Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:

- come la domanda e l'offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
- con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l'informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell'attuazione delle misure previste;
- in che modo l'anagrafe prevista dall'articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
- in quale misura è aumentato l'utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive.

A.3. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando soggetti pubblici o privati che, alla data della presentazione dell'istanza di contributo, siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia.

Nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza.

Nel caso di "ASD/SSD lombarde", senza scopo di lucro, aventi sede legale o operativa in Lombardia, esse devono avere:

- iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);
- iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.

I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014:

- non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg.

(UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

Ogni soggetto gestore può presentare una sola domanda, ed è esclusa la possibilità di presentare più domande di contributo a valere sulle stesse spese ammissibili.

A.4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 1.400.000 euro, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/3144 del 18/05/2020, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, a valere sul capitolo 6.01.104.12002, che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:

- 100.000 euro a valere sul Bilancio 2020;
- 1.300.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021.

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

B.1. Caratteristiche del finanziamento

Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a sostenere le spese per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata, relative alle tipologie definite al successivo art. B.2, ed è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro e secondo le percentuali di cui al punto C.3.c del presente Bando.

Qualora la dotazione complessiva del Bando fosse insufficiente a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura proporzionale per ogni domanda, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, possono

essere assegnati mediante applicazione di una delle seguenti due procedure, che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda:

- ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Al momento della presentazione della Domanda, i soggetti richiedenti dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all'applicabilità delle norme UE in tema di aiuti di stato.

B.1.a. Linea di finanziamento 1 – Rilevanza Locale (Non aiuto)

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato nella misura massima del 70% delle spese ammissibili.

La rilevanza locale si ha quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;
- il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a n. 2.000 (duemila).

Per la quantificazione del "**numero di impianti**" e della "**lunghezza degli impianti**", si deve fare riferimento alla stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati in possesso di ANEFSKI Lombardia. Saranno considerati solamente gli impianti a fune, con esclusione dei tappeti.

Per la quantificazione del "**numero di pass settimanali**", da intendersi come somma dei pass di 6 e 7 giorni consecutivi, e del "**numero totale di pass venduti**" nell'intera stagione, si deve fare riferimento alla stagione sciistica 2019/2020, alla stazione sciistica nel suo complesso ed ai dati in possesso di ANEFSKI Lombardia.

I soggetti richiedenti che optano per il regime di finanziamento saranno tenuti, all'atto della presentazione della domanda, a dichiarare tali dati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Regione Lombardia, in ogni caso, nella fase relativa ai controlli, potrà verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti richiedenti, anche acquisendo i dati attraverso ANEFSKI Lombardia, preventivamente all'ammissione al beneficiario.

Per la quantificazione del "**numero di letti commerciali disponibili**", si farà invece riferimento ai dati ISTAT sulla ricettività turistica anno 2018 (Fonte: Istat, Capacità degli esercizi ricettivi -> ASR Lombardia - Annuario Statistico Lombardia - Sez. Turismo). I dati

possono essere reperiti al seguente indirizzo web: <http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/turismo/>).

I valori considerati riguardano le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, ad esclusione del numero di letti riferiti a rifugi alpini, campeggi e villaggi turistici, con riferimento al Comune o ai Comuni cui la Stazione Sciistica complessiva si riferisce.

Per alcune stazioni sciistiche i suddetti dati sono stati per comodità riassunti nella tabella 1 di seguito riportata, nella quale è evidenziato il numero di letti commerciali disponibili per stazione sciistica:

STAZIONE SCIISTICA	COMUNI DI RIFERIMENTO DELLA STAZIONE SCIISTICA	PROVINCIA	TOTALE POSTI LETTO 2018
ALPE GIUMELLO	Casargo	LC	140
APRICA	Aprica	SO	1248
	Corteno Golgi	BS	841
	Totale stazione		2089
BAGOLINO - GAVER	Bagolino	BS	276
BORMIO	Bormio	SO	3.599
BORNO	Borno	BS	527
CHIESA VALMALENCO	Chiesa in Valmalenco	SO	897
	Caspoggio	SO	277
	Lanzada	SO	152
	Totale stazione		1.326
COLERE	Colere	BG	119
FOPPOLO – CARONA – SAN SIMONE (BREMBO SKI)	Foppolo	BG	373
	Carona	BG	30
	Valleve	BG	40
	Totale stazione		443
LIVIGNO	Livigno	SO	6764
LIZZOLA	Valbondione	BG	332
MADESIMO	Madesimo	SO	982
	Campodolcino	SO	609
	Totale stazione		1.591
MANIVA SKI	Collio	BS	277
	Bagolino	BS	276
	Totale stazione		553
MONTE SAN PRIMO	Bellagio	CO	2003
MONTECAMPIONE	Artogne	BS	37
PESCEGALLO VALGEROLA	Gerola Alta	SO	104
PIAN DELLE BETULLE – ALPE DI PAGLIO	Margno	LC	24
PIANI DI BOBBIO E VALTORTA	Barzio	LC	183
	Valtorta	BG	104
	Totale stazione		287
PIAZZATORRE	Piazzatorre	BG	172
	Ponte di Legno	BS	3246

ADAMELLO SKI (PONTEDILEGNO – TONALE)	Temù	BS	575
	Totale stazione		3.821
PRESOLANA – MONTE PORA	Castione della Presolana	BG	1384
OGA – SAN COLOMBANO	Valdidentro	SO	1.534
	Valdisotto	SO	647
	Totale stazione		2.181
SANTA CATERINA VALFURVA	Valfurva	SO	1980
SPIAZZI DI GROMO	Gromo	BG	307
TEGLIO	Teglio	SO	348

Tab. 1 - Numero di letti commerciali disponibili in alcune stazioni sciistiche lombarde

Un caso particolare è costituito dalla stazione sciistica del Passo dello Stelvio in Comune di Bormio che, per il tipo di servizio che svolge (sci estivo), si deve considerare di rilevanza non locale.

In sintesi, non potranno optare per la linea di finanziamento 1– Rilevanza Locale (Non aiuto), in quanto aventi il numero di letti commerciali disponibili superiore a 2.000, i soggetti richiedenti rientranti nelle stazioni sciistiche di: Adamello Ski (Ponte di Legno – Tonale), Aprica, Bormio, Livigno, Monte San Primo, Oga-San Colombano.

B.1.b. Linea di finanziamento 2 – De Minimis

Il contributo sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato:

- fino al 70 % delle spese ammissibili;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola unica¹, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento De Minimis, non deve superare euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di 3 (tre) esercizi finanziari.

Qualora l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Ministeriale 115/2017.

¹ Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle "imprese", nel rispetto della definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 (Definizioni), dove viene definita l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

L'aiuto si considera ottenuto nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- attestati esclusivamente le partite iva delle imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013. Le restanti verifiche verranno svolte d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato ai sensi del D.M. n. 115/2017;
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

B.1.c. Linea di finanziamento 3 – Esenzione da notifica

Il contributo sarà concesso in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12).

Il contributo complessivamente assegnabile a ciascuna domanda è determinato fino al 70 % delle spese ammissibili e comunque nel limite dei tetti massimi definiti dal presente bando, fermo restando che, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, ai sensi del comma 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80 % dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrati come aiuti.

B.2. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili a contributo regionale le spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020 (nel periodo compreso tra 1 novembre 2019 ed il 30 aprile 2020) per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, regolarmente apprestate ed aperte al pubblico ed inserite all'interno dell'Elenco Regionale delle piste

destinate agli sport sulla neve, ovvero piste per le quali sia stato almeno avviato con la rispettiva Comunità Montana il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'elenco stesso, e relative ai costi sostenuti per:

- consumo di energia elettrica;
- consumo del carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste;
- approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata.

Dette spese ammissibili dovranno essere giustificate con idonea documentazione amministrativa e devono:

- essere reali ed effettive, cioè comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 136/2010, art. 3, commi 1 e 3;
- essere fatturate al Soggetto beneficiario ed allo stesso integralmente quietanzate entro e non oltre la data di presentazione della Domanda e chiaramente attribuibili a spese di gestione ed esercizio sostenute nella stagione sciistica 2019/2020;
- essere computate al lordo dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

C. TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Presentazione delle domande

La Domanda di partecipazione al Bando, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata dal legale rappresentante (o altra persona munita di procura o delega, secondo il **modello 6**) dei soggetti di cui all'art. A.3, esclusivamente tramite l'applicativo informatico "Bandi online" messo a disposizione da Regione Lombardia all'indirizzo internet:

<https://www.bandiservizi.it/procedimenti/welcome/bandi>

Saranno istruite unicamente le Domande che perverranno:

- a partire dalle ore 12:00 di **mercoledì 15 luglio 2020**;
- fino alle ore 20:00 di **giovedì 3 settembre 2020**.

Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data e l'ora di invio telematico della Domanda al protocollo regionale, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito indicate e del relativo invio.

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa utilizzando la modulistica di cui al presente bando: non potranno essere accolte Domande pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Bando o fuori termine.

Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo Bandi Online: la registrazione deve essere effettuata dalla

persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto beneficiario;

- provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto beneficiario;
 - compilare le informazioni relative al soggetto beneficiario;
 - allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche associative;
- attendere la validazione (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

I soggetti già in possesso delle credenziali di accesso a Bandi Online dovranno provvedere alla verifica della correttezza dei dati presenti e al loro eventuale aggiornamento e rettifica in tempo utile per completare l'iter di partecipazione al presente Bando.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Per la presentazione della domanda, la procedura richiede obbligatoriamente la sottoscrizione della Domanda, generata automaticamente dal sistema informatico, per il tramite di firma elettronica o con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da parte del legale rappresentante o suo delegato; solo in quest'ultimo caso sarà necessario allegare la procura, ai sensi dell'art. 1392 C.C., firmato dal legale rappresentante e corredato dal documento di identità in corso di validità dello stesso (come da **modello 6**).

I soggetti, all'atto della presentazione della domanda, saranno tenuti a dichiarare i dati richiesti in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro, ai sensi del DPR 642/1972, o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B o L. n. 427/93 art. 66.6 bis o L. 266/1991.

In ogni caso, il mancato pagamento della marca da bollo in fase di domanda dovrà essere obbligatoriamente sanato prima del Decreto di assegnazione del contributo.

Alla richiesta di contributo andrà allegata, secondo la modulistica predisposta da Regione Lombardia, la seguente documentazione, sottoscritta elettronicamente da parte del legale rappresentante o suo delegato, ovvero da parte del tecnico incaricato:

1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante (come da **modello 1**), rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 contenente una "dichiarazione della lunghezza delle piste e delle caratteristiche degli impianti di innevamento programmato esistenti" con le seguenti informazioni di sintesi:

- a) piste da sci gestite, regolarmente apprestate ed aperte al pubblico ed inserite nell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2019 (Decreto n. 6567 del 10/05/2019), ovvero piste per le quali sia stato avviato il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'elenco stesso;
- b) lunghezza delle piste da sci innevate artificialmente e mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica 2019/2020;
- c) caratteristiche degli impianti per la produzione di neve programmata a disposizione.

Con riferimento alle informazioni a), b) e c) sopracitate, nel caso di assenza di modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019, non sarà necessario produrre nuovamente tale dichiarazione, attestando nel **modello 1** tale fattispecie;

- d) spese complessive sostenute relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e piste da sci nel corso della stagione sciistica 2019/2020;

2) Relazione tecnica, sottoscritta da tecnico incaricato, che descriva le caratteristiche ed il funzionamento di:

- a) impianti di risalita. A titolo esemplificativo e non esaustivo: denominazione, tracciato, tipologia di impianto e funzionamento, portata oraria, anno di realizzazione (evidenziare se prima o dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 210/2003), stato (funzionante, non funzionante, non funzionante ma in fase di riapertura, demolito - o in attesa di demolizione), ultime revisioni effettuate (con riferimento al D.M. 1/12/2015, n. 203);
- b) piste da sci gestite: identificativo (ID) e nome pista (Nome) indicati all'interno dell'Elenco Regionale 2019 delle piste destinate agli sport sulla neve, descrizione delle caratteristiche della pista (Rif. art. 30, comma 1, lettera c), punto 2 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5;
- c) impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione sciistica. A titolo esemplificativo e non esaustivo: tipologia d'impianto, superficie da innevare, fabbisogni e disponibilità idrica, impianti di

approvvigionamento, vasche e/o bacini di accumulo, caratteristiche e numero dei generatori di neve, linee di innevamento, condutture e pozzetti, sistemi di pompaggio, stazioni di compressione, descrizione dei sistemi di gestione (automatizzati e non) dell'impianto;

- d) parco mezzi attrezzati disponibili per lo spandimento e la battitura della neve.

Con riferimento ai punti sopracitati, nel caso di assenza di modifiche alla relazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019, non sarà necessario produrre nuovamente tale relazione;

- 3) planimetria a scala adeguata (indicativamente da 1:10.000 a 1:25.000, a seconda dell'ampiezza del comprensorio), sottoscritta da tecnico incaricato, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, bacini artificiali, ecc.);

Nel caso di assenza di modifiche alla planimetria fornita nell'ambito del Bando 2019, per il Bando 2020 non sarà necessario produrre nuovamente tale planimetria;

- 4) rendiconto analitico delle spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020, sottoscritto dal legale rappresentante (come da **modello 2**);
- 5) copia conforme all'originale delle fatture, o documenti di equivalente valore probatorio, intestate al soggetto beneficiario, relative alle spese sostenute, recanti la precisa indicazione dell'oggetto/causale e copia conforme all'originale della relativa quietanza effettuata. Per quanto riguarda i pagamenti quietanzati attraverso estratto conto gli stessi dovranno essere chiaramente individuabili ed evidenziati. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti tracciabili effettuati dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e debiti;
- 6) specifica perizia asseverata redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, non dipendente dal soggetto richiedente, secondo lo schema di cui al **modello 3**, nella quale si attesta che, per la stagione sciistica 2019/2020, la dotazione impiantistica per l'innnevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute sono coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innnevate artificialmente e mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica 2019/2020.

Nel caso di assenza di modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019, con riferimento ai punti 1 (con eccezione della lettera d), 2 e 3:

- a) se le spese sostenute nel corso della stagione sciistica 2019/2020 sono inferiori a quelle sostenute nel corso della stagione 2018/2019, non sarà necessario predisporre una nuova perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato;
- b) se le spese sostenute nel corso della stagione sciistica 2019/2020 sono superiori a quelle sostenute nel corso della stagione 2018/2019, sarà comunque necessario predisporre una nuova perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato.

In caso di scelta della Linea di Finanziamento 2 (De minimis) e solo nel caso di imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013:

7) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (come da **modello 4**) da compilarsi da parte del soggetto richiedente l'agevolazione finanziaria;

In caso di scelta della Linea di Finanziamento 2 (De minimis) e solo nel caso di imprese che si ritengano essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013 o della Linea di Finanziamento 3 (Esenzione da notifica):

8) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di Stato (come da **modello 5**).

Dovranno essere inoltre allegati:

9) in caso di soggetto firmatario diverso dal legale rappresentante, copia dell'eventuale procura conferita ai sensi di legge (art. 1392 C.C.) per la sottoscrizione (come da **modello 6**);

10) solamente per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della verifica della regolarità contributiva (come da **modello 7**);

11) solamente per i soggetti privati, **dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA**;

12) solamente per i soggetti privati, autocertificazione, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il beneficiario, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 159/2011 (autocertificazione antimafia), attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Ai fini della concessione del contributo il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dal contributo.

Non saranno considerate ammissibili:

- le Domande prive di uno o più documenti sopra indicati, obbligatori in base alla tipologia del contributo richiesto o del soggetto richiedente;
- le Domande presentate in forma cartacea.

C.2. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica “Bandi Online”.

C.3. Istruttoria

C.3.a. Modalità e tempi del processo

- Da mercoledì 15/07/2020 ore 12.00 a giovedì 03/09/2020 ore 20.00: deposito delle domande di contributo;
- Le risultanze dell'istruttoria, con l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti non ammessi, verranno approvate da Regione Lombardia mediante uno o più provvedimenti dirigenziali,

entro venerdì 30/10/2020, fatto salvo quanto stabilito nell'art. C.3.d per i casi di integrazione documentale;

- I predetti provvedimenti saranno pubblicati sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia.

C.3.b. Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Regione Lombardia provvederà ad effettuare l'istruttoria di ammissibilità formale delle Domande, finalizzata a verificare:

- rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dal Bando;
- sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari previsti dalla normativa di riferimento e dal Bando, anche sulla base delle autocertificazioni fornite dal soggetto richiedente;
- completezza e regolarità della domanda e della documentazione tecnica allegata;
- fruizione generalizzata dell'impianto e delle piste da sci, ossia la garanzia dell'utilizzo degli impianti e delle piste da sci da parte di tutti i cittadini indistintamente previo pagamento, se previsto, della tariffa di utilizzo;
- avvenuto aggiornamento, alla data della presentazione della domanda, da parte del gestore, dei dati relativi alle piste ed agli impianti di risalita gestiti all'interno della piattaforma informatica Osservatorio degli Sport di Montagna (www.osm.lispa.it).

C.3.c. Valutazione delle domande

Regione Lombardia provvederà, superata la verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo, ad effettuare l'istruttoria tecnica – economica delle domande presentate, finalizzata a verificare, in particolare:

- i contenuti della documentazione tecnica trasmessa;
- la coerenza della documentazione tecnica inviata con:
 - i dati trasmessi dalle Comunità Montane a Regione Lombardia alla D.G. Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile – U.O. Servizi per la Mobilità, sulla esistenza e funzionamento degli impianti a fune e di risalita in genere non classificati come Trasporto Pubblico Locale;
 - le piste inserite nell'Elenco Regionale 2019 delle piste destinate agli sport sulla neve;
- in caso di pista autorizzata dalla Comunità Montana ma dalla stessa non ancora inserita nell'Elenco regionale delle piste destinate agli Sport sulla neve, ovvero di impianto non comunicato alla D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Regione Lombardia provvederà a specifica verifica presso gli Enti competenti;
- in caso di pista per la quale sia stato avviato il procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve, dovrà essere trasmessa copia dell'istanza di apprestamento/apertura al pubblico,

trasmessa alla Comunità Montana competente, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 della L.R. 26/2014;

- la corretta quantificazione del dato relativo alla lunghezza delle piste innevate artificialmente e del periodo di mantenimento in esercizio delle piste;
- la completezza della documentazione relativa alle spese sostenute e la corretta imputazione alla stagione invernale 2019/2020 e l'attinenza con le voci di spesa ammissibili;
- il calcolo del contributo massimo erogabile, sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - l'importo da erogare ai richiedenti sarà determinato in percentuale variabile (50 – 60 – 70) sulle spese sostenute (costi energetici, costi carburante, costi di approvvigionamento idrico), in funzione della lunghezza delle piste innevate artificialmente e con l'applicazione di un tetto massimo;
 - nel dettaglio, il contributo deriva da:
 - lunghezza (in km) delle piste da sci innevate artificialmente (L) nel corso della stagione 2019/2020;
 - somma del contributo % (in funzione della classe individuata) calcolato separatamente sui costi energetici (E), sui costi del carburante (C) e sui costi di approvvigionamento idrico (I);
 - applicazione del tetto massimo ammissibile: il contributo massimo erogabile, complessivamente, non potrà comunque superare il tetto massimo stabilito per ogni classe (A, B, C) individuata, secondo la seguente tabella:

L (km)	Classe	Contributo % su E	Contributo % su C	Contributo % su I	Tetto massimo (E+C+I) (€)
$0 < L \leq 10$	C		70		75.000
$10 < L \leq 25$	B		60		100.000
$L > 25$	A		50		125.000

- ai fini dell'individuazione di L (km), saranno assunte a conteggio le piste o i tratti di piste servite dagli impianti di innevamento programmato, che sono state mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica 2019/2020;
- a tale scopo, il richiedente dovrà presentare in allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Modello 1), di cui al Punto C.1, accompagnata da una specifica perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, secondo lo schema di cui al Modello 3, salvo quanto previsto al punto 6, del paragrafo C.1;
- il contributo massimo erogabile potrà essere rideterminato in considerazione degli esiti dell'istruttoria a valere sulla documentazione prodotta.

L'ammontare del contributo erogato sarà arrotondato all'euro, così come previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2014.

C.3.d. Integrazione documentale

Regione Lombardia, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità formale e tecnica – economica delle domande presentate, potrà richiedere l'integrazione della documentazione incompleta ovvero eventuali chiarimenti riguardanti la documentazione presentata dal soggetto richiedente, ritenuta utile ai fini dell'esame delle dichiarazioni presentate, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta; la mancata risposta comporterà la non ammissibilità della Domanda.

La richiesta di integrazione della documentazione comporta la sospensione del termine di conclusione dell'istruttoria, fissato dall' art. C.3.a. La risposta alle richieste di integrazione della documentazione deve pervenire su Bandi Online.

C.3.e. Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro il 30 ottobre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento approva con proprio provvedimento le risultanze dell'istruttoria con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi.

L'esito dell'istruttoria verrà pubblicato Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale regionale specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

C.4. Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Regione Lombardia provvederà all'erogazione del contributo in due soluzioni, secondo le risorse disponibili a valere sulle annualità 2019 e 2020, e secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 30 novembre 2020: erogazione della prima quota di contributo, pari complessivamente a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo;
- entro il 29 gennaio 2021: erogazione della seconda quota di contributo, pari complessivamente a 1.300.000 euro.

C.4.a. Adempimenti post concessione

Il contributo assegnato sarà erogato ai soggetti beneficiari ammessi previa:

- verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata;
- acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);
- acquisizione, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, della comunicazione antimafia

ai fini della verifica dell'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica. Decorsi 30 giorni sarà possibile procedere all'erogazione del contributo anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 (punto 11 del paragrafo C.1). In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- verifica della regolarità della dichiarazione attestante l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (c.d. "Impegno Deggendorf");
- aggiornamento, da parte del gestore, nella piattaforma informatica OSM, dei dati relativi agli infortuni occorsi nella stagione sciistica 2019/2020, dei nominativi del Direttore delle Piste e del Servizio di Soccorso stagione 2020/2021.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale; le modalità di attuazione di tutti gli obblighi connessi ad aspetti di comunicazione saranno da concordare con la Direzione Generale Sport e Giovani;
- mantenere, nel caso di soggetti che abbiano già beneficiato del bando "Skipass Lombardia" la compatibilità dei sistemi di bigliettazione, controllo accessi ed invio dati al server ANEF Ski Lombardia, così come previsto dal "Libro Bianco Open pass", di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. X/5358 del 27/06/2016 e n. X/7234 del 17/10/2017;
- fornire, sia in estate che in inverno (nei periodi di apertura al pubblico degli impianti), i dati delle presenze e passaggi degli utilizzatori degli impianti di risalita, al server di ANEFski Lombardia, che li renderà disponibili a Regione Lombardia;
- concedere il consenso non revocabile affinché Regione Lombardia possa utilizzare i predetti dati per scopi di programmazione e/o di promozione del settore;
- assistere i funzionari incaricati da Regione Lombardia nell'attività di verifica dei contributi erogati, garantendo il pieno accesso agli impianti ed alle piste della stazione sciistica.

D.2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con Decreto della Regione Lombardia il contributo potrà venire dichiarato decaduto in caso di:

- mancanza o venir meno di uno o più requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della Domanda di partecipazione al presente Bando;

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda;
- mancato rispetto della normativa inerente agli aiuti di stato citata nel presente Decreto.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

A fronte dell'intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere da dalla data di erogazione del contributo, qualora venga riscontrato, in sede di eventuale controllo di cui al successivo art. D.4:

- la mancata esibizione degli originali dei documenti di spesa e della documentazione attestante il pagamento delle spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020;
- il riscontro di mancato pagamento delle spese rendicontate.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi dei beneficiari contenuti nel presente Bando, di cui all'articolo D.1., Regione Lombardia si riserva di valutarne a suo insindacabile giudizio la gravità per stabilire eventuali conseguenze quali la dichiarazione di decadenza ovvero la riduzione del contributo.

In caso di decadenza, rinuncia e/o rideterminazione del contributo e qualora sia già stato erogato, totalmente o parzialmente, il contributo, i Soggetti beneficiari dovranno restituire, entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla notifica del provvedimento di decadenza, di rideterminazione o dalla comunicazione della rinuncia, l'importo erogato o la quota di contributo oggetto di riduzione, maggiorato degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di erogazione alla data di restituzione.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione e/o rideterminazione del contributo.

I Soggetti Beneficiari, qualora intendano rinunciare, al contributo devono darne immediata comunicazione alla Direzione Generale Sport e Giovani mediante PEC all'indirizzo: sport@pec.regione.lombardia.it.

D.3. Proroghe dei termini

Con decreto della Regione Lombardia potranno essere prorogati i termini previsti dal presente bando.

D.4. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sui beneficiari pari ad almeno il 5%, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzate ad accertare:

- la regolarità e la corrispondenza della documentazione presentata;
- il rispetto degli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal presente Bando;
- le modalità di pagamento delle spese rendicontate;
- la veridicità delle dichiarazioni rese;
- per i soggetti beneficiari, pubblici o privati che svolgono attività economica, nel caso in cui le domande ammesse a contributo siano state presentate secondo la Linea di finanziamento 2 "de minimis", i controlli riguarderanno anche l'accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rilasciate ai fini de minimis.

I beneficiari sono tenuti a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute, e consentire il pieno accesso da parte dei funzionari incaricati alla stazione sciistica e ad ogni struttura oggetto di contributo, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta.

D.5. Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il rapporto fra le risorse erogate e la dotazione finanziaria dell'iniziativa.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction nella fase di 'adesione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6. Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al presente bando è il Dirigente della Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, Direzione Generale Sport e Giovani, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

D.7. Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali

verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

Finalità del trattamento dati

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per la presentazione della domanda e la conseguente partecipazione al "Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi – Stagione sciistica 2019/2020" così come definito dalla Legge Regionale 01/10/2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impianistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna".

Modalità del trattamento dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche (Bandi Online). Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi (ARIA S.p.A.) in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un periodo pari ad anni 5 dalla scadenza dei termini per presentare le domande di contributo in ragione delle tempistiche delle attività istruttorie e di controllo previste dal bando.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Sport e Giovani. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

D.8. Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste:

- All'indirizzo di posta elettronica: comprensori@regione.lombardia.it
- Telefonicamente all'ufficio competente della Giunta Regionale: Unità Organizzativa – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna:
 - Da lunedì a giovedì: 9,30-12,30; 14,30-16,30;
 - Il venerdì: 9,30-12,30;
 ai numeri : 02-6765.2036 oppure 02-6765.2924

Informazioni sull'applicativo informatico Bandi Online possono essere richieste al Numero Verde 800 131 151 di ARIA S.p.A.

Informazioni integrative di interesse generale saranno pubblicate sul sito Internet di Regione Lombardia.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente.
DI COSA SI TRATTA	Il presente Bando prevede l'assegnazione di contributi per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, nell'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando (di seguito "Soggetti beneficiari") Possono partecipare al presente bando i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, posseggano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • soggetti pubblici o privati che siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci (da discesa o da fondo) dotate di impianti di produzione di neve programmata ubicati sul territorio della Regione Lombardia; • nel caso di imprese, esse devono essere in attività ed essere iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di competenza; • nel caso di Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, esse devono essere iscritte al Registro

	<p>CONI Lombardia e/o alla Sezione parallela del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e/o affiliata a Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.</p> <p>I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013; • non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente; <p>I contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014; • non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile; • non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale. <p>Non sono ammissibili i soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; • siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; • siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.
--	---

RISORSE DISPONIBILI	€ 1.400.000
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	<p>Il contributo è a valere sulle risorse regionali ed è a fondo perduto ed è destinato a sostenere le spese per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata, relative alle tipologie definite all'art. B.2., ed è riconosciuto nella misura massima di 125.000 euro e secondo le percentuali di cui al punto C.3.c. del presente Bando.</p> <p>L'agevolazione viene erogata in 2 tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro il 30 novembre 2020: erogazione della prima quota di contributo, pari complessivamente a 100.000 euro, da suddividersi in maniera proporzionale tra tutte le domande ammesse a contributo; • Entro il 29 gennaio 2021: erogazione della seconda quota di contributo, pari complessivamente a 1.300.000 euro.
DATA DI APERTURA	Ore 12:00 del 15/07/2020
DATA DI CHIUSURA	Ore 20:00 del 03/09/2020
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandiservizi.it/procedimenti/welcome/bandi</p> <p>La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto Notorio; • dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'De Minimis' (secondo le casistiche definite nel Bando); • autocertificazione relativa agli Aiuti di Stato; • incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL; <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	Bando valutativo – Presentazione delle domande su piattaforma informatica (Bandi online).

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Per informazioni e segnalazioni relative al bando: <ul style="list-style-type: none"> • Unità Organizzativa – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna: • Luca Vaghi (02 6765 2924), Francesco Coviello (02 6765 2036). • Mail: compensori@regione.lombardia.it
-------------------------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9. Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7/08/1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.C./D.G.	Sport e Giovani
Unità Organizzativa	Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna
Indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
Telefono	02 6765 1917
E-mail	sport@pec.regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico	Lunedì – Giovedì: 09:30-12:30 / 14:30-16:30 Venerdì: 09:30-12:30

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- La copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- La riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- Le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10. Definizioni e glossario

Ai fini del presente Bando si intende per:

- Bando: il presente avviso pubblico;
- Domanda: la richiesta di concessione del contributo a valere sul Bando;
- Bandi Online (www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi): è un servizio web, messo a disposizione da Regione Lombardia che permette di presentare on line richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Europea;
- Data ed ora di Ricezione della domanda: la data e l'ora di invio telematico della domanda su Bandi Online per la protocollazione;
- Impresa (giurisprudenza comunitaria): ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica;
- Regolamento De Minimis: quanto indicato nel regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore;
- Spesa Ammissibile: la spesa sostenuta e giustificata da fattura, o documento di equivalente valore probatorio, emessa nei confronti del Soggetto Beneficiario che risulti interamente quietanzata a quest'ultimo;
- Stagione invernale o sciistica 2019/2020: il periodo compreso tra il 1° novembre 2019 ed il 30 aprile 2020;
- Stazione sciistica: località turistica cui gli impianti oggetto della richiesta di agevolazione finanziaria fanno riferimento;
- Comprensori sciistici: aree territoriali montane che comprendono più stazioni sciistiche, collegate tra loro attraverso funivie o altri mezzi, che forniscono servizi funzionali alla pratica di sport sulla neve (Decreto n. 86 del 10/01/2017).

D.11. Riepilogo date e termini temporali

Avvio dei termini per presentare le domande di contributo	15 luglio 2020
Scadenza dei termini per presentare le domande di contributo	03 settembre 2020
Scadenza dei termini per l'approvazione da parte di Regione Lombardia delle risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi	30 ottobre 2020

Scadenza termini per l'erogazione della 1° quota contributo	30 novembre 2020
Scadenza termini per l'erogazione della 2° quota contributo	29 gennaio 2021

MODELLO 1**SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**

Rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (Comune/Paese estero) Prov. _____ il ____/____/____ Codice Fiscale _____ residente in (Via/Corso, etc.) _____ n. _____ Comune _____ Documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, etc.) _____ n. _____ rilasciato da _____ il ____/____/____ scadenza ____/____/____

Cittadinanza _____ in qualità di legale rappresentante del soggetto beneficiario _____ con sede legale in _____ Via _____ n. ____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____, in qualità di gestore di impianti di risalita e piste da sci ubicati nel territorio della Regione Lombardia, stazione sciistica di _____ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione alla domanda di contributo di cui al Bando "per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi" approvato con D.D.S. n. _____ del _____ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020 (dal 01/11/2019 al 30/04/2020)

D I C H I A R A:

Con riferimento alla stagione sciistica 2019/2020 (1° novembre 2019 – 30 aprile 2020) – barrare l'opzione prescelta:

1. Che le piste gestite sono le seguenti:

ID Pista (OSM)	ID Pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)	Nome pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)

Per complessivi² km _____

Oppure (in alternativa al punto 1)

2. Con riferimento alle piste gestite, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019;
3. Che le piste su cui si trovano parti innevate artificialmente sono le seguenti:

ID Pista (OSM)	ID Pista (dell'Elenco Regionale delle piste destinate agli sport sulla neve)	Estremi del Decreto di apprestamento/apertura al pubblico della pista da sci	Tratto innevato artificialmente (km)	Apertura della Pista (n. tot. gg.)

²Esprimere il numero in chilometri con 2 decimali

Per complessivi³ km _____

Oppure (in alternativa al punto 3)

4. Con riferimento piste su cui si trovano parti innevate artificialmente, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019;
5. Che per la stagione sciistica 2019/2020 sono stati regolarmente osservate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 7 della L.R. 26/2014 (Contratto di Assicurazione RC; Servizio piste; Servizio di primo soccorso; Direttore della pista; Esposizione di informazioni, regole di comportamento e segnaletica);
6. Che gli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste di cui al punto 3 presentano le seguenti caratteristiche:

Superficie complessiva Innevata (kmq)	
Numero complessivo di piste innevate (N°)	
Numero complessivo di ore di funzionamento dell'impianto per la stagione sciistica 2019/2020	

Stazione di pompaggio	Unità di misura	Quantità	Tipo di corrente
Pompe	N°		
Potenza totale delle pompe ⁴	kW		

Bacino di accumulo	Unità di misura	Quantità

³ Esprimere il numero in chilometri con 2 decimali

⁴ Indicare la potenza totale installata

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Numero dei bacini di accumulo	N°	
Capienza massima dei bacini di accumulo	mc	

Torri di raffreddamento / Boulage	Unità di misura	Quantità
Torri	N°	
Boulage	N°	
Ore di lavoro	h	
Ore di lavoro	h	

Rete idrica	Materiale⁵	Unità di misura	Quantità	Diametro
Tubature per trasporto idrico		km		
Tubature per trasporto idrico		km		
Cavi elettrici		km		
Tubature per aria compressa		km		
Tubi passacavo		km		

⁵ Es. Ghisa sferoidale, Acciaio bituminato, Vetroresina/Cemento, Ecc.

Pozzetti		N°		
----------	--	----	--	--

Produzione Neve - Tipo	Unità di misura	Quantità	Ore d'uso annuale	Anno di installazione
Cannoni	N°			
Lance	N°			

Consumi	Unità di misura	Quantità
Consumo elettrico per rifornimento bacino ⁶	kWh	
Consumo elettrico Torri di raffreddamento e/o boulage ⁷	kWh	
Consumo elettrico per la produzione di neve artificiale ⁷	kWh	
Consumo elettrico per la distribuzione dell'acqua per la produzione di neve artificiale ⁷	kWh	
Consumo elettrico per la produzione di aria compressa ⁷	kWh	

⁶ Se disponibile da contatori separati, altrimenti indicare dato complessivo degli impianti (di risalita, innevamento, ecc.)

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Consumo complessivo impianti ⁷	elettrico degli	kWh	
Acqua utilizzata		Mc	

Oppure (in alternativa al punto 6)

7. Con riferimento agli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste di cui al punto 3, non si rilevano modifiche alla documentazione tecnica fornita nell'ambito del Bando 2019;
8. Che le spese relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, come risultanti nel rendiconto analitico delle spese allegato alla richiesta di contributo, ammontano complessivamente ad euro:

	PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (€)	PER CONSUMI DI CARBURANTE DEI MEZZI (€)	PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (€)	TOTALE
IMPORTO NETTO				
IVA				
IMPORTO TOTALE				

9. Che le spese relative alla gestione ed all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, di cui al punto 8, come risultanti nel rendiconto analitico delle spese allegato alla richiesta di contributo, sono pertanto **superiori/inferiori** rispetto alle spese sostenute e fornite nell'ambito del Bando 2019.

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

MODELLO 2

SCHEMA RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE

- Si riportano di seguito le spese sostenute e riferite alla stagione sciistica 2019/2020, con gli estremi dei documenti giustificativi suddivisi per tipologia di spesa, indicando per ognuno: data fattura, numero fattura, denominazione fornitore, periodo di riferimento della spesa, importo netto, IVA ed importo totale, data di pagamento.

Tipologia di spesa ⁷	Data doc.	N. doc.	Fornitore	Periodo di riferimento della spesa	Importo netto	IVA	Importo totale	Data di pagamento
TOTALE					€	€	€	

Data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

⁷ Indicare "1" per consumi di energia elettrica, "2" per consumi carburante dei mezzi, "3" per approvvigionamento idrico

MODELLO 3

SCHEMA DI PERIZIA ASSEVERATA

Il sottoscritto _____ (nome e cognome) iscritto al n. _____ dell'Albo/Collegio professionale dei _____ (qualifica tecnica) della Provincia di _____ in esecuzione dell'incarico conferito dal Signor _____ (indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e Codice Fiscale) _____ in qualità di legale rappresentante della società cooperativa/micro/piccola impresa/soggetto non ancora costituito in impresa (barrare voce che non interessa) _____, con sede legale a _____ in via _____, n. _____, C.F. _____, P.IVA _____,

REDIGE PERIZIA ASSEVERATA

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo C1 e C3, del "Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi" approvato con Decreto D.S. n. ____ del _____ e riferito alle spese sostenute nella stagione sciistica 2019/2020 (dal 01/11/2019 al 30/04/2020);

Preso atto dell'intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare a Regione Lombardia domanda di contributo a valere sul Bando citato;

Verificato che l'assegnazione di tali contributi:

- È determinata in base alla lunghezza delle piste innevate artificialmente ed ai costi sostenuti per consumi di energia elettrica, carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;
- È subordinata alla presentazione dei giustificativi delle spese sostenute riferiti ai consumi sopracitati, relativi alla stagione sciistica 2019/2020;
- È subordinata alla presentazione da parte del committente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che indica i dati di sintesi relativi alle piste gestite, alle piste o ai tratti di piste innevate artificialmente, agli impianti per la produzione di neve programmata utilizzati per l'innevamento delle piste;
- È subordinata alla presentazione di una specifica perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato nella quale si attesta che, per la stagione 2019/2020, la dotazione impiantistica per l'innevamento artificiale del gestore, i consumi rendicontati e le

specifiche spese complessivamente sostenute sono coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente.

Preso in esame la documentazione tecnica predisposta dal gestore ai fini della presentazione della richiesta di contributo, relativa a:

- Relazione tecnica che illustri le caratteristiche ed il funzionamento degli impianti di risalita (impianti a fune non classificati di Trasporto Pubblico Locale) e delle piste da sci gestite, ed anche degli impianti di produzione di neve programmata a servizio della stazione sciistica;
- Planimetria a scala 1: 10.000 sulla quale è rappresentato il complesso delle piste nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi funzionali alle piste (piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, bacini artificiali, ecc.), con l'indicazione anche della delimitazione delle aree sciabili;
- Rendiconto analitico e giustificati delle spese di gestione ed esercizio sostenute;
- *Altro*

Preso atto inoltre della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, a firma di _____ in data _____;

Considerate le caratteristiche specifiche dell'impianto di innevamento presente ed utilizzato per la produzione di neve programmata nella stagione invernale 2019/2020, i consumi rilevati e le spese sostenute per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la produzione di neve programmata;

Verificato nel corso del sopralluogo tecnico in data _____ la consistenza degli impianti e delle piste da sci;

Acquisita specifica documentazione e la dichiarazione del Direttore delle piste Sig. _____, nominato dal gestore con _____ per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio di soccorso, del servizio piste e delle operazioni eventualmente affidate a terzi, di cui agli articoli 33, 34 e 35 del R.R. 5/2017;

(Altro)

Verificato che vi è una diretta connessione tra le spese sostenute e le attività esercitate dal gestore nella stagione sciistica 2018/2019 oggetto di contributo;

ATTESTA QUANTO SEGUE:

Che la dotazione impiantistica per l'innevamento artificiale a disposizione del gestore per la stagione 2019/2020, i consumi rendicontati e le specifiche spese complessivamente sostenute nel periodo 01/11/2019 – 30/04/2020, sono coerenti e compatibili con la lunghezza delle piste indicate dal gestore come piste innevate artificialmente e mantenute in esercizio e percorribili dagli utenti per almeno 30 (trenta) giorni nel corso della stagione sciistica 2019/2020.

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato della perizia

MODELLO 4
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE
MINIMIS'**

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

 In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARA

LE PARTITE IVA DELLE IMPRESE CHE SI RITENGANO ESSERE NEI RAPPORTI DI CUI ALLE SOLE LETT. C) E D) DELL'ART. 2.2 DEL REG. 1407/2013

Impresa	P.IVA
...	...
...	...
...	...

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ⁸con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, _____ / _____ / _____
(Luogo) (Data)

(Firma)

⁸ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

MODELLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO

Il sottoscritto _____
(Nome Cognome)

nato/a a _____ (____) il ____ / ____ / ____
(Comune) (Prov.) (gg/mm/aaaa)

residente in _____ (____) _____ (Num)
(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.)

in qualità di:

legale rappresentante della società _____
(Ragione sociale)

titolare dell'impresa _____
(Denominazione)

con sede in: _____ (____) _____ _____
(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)

Tel. _____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____ , ____	___ / ___ / _____

DICHIARA INOLTRE

ai fini dell'erogazione dell'agevolazione

di essere

di non essere

destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se il soggetto è destinatario di un'ingiunzione di recupero:

di aver rimborsato per intero l'importo oggetto dell'ingiunzione di recupero

di aver depositato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero in un conto corrente bloccato

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____ / ____ / _____
(Luogo) (Data)

(Firma)

MODELLO 6**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO PER IL SOSTEGNO
ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI
LOMBARDE INNEVATE ARTIFICIALMENTE**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La
sottoscritto/a _____
 Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro
della società denominata _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ CAP _____ Prov. _____
tel.: _____ cell. Referente: _____
email _____
CF _____
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____
indirizzo P.E.C. _____
autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____
in qualità di _____ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando _____ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansato in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018, si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

MODELLO 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappr.)
della Ditta..... Esercente l'attività di

Cod.Fisc. P.IVA

Recapito telefonico.....E-mail.....

ID Progetto

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)
.....

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- Datore di lavoro Gestione separata – Committente/Associante
- Lavoratore autonomo Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte
e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co.,

stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)

altro (specificare)

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma.....

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)

di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale.....

altro (specificare).....

Firma.....

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associati: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 24 giugno 2020 - n. 7416**Nuove modalità di invio telematico delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti di cui agli artt. 85, 88 e 96 della l.r. 6/2010**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Visto il d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 con il quale viene adottato il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive in cui viene previsto che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni, siano presentate esclusivamente in via telematica e viene ribadita la competenza del SUAP in merito all'invio, sempre in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;

Visto l'art. 31 della legge regionale 1 febbraio 2012 n. 1 (Coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi), che impegna la Giunta ad adottare iniziative volte a garantire sul territorio regionale l'omogeneità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali e alla modulistica unificata;

Visto l'art. 51 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 (Informatizzazione delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni) che dispone che a decorrere dal primo gennaio 2013 le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente per via telematica;

Visti gli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. che assegnano ai Comuni, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la ricezione delle comunicazioni relative agli impianti di distribuzione carburanti;

Dato atto che con la legge regionale 21 maggio 2020 n. 11, di modifica dell'art. 88 della l.r. 6/2010, le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti, ad uso pubblico e privato, di cui al comma 3 bis non sono più soggette alla comunicazione a Regione Lombardia e quindi non più rientranti nelle informazioni costituenti la base dati informativa regionale;

Considerato che gli Sportelli Unici per le Attività Produttive lombardi hanno recepito in questi anni, gli indirizzi di Regione Lombardia volti a sviluppare, nelle modalità previste dal d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, una modulistica unificata per le procedure amministrative e in particolare per le comunicazioni sugli impianti di distribuzione carburanti non soggette ad autorizzazione;

Dato atto che con la legge 4 agosto 2017 n. 124 è stata costituita l'Anagrafe nazionale degli impianti di distribuzione carburanti che viene costantemente popolata attraverso i dati dei titolari delle autorizzazioni e la cui banca dati, presente su piattaforma informatica, è monitorata e curata, anche ai fini di ulteriori fasi di perfezionamento, in collaborazione con i Comuni e le Regioni;

Ritenuto necessario per quanto sopra esposto:

- modificare la modalità di invio telematico delle comunicazioni stabilendo che l'invio telematico ai comuni lombardi delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010, riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico non soggette ad autorizzazione, dovrà essere effettuato dal 15 luglio 2020 agli Sportelli Unici per l'Attività Produttive, verificando attraverso il portale impresainungiorno.gov.it la modalità operativa e di front office di invio delle comunicazioni prevista per lo specifico SUAP;
- confermare la validità del fac-simile della modulistica, relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 approvato con d.d.g. 2 luglio 2014 n. 6398 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere alla dismissione operativa dell'applicativo «Modulistica Carburanti» presente nella piattaforma informatica «Procedimenti» di Regione Lombardia in relazione all'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3

bis e 96 della l.r. 6/2010 e in relazione all'implementazione dell'archivio della rete distributiva dei carburanti prevista a livello nazionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento Organizzativo - XI Legislatura» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DECRETA

1. Di stabilire che l'invio telematico ai comuni lombardi delle comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico non soggette ad autorizzazione di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 dovrà essere effettuato dal 15 luglio 2020 agli Sportelli Unici per l'Attività Produttive, verificando attraverso il portale impresainungiorno.gov.it la modalità operativa e di front office di invio delle comunicazioni prevista per lo specifico SUAP.

2. Di confermare la validità del fac-simile della modulistica, relativa alle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 approvato con d.d.g. 2 luglio 2014 n. 6398 contenuto nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dismettere, per quanto in premessa, l'applicativo «Modulistica Carburanti» presente nella piattaforma informatica «Procedimenti» di Regione Lombardia in relazione all'invio delle comunicazioni di cui agli artt. 85 c. 1 lett. e), 88 c. 3 bis e 96 della l.r. 6/2010 e in relazione all'implementazione dell'archivio della rete distributiva dei carburanti prevista a livello nazionale.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5. Di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Paolo Mora

_____ • _____

STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO**Elenco Prodotti** (Sezione attivata solo per impianti pubblici)

Indicare il numero di colonnine

Benzine Gasolio GPL Metano
 Elettricità Idrogeno Altro (biodiesel, bioetanolo,...) Specificare altro _____

Modalità vendita

Servito Pre Pay Post Pay Pre Pay h.24

Modalità di pagamento

Fidelity Card Carte di Credito Bancomat Contanti Altre forme

Servizio all'automobile (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Erog. Controllo Aria e Acqua Servizi di Lubrificazione Officina leggera Elettrauto
 Gommista Vendita Accessori per Auto
 Autolavaggio
 Carwash
 Manuale
 Self Service
 Altro _____

Servizio all'automobilista (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Servizi Igienici Uso Pubblico Centro Informazione Turistica Punto Telefonico Pubblico
 Offerta Servizi per Camper Servizio Fax Fotocopie Internet Point
 Altro _____

Attività Commerciali Integrative (sezione attivata solo per impianti pubblici)

Tavola Fredda Ristorante/Self Service/Tavola calda
 Mini Market Rivendita Giornali Rivendita Tabacchi e Valori Bollati
 Rivendita Biglietti Lotteria Servizi Bancari Altro _____

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

Atto notarile di compravendita

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex dpr 445/2000 comprovante i requisiti soggettivi)

Atto di cessione

Contratto di affitto di azienda

Contratto di affitto di ramo di azienda

Atto o contratto relativo al trasferimento

Dichiarazione sostitutiva

Dichiarazione dei Vigili del Fuoco

Altro:

NOTE DEL COMPILATORE:

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

**D.d.u.o. 26 giugno 2020 - n. 7517
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III -
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese -
Azione III.3.C.1.1 - Decadenza del contributo in conto capitale
di € 165.000,00 concesso all'impresa CTP S.R.L. e contestuale
economia di € 165.000,00 - Progetto ID 756462 CUP
E72B18001460006 - A valere sul bando AL VIA agevolazioni
lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali -
Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo
alla garanzia di € 45.207,00**

IL DIRIGENTE DELLA DELLA U.O.
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-

zazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»;
- n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda Spa e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa CTP S.R.L. in data 21 marzo 2018 prot. O1.2018.0006898;

Richiamato il decreto n. 14131 del 4 ottobre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa CTP S.R.L. (codice fiscale 00801610163 e codice beneficiario 314631) l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					Aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 1.100.000,00	€ 935.000,00	€ 654.500,00	€ 210.375,00	Regolamento di esenzione ex art. 17	€ 45.207,00	€ 165.000,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 25 ottobre 2018;

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 165.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2019	10389	€ 82.500,00
14.01.203.10855	2019	10392	€ 57.750,00
14.01.203.10873	2019	10406	€ 24.750,00

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a., a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ha liquidato all'impresa CTP S.R.L. a titolo di anticipazione la prima tranche pari ad € 654.500,00 del finanziamento accordato di € 935.000,00;
- l'impresa CTP S.R.L. in data 29 maggio 2019 (prot. O1.2019.0008609), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, a seguito dell'esame della rendicontazione delle spese ha proposto su Bandi on Line l'esito di «Ridetermina», per cui il programma di investimento rendicontato, pari ad € 1.100.000,00, a seguito dell'esame della rendicontazione risulta ammissibile per soli € 76.700,00, pari ad una percentuale di realizzazione del progetto approvata del 6,97%; il finanziamento concesso pari ad € 935.000,00, di cui euro € 654.500,00 già versati a titolo di anticipo, a seguito della rendicontazione è stato approvato per un importo di € 65.195,00, con un conseguente saldo negativo pari a -€ 589.305,00, il Contributo a fondo perduto è stato ridefinito in € 11.505,00, la garanzia in € 14.668,88 e l'ESL in € 3.152,00;

Preso atto che le spese ritenute non ammissibili da Finlombarda s.p.a. sono dettagliatamente indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 1.023.300,00 con la motivazione: *Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.*

Dato atto che la CTP s.r.l. nel presentare la domanda di partecipazione al bando AL VIA ha scelto il regime di aiuto in esenzione e pertanto la stessa è soggetta alla disciplina del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 con particolare riferimento all'articolo 2, punto 23 che definisce «avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima»;

Dato atto, inoltre, che per le richieste in esenzione trova applicazione anche quanto disposto dalle linee guida per la rendicontazione del bando AL VIA - approvate con decreto n. 3738/2018 - le quali al punto 4.1) dispongono che: *«I documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute devono sempre far riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (ad esempio contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, preventivi accettati, ...) assunti in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie. In caso di concessione ai sensi del Regolamento di esenzione la data degli impegni giuridicamente vincolanti relativi ai documenti giustificativi di spesa presentati deve essere successiva alla data della Domanda. In caso contrario il giustificativo di spesa non sarà ammissibile»* in applicazione di quanto previsto dal Reg. 651/2014;

Ritenuto tuttavia opportuno, ad esito negativo dell'istruttoria effettuata da Finlombarda sulla rendicontazione delle spese presentate da CTP srl da parte della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese effettuare un approfondimento istruttorio di merito caso per caso sulle «conferme

d'ordine» inserite nel sistema informativo Bandi on Line al fine di accertare se le stesse, in base al diritto interno, costituiscono effettivamente impegni giuridicamente vincolanti assunti prima della presentazione della domanda di partecipazione al bando in esame;

Richiamata la nostra comunicazione prot. n. O1.2020.0003707 del 9 marzo 2020 con la quale è stato comunicato a CTP S.R.L. il preavviso di decadenza dall'agevolazione concessa ai sensi della l. 241/90, dando contestualmente un termine di 30 giorni solari consecutivi dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

Vista la nota prot. in ingresso del 23 marzo 2020 n. O1.2020.0004233 con la quale l'impresa ha prodotto quale documentazione integrativa delle «Dichiarazioni liberatorie del fornitore» ai sensi del d.p.r. 445/2000 ed, inoltre, per il fornitore TUMU di TANFOGLIO e C S.N.C. anche una Conferma d'ordine datata 21 marzo 2018, successiva a quella prodotta in rendicontazione, unitamente ad una dichiarazione resa dallo stesso fornitore ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui si afferma che la conferma d'ordine del 7 dicembre 2017 non è valida in quanto sostituita con quella del 21 marzo 2018;

Verificato che CTP SRL:

- ha prodotto le succitate «Dichiarazioni liberatorie del fornitore» le quali affermano che le conferme d'ordine non sono da considerarsi atti giuridicamente vincolanti;
- non ha presentato ulteriore documentazione come disposto dall'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione, ai sensi del quale «I documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute devono sempre far riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (ad esempio contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, preventivi accettati, ...) assunti in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie» per cui, conseguentemente, tali «impegni giuridicamente vincolanti» risulterebbero inesistenti e quindi non sarebbe rispettato quanto prescritto dalle Linee Guida;
- non ha provato la scindibilità dell'investimento, per cui non ha dimostrato che la violazione del richiamato effetto incentivante previsto dal Regolamento d'esenzione n. 651/2014 riguardi solo una parte dell'investimento anziché l'intero investimento;

Esaminate, pertanto, le «conferme d'ordine» e la documentazione integrativa trasmessa dall'impresa CTP S.R.L. specificamente indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e stabilito che le spese non siano ammissibili come ivi indicato;

Ritenuto, pertanto, di confermare gli esiti istruttori di Finlombarda s.p.a. nell'esame della rendicontazione per un importo totale di spese ammissibili di € 76.700,00 corrispondente alla percentuale di realizzazione del progetto approvata del 6,97% sull'investimento ammesso di € 1.100.000,00;

Visto pertanto l'art. 27 comma 3 del bando in base al quale «omissis Qualora le spese rendicontate e validate risultassero inferiori al 70% delle spese ammissibili, il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del contributo in conto capitale alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 30 Rideterminazione»;

Visto, altresì, l'art. 30 comma 2 del bando che stabilisce che: «Nel caso il Progetto sia stato realizzato per una percentuale inferiore al 70% delle spese ammissibili parzialmente, il contributo in conto capitale e il Finanziamento potranno essere proporzionalmente rideterminati dal Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia purché siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo»;

Constatato, altresì, che l'istruttoria condotta, anche alla luce della documentazione integrativa prodotta, non conferma la presenza di impegni giuridicamente vincolanti successivi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, come richiesto dalle Linee guida per la rendicontazione del bando AL VIA al richiamato punto 4.1, conducendo ad una percentuale di realizzazione del progetto approvata del 6,97%, per cui non è possibile ritenere che «siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo» e, pertanto, non è possibile rideterminare il progetto;

Visto l'art. 29 del bando che stabilisce che: «Il Soggetto Destinatario decade dal beneficio del Contributo in conto capitale e dall'agevolazione relativa alla Garanzia quando non vengano rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

ammissibili e il Progetto non sia ritenuto rideterminabile secondo le previsioni di cui all'art. 27 paragrafo 3»;

Visto altresì che il succitato art. 29 prevede che: «A fronte dell'intervenuta decadenza dal beneficio, per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto Destinatario è tenuto a corrispondere a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto Destinatario medesimo in sede di concessione della Garanzia. In ogni caso la Garanzia è confermata a favore dei soggetti Finanziatori».

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori, ampiamente ed esaurientemente sopra riportati:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del Contributo in conto capitale di € 165.000,00 e dall'agevolazione relativa alla Garanzia ESL di € 45.207,00 concesso a CTP S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 756462 per le motivazioni sopra indicate e dettagliatamente specificate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di richiedere all'impresa CTP S.R.L. la somma di € 45.207,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando il versamento, in via eccezionale entro 60 giorni (in considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso che comporta problematiche di scarsa liquidità alle aziende) dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. - IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL CTP S.R.L. progetto id 756462 - decreto di decadenza n. xxxx del xxxx»;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa assunti con decreto n. 14131 del 04 ottobre 2018 della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 165.000,00, come di seguito indicato:
 - impegno n.10389/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10839: - € 82.500,00
 - impegno n. 10392/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10855: - € 57.750,00
 - impegno n. 10406/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10873: - € 24.750,00
- che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento»;

Ritenuto altresì, decorsi inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 618488;

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo di euro € 45.207,00 con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in quanto sono stati effettuati approfondimenti istruttori sia precedenti che successivi alla documentazione integrativa prodotta dall'impresa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autoreditoria di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.c.1.1;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate:

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 165.000,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 45.207,00 concesso a CTP S.R.L., come specificato in premesse, per la realizzazione del progetto ID 756462, per la mancata ammissione delle spese di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per le motivazioni in esso contenute;

2. di stabilire che l'impresa CTP S.R.L. dovrà effettuare il versamento dell'importo di € 45.207,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. - IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL CTP S.R.L. progetto id 756462 - decreto di decadenza n. xxxx del xxxx»;

3. decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

4. di dare atto che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento e pertanto saranno oggetto di specifiche comunicazioni a cura del soggetto finanziatore;

5. di cancellare gli impegni di spesa assunti con decreto 14131 del 04 ottobre 2018 a favore dell'impresa CTP S.R.L. (codice fiscale 00801610163 e codice beneficiario 314631) della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 165.000,00:

:Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	10389	0	-82.500,00	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	10392	0	-57.750,00	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	10406	0	-24.750,00	0,00	0,00

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 14131 del 4 ottobre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

9. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____

ALLEGATO 1 DECRETO DI DECADENZA CTP S.R.L. PROG ID 756462 (DATA PRESENTAZIONE DOMANDA 21/03/2018)

n.	VoceSpesa	Document o Numero	Data fattura	Importo imputato	Importo approvato	Note N.A. FINLOMBARDA	DESCRIZIONE CONFERME D'ORDINE	NUOVA DOCUMENTAZIONE INVIATA	MOTIVAZIONI INAMMISSIBILITA'
1	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	147/18	26/06/2018	151.300,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Conferma d'ordine inviata il 7/12/2017, Firma per accettazione senza data.	Nuova Conferma d'ordine del 21/03/2018,(stessa data della domanda) firma per accettazione senza data; AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE CHE CONFERMA LA DATA DEL 21/03/2018	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è nella stessa data della Domanda, pertanto non successiva alla stessa. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione .
2	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	VIT18-0831	24/09/2018	41.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	La conferma d'ordine è firmata dal beneficiario per "Conferma ed accettazione" il 24/01/2018, vi sono clausole vessatorie sottoscritte separatamente, sono previsti interessi per ritardato pagamento, è indicato il foro competente. Sulla fattura c'è il riferimento espresso alla conferma d'ordine con la data.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 24/01/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: - il pagamento dell'acconto è avvenuto in data 26/09/2018, la consegna il 24/09/2018 anziché a giugno 2018.	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione .
3	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	VIT18-0893	12/10/2018	41.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	La conferma d'ordine è firmata dal beneficiario per "Conferma ed accettazione" il 24/01/2018, vi sono clausole vessatorie sottoscritte separatamente, sono previsti interessi per ritardato pagamento, è indicato il foro competente. Sulla fattura c'è il riferimento espresso alla conferma d'ordine con la data.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 24/01/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: - il pagamento dell'acconto è stato il 16/10/2018 anziché il 12/10/2018 ;la consegna del bene è avvenuta il 12/10/10/2018 anziché giugno 2018	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione .
4	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	19000021	22/01/2019	222.000,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Conferma d'ordine del 26/02/2108, firmata da CTP senza data, i termini per la consegna decorrono dalla data di ricevimento della conf d'ordine firmata per accettazione e acconto previsto all'ordine (ottobre 2018)	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 26/02/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: a titolo esemplificativo il pagamento dell'acconto è avvenuto il 27/02/2018 anziché in data 26/02/2018; la consegna è avvenuta in data 22/01/2019 anziché nel mese di ottobre 2018;	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. Il pagamento del primo acconto di € 18.300,00 (€ 15.000 al netto di IVA) è del 27/02/2018 per cui antecedente alla data della domanda, e conferma la volontà di concludere il contratto in modo vincolante prima della data di presentazione della domanda. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione .

n.	VoceSpesa	Documento Numero	Data fattura	Importo imputato	Importo approvato	Note N.A. FINLOMBARDA	DESCRIZIONE CONFERME D'ORDINE	NUOVA DOCUMENTAZIONE INVIATA	MOTIVAZIONI INAMMISSIBILITA'
5	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	18101254	31/08/2018	70.000,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Conferma d'ordine del 25/01/2018, firmata da CTP il 29/01/2018, i termini per la consegna decorrono dalla data di ricevimento della conf d'or firmata per accettazione e acconto previsto all'ordine	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: a titolo esemplificativo il pagamento del saldo è avvenuto in 4 Riba e non in tre (primo pagamento di € 24.397,56 è in data 30/09/2018) come indicato nella conferma d'ordine; la consegna è avvenuta in data 28/08/2018 anzichè in data 31/05/2018.	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione .
6	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	460	30/06/2018	58.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Conferma d'ordine del 23/01/2018, firma per accettazione senza data; consegna prevista per Aprile 2018, pagamento da concordare .	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 23/01/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. La fattura contiene riferimento alla conferma d'ordine per cui comprova che la stessa è il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzatura- Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione
7	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	385/2018	17/09/2018	147.000,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Conferma d'ordine del 22/01/2018, firma per accettazione del 13/03/2018. Nella fattura c'è il riferimento alla conferma d'ordine, è regolata la decadenza dal beneficio del termine, l'arbitrato,arbitrato, ci sono le clausole vessatorie sottoscritte separatamente.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 22/01/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: la consegna del bene è avvenuta in data 12/09/2018 anzichè in giugno come indicato nella conferma d'ordine	La conferma d'ordine è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. La fattura contiene riferimento alla conferma d'ordine per cui comprova che la stessa è il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzatura- Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione
8	b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	5/18	30/03/2018	3.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Il documento è datato 03/10/2017, si tratta di offerta siglata per accettazione senza data - Nella fattura c'è il riferimento all'offerta.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 03/10/2017 e integrazione del 04/2108 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante	Il documento è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. La fattura contiene riferimento all'offerta per cui comprova che la stessa è il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzatura- Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione

n.	VoceSpesa	Documento Numero	Data fattura	Importo imputato	Importo approvato	Note N.A. FINLOMBARDA	DESCRIZIONE CONFERME D'ORDINE	NUOVA DOCUMENTAZIONE INVIATA	MOTIVAZIONI INAMMISSIBILITA'
9	b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	8/18	09/05/2018	3.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Il documento è datato 03/10/2017, si tratta di offerta siglata per accettazione senza data - Nella fattura c'è il riferimento all'offerta.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 03/10/2017 e integrazione del 04/2108 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante	Il documento è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. La fattura contiene riferimento all'offerta per cui comprova che la stessa è il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzatura- Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione
10	b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	23/18	31/10/2018	4.500,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Il documento è datato 03/10/2017, si tratta di offerta siglata per accettazione senza data - Nella fattura c'è il riferimento all'offerta.	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 03/10/2017 e integrazione del 04/2108 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante	Il documento è impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature ed è antecedente alla Domanda. La fattura contiene riferimento all'offerta per cui comprova che la stessa è il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzatura- Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. articolo 2, punto 23 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 e dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione
11	a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	01/18R00909	28/12/2018	280.000,00 €	0,00 €	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle linee guida per la rendicontazione, la conferma d'ordine è antecedente alla data di presentazione della domanda.	Si tratta di una proposta d'ordine del 18/01/2018 valida fino al 12/02/2018, è firmata dall'azienda senza data - nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento del 10% di acconto all'ordine	Dichiarazione del fornitore ai sensi del DPR 445/00 che la conferma d'ordine del 18/01/2018 non è da considerarsi atto giuridicamente vincolante in quanto non è stata rispettata nei seguenti punti: la consegna del bene è avvenuta in data 25/10/2018 anziché in data settembre 2018 come indicato nella conferma d'ordine	La proposta d'ordine non è impegno giuridicamente vincolante in quanto già scaduta alla data della Domanda. Pertanto manca un documento giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature. Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee Guida per la Rendicontazione per cui: <i>"I documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute devono sempre far riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti (ad esempio contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, preventivi accettati, ...) assunti in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie"</i>

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

**D.d.s. 29 giugno 2020 - n. 7581
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa Epicatex s.r.l. per la realizzazione del
progetto ID 754903 - CUP E42B18001540006 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP,
L'ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE**

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 19164 del 19 dicembre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa EPICATEX S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 330.000,00	€ 280.500,00	€ 196.350,00	€ 63.112,50	De minimis	€ 12.679,00	€ 49.500,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 febbraio 2019;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 56.100,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 febbraio 2019;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 714440
- Codice variazione concessione COVAR: 319392

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa EPI-CATEX S.R.L. (c.f. 00934860164 e coben 243634) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 19164 del 19 dicembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

ALLEGATO 1 - EPICATEX S.R.L. - PROG ID 754903 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 280.000,00	€ 266.726,68	€ 266.726,68	totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 14.500,00	€ 7.556,53	€ 7.556,53	totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 35.500,00	€ 38.617,09	€ 38.617,09	
totale importi	€ 330.000,00	€ 312.900,30	€ 312.900,30	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 265.965,26		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 59.842,18		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 46.935,04		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 12.022,00 [□]		

**D.d.s. 29 giugno 2020 - n. 7583
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione
III.3.A.1.1 - Bando Start Up di Impresa NELL'AREA INTERNA Alto
Lago di Como e Valli del Lario - Approvazione esito istruttoria
fase 2, concessione dell'importo di € 14.524,61 all'impresa
Vino e Compagnia Bella di Enrico Gianola (ex aspirante
imprenditore) e contestuale assunzione dell'impegno di
spesa**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
E LE MICRO IMPRESE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.a.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha provveduto a individuare i territori delle aree interne di Regione Lombardia «Appennino Lombardo - Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» e a dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di avviare le procedure per la co-progettazione di una strategia di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per le medesime aree interne;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità operative per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree Interne»;

- la d.g.r. n. X/7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Taceno per l'attuazione del progetto d'Area Interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario», poi sottoscritta digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la scheda progetto «5.7 Start up giovani e competitive» la quale prevede una riserva di 550.000,00 euro a valere sull'Azione POR FESR 2014-2020 III.3.a.1.1 per il finanziamento di azioni a sostegno dello start up di impresa;
- la d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019 di approvazione dell'iniziativa «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario», con una dotazione di euro 550.000,00, a valere sull'azione III.3.a.1.1 del POR FESR 2014-2020, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014 - 2020 di adottare il decreto di attuazione dell'iniziativa stessa;
- il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione e Coordinamento SIREG n. 17021 del 28 dicembre 2017 «Procedure e modalità per la selezione delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia - Nuove Aree Interne» che ha provveduto ad approvare il dettaglio delle procedure di selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie di sviluppo nelle aree interne;

Richiamati

- il d.d.s. 11014 del 25 luglio 2019 che, in attuazione della d.g.r. n. XI/1433 del 25 marzo 2019, ha approvato il «Bando start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario» e individua il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito della misura «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- il d.d.s. 14169 del 4 ottobre 2019 con il quale è stata approvata la chiusura al 27 settembre 2019 dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul «Bando Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
- il d.d.g. 14320 dell'8 ottobre 2019 con il quale è stato costituito il nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul bando Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario;
- il d.d.s. 17058 del 26 novembre 2019 con il quale è stata approvata la riapertura dello sportello dal 4 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020, con una dotazione finanziaria pari ad € 310.528,00, conseguente alla non ammissibilità di alcune domande presentate al primo sportello;
- il d.d.s. 396 del 16 gennaio 2020 con il quale è stata approvata la chiusura dello sportello alla data del 15 gennaio 2020;
- il d.d.g. 3929 del 30 marzo 2020 con il quale è stata prorogata la durata del Nucleo di Valutazione sino al 31 luglio 2020;

Richiamato il decreto 4856 del 23 aprile 2020 di approvazione degli esiti istruttori delle domande di contributo presentate, con i quali si è provveduto ad ammettere all'assegnazione dell'agevolazione, per la categoria Aspirante MPMI, il sig. GIANOLA ENRICO (ora impresa individuale VINO E COMPAGNIA BELLA DI ENRICO GIANOLA);

VISTI:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha sospeso i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 nei procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte che d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
- il d.d.s. 3957 del 31 marzo 2020 con il quale, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, sono state approvate le proroghe dei termini previsti dal bando, in particolare sono stati stabiliti ulteriori 90 giorni per la conclusione della Fase 2 per i soggetti aspiranti e ulteriore tre mesi per la conclusione del progetto per tutti i soggetti partecipanti;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. 11014 del 25 luglio 2019, in particolare gli artt. A.3 punto b) e C.4.1.b) che stabiliscono che i soggetti «aspiranti imprenditori», ossia persone fisiche che devono provvedere nel termine, già modificato con il sopra

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

citato d.d.s. 3957 del 31 marzo 2020, in 180 giorni a partire dalla pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione, ad iscrivere una MPMI nel Registro delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia e comunicare l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti in fase di domanda utilizzando la procedura informatica di FASE 2;

Preso atto che il soggetto sopra indicato ha presentato l'adesione della fase 2 in data 28 maggio 2020, ovvero entro i termini previsti dal bando;

Dato atto che la Struttura, ai sensi del comma C.4.1.b) del bando, effettua un'ulteriore istruttoria formale al fine di verificare l'effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» e la documentazione allegata e che tale istruttoria ha dato l'esito qui di seguito specificato, come da allegato 1 parte sostanziale e integrante del presente atto:

- n. 1 domanda ammessa a concessione dell'intervento finanziario, a seguito di conclusione dell'istruttoria di FASE 2, per un importo di € 14.524,61;

Considerato che l'art. C.4.1 del bando stabilisce che, a seguito del presente decreto di concessione, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione del provvedimento i soggetti beneficiari dovranno comunicare, tramite la piattaforma Bandi on line, l'accettazione del contributo;

Visti:

- la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Preso atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA di cui al sopra richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese;
- sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis) ed è stato ottenuto il rilascio dei COR;
- si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l'art. 78 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 3-quinquies, modifica l'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pertanto, la documentazione antimafia non è richiesta «...per i provvedimenti, (ivi inclusi quelli di erogazione,) gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Richiamato l'art. A.3 del bando «Per i soggetti aspiranti MPMI/Liberi professionisti, la sede operativa/luogo di svolgimento prevalente dell'attività, deve essere attivata almeno 90 giorni prima della conclusione del progetto»;

Verificata la regolarità contributiva certificata dal DURC dell'impresa di cui al citato allegato 1 che risulta beneficiaria del contributo;

Dato atto che, ai sensi del succitato art. 103 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati, tenuto anche conto della sospensione dei termini per la richiesta di integrazione documentale e delle conseguenti verifiche e approfondimenti;

Ritenuto di procedere, a favore dell'impresa di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'assunzione dell'impegno di spesa, a valere sul bilancio regionale per l'esercizio 2021 all'impegno della somma di € 14.524,61 così suddivisa:

- € 7.262,31 sul cap. 10839 - POR FESR 2014-2010 Risorse U.E.
- € 5.083,61 sul cap. 10855 - POR FESR 2014-2010 Risorse Stato
- € 2.178,69 sul cap. 10873 - POR FESR 2014-2010 Risorse Regionali

Dato atto altresì che il progetto di cui all'allegato 1, verrà concluso il 10 giugno 2021, come dichiarato dal soggetto beneficiario nella documentazione allegata alla domanda di agevolazione e verrà rendicontato nei termini previsti dall'art. C.5.1 del bando con conseguente esigibilità nel 2021;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che prevedono la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Richiamati i provvedimenti dell'XI Legislatura, in particolare:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018» con cui, tra l'altro con decorrenza dal 1° gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l'Artigianato e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 dirigente ad interim);
- il d.d.s. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni», nonché la legge regionale 30 dicembre 2019, 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. a valere sul Bando «Start up di impresa nell'Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese», di prendere atto del perfezionamento della documentazione (fase 2), presentata sulla piattaforma Bandi on line, da parte dell'impresa VINO E COMPAGNIA BELLA DI ENRICO GIANOLA di cui all'allegato 1, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, per la quale si procede alla contestuale concessione dell'agevolazione per l'ammontare di € 14.524,61;

2. di impegnare sul bilancio regionale la somma di € 14.524,61, a favore dell'impresa beneficiaria di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con imputazione al capitolo dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
GIANOLA ENRICO	995517	14.01.203.10839	0,00	7.262,31	0,00
GIANOLA ENRICO	995517	14.01.203.10855	0,00	5.083,61	0,00
GIANOLA ENRICO	995517	14.01.203.10873	0,00	2.178,69	0,00

3. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) previste dal RNA per il soggetto sopra citato di cui all'Allegato 1;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente atto al soggetto di cui all'allegato 1 e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito di Regione dedicato alla programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Rosa Castriotta

— • —

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

ALL. 1

BANDO "START UP IMPRESA NELL'AREA INTERNA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO" - RIAPERTURA 4/12/2019 - CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ELENCO MPMI

ID DOMANDA	TIPOLOGIA SOGGETTO	DENOMINAZIONE MPMI	P. IVA	SEDE OPERATIVA	TITOLO PROGETTO	CUP	RNA /COR	COD BENEFICIARIO	CONCLUSIONE PROGETTO	INVESTIMENTO PRESENTATO	CONTRIBUTO RICHIESTO	INVESTIMENTO AMMESSO	CONTRIBUTO CONCESSO	UE - 10839 € 50%	STATO - 10855 € 35%	RL - 10873 € 15%
1728814	MPMI	VINO E COMPAGNIA BELLA DI ENRICO GIANOLA d.i.	03898940139	PREMANA (LC)	ENOTECA AUTOMATICA PREMANA	E14E20001140007	2113999	995517	10/6/2021	36.311,52	14.524,61	36.311,52	14.524,61	7.262,31	5.083,61	2.178,69

**D.d.s. 29 giugno 2020 n. 7584
2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III
- Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa New Olef s.r.l. per la realizzazione del
progetto ID 569533 - CUP E52B18001220006 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1,

ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 28 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta D.G.R. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 05 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatarario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 14131 del 4 ottobre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa NEW OLEF S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 876.780,00	€ 745.263,00	€ 521.684,10	€ 167.684,18	De minimis	€ 26.525,00	€ 72.000,00	€ 59.517,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 24 ottobre 2018;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, fra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 372.631,50 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 24 ottobre 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 618448
- Codice variazione concessione COVAR: 319657

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 5 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa NEW OLEF S.R.L. (c.f. 03718290988 e coben 981422) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 14131 del 4 ottobre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

ALLEGATO 1 - NEW OLEF S.R.L. - PROG ID 569533 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 796.380,00	€ 742.917,00	€ 742.917,00	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 80.400,00	€ 36.202,00	€ 36.202,00	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
totale importi	€ 876.780,00	€ 779.119,00	€ 779.119,00	
FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 662.251,15			
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 149.006,51			
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA				
CONTRIBUTO	€ 63.980,21			
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 23.570,00			

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 26 giugno 2020 - n. 7538
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.3. - Linea R&S per Aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e smi). Progetto «Genepark - Sviluppo E validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 - CUP E47H16001570009), con capofila Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ridetermina dell'intervento finanziario concesso ai partner Consiglio Nazionale delle Ricerche, Neuro-Zone s.r.l. e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «C. Besta

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA
PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA

Richiamati:

- la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S per Aggregazioni» Asse I - Azione I.1.b.1.3. e del relativo Fondo», che approva, tra l'altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a fondo perduto e Finanziamento agevolato;
- il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in attuazione della d.g.r. 4292/2015, è stato approvato il Bando «Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3;
- il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015, ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle conseguenti modalità di istruttoria di merito economico-finanziaria;
- il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l'art. 19 del Bando stesso;
- il d.d.s. n. 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che:

- in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lombardia e Finlombarda spa l'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto 2018;
- in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta - ai fini dell'istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a fondo perduto - la lettera d'incarico tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l'attività di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019 (con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018) e successivamente al 30 giugno 2020 (con atto aggiuntivo stipulato il 30 dicembre 2019);

Dato atto che, in base al disposto dell'articolo 9 del Bando, l'intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
quota del contributo a fondo perduto in % rispetto alle spese ammissibili (10%)	10%	10%	40%
eventuale quota addizionale di maggiorazione del contributo a fondo perduto per PMI innovativa o Start up innovativa (+5%)	+5%	non prevista	non prevista

	PMI	Grande Impresa	Organismo di Ricerca
eventuale quota addizionale di maggiorazione Horizon (+5%)	+5%	non prevista	non prevista
quota del Finanziamento agevolato in % rispetto alle spese ammissibili	60%	50%	non prevista
Intervento finanziario complessivo concedibile (percentuale di copertura delle spese ammissibili)	70% + eventuale maggiorazione del 10%	60%	40%

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre 2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «GenePark - Sviluppo e validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di Parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 - CUP E47H16001570009), con capofila CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, sono stati ammessi all'intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», per complessivi euro 676.666,40, a fronte di spese totali ammissibili di euro 1.166.666,00;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 4085 del 22 marzo 2018, con il quale è stato impegnato, sulle annualità 2018 e 2019, l'importo complessivo di euro 186.666,40 a favore del capofila Organismo di ricerca pubblico CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (per euro 96.660,40) e dei partner Organismi di ricerca pubblici FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» (per euro 48.000,00) e POLITECNICO DI MILANO (per euro 48.000,00), a titolo di contributo a fondo perduto;
- il d.d.s. n. 19230 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato impegnato, sull'annualità 2019, l'importo complessivo di euro 70.000,00 a favore dei partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L. (per euro 25.000,00), AVANTEA S.R.L. (per euro 45.000,00);

Preso atto che:

- come previsto dall'articolo 17 del Bando, in data 24 gennaio 2018, sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116845, 116846) tra il Soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ed i partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L., che ha presentato fideiussione, ed AVANTEA S.R.L., che non ha presentato fideiussione, in coerenza con le disposizioni contenute nel Decreto di concessione (DDS n. 13038/2016);
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a. ha erogato in data 9 marzo 2018, a titolo di anticipazione, il 60% dell'intervento finanziario concesso:
 - al partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L., per l'importo di euro 105.000,00;
 - al partner Impresa AVANTEA S.R.L., per l'importo di euro 189.000,00;
- come previsto dall'articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 4085/2018, è stata erogata, a titolo di anticipazione, la quota del 40% del contributo a fondo perduto al capofila ed ai partner Organismi di ricerca pubblici CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (per euro 36.266,56), FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» (per euro 19.200,00) e POLITECNICO DI MILANO (per euro 19.200,00);

Dato atto che:

- il Progetto si è concluso il 20 settembre 2019, nel rispetto della scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come previsto dall'art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di proroga, trasmessa attraverso SiAge l'8 marzo 2019 (prof. R1.2019.0001037) ed accolta con PEC del 26 marzo 2019 (prof. R1.2019.0001226);
- tramite il sistema SiAge, in data 19 dicembre 2019 (Prof. R1.2019.0005337), il partner CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, in qualità di capofila del progetto «GenePark - Sviluppo e validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di Parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 - CUP E47H16001570009), ha presentato richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Visti gli articoli del Bando:

- art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizza-

zione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: [...] b) comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;

- art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese ammissibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
 - le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
 - i costi di ammortamento - calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia - relativi ad impianti, macchinari e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l'intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
 - i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
 - altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione di laboratorio;
 - spese generali forfetarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle spese di personale di competenza di ciascun partner.»;
- art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso.»;
- art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si può procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni delle spese totali di competenza di ciascun partner, pena la decadenza dall'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e 6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.»;

Dato atto che:

- il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute nell'Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione, accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità della documentazione attestante l'effettiva realizzazione del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello stesso;
- la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione finale di Progetto, ammonta ad euro 1.141.887,14, come dettagliato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- gli esiti dell'istruttoria amministrativa e tecnica condotta sulla rendicontazione finale da Finlombarda s.p.a., caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 27 maggio 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell'investimento ammesso, come riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro 1.132.642,64;

- il partner Organismo di ricerca pubblico CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 226.666,00, ha rendicontato minori spese per euro 168.729,14, validate per euro 168.047,53;
- il partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L., a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 250.000,00, ha rendicontato minori spese per euro 230.558,97, validate per l'intero importo;
- il partner Organismo di ricerca pubblico FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA», a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 120.000,00, ha rendicontato minori spese per euro 107.443,77, validate per euro 105.960,86;

Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4, del Bando;

Attestato che la Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* ha verificato la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra citati;

Ritenuto pertanto di:

- rideterminare, per le motivazioni citate in precedenza, l'Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (DDS n. 11814/2015 e s.m.i.), ai partner Organismi di ricerca pubblici CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE e FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» nonché al partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L., componenti del partenariato per la realizzazione del Progetto «GenePark - Sviluppo e validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di Parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 - CUP E47H16001570009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta ad euro 633.994,63, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;

Atteso che in base a quanto disposto dal citato Decreto ministeriale n. 115/2017, si è provveduto:

- in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
- in data 19 giugno 2020, ad acquisire agli atti della Struttura competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
- a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell'articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato ed il Registro ha rilasciato il COVAR, come indicati nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 2, della l. n. 241/90;

Ritenuto pertanto di demandare a Finlombarda SPA, a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L. ed AVANTEA S.R.L.;

Dato atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi atti sarà disposta l'erogazione:

- del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impre-

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 03 luglio 2020

sa NEURO-ZONE S.R.L. ed AVANTEA S.R.L., previa erogazione del saldo del Finanziamento;

- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» e POLITECNICO DI MILANO;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016), è modificata –esclusivamente per i partner per i quali è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi – come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018 (V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* con le relative competenze;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali ed, in particolare, della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;
- la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca* con l'«Attuazione fasi di rendicontazione e spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle imprese e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il Bando «Linea R&S per Aggregazioni»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura *Trasformazione Digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca*;

DECRETA

1. rideterminare, per le motivazioni citate in premessa, l'intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s. n.11814/2015 e s.m.i.), ai partner Organismi di ricerca pubblici CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE e FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA»nonchè al partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L., componenti del partenariato per la realizzazione del Progetto «GenePark – Sviluppo e validazione di modelli innovativi cellulari per la malattia di Parkinson con neuroni umani derivati da cellule staminali riprogrammate per l'industria farmaceutica e biotecnologica» (ID 149065 – CUP E47H16001570009), come indicato in dettaglio nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che, conseguentemente, l'Intervento Finanziario complessivo a favore del partenariato ammonta ad euro 633.994,63, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle verifiche previste, l'erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, a favore del partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L. ed AVANTEA S.R.L.;

4. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche previste la liquidazione, secondo quanto riportato nell'allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa NEURO-ZONE S.R.L. ed AVANTEA S.R.L., previa erogazione del saldo del Finanziamento;
- del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» e POLITECNICO DI MILANO;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s. n. 13038/2016, è modificata – esclusivamente per i partner per i quali è stato rideterminato l'intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- al capofila CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, all'indirizzo di posta elettronica comunicato;
- a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo «Linea

R&S per Aggregazioni», per gli adempimenti di competenza;

- al Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

La dirigente
Marina Colombo

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO "GENEPARK - SVILUPPO E VALIDAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI CELLULARI PER LA MALATTIA DI PARKINSON CON NEURONI UMANI DERIVATI DA CELLULE STAMINALI RIPROGRAMMATE PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGICA"
ID 149065 - CAPOFILA CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Cor	Covar	Ragione sociale	Spese ammissibili totali	Finanziamento agevolato concesso (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto concesso (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo concesso (70% + 5% di maggiorazione)	ESL concessione	Anticipazione erogata (Finanziamento)	Anticipazione erogata (Contributo)	Spese rendicontate	Spese rendicontate ammesse	% Spese rendicontate ammesse > 70% delle spese ammissibili	Finanziamento agevolato rideterminato finale (60%)	Quota Contributo a Fondo perduto rideterminato finale (10% + 5% di maggiorazione)	Intervento finanziario complessivo rideterminato finale (70% + 5% di maggiorazione)	ESL finale	Finanziamento agevolato DA LIQUIDARE A SALDO	Quota Contributo a Fondo perduto DA LIQUIDARE A SALDO	Intervento finanziario complessivo DA LIQUIDARE A SALDO
277290	314852	Consiglio Nazionale delle Ricerche CF: 80054330586	226.666,00	0,00	90.666,40	90.666,40	90.666,40	0,00	36.266,56	168.729,14	168.047,53	74,14%	0,00	67.219,01	67.219,01	67.219,01	0,00	30.952,45	30.952,45
277325	314853	NEURO-ZONE S.R.L. CF: 05636080961	250.000,00	150.000,00	25.000,00	175.000,00	5.663,88	105.000,00	0,00	230.558,97	230.558,97	92,22%	138.335,38	23.055,90	161.391,28	35.390,41	33.335,38	23.055,90	56.391,28
277342	N/A	AVANTEA S.R.L. CF: 01450920192	450.000,00	270.000,00	45.000,00	315.000,00	8.254,18	189.000,00	0,00	514.252,22	507.172,24	112,70%	270.000,00	45.000,00	315.000,00	55.494,69	81.000,00	45.000,00	126.000,00
277308	314854	Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" CF: 01668320151	120.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	19.200,00	107.443,77	105.960,86	88,30%	0,00	42.384,34	42.384,34	42.384,34	0,00	23.184,34	23.184,34
277291	N/A	Politecnico di Milano CF: 80057930150	120.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	19.200,00	120.903,04	120.903,04	100,75%	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	28.800,00	28.800,00
TOTALE			1.166.666,00	420.000,00	256.666,40	676.666,40		294.000,00	74.666,56	1.141.887,14	1.132.642,64		408.335,38	225.659,25	633.994,63		114.335,38	150.992,69	265.328,07